DISPENSA 1ª — 1904 — PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 gennaio.

GENNAIO 1°. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1904, *pag.* 1.
» 2. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1905, *pag.* 5.
» 2. — Corsi di ginnastica per sottufficiali di fanteria presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1905, *pag.* 7.

CIRCOLARE N. 1. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1904.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1904, avvertendo:

*a*) che i militari di cavalleria di 1ª categoria con la ferma di 4 anni della classe 1874, ascritti all'esercito permanente, sebbene siano stati trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e del genio, continuano tuttavia negli obblighi di servizio stabiliti per l'arma cui appartenevano;

*b*) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alle medesime uomini provenienti da altre precedenti leve i quali in ragione del numero d'estrazione conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

*c*) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, rimangono ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1865, 1866, 1867, 1868, 1869 e 1870.**

*Tutte le armi.*

| | | |
|---|---|---|
| 1ª | categoria . . . . . | Milizia territoriale. |
| 2ª | id. . . . . | |
| 3ª | id. . . . . | |

## CLASSE DI LEVA 1871.

| | | |
|---|---|---|
| | Militari delle compagnie operai d'artiglieria . . | Esercito permanente. |
| 1ª categoria | Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali e i militari di cavalleria con ferma di 4 anni, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi . . . | Milizia mobile. |
| | Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali). . . . . | Milizia territoriale. |
| | Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26 . . . . . | |
| | Militari non provenienti dalla regia marina . . | Milizia mobile. |
| 2ª id. | Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26. . . . . | Milizia territoriale. |
| 3ª id. | . . . . . | |

## CLASSI DI LEVA 1872 e 1873.

| | | |
|---|---|---|
| | Militari delle compagnie operai d'artiglieria . . | Esercito permanente |
| | Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 . | |
| 1ª categoria | Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali e i militari di cavalleria con ferma di 4 anni, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni . . . | Milizia mobile. |

| | | |
|---|---|---|
| 1ª categoria | Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali). . . . . | Milizia territoriale. |
| 2ª id. | Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 | Esercito permanente. |
| | Militari non provenienti dalla regia marina . . | Milizia mobile. |
| 3ª id. | . . . . . | Milizia territoriale. |

CLASSE DI LEVA 1874.

| | | |
|---|---|---|
| 1ª categoria | Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali). . . . . | Esercito permanente. |
| | Militari delle compagnie operai d'artiglieria . . | |
| | Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 . | |
| | Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) . | Milizia mobile. |
| 2ª id. | Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 . | Esercito permanente. |
| | Militari non provenienti dalla regia marina . . | Milizia mobile. |
| 3ª id. | . . . . . | Milizia territoriale. |

CLASSI DI LEVA

1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 e 1883.

*Tutte le armi.*

| | |
|---|---|
| 1ª categoria. . . . . | Esercito permanente. |
| 2ª id. . . . . | |
| 3ª id. . . . . | Milizia territoriale. |

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

| ARMI e specialità di servizio | Categoria | Esercito permanente | Milizia mobile | Milizia territoriale |
|---|---|---|---|---|
| Militari delle compagnie operai d'artiglieria | 1ª | 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871. | — | 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865. |
| Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali) | 1ª | 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874 | — | 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865. |
| Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) | 1ª e 2ª | 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875. | 1874, 1873, 1872, 1871. | 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865. |
| Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26. | 1ª e 2ª | 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872. | — | 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865. |
| Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26. | 3ª | — | — | 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865. |

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente Circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi del servizio militare.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **2.** — **Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1904.** — (Segretariato generale). — 2 gennaio.

1. Nel corrente anno avranno luogo, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi sui lavori da zappatore:

**Corsi di truppa.**

*1° corso. — Dal 1° marzo all'11 maggio.*

V'interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati di ciascuno dei reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri, stanziati nei territori dei corpi d'armata VIII, IX, X e XII; più i graduati e soldati zappatori, che non abbiano ancora frequentato il corso zappatori della suddetta scuola, delle compagnie ciclisti formate presso i reggimenti bersaglieri 3°, 4° e 5°.

*2° corso. — Dal 20 maggio al 30 luglio.*

Vi prenderanno parte tre caporali maggiori, o caporali, o soldati per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, stanziati nei territori dei corpi d'armata III, V, VI, VII e XI; più i graduati e soldati zappatori, che ancora non abbiano frequentato il corso zappatori in parola, delle compagnie ciclisti formate presso i reggimenti bersaglieri 1°, 2°, 7°, 9° e 12°.

*3° corso. — Dal 21 settembre al 5 dicembre.*

Vi prenderanno parte tre caporali maggiori, o caporali, o soldati per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, stanziati nei territori dei corpi d'armata I, II e IV, e per ciascuno dei battaglioni alpini, a qualunque circoscrizione appartenga.

2. Ai detti corsi ciascun reggimento potrà, oltre il personale sopra indicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, e dandone avviso alla scuola entro il mese di gennaio.

Il comando della scuola farà poi conoscere ai comandi di corpo a quale dei detti corsi il sottufficiale dovrà prendere parte.

3. I comandanti di corpo devono aver presente, nel destinare il personale ai corsi, che non possono essere nominati

sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui, che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine di ciascun corso, la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore o caporale maggiore zappatore; per i caporali e soldati che non risultassero idonei al grado di caporale maggiore, indicherà inoltre, se, per l'esito del corso, sono da ritenersi idonei soltanto alla carica di caporale zappatore, o di semplice zappatore.

4. Durante i corsi d'istruzione i militari che li frequentano non possono essere nominati alla carica di zappatore, nè venir promossi di grado in tale carica.

5. Gli uomini di truppa comandati ai corsi saranno inviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo in buono stato, ed in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovamenti, od a farvi eseguire riparazioni di importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini, i rispettivi fogli matricolari. Per quelli che godono razione pane supplementare, indicheranno sino a quale epoca sia stata loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincerà il corso, al quale debbono prendere parte.

**Corso per ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.**

6. Dal 1° al 10 aprile avrà luogo un corso sull'impiego degli esplosivi, al quale interverrà un ufficiale subalterno per ogni compagnia ciclisti, escluse quelle compagnie cui appartenga qualcuno degli ufficiali che hanno già frequentato il corso in parola precedentemente.

I comandanti di reggimento interessati comunicheranno al comando della scuola, non più tardi del 15 marzo, il nome dell'ufficiale della rispettiva compagnia ciclisti designato a frequentare il corso.

Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola alle ore 10 del 1° aprile.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **3.** — **Corsi di ginnastica per sottufficiali di fanteria presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1901.** — (Segretariato generale). — 2 gennaio.

1. Nel corrente anno avranno luogo, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi di ginnastica per sottufficiali di fanteria:

*1° corso. — Dal 15 marzo al 15 maggio.*

A questo corso interverrà un sottufficiale per ognuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri dei primi sei corpi d'armata, più un sottufficiale per ognuno dei tre primi reggimenti alpini.

*2° corso. — Dal 20 maggio al 20 luglio.*

A questo corso interverrà un sottufficiale per ognuno dei reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri degli ultimi sei corpi d'armata e di ognuno degli ultimi quattro reggimenti alpini.

2. I comandanti di corpo, nella scelta del sottufficiale da inviarsi al corso, dovranno dare la preferenza a quello che, oltre a dimostrare una speciale attitudine per l'insegnamento della ginnastica, abbia pure distinte qualità morali e militari e dia sicuro affidamento di rimanere poi nel servizio di compagnia almeno 18 mesi.

3. I sottufficiali prescelti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del rispettivo corso, armati e con l'intero corredo in buono stato di conservazione, per non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarlo o a farvi eseguire riparazioni d'importanza durante il corso.

4. I comandi di corpo rimetteranno a quello della scuola il foglio matricolare mod. 59 ed il foglio caratteristico mod. *F* del sottufficiale destinato al corso.

5. Al termine di ciascun corso il comando della scuola invierà, ai corpi interessati, un cenno sul profitto ricavato e sull'attitudine dimostrata a impartire l'istruzione della ginnastica dal sottufficiale che avrà preso parte al corso.

I comandanti di corpo dovranno destinare i sottufficiali che avranno ultimato il corso con successo, alla riparazione dei graduati delle compagnie destinati all'istruzione delle reclute.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GENNAIO 14. — Concorso a posti di farmacista militare di 3ª classe, *pag.* 9.
» 16. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1902-903, *pag.* 9.
» 16. — Nuovi impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali, *pag.* 20.
» 17. — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 21.

CIRCOLARE N. 4. — **Concorso a posti di farmacista militare di 3ª classe.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 gennaio.

Per gli aspiranti alla nomina a farmacista militare di 3ª classe dichiarati idonei in seguito al concorso bandito con la circolare 95 del 1902, il termine di validità del concorso stesso, che scadeva col 31 dicembre 1903, è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1904.

Le disposizioni contenute nella predetta circolare continuano perciò ad essere applicabili anche per le nomine che, per coprire eventuali vacanze, possano aver luogo nel corrente anno.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. 5. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1902-903.** — (Segretariato generale). — 16 gennaio.

Giusta quanto era detto nella Circolare 162 dello scorso anno si pubblicano qui di seguito i vari specchi della dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1902-1903.

Si è poi reputato opportuno, per l'arma di artiglieria, di aggiungere alla dimostrazione stessa lo specchio $A^{bis}$, nel quale si sono tenute distinte le perdite avvenute fra i quadrupedi di truppa assegnati alle batterie e fra quelli assegnati alle compagnie treno, avvertendo che tale specchio $A^{bis}$ verrà pubblicato anche per l'avvenire.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**A — DIMOSTRAZIONE** *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1902-903, per le cause sottoindicate:*

| | CORPI | STANZA DEI CORPI durante l'esercizio | Media della forza | Abbattuti | Morti | Passati alla scuola veterinaria | Totale | Conguaglio per % | Venduti per riforma, ai macelli di carne equina o per riduzione di numero | Conguaglio per % | Totale generale delle perdite | Conguaglio generale per % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggimenti di cavalleria | Nizza cavalleria (1°) | Padova | 824 | 1 | 9 | » | 10 | 1,21 | 75 | 9,10 | 85 | 10,31 |
| | Piemonte Reale cav. (2°) | Vercelli-Brescia | 810 | 2 | 5 | » | 7 | 0,86 | 70 | 8,64 | 77 | 9,50 |
| | Savoia cavalleria (3°) | S. Maria C. V.-Firenze | 800 | 8 | 16 | » | 24 | 3,00 | 47 | 5,87 | 71 | 8,87 |
| | Genova cavalleria (4°) | Milano | 777 | » | 8 | » | 8 | 1,03 | 86 | 11,06 | 94 | 12,09 |
| | lanc. di Novara (5°) | Firenze-Vercelli | 787 | 23 | 10 | » | 33 | 4,19 | 56 | 7,11 | 89 | 11,30 |
| | id. di Aosta (6°) | Nola | 789 | 13 | 12 | » | 25 | 3,16 | 74 | 9,38 | 99 | 12,54 |
| | id. di Milano (7°) | Savigliano | 791 | 6 | 7 | » | 13 | 1,64 | 67 | 8,47 | 80 | 10,11 |
| | id. di Montebello (8°) | Brescia-Vicenza | 807 | 3 | 7 | » | 10 | 1,24 | 96 | 11,89 | 106 | 13,13 |
| | id. di Firenze (9°) | Vicenza-S. Maria C. V. | 778 | 4 | 3 | » | 7 | 0,90 | 78 | 10,02 | 85 | 10,92 |
| | id. Vittorio Em. II (10°) | Parma | 782 | » | 12 | » | 12 | 1,53 | 66 | 8,44 | 78 | 9,97 |
| | cavall. di Foggia (11°) | Caserta | 807 | 9 | 6 | » | 15 | 1,86 | 62 | 7,68 | 77 | 9,54 |
| | id. di Saluzzo (12°) | Udine | 802 | 6 | 10 | » | 16 | 1,99 | 80 | 9,98 | 96 | 11,97 |
| | id. di Monferrato (13°) | Aversa | 798 | 2 | 7 | » | 9 | 1,13 | 69 | 8,64 | 78 | 9,77 |
| | id. di Alessandria (14°) | Verona-Saluzzo | 798 | 2 | 4 | » | 6 | 0,75 | 99 | 12,40 | 105 | 13,15 |
| | id. di Lodi (15°) | Lodi | 841 | 1 | 3 | » | 4 | 0,47 | 62 | 7,37 | 66 | 7,84 |
| | id. di Lucca (16°) | Napoli | 794 | 1 | 8 | » | 9 | 1,13 | 65 | 8,18 | 74 | 9,31 |
| | id. di Caserta (17°) | Torino | 804 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0,75 | 88 | 10,94 | 94 | 11,69 |
| | id. di Piacenza (18°) | Saluzzo-Verona | 782 | 1 | 11 | » | 12 | 1,53 | 77 | 9,85 | 89 | 11,38 |
| | id. Guide (19°) | Milano | 807 | » | 8 | » | 8 | 0,99 | 45 | 5,57 | 53 | 6,56 |
| | id. di Roma (20°) | Voghera | 798 | 1 | 11 | » | 12 | 1,50 | 78 | 9,77 | 90 | 11,27 |
| | id. di Padova (21°) | Lucca | 821 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1,09 | 71 | 8,65 | 80 | 9,74 |
| | id. di Catania (22°) | Faenza | 838 | 5 | 7 | » | 12 | 1,43 | 66 | 7,87 | 78 | 9,30 |
| | id. Umberto I (23°) | Roma | 818 | 1 | 6 | » | 7 | 0,85 | 54 | 6,60 | 61 | 7,45 |
| | id. di Vicenza (24°) | Bologna | 769 | 1 | 5 | » | 6 | 0,78 | 92 | 11,96 | 98 | 12,74 |
| | Scuola di cavalleria | Pinerolo | 661 | » | 14 | » | 14 | 2,12 | 76 | 11,49 | 90 | 13,61 |
| | | Totali cavalleria | 19883 | 94 | 199 | 1 | 294 | 1,48 | 1799 | 9,04 | 2093 | 10,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | 1° reggimento | Rongno | 424 | 3 | 8 | » | 11 | 3,59 | 25 | 5,90 | 36 | 8,49 |
| | 2° id. | Pesaro | 371 | 7 | 15 | » | 22 | 5,92 | 29 | 7,82 | 51 | 13,74 |
| | 3° id. | Bologna | 415 | 10 | 5 | » | 15 | 3,61 | 25 | 6,02 | 40 | 9,63 |
| | 4° id. | Cremona | 382 | » | 10 | » | 10 | 2,62 | 38 | 9,95 | 48 | 12,57 |
| | 5° id. | Venaria Reale | 385 | » | 5 | » | 5 | 1,30 | 28 | 7,27 | 33 | 8,57 |
| | 6° id. | Vigevano | 381 | 1 | 7 | » | 8 | 2,10 | 27 | 7,09 | 35 | 9,19 |
| | 7° id. | Pisa | 446 | 5 | 13 | » | 18 | 4,04 | 24 | 5,38 | 42 | 9,42 |
| | 8° id. | Verona | 427 | 4 | 6 | » | 10 | 2,34 | 38 | 8,90 | 48 | 11,24 |
| | 9° id. | Pavia | 379 | » | 7 | » | 7 | 1,85 | 34 | 8,97 | 41 | 10,82 |
| | 10° id. | Caserta | 415 | 10 | 16 | » | 26 | 6,27 | 31 | 7,47 | 57 | 13,74 |
| | 11° id. | Alessandria | 371 | 16 | 6 | » | 22 | 5,93 | 35 | 9,43 | 57 | 15,36 |
| | 12° id. | Capua | 419 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3,10 | 23 | 5,49 | 36 | 8,59 |
| | 13° id. | Roma | 383 | 5 | 12 | » | 17 | 4,44 | 42 | 10,96 | 59 | 15,40 |
| | 14° id. | Ferrara | 388 | » | 1 | » | 1 | 0,26 | 29 | 7,47 | 30 | 7,73 |
| | 15° id. | Reggio Emilia | 382 | » | 7 | » | 7 | 1,83 | 39 | 10,21 | 46 | 12,04 |
| | 16° id. | Brescia | 375 | » | 5 | » | 5 | 1,33 | 41 | 10,93 | 46 | 12,26 |
| | 17° id. | Novara | 389 | » | 5 | » | 5 | 1,29 | 44 | 11,31 | 49 | 12,60 |
| | 18° id. | Aquila | 381 | 3 | 10 | » | 13 | 3,41 | 31 | 8,14 | 44 | 11,55 |
| | 19° id. | Firenze | 382 | 4 | 9 | » | 13 | 3,40 | 24 | 6,28 | 37 | 9,68 |
| | 20° id. | Padova | 395 | 2 | 10 | » | 12 | 3,04 | 41 | 10,38 | 53 | 13,42 |
| | 21° id. | Piacenza | 398 | » | 5 | » | 5 | 1,26 | 42 | 10,55 | 47 | 11,81 |
| | 22° id. | Palermo | 412 | 3 | 7 | » | 10 | 2,43 | 33 | 8,01 | 43 | 10,44 |
| | 23° id. | Acqui | 384 | 2 | 5 | » | 7 | 1,82 | 37 | 9,64 | 44 | 11,46 |
| | 24° id. | Napoli | 395 | 7 | 8 | 1 | 16 | 4,05 | 38 | 9,62 | 54 | 13,67 |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo | | Milano | 622 | » | 23 | » | 23 | 3,70 | 14 | 2,25 | 37 | 5,95 |
| Reggimento d'artiglieria da montagna | | Torino | 728 | 4 | 8 | » | 12 | 1,65 | 14 | 1,92 | 26 | 3,57 |
| Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto | | Conegliano | 179 | » | 2 | » | 2 | 1,12 | 6 | 3,35 | 8 | 4,47 |
| Totali artiglieria | | | 11008 | 89 | 224 | 2 | 315 | 2,86 | 832 | 7,56 | 1147 | 10,42 |
| TOTALI GENERALI | | | 30891 | 183 | 423 | 3 | 609 | 1,97 | 2631 | 8,52 | 3240 | 10,49 |

**A^bis** — DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma d'artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), distinguendo quelle delle batterie da quelle del treno, durante l'esercizio finanziario 1902-903.*

| CORPI | Media della forza | Abbattuti | Morti | Passati alla scuola veterinaria | Venduti ai macelli di carne equina | Totale | Compagnia per 100 | Riformati | Compagnia per 100 | Passati al treno | Compagnia per 100 | Totale generale delle perdite | Compagnia generale per 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Batterie.** | | | | | | | | | | | | | |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | | | | | | | | | | | | | |
| 1° reggimento | 358 | 3 | 7 | » | » | 10 | 2,79 | 11 | 3,07 | 24 | 6,70 | 45 | 12,57 |
| 2° » | 305 | 5 | 12 | » | » | 17 | 5,57 | 5 | 1,64 | 30 | 9,84 | 52 | 17,05 |
| 3° » | 339 | 8 | 2 | » | 1 | 11 | 3,24 | 9 | 2,65 | 37 | 10,92 | 57 | 16,81 |
| 4° » | 322 | » | » | » | 2 | 9 | 2,80 | 25 | 7,76 | 17 | 5,28 | 51 | 15,84 |
| 5° » | 312 | » | » | » | » | 4 | 1,28 | 13 | 4,17 | 43 | 13,78 | 60 | 19,23 |
| 6° » | 293 | 1 | 5 | » | 2 | 8 | 2,73 | 13 | 4,43 | 28 | 9,56 | 49 | 16,72 |
| 7° » | 351 | 5 | 12 | » | » | 17 | 4,80 | 11 | 3,11 | 16 | 4,52 | 44 | 12,43 |
| 8° » | 368 | 4 | 6 | » | 2 | 12 | 3,26 | 19 | 5,16 | 20 | 5,43 | 51 | 13,86 |
| 9° » | 303 | » | 5 | » | 1 | 6 | 1,98 | 14 | 4,62 | 30 | 9,90 | 50 | 16,50 |
| 10° » | 361 | 8 | 10 | » | » | 18 | 4,99 | 17 | 4,71 | 36 | 9,97 | 71 | 19,67 |
| 11° » | 315 | 16 | 6 | » | 5 | 27 | 8,57 | 18 | 5,71 | 15 | 4,76 | 60 | 19,05 |
| 12° » | 360 | 2 | 7 | » | » | 9 | 2,50 | 6 | 1,67 | 26 | 7,22 | 41 | 11,39 |
| 13° » | 339 | 1 | 10 | » | » | 14 | 4,13 | 28 | 8,26 | 29 | 8,55 | 71 | 20,94 |
| 14° » | 356 | » | 1 | » | 2 | 3 | 0,84 | 18 | 5,06 | 12 | 3,37 | 33 | 9,27 |
| 15° » | 348 | » | 7 | » | 2 | 9 | 2,59 | 17 | 4,89 | 23 | 6,61 | 49 | 14,08 |
| 16° » | 342 | » | 4 | » | » | 11 | 3,22 | 22 | 6,43 | 12 | 3,51 | 45 | 13,16 |
| 17° » | 353 | » | 5 | » | 5 | 10 | 2,83 | 24 | 6,80 | 14 | 3,97 | 48 | 13,59 |
| 18° » | 341 | 3 | 9 | » | » | 12 | 3,52 | 17 | 4,98 | 11 | 3,23 | 40 | 11,73 |
| 19° » | 345 | 3 | 1 | » | » | 10 | 2,90 | 18 | 5,22 | 19 | 5,51 | 47 | 13,62 |
| 20° » | 349 | 2 | » | » | 1 | 10 | 2,87 | 30 | 8,60 | 21 | 6,02 | 61 | 17,48 |
| 21° » | 353 | » | 4 | » | 3 | 7 | 1,98 | 24 | 6,80 | 15 | 4,25 | 46 | 13,03 |
| 22° » | 359 | 2 | 7 | » | » | 9 | 2,51 | 19 | 5,29 | 17 | 4,74 | 45 | 12,53 |
| 23° » | 351 | 2 | 5 | » | » | 9 | 2,56 | 25 | 7,12 | 6 | 1,71 | 40 | 11,39 |
| [illegible] | [illegible] | 6 | [illegible] | » | » | 14 | 3,86 | 32 | 8,82 | 11 | 3,03 | 57 | 15,70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggimento artiglieria a cavallo | 488 | » | 20 | » | 1 | 21 | 4,30 | 1 | 0,20 | 32 | 6,56 | 54 | 11,06 |
| Id. id. da montagna | 728 | 4 | 8 | » | » | 12 | 1,65 | 14 | 1,92 | 22 | 3,02 | 48 | 6,59 |
| Brigata da montagna del Veneto | 179 | » | 2 | » | » | 2 | 1,12 | 6 | 3,35 | » | » | 8 | 4,47 |
| Totale batterie | 9584 | 78 | 187 | » | 36 | 301 | 3,14 | 456 | 4,76 | 566 | 5,90 | 1323 | 13,80 |
| **Treno d'artiglieria** | | | | | | | | | | | | | |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento | 66 | » | 1 | » | 2 | 3 | 4,55 | 12 | 18,18 | — | — | 15 | 22,73 |
| 2° » | 66 | 2 | 3 | » | » | 5 | 7,58 | 24 | 36,36 | — | — | 29 | 43,94 |
| 3° » | 76 | 2 | 3 | » | 1 | 6 | 7,89 | 14 | 18,42 | — | — | 20 | 26,31 |
| 4° » | 60 | » | 3 | » | 1 | 4 | 1,67 | 10 | 16,66 | — | — | 14 | 23,33 |
| 5° » | 73 | » | 1 | » | » | 1 | 1,37 | 15 | 20,55 | — | — | 16 | 21,92 |
| 6° » | 88 | » | 2 | » | » | 2 | 2,27 | 12 | 13,64 | — | — | 14 | 15,91 |
| 7° » | 92 | » | 1 | » | » | 1 | 1,09 | 13 | 14,13 | — | — | 14 | 15,22 |
| 8° » | 59 | » | » | » | 2 | 2 | 3,39 | 15 | 25,42 | — | — | 17 | 28,81 |
| 9° » | 76 | » | 2 | » | » | 2 | 2,63 | 19 | 25,00 | — | — | 21 | 27,63 |
| 10° » | 54 | 2 | 6 | » | » | 8 | 14,81 | 14 | 25,93 | — | — | 22 | 40,74 |
| 11° » | 56 | » | » | » | » | » | » | 12 | 21,43 | — | — | 12 | 21,43 |
| 12° » | 59 | 1 | 2 | 1 | » | 4 | 6,78 | 17 | 28,81 | — | — | 21 | 35,59 |
| 13° » | 44 | 1 | 2 | » | » | 3 | 6,82 | 14 | 31,82 | — | — | 17 | 38,64 |
| 14° » | 32 | » | » | » | 2 | 2 | 6,25 | 7 | 21,87 | — | — | 9 | 28,12 |
| 15° » | 34 | » | » | » | 2 | 2 | 5,83 | 18 | 52,94 | — | — | 20 | 58,82 |
| 16° » | 33 | » | 1 | » | » | 1 | 3,03 | 12 | 36,36 | — | — | 13 | 39,39 |
| 17° » | 36 | » | » | » | 1 | 1 | 2,78 | 14 | 38,89 | — | — | 15 | 41,67 |
| 18° » | 40 | » | 1 | » | » | 1 | 2,50 | 14 | 35,00 | — | — | 15 | 37,50 |
| 19° » | 37 | 1 | 2 | » | » | 3 | 8,11 | 6 | 16,22 | — | — | 9 | 24,33 |
| 20° » | 46 | » | 3 | » | 2 | 5 | 10,87 | 8 | 17,39 | — | — | 13 | 28,26 |
| 21° » | 45 | » | 1 | » | » | 1 | 2,22 | 15 | 33,33 | — | — | 16 | 35,55 |
| 22° » | 53 | 1 | » | » | » | 1 | 1,89 | 14 | 26,41 | — | — | 15 | 28,30 |
| 23° » | 33 | » | » | » | » | » | » | 10 | 30,30 | — | — | 10 | 30,30 |
| 24° » | 32 | 1 | » | 1 | » | 2 | 6,25 | 6 | 18,75 | — | — | 8 | 25,00 |
| Reggimento artiglieria a cavallo | 134 | » | 3 | » | 1 | 4 | 2,99 | 11 | 8,20 | — | — | 15 | 11,19 |
| Totale treno | 1424 | 11 | 37 | 2 | 14 | 64 | 4,49 | 326 | 22,89 | — | — | 390 | 27,38 |
| Totale generale | 11008 | 89 | 224 | 2 | 50 | 365 | 3,32 | 782 | 7,10 | — | — | — | — |

**B** — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell durante l'esercizio finanziario 1902-*

| INDICAZIONE DELLE PERDITE | 1883-84 | 1884-85 | 1885-86 | 1886-87 | 1887-88 | 1888-89 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RIMONTA |
| **Arma di cavalleria.** | | | | | | |
| Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1902-903. . . . . | » | » | » | 5 | 9 | 6 |
| Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria . . . . . | » | » | » | » | 1 | 2 |
| *Conguaglio per %* . . | » | » | » | » | 11,11 | 3,12 |
| Venduti . . . . . | » | » | » | 5 | 8 | 1 |
| *Conguaglio per %* . . | » | » | » | 100,00 | 88,89 | 73,1 |
| Totale generale delle perdite nell'arma di cavalleria. . . . . | » | » | » | 5 | 9 | 4 |
| *Conguaglio per %* . . | » | » | » | 100,00 | 100,00 | 76,5 |
| **Arma di artiglieria** | | | | | | |
| Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1902-903. . . . . | 2 | 8 | 26 | 86 | 332 | 41 |
| Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria . . . . . | » | » | 1 | 6 | 13 | 2 |
| *Conguaglio per %* . . | » | » | 3,85 | 6,97 | 3,91 | 4,8 |
| Venduti . . . . . | 2 | 4 | 10 | 28 | 132 | 14 |
| *Conguaglio per %* . . | 100,00 | 50,00 | 38,46 | 32,56 | 39,76 | 35,4 |
| Totale generale delle perdite nell'arma di artiglieria . . . . . | 2 | 4 | 11 | 34 | 145 | 16 |
| *Conguaglio per %* . . | 100,00 | 50,00 | 42,31 | 39,53 | 43,67 | 40,2 |
| Totale generale delle perdite nelle due armi . . . . . | 2 | 4 | 11 | 39 | 154 | 21 |

*armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) 903, divisi secondo la loro rimonta.*

QUI APPARTENGONO I QUADRUPEDI

| 1889-90 | 1890-91 | 1891-92 | 1892-93 | 1893-94 | 1894-95 | 1895-96 | 1896-97 | 1897-98 | 1898-99 | 1899-900 | 1900-901 | 1901-902 | 1902-903 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 458 | 638 | 743 | 928 | 1039 | 1764 | 1194 | 2455 | 2241 | 2249 | 2434 | 2773 | 2926 | 22159 |
| 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | 17 | 18 | 16 | 36 | 26 | 26 | 35 | 32 | 39 | 294 |
| 1,67 | 0,87 | 0,47 | 2,55 | 1,72 | 1,63 | 1,02 | 1,34 | 1,46 | 1,16 | 1,16 | 1,44 | 1,15 | 1,33 | 1,32 |
| 123 | 220 | 207 | 140 | 169 | 123 | 168 | 88 | 138 | 117 | 95 | 81 | 51 | 19 | 1799 |
| 51,46 | 48,03 | 32,44 | 18,84 | 18,21 | 11,84 | 9,52 | 7,37 | 5,62 | 5,22 | 4,22 | 3,32 | 1,84 | 0,65 | 8,12 |
| 127 | 224 | 210 | 159 | 185 | 140 | 186 | 104 | 174 | 143 | 121 | 116 | 83 | 58 | 2093 |
| 53,13 | 48,90 | 32,91 | 21,39 | 19,93 | 13,47 | 10,54 | 8,71 | 7,08 | 6,38 | 5,38 | 4,76 | 2,99 | 1,98 | 9,44 |
| 382 | 383 | 302 | 550 | 629 | 606 | 1234 | 834 | 740 | 1086 | 1071 | 1016 | 1032 | 1732 | 12468 |
| 11 | 5 | 5 | 21 | 19 | 9 | 18 | 23 | 16 | 30 | 30 | 27 | 22 | 29 | 315 |
| 2,88 | 1,31 | 1,66 | 3,82 | 3,02 | 1,49 | 2,27 | 2,76 | 2,16 | 2,76 | 2,80 | 2,66 | 2,13 | 1,67 | 2,53 |
| 98 | 73 | 39 | 46 | 34 | 30 | 48 | 35 | 18 | 26 | 29 | 19 | 9 | 4 | 832 |
| 25,65 | 19,06 | 12,91 | 8,36 | 5,41 | 4,95 | 3,89 | 4,19 | 2,43 | 2,39 | 2,71 | 1,87 | 0,87 | 0,23 | 6,67 |
| 109 | 78 | 44 | 67 | 53 | 39 | 76 | 58 | 34 | 56 | 59 | 46 | 31 | 33 | 1147 |
| 28,53 | 20,37 | 14,57 | 12,18 | 8,43 | 6,44 | 6,16 | 6,95 | 4,59 | 5,15 | 5,51 | 4,53 | 3,00 | 1,90 | 9,20 |
| 236 | 302 | 254 | 226 | 238 | 179 | 262 | 162 | 208 | 199 | 180 | 162 | 114 | 91 | 3240 |

**C — DIMOSTRAZIONE** *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1902-903, distinti secondo l'origine.*

| VARIAZIONI | Arma di cavalleria | | | Arma d'artiglieria | | | Per le due armi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indigeni | Esteri | Totale | Indigeni | Esteri | Totale | Indigeni | Esteri | Totale |
| Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1902. . . . | 17506 | 1687 | 19193 | 6442 | 4211 | 10653 | 23948 | 6898 | 29846 |
| Aumentati durante l'esercizio 1902-903 . . . | 2801 | 165 | 2966 | 883 | 932 | 1815 | 3684 | 10 7 | 4781 |
| Totali . . . | 20307 | 1852 | 22159 | 7325 | 5143 | 12468 | 27632 | 7995 | 34627 |
| Morti, abbattuti e passati alla scuola veterinaria . . . . . | 250 | 44 | 294 | 166 | 149 | 315 | 416 | 193 | 609 |
| *Conguaglio per %* . . . | 1,23 | 2,37 | 1,32 | 2,26 | 2,90 | 2,53 | 1,51 | 2,42 | 1,76 |
| Venduti . . . . . | 1686 | 113 | 1799 | 514 | 318 | 832 | 2200 | 431 | 2631 |
| *Conguaglio per %* . . . | 8,30 | 6,10 | 8,12 | 7,02 | 6,18 | 6,67 | 7,96 | 5,39 | 7,60 |
| Totale generale delle perdite . . . . | 1956 | 157 | 2093 | 680 | 467 | 1147 | 2616 | 624 | 3240 |
| *Conguaglio generale per %* . . . | 9,53 | 8,47 | 9,44 | 9,28 | 9,08 | 9,20 | 9,47 | 7,81 | 9,36 |

**D — DIMOSTRAZIONE** *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli durante l'esercizio finanziario 1902-903.*

| CORPI | | Media della forza | PERDITE | | | Totale delle perdite | Compenso per % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Morti | Abbattuti | Venduti | | |
| Arma del genio | 1° reggimento | 103 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9,70 |
| | 2° id. | 101 | 3 | 1 | 9 | 13 | 12,87 |
| | 3° id. | 106 | » | » | 11 | 11 | 10,37 |
| | 4° id. | 116 | 5 | » | 13 | 18 | 15,51 |
| | 5° id. | 109 | 3 | » | 6 | 9 | 8,25 |
| | Brigata ferrovieri | 12 | 1 | » | » | 1 | 8,33 |
| Totali arma del genio | | 547 | 14 | 2 | 46 | 62 | 11,33 |
| Depositi di allevamento cavalli | Grosseto | 1422 | 58 | 4 | 18 | 80 | 5,63 |
| | Persano | 2240 | 96 | 27 | 19 | 142 | 6,34 |
| | Palmanova | 1504 | 16 | 2 | 9 | 27 | 1,80 |
| | Bonorva | 1088 | 21 | 2 | 10 | 33 | 3,03 |
| Totali dei depositi | | 6254 | 191 | 35 | 56 | 282 | 4,51 |
| Totali generali | | 6801 | 205 | 37 | 102 | 344 | 5,06 |

**E — DIMOSTRAZIONE** *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alla scuola veterinaria e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e dei depositi allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1902-903.*

| REGGIMENTI E DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI | MORTI PER | | | | | | Abbat. e passati alla sc. vet. per | | | | | VENDUTI PER | | | | | | | | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Malattie di diversi apparecchi | Diserasie | Malattie infettive contagiose e non contagiose | Malattie della pelle e connettivo sottocutaneo | Traumi gravi | Totale | Catarro nasale sospetto e moccio | Farcino criptococchico | Morbi gravi cronici inguaribili | Traumi gravi e fratture | Totale | Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio | Malattie di diversi apparecchi | Malattie degli occhi | Malattie della pelle | Malattie dei piedi | Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle ossa | Tisichezza e rusticheza | Cause diverse (ai macelli | Totale | |
| Reggimenti di cavalleria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nizza cavalleria (1°) | 7 | 1 | » | » | 1 | 9 | » | » | » | 1 | 1 | 28 | 11 | 1 | » | 1 | 33 | » | 1 | 75 | 85 |
| Piemonte Reale cav. (2°) | 4 | » | 1 | » | » | 5 | 1 | » | 1 | » | 2 | 21 | 9 | 2 | » | » | 35 | 1 | 2 | 70 | 77 |
| Savoia cavalleria (3°) | 6 | » | 3 | » | 7 | 16 | » | » | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | » | 2 | 25 | 2 | » | 47 | 71 |
| Genova cavalleria (4°) | 8 | » | » | » | » | 8 | » | » | » | » | » | 29 | 5 | 1 | » | » | 43 | 2 | 6 | 86 | 94 |
| lanc. di Novara (5°) | 7 | 1 | 1 | » | 1 | 10 | 16 | » | 3 | 4 | 23 | 15 | 13 | 2 | » | » | 20 | » | 6 | 56 | 89 |
| id. di Aosta (6°) | 11 | » | 1 | » | » | 12 | 8 | » | » | 5 | 13 | 27 | 10 | 3 | » | 2 | 31 | 1 | » | 74 | 99 |
| id. di Milano (7°) | 5 | 1 | » | » | 1 | 7 | 5 | » | » | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | » | 1 | 36 | » | 4 | 67 | 80 |
| id. di Montebello (8°) | 6 | » | 1 | » | » | 7 | » | » | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | » | 1 | 35 | 5 | 7 | 96 | 106 |
| id. di Firenze (9°) | 2 | » | » | » | 1 | 3 | » | » | 1 | 3 | 4 | 25 | 8 | 2 | » | 2 | 40 | 1 | » | 78 | 85 |
| id. Vittorio Em. II (10°) | 9 | » | 2 | » | 1 | 12 | » | » | » | » | » | 10 | 9 | 3 | » | 3 | 36 | 1 | 4 | 66 | 78 |
| cavall. di Foggia (11°) | 4 | » | 1 | » | 1 | 6 | 4 | 1 | » | 4 | 9 | 28 | 4 | 3 | » | 2 | 26 | 1 | » | 62 | 77 |
| id. di Saluzzo (12°) | 8 | » | 2 | » | » | 10 | » | » | 1 | 5 | 6 | 20 | 10 | » | » | 2 | 46 | » | 2 | 80 | 96 |
| id. di Monferr. (13°) | 4 | » | 2 | » | 1 | 7 | » | » | » | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | » | 7 | 35 | » | » | 69 | 78 |
| id. di Alessand. (14°) | 4 | » | » | » | » | 4 | » | » | 2 | » | 2 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 3 | 10 | 99 | 105 |
| id. di Lodi (15°) | 3 | » | » | » | » | 3 | » | » | 1 | » | 1 | 7 | 4 | 1 | » | 1 | 40 | » | 9 | 62 | 66 |
| id. di Lucca (16°) | 6 | » | » | » | 2 | 8 | » | » | 1 | » | 1 | 33 | 3 | 6 | » | » | 23 | » | » | 65 | 74 |
| id. di Caserta (17°) | 3 | » | » | » | 1 | 4 | » | » | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 2 | 4 | » | 41 | » | 1 | 88 | 94 |
| id. di Piacenza (18°) | 9 | » | 2 | » | » | 11 | » | » | » | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | » | 1 | 33 | 1 | 2 | 77 | 89 |
| id. Guide (19°) | 4 | » | 4 | » | » | 8 | » | » | » | » | » | 12 | 1 | » | » | 1 | 24 | » | 7 | 45 | 53 |
| id. di Roma (20°) | 8 | » | 2 | » | 1 | 11 | » | » | » | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | » | 1 | 60 | 2 | » | 78 | 90 |
| id. di Padova (21°) | 6 | » | » | » | » | 6 | » | 3 | » | » | 3 | 30 | 10 | 2 | » | » | 28 | 1 | » | 71 | 80 |
| id. di Catania (22°) | 5 | » | 2 | » | » | 7 | 2 | » | 1 | 2 | 5 | 24 | 5 | 7 | » | 3 | 25 | 1 | 1 | 66 | 78 |
| id. Umberto I (23°) | 5 | » | 1 | » | » | 6 | » | 1 | » | » | 1 | 12 | 3 | 1 | » | 1 | 28 | 2 | 7 | 54 | 61 |
| id. di Vicenza (24°) | 4 | » | 1 | » | » | 5 | » | » | » | 1 | 1 | 24 | 7 | 2 | » | 1 | 49 | 5 | 4 | 92 | 98 |
| Scuola di cavalleria | 2 | » | 2 | » | 4 | 14 | » | » | » | » | » | 46 | 3 | 1 | » | » | 24 | » | 2 | 76 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | 1° reggimento | 5 | » | 2 | » | 1 | 8 | » | » | » | 3 | 3 | 16 | 2 | » | » | » | 4 | 1 | 2 | 25 | 36 |
| | 2° id. | 13 | » | 1 | » | 1 | 15 | » | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | 2 | » | » | » | 2 | 1 | » | 29 | 51 |
| | 3° id. | 5 | » | » | » | » | 5 | » | 2 | 2 | » | 10 | 9 | 5 | 1 | » | » | 8 | » | 2 | 25 | 40 |
| | 4° id | 8 | » | 2 | » | » | 10 | » | » | » | » | » | 22 | » | 1 | » | 3 | 8 | 1 | 3 | 38 | 48 |
| | 5° id. | 4 | » | 1 | » | » | 5 | » | » | » | » | » | 9 | 10 | 5 | » | » | 4 | » | » | 28 | 33 |
| | 6° id. | 6 | 1 | » | » | » | 7 | » | » | 1 | » | 1 | 7 | 6 | 1 | » | 2 | 9 | » | 2 | 27 | 35 |
| | 7° id. | 7 | » | 5 | » | 1 | 13 | » | » | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | » | » | » | 10 | » | » | 24 | 42 |
| | 8° id. | 6 | » | » | » | » | 6 | » | » | 3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | » | » | 4 | » | 4 | 38 | 48 |
| | 9° id. | 7 | » | » | » | » | 7 | » | » | » | » | » | 14 | 3 | 4 | » | » | 11 | 1 | 1 | 34 | 41 |
| | 10° id. | 13 | » | 2 | » | 1 | 16 | 7 | » | 2 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | » | 1 | 6 | 2 | » | 31 | 57 |
| | 11° id. | 6 | » | » | » | » | 6 | 16 | » | » | » | 16 | 22 | 3 | » | » | » | 5 | » | 5 | 35 | 57 |
| | 12° id. | 8 | » | 1 | » | » | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | » | » | 1 | 6 | » | » | 23 | 36 |
| | 13° id. | 9 | 1 | 1 | » | 1 | 12 | » | 2 | » | 3 | 5 | 23 | 3 | 1 | » | 1 | 12 | 2 | » | 42 | 59 |
| | 14° id. | 1 | » | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | 8 | 5 | » | » | 1 | 11 | » | 4 | 29 | 30 |
| | 15° id. | 7 | » | » | » | » | 7 | » | » | » | » | » | 24 | 2 | » | » | » | 6 | 3 | 4 | 39 | 46 |
| | 16° id. | 4 | » | 1 | » | » | 5 | » | » | » | » | » | 22 | 2 | 2 | » | » | 8 | » | 7 | 41 | 46 |
| | 17° id. | 1 | » | 4 | » | » | 5 | » | » | » | » | » | 22 | 5 | 1 | » | 1 | 7 | 2 | 6 | 44 | 49 |
| | 18° id. | 7 | » | 3 | » | » | 10 | » | » | » | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | » | 1 | 9 | » | » | 31 | 44 |
| | 19° id. | 8 | » | 1 | » | » | 9 | » | » | » | 4 | 4 | 15 | 2 | » | » | 3 | 3 | 1 | » | 24 | 37 |
| | 20° id. | 10 | » | » | » | » | 10 | » | 1 | 1 | » | 2 | 27 | 3 | » | » | » | 5 | 3 | 3 | 41 | 53 |
| | 21° id. | 5 | » | » | » | » | 5 | » | » | » | » | » | 20 | 8 | 1 | » | » | 9 | 1 | 3 | 42 | 47 |
| | 22° id. | 5 | » | 2 | » | » | 7 | 1 | » | 3 | » | 3 | 19 | 4 | » | » | » | 10 | » | » | 33 | 43 |
| | 23° id. | 5 | » | » | » | » | 5 | » | » | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | » | » | 1 | 6 | 1 | 2 | 37 | 44 |
| | 24° id. | 6 | 1 | 1 | » | » | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 2 | 1 | 1 | » | 4 | » | » | 38 | 54 |
| Regg. artiglieria a cavallo. | | 20 | » | 1 | » | 2 | 23 | » | » | » | » | » | 8 | 3 | » | » | » | 1 | » | 2 | 14 | 37 |
| Id. id. da mont. | | 5 | » | 1 | » | 2 | 8 | » | » | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | » | » | 1 | 6 | 3 | » | 14 | 26 |
| Brig. d'artigl. da mont. del Veneto | | 2 | » | » | » | » | 2 | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 | » | 1 | 3 | » | » | 6 | 8 |
| Totali artiglieria. | | 183 | 3 | 29 | » | 9 | 224 | 24 | 16 | 19 | 32 | 91 | 452 | 91 | 22 | 1 | 17 | 177 | 22 | 50 | 832 | 1147 |
| Depositi allevamento cavalli | Grosseto | 31 | » | 24 | 3 | » | 58 | » | » | » | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | » | » | 6 | » | » | 18 | 80 |
| | Persano | 18 | 6 | 66 | » | 6 | 96 | » | 12 | 12 | 3 | 27 | 3 | 11 | 2 | » | » | 3 | » | » | 19 | 142 |
| | Palmanova | 7 | 1 | 8 | » | » | 16 | » | » | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | » | 2 | » | » | 9 | 27 |
| | Bonorva | 12 | » | 8 | » | 1 | 21 | » | » | 1 | 1 | 2 | » | 2 | » | » | » | 8 | » | » | 10 | 33 |
| Totali dei depositi | | 68 | 7 | 106 | 3 | 7 | 191 | » | 12 | 14 | 9 | 35 | 9 | 22 | 5 | 1 | » | 19 | » | » | 56 | 282 |
| TOTALI GENERALI | | 396 | 13 | 164 | 3 | 38 | 614 | 60 | 33 | 51 | 77 | 221 | 1015 | 291 | 102 | 7 | 51 | 405 | 51 | 125 | 2687 | 3522 |

N. **6.** — **Nuovi impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 16 gennaio.

In relazione al recente *Allo* 12, con cui vengono pubblicati tutti gl' impieghi civili cui — secondo l'attuale stato di fatto — possono concorrere i sottufficiali e gli ufficiali di scrittura, si fa presente, per maggior intelligenza degl'interessati, che sono ivi compresi i seguenti nuovi impieghi (specchio I) devoluti esclusivamente ai sottufficiali:

Inserviente di 3ª classe negli uffici tecnici di finanza;

Applicato d'ordine di 5ª classe negli uffici tecnici di finanza;

Aiutante postale;

Applicato nella rete ferroviaria sicula.

È pertanto fatta facoltà anche ai sottufficiali già in attesa d'impiego di domandare questi nuovi impieghi in di più di quelli già chiesti, avvertendo che, trattandosi di posti che o non esistevano o non erano disponibili quando essi acquistarono diritto ad impiego civile, i concorrenti saranno presi in nota (art. 12 del regolamento 28 giugno 1888) nell' ordine di anzianità risultante dalla data della prima domanda d'impiego da ciascuno fatta, purchè però la nuova, da inoltrarsi ora, sia presentata entro il 29 febbraio prossimo. Trascorso questo termine, le domande che ancora pervenissero saranno prese in nota nei modi normali fissati per le richieste suppletive, e cioè sotto la data della loro presentazione.

In ogni caso, per i prenotati per soli impieghi di 1ª categoria che chiedessero ora nuovi impieghi di 2ª, occorrerà, per essere inscritti tra i concorrenti, che vengano riconosciuti idonei agli impieghi stessi dalle competenti commissioni (art. 17, ivi) dei corpi da cui provengono.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza, tuttora alle armi, sottufficiali in attesa d'impiego, sono invitate di dare ad essi speciale conoscenza di quanto precede, ed i comandi dei distretti militari cureranno altresì che opportune comunicazioni al riguardo vengano fatte, per mezzo delle autorità municipali, ai sottufficiali interessati che trovansi in congedo.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. 7. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale). — 18 gennaio.

1. Il 14 febbraio p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione, della durata di circa 50 giorni, al quale saranno comandati capitani ed ufficiali subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

2. Il numero complessivo degli ufficiali da destinarsi al corso è di 62, dei quali 50 saranno ufficiali subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in attività di servizio da comandarsi colle norme del seguente n. 5, e i rimanenti 12 ufficiali saranno scelti fra quelli indicati al seguente n. 6.

3. Nello specchio annesso, sono indicate le stazioni alle quali i singoli ufficiali saranno assegnati, ed il reparto di quelle e di questi in tre gruppi la cui direzione e sorveglianza per l'istruzione saranno affidate ai commissari militari di linea.

4. Il corso si dividerà in due distinti periodi: uno preparatorio o teorico e l'altro pratico.

Nel primo, della durata di 10 giorni circa, l'istruzione si farà per ciascun gruppo presso il comando del presidio del luogo designato come sede del gruppo.

Nel secondo periodo, della durata di circa 40 giorni, gli ufficiali saranno ripartiti nelle stazioni cui sono rispettivamente assegnati dallo specchio succitato, od in quelle che potessero eccezionalmente venire in seguito stabilite per ragioni di istruzione, dalla direzione del corso.

5. Gli ufficiali subalterni nei reggimenti saranno scelti, nella quantità indicata dal detto specchio, per cura dei rispettivi comandanti, i quali dovranno far cadere la loro scelta su coloro che presentano la maggiore attitudine a trarre profitto della istruzione, avvertendo che, se tenenti, possibilmente abbiano anzianità posteriore al 1898.

6. Tutti i reggimenti di fanteria, di cavalleria e distretti, designeranno ciascuno quei capitani i quali trovandosi in condizioni per ottenere il collocamento in posizione di servizio ausiliario, desiderino di frequentare il corso. Fra coloro che avranno fatto domanda ne sarà scelto uno per ogni corpo d'armata, a cura del comandante del corpo d'armata medesimo.

7. I comandanti di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero, non più tardi del 30 gennaio, l'elenco nominativo degli ufficiali menzionati al n 5, e, giusta il precedente n. 6, indicheranno il nome del capitano da essi prescelto a frequentare il corso.

Ove in talun corpo d'armata nessun capitano abbia presentato la domanda per frequentare il corso, si dovrà riferirne al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) che provvederà a seconda del caso.

I nomi degli ufficiali comandati a prendere parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul *Bollettino delle nomine* insieme alla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

8. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno il 14 febbraio p. v. al comando del presidio del luogo designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo-gruppo gli ordini e le istruzioni.

9. Se taluno ufficiale, per qualsiasi impedimento, non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse potere tale impedimento, durare oltre il 19 febbraio, l'ufficiale stesso dovrà senz'altro essere surrogato; se subalterno, per cura del comandante del corpo, se capitano, dal comandante del corpo d'armata. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

10. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto quanto ha tratto al servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

11. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto:

*a*) all'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località ove sono comandati fuori dell'ordinaria sede. Se però dopo trascorsi i 10 giorni continuano a prestar servizio nella stessa località avranno diritto alla trasferta di 2ª categoria pei rimanenti giorni di permanenza;

*b*) all'indennità di 2ª categoria quando si allontanano dall'ordinaria residenza e vi ritornano nella giornata;

*c*) allo speciale soprassoldo di L. 2 stabilito dal n. 4 del Decreto ministeriale 30 giugno 1903 quando sono comandati al servizio di stazione in occasione di passaggio di truppe o di agglomeramenti di uomini isolati in viaggio, e non fruiscono di altra indennità.

12. Durante il corso gli ufficiali, che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria, saranno per il pagamento degli assegni aggregati: nel periodo preparatorio al distretto del luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo-gruppo.

Per i predetti ufficiali l'importo delle indennità di viaggio e degli altri maggiori assegni di cui ai numeri precedenti, sarà dai distretti e corpi che ne fanno i pagamenti, chiesto in rimborso al corpo di stato maggiore, il quale lo comprenderà nel proprio rendiconto mod. 224, a senso del § 245 del regolamento di amministrazione.

13. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore.

14. I comandanti dei presidi designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, qualora i locali della sede della commissione di linea non si prestino, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo il corso di stazione, colla indicazione del numero di ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da comandarsi alle stazioni stesse.*

| 1° GRUPPO A TORINO | | | 2° GRUPPO A BOLOGNA | | | 3° GRUPPO A NAPOLI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo | Stazione | Numero degli ufficiali | Corpo | Stazione | Numero degli ufficiali | Corpo | Stazione | Numero degli ufficiali |
| 25° fanteria | Torino | 1 | 2° fanteria | Verona | 1 | 8° fanteria | Nocera Infer. | 1 |
| 29° id. | Milano | 1 | 5° id. | Ascoli Piceno | 1 | 10° id. | Livorno | 1 |
| 31° id. | Fossano | 1 | 14° id. | Padova | 1 | 20° id. | Siracusa | 1 |
| 63° id. | Novi Ligure | 1 | 37° id. | Mantova | 1 | 90° id. | Napoli | 1 |
| 65° id. | Como | 1 | 38° id. | Mantova | 1 | 91° id. | Civitavecchia | 1 |
| 72° id. | Alessandria | 1 | 44° id. | Parma | 1 | 94° id. | Catanzaro | 1 |
| 76° id. | Genova | 1 | 61° id. | Forlì | 1 | 6° cavalleria | Nola | 1 |
| 1° bersagl. | Torino | 1 | 68° id. | Belluno | 1 | 11° id. | Napoli | 1 |
| 4° id. | S. Remo | 1 | 69° id. | Cesena | 1 | 21° id. | Caserta | 1 |
| 11° id. | Asti | 1 | 73° id. | Bergamo | 1 | 12° artigl. | Capua | 1 |
| 20° cavalleria | Voghera | 1 | 75° id. | Udine | 1 | 22° id. | Palermo | 1 |
| 6° artigl. | Vigevano | 1 | 88° id. | Bari | 1 | 3° art. fort. | Roma | 1 |
| 23° id. | Acqui | 1 | 93° id. | Lecce | 1 | | | |
| Regg. art. mont. | Torino | 1 | 5° bersagl. | Bologna | 1 | | | |
| 1° genio | Pavia | 1 | 1° cavalleria | Padova | 1 | | | |
| 2° id. | Casale | 1 | 2° id. | Brescia | 1 | | | |
| | | | 12° id. | Bologna | 1 | | | |
| | | | 18° id. | Verona | 1 | | | |
| | | | 22° id. | Faenza | 1 | | | |
| | | | 24° id. | Udine | 1 | | | |
| | | | 18° artigl. | Aquila | 1 | | | |
| | | | 21° id. | Piacenza | 1 | | | |

Roma 1904. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 gennaio.

GENNAIO 18. — Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 25.
» 18. — Ammissione alle cure nell'istituto kinesiterapico di Roma, *pag.* 27.
» 18. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1903, *pag.* 28.
» 21. — Fotografie da annettersi ai libretti di viaggio per gli ufficiali del R. esercito e per gli impiegati civili, *pag.* 30.
» 23. — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, *pag.* 30.
——— Avviso. — Pubblicazione di opere, *pag.* 31.

CIRCOLARE N. 8. — **Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 gennaio.

È aperto il concorso per titoli e per esame a quattro posti di capomusica nel R. esercito, salvi i diritti, a termini di legge, degli attuali capimusica da richiamarsi dall'aspettativa, con l'annuo assegno di lire 1800, aumentato dall'annua indennità:

di lire 400 durante il primo sessennio;
di lire 800 durante il secondo sessennio;
di lire 1200 durante il terzo sessennio;
di lire 1600 durante il quarto sessennio ed oltre.

Gli aspiranti dovranno entro il 15 marzo 1904 presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente ha compiuto 19 anni di età e non avrà ancora oltrepassato i 35 al momento in cui potrà avere la nomina;

*b*) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

*c*) documenti atti a comprovare la coltura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi, attestati di studio e simili);

*d*) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

*e*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

*f*) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sin-

daci dei vari comuni, in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

*g*) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

*h*) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo nel R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

Pei militari sotto le armi basterà che siano prodotti i documenti, di cui al comma *c*) ed *h*) e che sia unita alla domanda per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del foglio caratteristico mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

Nelle domande di ammissione al concorso sarà pure fatta espressa dichiarazione che il candidato accetta, se nominato, qualunque destinazione.

Gli aspiranti ammogliati o vedovi con prole, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole l'annua rendita di lire 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali.

Gli esami avranno luogo in Roma in epoca da determinarsi presso l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari e si svolgeranno secondo le norme stabilite nel regolamento 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica del R. esercito, modificato li 30 novembre 1902 e pubblicato nel *Giornale militare* del 1902, parte 1ª, dispense n. 19 e 49 e nei numeri 124 e 301 della *Gazzetta ufficiale* dell'anno stesso.

Detti esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dall'ufficio tecnico:

*a*) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;

*b*) svolgere a quattro voci un basso imitato e fugato;

*c*) armonizzare per quattro strumenti una melodia;

*d*) ridurre per banda un brano di partitura di orchestra;

*e*) ridurre per banda un brano per pianoforte.

La prova orale consisterà nel dare saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

*a*) nozioni di storia della musica;

*b*) organizzazione di bande e fanfare;

*c*) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso ai candidati prescelti, i quali saranno, prima della nomina, fatti sottoporre ad una seconda visita medica presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

Se alcuno fra i prescelti sia ammogliato, o vedovo con prole, dovrà pure prima della nomina aver costituito, nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 surricordata, l'annua rendita di lire 2200 agli effetti della legge stessa.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquisteranno alcun diritto di essere ammessi nelle successive vacanze e riceveranno, in seguito a loro domanda, in restituzione i documenti presentati: il Ministero però si riserva la facoltà di nominare ai posti, che eventualmente si rendessero vacanti entro un anno dall'esito dell'attuale concorso, gli altri concorrenti, oltre i primi quattro, dichiarati idonei.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **9**. — **Ammissione alle cure nell'Istituto kinesiterapico di Roma.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 gennaio.

In relazione alla Circolare n. 224 del 1902, il Ministero fa noto che è stata rinnovata per 3 anni, dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1907, la convenzione coll'Istituto kinesiterapico di Roma alle stesse condizioni di quella scaduta il 30 novembre 1903 per l'ammissione alle cure in quell'Istituto dei militari, degli operai borghesi addetti a stabilimenti militari e degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in effettività di servizio.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**N. 10. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di**

| DIVISIONI | ENTRATI | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
| Torino | 282 | 209 | 491 |
| Novara | 142 | 84 | 226 |
| Alessandria | 212 | 144 | 356 |
| Cuneo | 162 | 167 | 329 |
| Milano | 223 | 119 | 342 |
| Brescia | 181 | 123 | 304 |
| Genova | 174 | 137 | 311 |
| Piacenza | 170 | 142 | 312 |
| Verona | 276 | 120 | 396 |
| Padova | 810 | 111 | 921 |
| Bologna | 154 | 139 | 293 |
| Ravenna | 105 | 115 | 220 |
| Ancona | 94 | 111 | 205 |
| Chieti | 209 | 119 | 328 |
| Firenze | 231 | 96 | 327 |
| Livorno | 244 | 102 | 346 |
| Roma | 420 | 278 | 698 |
| Perugia | 114 | 66 | 180 |
| Napoli | 601 | 342 | 943 |
| Salerno | 112 | 78 | 190 |
| Bari | 253 | 94 | 347 |
| Catanzaro | 108 | 56 | 164 |
| Palermo | 300 | 80 | 380 |
| Messina | 317 | 54 | 371 |
| Cagliari | 171 | 69 | 240 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 6065 | 3155 | 9220 |

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ettembre 1903. — (Segretariato generale). — 18 gennaio.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 3 | » | 1 | 4 | 7808 | 1457 | 9265 | 22.7 | 1.2 |
| 3 | » | » | 3 | 3500 | 751 | 4251 | 21.8 | 1.2 |
| 2 | » | 1 | 3 | 5459 | 1117 | 6576 | 24.7 | 1.3 |
| 2 | » | 4 | 6 | 3826 | 1163 | 4989 | 18.4 | 1.2 |
| 1 | » | 1 | 2 | 6388 | 907 | 7295 | 26.6 | 1.2 |
| 3 | » | 1 | 4 | 3252 | 566 | 3818 | 31.6 | 2.5 |
| 1 | » | » | 1 | 5149 | 797 | 5946 | 25.7 | 1.3 |
| 2 | » | » | 2 | 5245 | 1041 | 6286 | 30.7 | 1.5 |
| 3 | » | » | 3 | 5969 | 651 | 6620 | 25.7 | 1.5 |
| 3 | » | 1 | 4 | 16104 | 705 | 16809 | 31.3 | 1.7 |
| 1 | » | 1 | 2 | 4707 | 652 | 5359 | 30.4 | 1.7 |
| 2 | » | 1 | 3 | 2949 | 940 | 3889 | 31.9 | 1.8 |
| 2 | » | 1 | 3 | 3378 | 888 | 4266 | 29.6 | 1.4 |
| 2 | » | » | 2 | 6172 | 804 | 6976 | 38.2 | 1.8 |
| 2 | » | 1 | 3 | 5962 | 768 | 6730 | 33.7 | 1.6 |
| 3 | » | » | 3 | 5542 | 815 | 6357 | 26.1 | 1.4 |
| 3 | » | » | 3 | 12156 | 1879 | 14035 | 34.7 | 1.7 |
| 1 | » | » | 1 | 3012 | 507 | 3519 | 30.3 | 1.6 |
| 4 | » | » | 4 | 14240 | 2755 | 16995 | 43.2 | 2.4 |
| » | » | » | » | 3268 | 572 | 3840 | 35.2 | 1.7 |
| 3 | » | » | 3 | 6100 | 963 | 7063 | 40.8 | 2.0 |
| 1 | » | » | 1 | 2324 | 314 | 2638 | 26.6 | 1.7 |
| » | » | 1 | 1 | 7712 | 773 | 8485 | 37.2 | 1.7 |
| 2 | » | 1 | 3 | 6949 | 450 | 7399 | 33.3 | 1.7 |
| 1 | » | 2 | 3 | 3354 | 633 | 3987 | 29.1 | 1.8 |
| 50 | » | 17 | 67 | 150525 | 22868 | 173393 | 30.3 | 1.6 |

lla forza media = 0.35.

*Per il Sottosegretario di Stato* — E. Peiroleri.

N. **11.** — **Fotografie da annettersi ai libretti di viaggio per gli ufficiali del R. esercito e per gli impiegati civili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 gennaio.

È risultato che spesso dagli ufficiali del R. esercito e da impiegati civili vengono usati libretti ferroviari con fotografie di vecchia data e non somiglianti ai titolari.

È pure risultato che alle fotografie vecchie furono talora sostituite le nuove, mancanti però della firma del titolare e senza farvi apporre il timbro a secco del Ministero, come è prescritto per gli ufficiali nelle annotazioni ai modelli dei detti documenti di viaggio, di cui al § 102 del regolamento pei trasporti edizione 1903 e per gli impiegati dal n. 5 delle norme per l'applicazione della *Concessione speciale* (impiegati civili dello Stato) riportate nell'*Atto* 117 del 1902.

Il Ministero perciò nel raccomandare ai comandanti di corpo e di distaccamento e ai capi d'ufficio l'adempimento delle formalità suddette, li invita, per prevenire contestazioni cogli agenti delle società ferroviarie, ad accertarsi che le fotografie annesse ai libretti degli ufficiali ed impiegati civili da loro dipendenti siano di data recente, in modo da poter costituire un sicuro documento di identificazione personale, curando di far sostituire a quelle riconosciute non più rassomiglianti, altre nuove su carta semplice, portanti la firma scritta in modo leggibile ed il timbro a secco del Ministero.

Lo stesso cureranno di fare i comandanti di distretto nel restituire agli ufficiali chiamati dall'aspettativa o dalla posizione ausiliaria i libretti che hanno in deposito.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **12.** — **Esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.** — (Segretariato generale). — 23 gennaio.

1. Gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89 e nell'*Atto* 68 del 28 dello stesso mese, avranno luogo nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A) *Esami preliminari*: nei giorni 25, 26, 27 e 28 aprile e nell'ordine indicato nel citato R. Decreto n. 89.

B) *Esami definitivi*:

*a*) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio: 21 settembre e seguenti:

*b*) altre prove degli esami definitivi: 17 ottobre e seguenti.

2. Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

*a*) dei carabinieri reali, fino al tenente Haiz Francesco incluso;

*b*) di fanteria, fino al tenente Corrado Enrico incluso;

*c*) di cavalleria, fino al tenente Cardassi Vittorio incluso;

*d*) di artiglieria, fino al tenente Bagnaschi Porthos incluso;

*e*) del genio, fino al tenente Carpi Tito incluso.

Le domande, dirette dagli aspiranti ai rispettivi comandanti di corpo, capi di servizio od autorità da cui direttamente dipendono, dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria, per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria e cavalleria; Direzione generale artiglieria e genio, per i tenenti di tali armi) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

# AVVISO

**Pubblicazione di opere.** — Per cura del Ministero della guerra sono state pubblicate le seguenti due opere: *Armi automatiche* del capitano d'artiglieria M. Dal Monte, e *Studio sulla navigazione aerea* del maggiore d'artiglieria V. Cordero di Montezemolo.

La prima di esse si compone di un volume di 130 pagine e di un atlante di 18 tavole in fotoincisione, e contiene la descrizione particolareggiata, con osservazioni critiche, delle principali armi automatiche esistenti (fucili, carabine, pistole e mitragliatrici).

Lo studio sulla navigazione aerea è un volume di 200 pagine, con 6 tavole di disegni (92 figure) in cui sono esposti una teoria generale completa ed uno studio particolareggiato dei vari sistemi di apparecchi finora applicati all'areonautica.

Il prezzo ridotto di ciascuna delle due pubblicazioni è, per gli ufficiali e per le altre persone appartenenti all'amministrazione militare, di L. 3.

Le richieste saranno dirette col relativo importo per mezzo di vaglia-cartolina al *Laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (via Astalli 15 - Roma).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 gennaio.

GENNAIO 28. — Corsa militare «Premio Reale», *pag.* 33.
» 28. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1904, *pag.* 33.
» 29. — Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti e soppressione di corsi allievi ufficiali, *pag.* 34.

CIRCOLARE N. **13**. — **Corsa militare « Premio Reale ».** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 28 gennaio.

Sua Maestà il Re si è degnata di concedere alla Società degli *Steeple-Chases* d'Italia, anche per l'anno 1904, un premio di lire quattromila per una corsa ordinaria militare che s'intitola « Premio Reale ».

Tale corsa si effettuerà il giorno 17 aprile prossimo nell'ippodromo delle Capannelle sul percorso dello *Steeple-Chases* nazionale (distanza metri 4000) esclusa la riviera in voltata.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della Società delle corse di Roma per le ore 17 del 29 marzo 1904.

Pel rimanente si seguiranno le norme date colla Circolare n. 398 del 15 febbraio 1901, diretta ai comandi di corpo d'armata.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **14**. — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1904**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 28 gennaio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° aprile al 30 giugno, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, al detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella Circolare n. 2 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare suddetta.

Per tutta la durata del corso i militari stessi avranno diritto alla indennità di marcia.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **15.** — **Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti e soppressione di corsi allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 gennaio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nei manifesti che fanno seguito alle Circolari 7 settembre e 14 ottobre 1903, n. 158 e 168, si avverte che:

1° presso l'89° reggimento fanteria in Napoli è stato istituito, a datare dal 5 gennaio 1904, un nuovo corso allievi ufficiali di complemento, della durata di *sei* mesi;

2° i corsi allievi ufficiali di egual durata istituiti presso i seguenti corpi:

42° reggimento fanteria in Cagliari,
81° reggimento fanteria in Ancona,
8° reggimento d'artiglieria da campagna in Verona,
16° reggimento d'artiglieria da campagna in Brescia,
22° reggimento d'artiglieria da campagna in Palermo,

e i corsi allievi ufficiali della durata di *nove* mesi istituiti presso i seguenti corpi:

70° reggimento fanteria in Ravenna,
85° reggimento fanteria in Novara,
94° reggimento fanteria in Catanzaro,
9° reggimento bersaglieri in Palermo,

sono stati soppressi;

3° presso i sottoindicati reggimenti artiglieria da campagna:

9° in Pavia,
18° in Aquila,

sono stati istituiti due nuovi corsi allievi sergenti, a decorrere dal 1° gennaio 1904.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 febbraio.

FEBBRAIO 2. — Risultato del concorso al premio *Riberi* fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 31 luglio 1903, *pag.* 35.

» 3. — Trasporto degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, *pag.* 37.

CIRCOLARE N. **16**. — **Risultato del concorso al premio *Riberi* fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 31 luglio 1903** — 2 febbraio.

Sul concorso al premio *Riberi* pubblicato con la circolare n. 12 del 30 gennaio 1902 (*Giornale militare ufficiale*, parte 2ª) e avente per tema:

« *Studio delle disposizioni più opportune per il rapido trasporto dal campo di battaglia ai luoghi di cura e sui mezzi per ottenerlo, tenendo conto delle diverse condizioni del terreno sul quale può svolgersi la guerra* »,

l'ispettorato di sanità ha emesso il seguente giudizio:

Le memorie pervenute in tempo utile furono le seguenti, enumerate secondo l'ordine di arrivo, con le rispettive epigrafi:

1° *Cave homine unius libris*;
2° *Vitam impendere vero*;
3° *Bis dat qui cito dat*;
4° *Viribus unitis*;
5° *Per aspera ad astra.*

I membri della commissione, ciascuno dei quali aveva precedentemente esaminato le cinque memorie, hanno unanimamente espresso il giudizio:

1° che nella memoria n. 5 quantunque il tema sia bene abbozzato nelle sue linee generali e informato ai principi, che debbono oggidì regolare l'ordinamento del servizio sanitario in guerra, sotto il riguardo del pronto sgombro dei fe-

## ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 14, pag. 33 – Nella seconda riga del primo periodo, *invece di:* dal 1° aprile al 30 giugno, *leggasi:* dal 1° marzo al 31 maggio.

riti dal campo di battaglia e del loro trasporto ai luoghi di cura, è assolutamente mancante del necessario sviluppo;

2° che anche incompleta, benchè più diffusamente trattata della precedente, è la memoria n. 1, per cui essa pure non corrisponde alle condizioni del concorso;

3° che la memoria n. 4 è, in complesso, un lavoro ben concepito, organico nel suo insieme e in cui la maggior parte degli argomenti, che hanno relazione col tema, trovano una adeguata soluzione; ma che oltre al non prendere in considerazione tutti i fattori che concorrono allo scopo importantissimo del pronto trasporto dei feriti dal campo di battaglia al luogo di cura, giunge a conclusioni e proposte parte incomplete e parte ad esso non corrispondenti.

L'autore ha annesso alla memoria i modelli al vero di tre barelle da lui dette da montagna, due in tubi di acciaio ed una in legno, abbastanza solide, pratiche ed ingegnose, nelle quali i difetti rilevati dalla commissione possono essere facilmente rimossi; nonchè il modello di un carrello-bicicletta porta barella, trasportabile a zaino, che anche in guerra, e in casi speciali può trovare utile impiego;

4° che la memoria n. 3 è specialmente notevole per la copia dell'erudizione spiegata, e per il modo veramente magistrale con cui vengono trattati certi argomenti: ma alla quale sono da farsi gli stessi addebiti che alla precedente, di avere l'autore omesso taluni punti di molta importanza, per lo svolgimento del tema, e di proposte di radicali innovazioni nell'ordinamento del nostro servizio in guerra, che, effettuate, non darebbero sufficiente assicurazione, che esso potesse esaurientemente corrispondere al suo scopo;

5° che la memoria n. 2 è indubbiamente da ritenersi la migliore di tutte, perchè il tema vi è svolto con giusta proporzione in ogni sua parte, e sotto tutti i suoi vari aspetti; le premesse sono desunte da dati, se non assoluti, assai approssimativi al fatto reale, e appoggiate da confronti bene stabiliti cogli ordinamenti sanitari degli altri eserciti: e le conclusioni e le proposte che si seguono rigorosamente logiche, pratiche ed attuabili, senza bisogno di apportare modificazioni di rilievo all'attuale nostro ordinamento. Oltre di che, la memoria dà prova dell'estesissima coltura dell'autore, della sua competenza chirurgica e di seri studi antecedentemente fatti sull'argomento.

In conformità di tali conclusioni, i membri della commissione hanno unanimamente giudicata meritevole del premio la

memoria n. 2 *Vitam empendere vero* e di distinguere con menzione onorevole la memoria n. 3 *Bis dat qui cito dat* e la memoria n. 4 *Viribus unitis.*

Preso nota di tale verbale, la commissione ha, seduta stante, bruciate le schede suggellate n. 1 e n. 5 ed aperte le altre, ha constatato che autori della memoria giudicata degna del premio erano i maggiori medici Brezzi dott. Giuseppe, comandato al corpo di stato maggiore e Bernardo dott. Luigi, addetto all'ospedale militare principale di Roma; e delle memorie meritevoli della menzione onorevole, il capitano medico Ostino dott. Giovanni, professore della scuola di applicazione di sanità militare autore della memoria n. 3; e il maggiore medico Bonomo dott. Lorenzo, professore alla detta scuola e Rho prof. dott. Filippo, medico capo della R. marina, autori della memoria n. 4.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **17. — Trasporto degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 febbraio.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni di materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti o di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

*a*) Le linee ed i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati dall'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti (regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive) al comma *d* delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

**Rete Mediterranea.**

Susa-Bussoleno.
Trofarello-Chieri.
Savigliano-Saluzzo.
Cuneo-Vievola (1).
Airasca-Saluzzo-Cuneo.
Bastia-Cuneo (1).
Bricherasio-Barge.
Ceva-Ormea.
Moretta-Cavallermaggiore.
Asti-Castagnole.
Arona-Oleggio.
Vercelli-Mortara.
Pavia-Torreberetti (1).
Carrara-Avenza.
Viareggio-Bagni di Lucca.
Livorno-Colle Salvetti.
Cecina-Volterra.
Campiglia-Piombino.
Asciano-Montepescali.
Ronciglione-Capranica.

e viceversa.

Velletri-Segni Paliano.
Sparanise-Gaeta.
Benevento-Avellino (1).
Cancello-Torre Ann. C.le
Torre Ann. Centrale-Castellammare.
Potenza-Metaponto (1) (2).
Metaponto-Taranto (1) (2).
Taranto-Brindisi.
Sicignano-Lagonegro.
Metaponto-Cotrone (1) (2)
Cotrone-Roccella (1) (2)
Sibari-Cosenza.
Cosenza-Pietrafitta.

e viceversa.

S. Stefano-Sarzana.
Ciampino-Frascati.
Reggio Porto-Reggio Calabria Centrale.

e non viceversa.

*N.B.* — Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

## OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª, 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d* già citato) dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni, perchè con detti treni si trasportano anche i viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi, possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Metaponto nel mercoledì; da Metaponto a Potenza nel giovedì; da Catanzaro a Roccella nel martedì.

Sui tronchi: Roma Termini-Albano Laziale, Albano L.-Cecchina, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trast.-Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Cecchina-Nettuno, Velletri-Terracina, Roccasecca-Avezzano, Cajanello-Isernia, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia Biforc.-Catanzaro Marina, Roccella-Reggio C. C., Codola-Nocera, Mercato S. Severino-Salerno e viceversa, Frascati-Ciampino, Reggio C. C.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

**Rete Adriatica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seregno-Usmate Carnate. | e viceversa. | Terni-Rieti. | e viceversa. |
| Paratico-Palazzolo. | | Aquila-Solmona. | |
| Treviglio-Bergamo. | | B. Bosco Redole-Carpinone. | |
| Treviglio-Cremona. | | Foggia-Lucera. | |
| Brescia-Cremona. | | Foggia-Manfredonia. | |
| Cormons-Udine. | | Cervaro-Potenza di Basilicata. | |
| Spilimbergo-Casarsa. | | Rocchetta S. A.-Gioia del Colle. | |
| Motta di Livenza-Treviso. | | Cerignola-Cerignola città. | |
| Rovigo-Chioggia. | | Barletta-Spinazzola. | |
| Bologna-Poggio Rusco. | | Bari-Taranto. | |
| Lavezzola-Lugo. | | Brindisi-Gallipoli. | |
| Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno. | | Zollino-Otranto. | |
| Giulianova-Teramo. | | | |
| Viterbo-Attigliano. | | | |
| Perugia-Foligno. | | Colico-Chiavenna. | e non viceversa |
| Urbino-Fabriano. | | Marradi-Faenza (1). | |
| Pescara-Chieti (1). | | Perugia-Terontola (1). | |

## OSSERVAZIONI.

Per effetto della Legge Federale Svizzera del 27 giugno 1890, nei giorni di domenica e negli altri giorni considerati come festivi, cioè: Capo d'anno, Venerdì Santo, Ascensione e Natale, non hanno luogo treni merci sul tratto Chiasso-Como.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, meno l'ultimo del mese, nel senso Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Sulmona-Isernia, Portocivitanova-Albacina e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Pavia e Casalpusterlengo il treno merci 1157 fa servizio viaggiatori nei giorni di mercoledì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Il tratto Rieti-Aquila e viceversa, della linea Terni-Sulmona, non essendo percorso da treni merci ordinari, nè da treni misti, per il trasporto sullo stesso delle materie esplosive della 12ª, 13ª e 14ª categoria, occorre l'effettuazione di un treno facoltativo o speciale.

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano sui tratti Pescara-Chieti e viceversa, Perugia-Terontola e Marradi-Faenza e non viceversa trasportano anche viaggiatori.

**Rete Sicula.**

Valsavoia-Caltagirone.
Castelvetrano-Trapani.
Palermo C.-Palermo Lolli.
Licata-Bicocca (Via Siracusa).
} e viceversa.

Messina Porto-Reggio C. Porto transito.
Messina Porto-Villa S. Giovanni (1).
Termini-Rometta (2).
Licata-Canicatti (2).
} e viceversa.

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio merci.

(2) Essendo il venerdì sospeso il servizio viaggiatori coi treni merci di dette linee, si effettuano in tale giorno i trasporti delle merci esplodenti.

## ALTRE FERROVIE.

**Ferrovia Nord Milano.**

Seregno-Saronno e viceversa. | S. Pietro-Camnago e viceversa.

**Ferrovia Santhià-Biella**

Santhià-Biella e viceversa.

**Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.**

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

**Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.**

Vicenza-Treviso.
Padova-Bassano.
Conegliano-Vittorio.
Padova-Montebelluna.
Bologna-Portomaggiore.
Bologna-Massalombarda.
} e viceversa.

Arezzo-Pratovecchio Stia.
Parma-Suzzara.
Udine-Cividale.
Vicenza-Schio.
Ferrara-Copparo.
} e viceversa.

**Ferrovia Suzzara-Ferrara.**

Suzzara-Ferrara e viceversa.

**Ferrovia Bari-Locorotondo.**

Bari-Locorotondo e viceversa.

**Ferrovia Sondrio-Tirano.**

Sondrio-Tirano e viceversa.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo con le ferrovie Rezzato-Vobarno e Mandela-Subiaco; dette ferrovie ammettono però tali trasporti in servizio interno previi accordi con le rispettive Direzioni.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica e festivi riconosciuti dallo stato.

*b)* Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali per l'inoltro dei trasporti che richiedono due o più vagoni congiunti o non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, sono ora i seguenti:

**Rete Mediterranea.**

**Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale.**

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale richiedono sempre il convoglio speciale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vernante-Vievola. | e viceversa. | Vernante-Robilante. | e non viceversa. |
| Ontanese-Segni. | | Verzuolo-Saluzzo. | |
| Costigliole-Villafalletto. | | Ciampino-Frascati. | |
| Sicignano-Galdo. | | Cascano-Maiorisi. | |
| Auletta-Polla. | | Cascano-Cellole Fasani. | |
| Cosenza-Pietrafitta. | | Francavilla-Grottaglie. | |
| S. Marco-Mongrassano. | | Formia-Gaeta. | |
| | | Boscoreale-Torre Ann. C | |
| | | Sibari-Cotrone. | |
| | | Cutro-Cotrone (t). | |
| | | Cutro-Isola Capo Riz. | |

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trofarello-Chieri. | e viceversa. | Varallo Pombia-Arona. | e non viceversa. |
| Airasca-Saluzzo. | | Ponte a Mor.-Viareggio. | |
| Bricherasio-Barge. | | Volterra-Cecina. | |
| Villafalletto-Busca. | | S. Giovanni d'Asso-M. Antico. | |
| Savigliano-Saluzzo. | | Roccastrada-Paganico. | |
| Pavia-Torreberetti. | | Roccastrada-Montepescali. | |
| Livorno S. M.-Collesalvetti. | | Ontanese-Velletri. | |
| Capranica-Ronciglione. | | Ottajano-Marigliano. | |
| Marigliano-Cancello. | | Ottajano-Boscoreale. | |
| Francavilla-Brindisi. | | Avellino-Benevento. | |
| | | Torre Annunz.-Castellamm. | |
| Susa-Bussoleno. | e non viceversa | Metaponto-Sibari. | |
| Costigliole-Verzuolo. | | Cosenza-Mongrassano. | |
| Busca-Cuneo. | | S. Marco-Sibari. | |
| Ormea-Ceva. | | Grottaglie-Taranto | |
| Varallo Pombia-Oleggio. | | | |

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi e di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Susa-Bussoleno. | e viceversa. | Sparanise-Gaeta. | e viceversa. |
| Trofarello-Chieri. | | Benevento-Avellino. | |
| Savigliano-Saluzzo. | | Cancello-Torre Ann. C. | |
| Cuneo-Vievola. | | Torre Ann. C.-Castellammare | |
| Airasca-Saluzzo-Cuneo. | | Potenza-Metaponto (1). | |
| Bastia-Cuneo. | | Metaponto-Taranto (1). | |
| Bricherasio-Barge. | | Taranto Brindisi. | |
| Ceva-Ormea. | | Sicignano-Lagonegro. | |
| Moretta-Cavallermaggiore. | | Metaponto-Cotrone (1). | |
| Asti-Castagnole. | | Cotrone-Roccella (1). | |
| Arona-Oleggio. | | Sibari-Cosenza. | |
| Vercelli-Mortara. | | Cosenza-Pietrafitta. | |
| Pavia-Torreberetti. | | | |
| Carrara-Avenza. | | | |
| Viareggio-Bagni di Lucca. | | | |
| Livorno-Colle Salvetti. | | | |
| Cecina-Volterra | | Carmagnola-Bra. | e non viceversa |
| Campiglia-Piombino. | | S. Stefano-Sarzana. | |
| Asciano-Montepescali. | | Ciampino-Frascati. | |
| Ronciglione-Capranica. | | Reggio Porto-Reggio Calabria C. | |
| Velletri-Segni Paliano. | | | |

## OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare, senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, sui tronchi seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Potenza-Metaponto | e non viceversa | il martedì |
| Catanzaro-Roccella | » | » | il martedì |
| Cotrone-Metaponto | » | » | il mercoledì |
| Roccella-Cotrone | » | » | il martedì |
| Metaponto-Potenza | » | » | il giovedì |
| Metaponto-Taranto | e viceversa | il mercoledì |

*N.B.* — Sui tronchi: Roma-Albano Laziale, Albano Laziale-Cecchina, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio Cal. Centr., Roma Trastevere-Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Cecchina-Nettuno, Velletri-Terracina, Roccasecca-Avezzano, Cajanello-Isernia, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia biforcazione-Catanzaro Marina, Roccella-Reggio C. C., Codola-Nocera, Mercato S. Severino-Salerno e viceversa, Frascati-Ciampino, Reggio C. C.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che, se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *NNNo*, della portata di 25 tonnellate ed eseguite in servizio interno.

### Rete Adriatica

**Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.**

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, richiedono sempre il convoglio speciale* (*):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pausula-Macerata. | e viceversa. | Antrodoco-Aquila. | e viceversa. |
| Rieti-Antrodoco. | | Provaglio d'Iseo-Passirano. | |
| Bagni della Porretta-Pistoia | | Panicaglia-Ronta. | |
| Viterbo-Sipicciano. | | Sulmona-Cocullo. | |
| Terni-Marmore. | | Tagliacozzo-Mandela. | |
| Urbino-Fabriano. | | Sulmona-Palena. | |
| Rocchetta S. A.-Barile. | | Termoli-Benevento. | |
| Cerignola-Cerignola Città (4). | | | |
| Bivio Bosco Redole-Carpinone. | | Samolaco-Chiavenna. | e non vicev. |
| Acquatetta-Spinazzola. | | Barile-Potenza di Basil. (5). | |

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti, e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Treviglio–Bergamo. | e viceversa. | Foggia–Lucera. | e viceversa. |
| Seregno–Usmate Carnate. | | Foggia–Manfredonia. | |
| Treviglio–Cremona. | | Cervaro–Rocchetta S. A. | |
| Brescia–Cremona. | | Brindisi–Gallipoli. | |
| Spilimbergo–Casarsa. | | Bari–Taranto. | |
| Motta di Livenza–Treviso. | | Zollino–Otranto. | |
| S. Felice–Bologna. | | | |
| Perugia–Foligno. | | Colico–Chiavenna. | e non viceversa |
| Sipicciano–Attigliano. | | Paratico–Palazzolo (1). | |
| Pescara–Chieti. | | Rovigo–Chioggia (2). | |
| Marmore–Rieti. | | Udine–Cormons (3). | |
| Aquila–Sulmona. | | Perugia–Terontola. | |
| Lavezzola–Lugo. | | Marradi–Faenza. | |

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seregno–Usmate Carnate. | e viceversa. | Pescara–Chieti. | e viceversa. |
| Treviglio–Bergamo. | | B. Bosco Redole–Carpinone. | |
| Treviglio–Cremona. | | Foggia–Manfredonia. | |
| Paratico–Palazzolo. | | Foggia–Lucera. | |
| Brescia–Cremona. | | Cervaro–Potenza di Basilicata. | |
| Cormons–Udine. | | Barletta–Spinazzola. | |
| Spilimbergo–Casarsa. | | Rocchetta S. A.–Gioja del Colle. | |
| Motta di Livenza–Treviso. | | Bari–Taranto. | |
| Rovigo–Chioggia. | | Cerignola–Cerignola Città. | |
| Bologna–Poggio Rusco. | | Urbino–Fabriano. | |
| Lavezzola–Lugo. | | Brindisi–Gallipoli. | |
| Porto d'Ascoli–Ascoli Piceno. | | Zollino–Otranto. | |
| Giulianova–Teramo. | | | |
| Perugia–Foligno. | | Colico–Chiavenna. | e non viceversa |
| Viterbo–Attigliano. | | Marradi–Faenza (6). | |
| Terni–Sulmona. | | Perugia–Terontola (6). | |

(*) Le merci che, se caricate su due carri accoppiati non potrebbero inoltrarsi su queste linee che con treni appositi, potranno tuttavia esservi inoltrate coi treni misti quando siano invece caricate su carri Serie *O* e le spedizioni sieno eseguite in servizio interno.

(1) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.

(2) Nell'altro senso il treno misto 566 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(3) Nell'altro senso il treno misto 613 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(4) I treni misti 984 e 991 sono atti al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(5) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.
(6) I treni merci ordinari che si effettuano su questo tratto di linea, trasportano anche viaggiatori.

## ALTRE FERROVIE.

**Inoltre dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale.**

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale richiedono sempre il convoglio speciale:*

**Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.**

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

**Ferrovia Sicula Occidentale.**

Castelvetrano-Trapani e viceversa.

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti, e pel trasporto dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

**Ferrovia Suzzara-Ferrara**

Suzzara-Ferrara e viceversa.

**Ferrovia Verona-Caprino Garda.**

Verona-Caprino Garda e viceversa (1).

**Ferrovia Rezzato-Vobarno.**

Rezzato-Vobarno e viceversa (2).

**Ferrovie Sicule.**

Messina Porto-Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

*Tutte quelle indicate nei quadri* **A** *e* **B** *più le seguenti.*

**Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vicenza-Treviso.<br>Padova-Bassano.<br>Conegliano-Vittorio.<br>Padova-Montebelluna.<br>Bologna-Portomaggiore.<br>Bologna-Massalombarda. | e viceversa. | Arezzo-Pratovecchio Stia.<br>Parma-Suzzara.<br>Udine-Cividale.<br>Vicenza-Schio.<br>Ferrara-Copparo. | e viceversa. |

OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino Garda sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza.

Queste tuttavia possono essere accettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. I carri contenenti colli indivisibili superanti a lordo il peso di tonnellate 21 non sono ammessi sulla ferrovia medesima.

(2) Dal servizio cumulativo con la ferrovia Rezzato-Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della Ferrovia Nord-Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia i trasporti delle merci caricate su due vagoni congiunti uniti dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi treni ordinari, semprechè il peso per asse non superi le 14 tonnellate. Pei trasporti che richiedono l'impiego di più di due carri congiunti uniti dagli apparecchi d'attacco, o di due o più carri congiunti non uniti dagli apparecchi d'attacco, in mancanza di treni merci, occorre l'effettuazione di un treno speciale. — I trasporti di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale sono accettati sempre quando il peso non superi le 14 tonnellate per asse.

Sulla Santhià-Biella i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, ed i carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, sono esclusi dai treni viaggiatori. — I gruppi di due carri congiunti sono ammessi nei treni misti purchè di velocità non superiore ai 45 chilometri.

Sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi treni ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano-Trapani e viceversa più sopra indicato

Sulle ferrovie Bari-Locorotondo e Mandela-Subiaco, benchè non servite da treni merci ordinari, possono essere accettati trasporti in carri accoppiati, purchè il loro numero non sia superiore a *due*. I trasporti che richiedono l'impiego di *tre* o più carri accoppiati o quelli su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quelle amministrazioni.

Sulla ferrovia Sondrio-Tirano sono esclusi dal servizio cumulativo i trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri accoppiati, e di carri accoppiati non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. — I trasporti dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale hanno luogo coi treni ordinari.

La presente Circolare abroga quella n. 138 del 1903.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 febbraio.

FEBBRAIO 11. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1904, *pag.* 49.
» 13. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1883, *pag.* 51.
» 13. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1904, *pag.* 51.

CIRCOLARE N. **18**. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1904**. — (Direzione generale leve e truppa). — 11 febbraio.

Nel corrente mese di febbraio sarà pubblicato l'*Annuario militare pel 1904* diviso in due volumi, contenenti: il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, come pure le indicazioni relative al regio esercito; il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e l'elenco dei generali e colonnelli che conservano il grado con la relativa uniforme, senza essere più ascritti ad alcun ruolo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, **dovranno** segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che siccome l'*Annuario* è al corrente fino a tutta la dispensa 55ª del *Bollettino delle nomine* pubblicata il 30 dicembre 1903, così le verificazioni da farsi dovranno limitarsi fino a quella data.

I comandanti di corpo poi ed i capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riflettenti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo che in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero le differenze che vi riscontrassero.

I comandanti di divisione disporranno perchè siano segnalate le variazioni per i generali e colonnelli non più ascritti ad alcun ruolo.

Le variazioni, differenze, inesattezze, ecc. rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Gaeta) nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile p. v.

Detto elenco dovrà essere trasmesso, anche se negativo, ma in questo caso in unico esemplare.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in lire 7,50 divisibile in lire 4,50 pel 1° volume e lire 3 pel 2° volume, che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

I comandi, corpi od uffici militari dovranno acquistare i due volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini, ecc.) si potrà acquistare il solo 1° volume.

Per uso degli ufficiali ed impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª, volume 1°) dei personali raggruppati, come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero ed il prezzo di ogni fascicolo:

| | |
|---|---|
| 1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore . . | L. 0,20 |
| 2° Carabinieri reali, cavalleria . . . . . | » 0,30 |
| 3° Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani . | » 0,50 |
| 4° Artiglieria e genio, personale delle fortezze . . | » 0,35 |
| 5° Medici, veterinari e farmacisti . . . . . | » 0,25 |
| 6° Commissari, contabili . . . . . | » 0,25 |
| 7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante . . . . | » 0,25 |
| 8° Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori. . . . . | » 0,20 |
| 9° Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale del deposito allevamento cavalli . . . . . | » 0,20 |

I fascicoli sono ceduti soltanto ad ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno fare richiesta a mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio.

Le richieste d'acquisto dei volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo che tali richieste dovranno essere numeriche, indicando le copie che si richiedono.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoli ceduti agli ufficiali ed impiegati, i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoli dovranno essere trasmesse con tutta sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del giorno 25 febbraio corrente.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **19.** — **Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1883.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 febbraio.

In relazione alla facoltà datagli dall'art. 3 della legge 5 aprile 1903, n. 125, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1883 che dovranno assumere la ferma di due anni sia del 48,72 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti di distretto a senso del dispaccio litografato del 20 gennaio u. s., n. 11446, risultarono arruolati in prima categoria alla data del 1° febbraio corrente.

Questo Ministero farà conoscere a ciascun distretto la quota precisa di uomini della leva in corso sulla classe 1883 che, giusta la proporzione anzidetta, dovranno, sul totale del distretto stesso, essere designati per la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti ripartiranno tale quota fra i singoli mandamenti e procederanno quindi subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 1° febbraio corrente e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **20.** — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1901.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 febbraio.

1. Per l'arruolamento volontario di un anno dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e per l'ammissione al volontariato stesso delle reclute delle classi 1883 e 1884, nonchè dei militari ritardatari, i comandanti dei corpi e dei distretti militari di 1ª classe si atterranno alle disposizioni contenute nel capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901.

Si avverte solo, a complemento delle predette disposizioni, che per i militari ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato, la relativa variazione da riportarsi sulla matricola dovrà essere così formulata:

« Ammesso al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato e quindi con la decorrenza dal giorno . . . (legge 4 agosto 1895, n. 479 e § 280, lett. *c*), dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Per i militari ammessi al volontariato di un anno senza il computo del servizio già prestato, dovrà usarsi la seguente formula:

« Ammesso al volontariato di un anno senza il computo del servizio prestato e con la decorrenza dal giorno. . . . in cui si è compiuta l'ammissione al volontariato stesso (§ 280, lettera *d*) dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Accennasi poi che per le reclute e i militari ritardatari che verranno ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato in occasione della chiamata generale della classe 1883, la decorrenza della ferma dovrà essere per tutti indistintamente quella che sarà stabilita dalla circolare per la chiamata stessa, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

2. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

*a*) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, la brigata di artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e i cinque reggimenti del genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti la brigata lagunare del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso nessun volontario di un anno. I reggimenti aventi diverse specialità di servizio potranno, quando non si oppongano ragioni di servizio o di acquartieramento, eccedere tale proporzione in alcune specialità, semprechè il numero totale dei volontari non superi quello stabilito pel reggimento. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non deve superare la cifra di due per ogni compagnia.

*b*) Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16;

*c*) In ciascuna delle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili, potranno essere ammessi otto volontari di un anno, i quali dovranno computare nella quota di allievi ufficiali da ammettersi nei corsi medesimi;

*d*) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale; però in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1883 non si potranno ammettere in servizio più di sei dei predetti volontari di un anno, ancorchè con i nuovi ammessi insieme agli altri allora presenti alle armi e appartenenti al corso iniziato il 1° dicembre ultimo non si raggiunga la quota complessiva di dodici in ciascun ospedale, e ciò per lasciar posto ai volontari di un anno che potranno aspirare a prendere servizio nello stesso ospedale alla data del 1° dicembre venturo.

Tale limite di numero si riferisce esclusivamente ai volontari di un anno che comprovano di aver almeno ultimato il secondo corso universitario della facoltà di medicina e chirurgia, poichè nella suddetta quota di dodici non devono computarsi i volontari che sono ammessi in servizio quali laureati in chimica pura o in chimica e farmacia, o quali studenti che hanno compiuto il terzo corso di farmacia, o quali ministri di un culto religioso di cui è cenno nel § 278, lettera *b*) della citata Istruzione complementare.

3. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento cavalleggeri di Foggia (11°) può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del genio, di stanza a Roma, per le brigate d'artiglieria da costa dislocate a Venezia, Gaeta e Taranto e per le brigate di artiglieria da fortezza dislocate a Verona e Bologna.

Pertanto, tutto quanto è stabilito per tale arruolamento dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante

del menzionato distaccamento ed ai comandanti delle predette brigate.

E poichè il distaccamento e le brigate di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 266 della Istruzione complementare per gli aspiranti all' arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

4. Come è spiegato nel § 276 della citata Istruzione, potendo ora l' ammissione al volontariato di un anno aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione di essere il premunimento pel volontariato stesso. Eppertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati che non occorre più tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati inabili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

5. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei consigli di amministrazione dei corpi sulla disposizione del § 272 della Istruzione complementare circa il rigore da usarsi nel procedere alle visite mediche degli aspiranti al volontariato di un anno e ciò allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo l'arruolamento o la ammissione al volontariato stesso alcuni giovani vengano riformati per malattie o imperfezioni che evidentemente preesistevano alle relative visite. Allo stesso scopo pertanto dovranno sottoporsi ad una rigorosa visita medica anche gli aspiranti al volontariato di un anno che già si trovino sotto le armi e che ne facciano domanda nei termini indicati nelle lettere *c*) e *d*) del § 280 della citata Istruzione.

Con l'occasione il Ministero stima opportuno avvertire, per quanto riguarda la statura degli aspiranti al volontariato di un anno, che le misure minime fissate per le varie armi e specialità dalla tabella di cui al § 719 del regolamento sul reclutamento, devono applicarsi non solo ai giovani che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedono l'arruolamento volontario di un anno, ma anche a coloro che dopo essere stati arruolati dai rispettivi consigli di leva, aspirano, nella loro

posizione di reclute in congedo provvisorio o di militari già in servizio, all'ammissione al volontariato di un anno.

Laddove poi l'aspirante all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno in un'arma speciale per la quale sia richiesta una determinata statura, comprovi di possedere i titoli di studio voluti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'arma medesima, dovrà in tal caso esservi ammesso qualunque sia la sua statura e ciò in analogia al disposto dal § 720 del citato regolamento, potendo egli al termine dell'anno di volontariato ottenere la nomina a sottotenente.

6. In relazione al disposto dal § 275 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento avvertesi che nel caso in cui l'aspirante al volontariato di un anno non superi la prova di riparazione dell'esame di coltura generale concessa dal comando della divisione, l'aspirante medesimo non potrà per nessun motivo essere sottoposto ad un terzo esame e quindi resterà senz'altro escluso dall'ammissione al detto volontariato.

7. È avvenuto talvolta che dopo effettuato l'incorporamento delle reclute della classe chiamata, alcuni militari, ignorando le precise disposizioni della legge del 4 agosto 1895, chiesero l'ammissione al volontariato di un anno in un'arma differente da quella a cui erano stati assegnati, e furono invece obbligati, in forza delle su accennate disposizioni, a prestare il volontariato stesso nella medesima arma nella quale trovavansi.

Per ovviare a siffatto inconveniente i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute della classe 1883 siano avviate ai corpi, faranno loro presente che se intendono compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne subito domanda; e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato di un anno deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Nell'intento poi di evitare un altro invonveniente verificatosi, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno in relazione

alle quote fissate dal n. 2 della presente Circolare. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di corpo quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

8. Le disposizioni contenute nel precedente n. 7 riguardano le reclute che facciano domanda di ammissione al volontariato di un anno mentre si trovano al distretto per effetto della chiamata alle armi della loro classe.

Quando invece si tratti di reclute in congedo provvisorio che intendano assumere il volontariato di un anno alla data del 1° dicembre o che facciano altrimenti domanda di ammissione al volontariato stesso prima della loro chiamata alle armi con la classe, le relative pratiche di ammissione devono essere compiute esclusivamente presso il corpo in cui desiderino prestare servizio.

9. Per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno i corpi dovranno anche tener presente le disposizioni contenute nel n. 4 dell'*Atto* 272 del 1903 relativo al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nello interesse del servizio militare, a cui si riferisce la decisione di massima n. 17 a pagina 891 del *Giornale militare* 1903.

In relazione a tali disposizioni si è creduto opportuno avvertire nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, che prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante per l'arruolamento volontario di un anno che non dimori nella stessa città dove è stanziato tale corpo, deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario prescritta dall'*Atto* su ricordato.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno d'urgenza al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica e, ove occorra, all'esito dell'esame di coltura generale.

Nel caso poi in cui la detta dichiarazione del casellario non osse ancora pervenuta nel giorno in cui si inizia il relativo corso d'istruzione, l'aspirante al volontariato di un anno dovrà egualmente presentarsi ed essere tenuto nei conti come uomo

fuori forza in conformità del § 1278 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, salvo poi a fare risultare, agli effetti matricolari e per la decorrenza del servizio, l'arruolamento e l'ammissione come avvenuta nel giorno in cui ha avuto principio il detto corso d'istruzione.

10. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente Circolare, faranna pubblicare e stampare il seguente manifesto.

---

Della presente Circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto e corpo 3 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1904.*

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1904;

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Detti giovani, ove intendano prestare l'anno di volontariato esclusivamente nei corpi delle armi a piedi o nel treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo, possono pure essere ammessi a imprendere servizio, in occasione della chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1883, e in tal caso, le relative pratiche debbono essere compiute entro il giorno precedente a quello che sarà a suo tempo stabilito per tale chiamata.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli

abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

*d*) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. I giovani che, appartenendo alla classe 1883 desiderano di arruolarsi come volontari di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, devono farne domanda al comando di un distretto militare, oppure al comando di un qualunque reggimento od altro corpo dell'esercito avente consiglio d'amministrazione, ed unire alla domanda stessa, oltre ai documenti di cui nel numero precedente, anche uno dei seguenti:

*a*) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

*b*) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

I giovani che presenteranno la suddetta domanda al comando di un distretto militare di 2ª classe, cioè di quelli che non hanno sede nei capoluoghi di divisione militare, dovranno poi essere avviati ad un distretto di 1ª classe o al reggimento più prossimo per compiervi le pratiche definitive onde conseguire il volontariato di un anno col ritardo del servizio.

4. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

*a*) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

*b*) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare prima della chiamata generale della classe 1884, di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

5. Gli arruolamenti volontari di un anno per coloro che intendono incominciare il servizio il 1° dicembre del corrente anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia, od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti corsi allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento cavalleggeri di Foggia (11°), per quelli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del 3° reggimento genio di stanza in Roma, per le brigate d'artiglieria da costa distaccate a Venezia, Gaeta e Taranto, e per le brigate d'artiglieria da fortezza dislocate a Verona e a Bologna. Presso i comandi di tali brigate potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno.

6. I giovani che desiderano assumere servizio come volontari di un anno in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1883 potranno essere ammessi solamente nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunare), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti giovani potranno essere arruolati anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo qualora aspirino a prestare servizio nelle compagnie treno presenti alle sedi dei reggimenti stessi e sempre quando vi siano posti disponibili.

7. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi solamente nel caso in cui comprovino di aver conseguita la laurea di ingegnere. Così pure i volontari di un anno incorporati nell'arma di artiglieria (eccettuato il treno) potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di aver compiuto almeno un anno di corso negli studi di matematica e d'ingegneria nelle università, nelle scuole d'applicazione ed altri istituti governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualunque sezione.

8. Gli inscritti della leva sulla classe 1884 potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo effettuato il loro arruolamento in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese della loro permanenza alle armi.

Quelli dei detti inscritti che fossero dai consigli medesimi prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo e all'artiglieria da montagna, potranno anche scegliere l'arma in cui prestare l'anno di volonta-

riato, ed imprendere servizio il 1° dicembre venturo, tanto nelle armi a piedi quanto in quelle a cavallo, ovvero in occasione della chiamata generale della loro classe esclusivamente nei corpi delle armi a piedi o nel treno. Se poi la domanda venisse presentata dopo che abbia avuto luogo il loro incorporamento in un corpo delle dette armi a cavallo o nell'artiglieria da montagna, essi dovranno, a senso della citata legge, compiere il volontariato di un anno nella stessa arma cui furono assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento, come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di lire 1200.

9. I militari che furono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1883 e trovansi in congedo illimitato provvisorio, ed i militari studenti ritardatari del servizio a senso dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, possono essere ammessi al volontariato di un anno, a mente della legge 4 agosto 1895 n. 479, in occasione della chiamata generale delle reclute di detta classe.

Quelli di essi che desiderano essere ammessi al volontariato col ritardo del servizio al 26° anno di età, e comprovano di possedere i voluti requisiti, potranno esservi ammessi e saranno rinviati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano essere ammessi a fare l'anno di servizio a cominciare dal 1° dicembre 1904, potranno scegliere l'arma ed il corpo in cui prestar servizio e saranno lasciati in congedo illimitato, beninteso, dopo che siano stati ammessi al volontariato d'un anno.

Quelli che desiderano far subito l'anno di servizio e chiedano l'ammissione al volontariato prima di essere avviati ad un corpo, potranno scegliere l'arma ed il corpo, eccettuata però la cavalleria, l'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da montagna e le compagnie di sussistenza.

Quelli finalmente che chiedano l'ammissione al volontariato dopo che sia avvenuto il loro incorporamento dovranno, a termini della legge precitata, compiere il volontariato nell'arma a cui furono assegnati, salvo ad essi la facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio. Quelli però assegnati alle compagnie di sanità e di sussistenza che non posseggono i titoli di studi richiesti per l'ammissione al volontariato in tali specialità di servizio, saranno senz'altro trasferiti in un reggimento di fanteria di linea di loro scelta.

Detti militari devono unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè il foglio di congedo illimitato se trovansi tuttavia in tale posizione. Quelli di essi che domandano di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono unire alla domanda, a seconda dei casi, anche uno dei documenti di cui al n. 3.

10. I giovani che già rivestano la qualità di volontari di un anno e si trovino in congedo come ritardatari o in attesa di essere chiamati alle armi, qualora desiderino di prestare servizio in un corso allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i voluti requisiti morali e di coltura, potranno imprendere l'anno di volontariato anche alla data che verrà stabilita per l'apertura dei detti corsi allievi ufficiali.

11. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

12. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio Decreto del 14 gennaio 1904, n. 16 fissata anche per l'anno 1904 in lire 1600 per l'arma di cavalleria ed in lire 1200 per le altre armi.

13. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

14 Si avverte ad ogni buon fine che i giovani appartenenti a classi di leva successive a quella del 1884, non potranno con l'arruolamento volontario di un anno procurare l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla detta classe, se non nel caso in cui il loro arruolamento venga effettuato prima del giorno che verrà stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa, poichè il diritto a tale assegnazione deve, giusta l'articolo 86 della legge sul reclutamento, essere acquisito e perfetto nel giorno suddetto.

Quindi le pratiche per l'arruolamento stesso dovranno in tal caso essere compiute al più presto e ad ogni modo prima del giorno preaccennato.

. . . . . addì . . . febbraio 1904.

*Il Comandante del Distretto*

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

189



DISPENSA 7ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 febbraio.

FEBBRAIO 24. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883, *pag.* 65.

» 24. — Corredo dei militari di truppa ammessi negli stabilimenti balneo-termali, *pag.* 95.

» 24. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di truppa sotto le armi, *pag.* 95.

CIRCOLARE N. **21**. — **Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1883, attualmente in congedo illimitato provvisorio, siano chiamate alle armi dal giorno 24 al giorno 30 marzo prossimo, fatta eccezione per quelle dei distretti di Cagliari, Castrovillari, Lecce, Milano, Napoli, Roma, Taranto e Varese, le quali saranno chiamate parte dal 27 al 30 marzo e parte dal 9 al 12 aprile.

È lasciata facoltà ai distretti, i quali ritenessero troppo lungo il cennato periodo di presentazione, in rapporto al numero di reclute che debbono presentarsi, di abbreviarlo di uno, due o tre giorni, fissando il primo giorno di presentazione uno, due o tre giorni dopo il primo giorno suindicato.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel secondo periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, dovranno essere diretti alle armi a mano a mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

2. Le reclute della classe 1883 state ammesse al volontariato di un anno coll'obbligo d'imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono assumere servizio in occasione di

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 20, pag. 59. — Nella prima riga del n. 3 del Manifesto, *invece di:* classe 1883, *leggasi:* classe 1884.

tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il 24 marzo prossimo e la loro ferma decorrerà da tale data.

Coloro che desiderano assumere servizio come volontari di un anno, in occasione della presente chiamata generale, potranno essere ammessi soltanto nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti giovani potranno essere ammessi anche nell'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nelle compagnie treno presenti alla sede dei rispettivi reggimenti.

3. Per le reclute della classe 1883 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese del loro incorporamento chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare nell'intrapreso servizio in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895 e compiranno le pratiche relative entro il detto mese, la ferma speciale di un anno, qualunque sia il giorno della loro effettiva venuta alle armi, dovrà decorrere dal 24 marzo.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 19 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 33 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed in relazione al n. 1 della presente Circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fronte al comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della precitata Istruzione complementare al regolamento stesso, salvo quanto è diversamente disposto dalla presente Circolare.

6. I comandi dei corpi d'armata, nel provvedere alle destinazioni degli ufficiali medici, di cui al § 21 della cennata Istruzione complementare, avvertiranno che per questa chiamata il numero degli ufficiali stessi da comandarsi ai distretti deve essere regolato secondo il numero delle reclute da visitarsi e nella misura seguente:

presso i distretti che hanno da visitare fino a 900 reclute — un capitano medico;

presso i distretti che hanno da visitare da 901 a 1600 reclute — un capitano ed un tenente medico;

presso i distretti che hanno da visitare oltre 1600 reclute — due capitani ed un tenente medico ovvero un capitano e due tenenti medici, secondo le possibilità del locale servizio sanitario militare.

I comandi dei corpi d'armata, pertanto, avranno cura di richiedere in tempo ai dipendenti distretti i necessari elementi statistici per calcolare il numero degli ufficiali medici da destinare ai distretti stessi, avvertendo che tale calcolo deve esser basato non sul numero degli uomini arruolati in 1ª categoria, ma su quello delle reclute che dovranno effettivamente presentarsi ai distretti ed essere sottoposte a visita in occasione della presente chiamata. Si dovrà tener conto, cioè, almeno approssimativamente, degli uomini che non si presenteranno perchè morti dopo l'arruolamento, incorporati nelle guardie di finanza, dispensati dal servizio per la legge sull'emigrazione, volontari già alle armi, ecc.

Tutti gli ufficiali medici comandati ai distretti saranno dispensati, possibilmente, dai servizi di presidio, affinchè possano dedicare interamente la loro opera alla visita delle reclute.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 17 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere ugualmente accettate anche le

domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

8. Le reclute, le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università del Regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la regia università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademie di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso* **speciale** *di pittura*.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia Eritrea a com-

piere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta Istruzione provvisoria).

Si avverte infine che per le reclute aspiranti alla concessione stabilita dal § 37 dell'Istruzione complementare e dal n. 16 del manifesto allegato alla presente Circolare, i distretti dovranno applicare le speciali disposizioni del n. 2 del manifesto unito alla Circolare n. 150 del 7 settembre 1903, riflettenti i titoli di studio riconosciuti equipollenti a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

9. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1884, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del Regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d*) del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

10. Le reclute state arruolate all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1883, quelle arruolate per procura nella categoria stessa dai consigli di leva come residenti all'estero e quelle che dopo il loro arruolamento in 1ª categoria presso i consigli di leva espatriarono, munite di regolare passaporto, sono tenute a rispondere alla presente chiamata, qualora, beninteso, non abbiano ottenuto nel frattempo l'ammissione

alla dispensa dal servizio a mente dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Nondimeno il Ministero determina che a quelle di esse che non si presentassero alle armi venga accordata dai comandanti dei distretti militari una proroga alla loro presentazione fino al 31 maggio p. v., se le reclute di cui trattasi risiedono in America, in Oceania, in Asia (esclusa la Turchia) ed in Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco); fino al 30 aprile p. v., se risiedono in tutte le altre località.

Ove poi le reclute stesse non si presentassero nemmeno allo scadere della cennata proroga, i comandanti dei distretti procederanno senz'altro alla dichiarazione e conseguente denuncia di diserzione con le norme consuete.

È ovvio notare che, in conseguenza di tale provvedimento, non occorre più che i comandanti dei distretti militari facciano al Ministero le comunicazioni, di cui al § 162 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Assegnazione ai corpi.*

11. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le speciali disposizioni date con la presente Circolare.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1883, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente Circolare.

12. Nelle tabelle numeriche predette non verranno riportate le quote relative alla cavalleria, all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna, essendo state le quote stesse già comunicate ai distretti in occasione della chiamata indetta colla Circolare n. 185 del 1903.

Avvertesi però che tutti i distretti che nella indicata chiamata non poterono, per deficienza di elementi idonei, somministrare per intero le quote fissate per l'artiglieria da campagna (batterie), l'artiglieria a cavallo (batterie) e l'artiglieria da montagna, dovranno provvedere per il completamento delle

quote stesse, ma senza tener conto dei vuoti che si fossero verificati per rassegne o per altre cause al corpo, a senso di quanto fu disposto col n. 15 della menzionata Circolare n. 185.

13. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto dal § 61 dell' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano fornite al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni, di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali delle reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime, occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

14. Nel distribuire fra i corpi gli uomini, di cui al § 63 dell'Istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari cureranno in modo speciale che nelle reclute da assegnarsi ai reggimenti del genio venga sempre compreso qualche trombettiere.

15. Qualora nell'effettuare la destinazione degli uomini ascritti alla ferma di un anno, in base alle tabelle numeriche di assegnazione, di cui al n. 11, i comandanti dei distretti militari si trovassero ad avere disponibile un maggior numero di reclute di quello indicato nelle tabelle stesse, l'eccedenza dovrà essere proporzionalmente ripartita soltanto fra i reggimenti di fanteria cui il distretto fornisce, secondo le dette tabelle, uomini con ferma di un anno. Se il distretto debba dare, sempre secondo le tabelle in parola, tali reclute ad un solo reggimento, l'eccedenza dovrà essere tutta versata in questo.

Per contro, se si verificasse deficienza, la medesima dovrà essere ripartita in equa misura fra i reggimenti riceventi uomini con ferma di un anno, o, quando il reggimento fosse uno solo, riversata tutta nello stesso.

Tali uomini dovranno essere assegnati ai reggimenti di fanteria secondo il distretto di presentazione e non secondo il distretto di leva al quale essi appartenessero. In altri termini il distretto cui i medesimi si presentano dovrà considerarli come uomini propri e non segnalarli al distretto di leva per la loro assegnazione, pure informando quest'ultimo della loro presen-

tazione alle armi per evitare il pericolo che essi vengano denunciati disertori.

È superfluo aggiungere che gli uomini, anche con ferma di un anno, aventi la statura prescritta pei granatieri, dovranno essere assegnati ai reggimenti di tale specialità di fanteria in base alla relativa tabella di reclutamento.

16. Ravvisasi opportuno ricordare che, giusta l'attuale tabella di reclutamento dei granatieri, i distretti della Sicilia e della Sardegna concorrono, come tutti gli altri distretti, al reclutamento di tale specialità di fanteria di linea.

In conseguenza, i distretti siculi e sardi procederanno all'assegnazione dei granatieri con le stesse norme indicate per tutti gli altri distretti nei §§ 70, secondo capoverso, 71, 72 e 73 dell'Istruzione complementare.

17. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle truppe alpine, i comandanti dei distretti militari, oltre ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 76 e seguenti dell'Istruzione complementare, terranno ben presenti le norme speciali date con la Circolare litografata n. 11338 del 4 marzo 1902.

Inoltre i comandanti stessi dovranno assegnare alle cennate truppe tutti gli uomini che esercitino il mestiere di guida o portatore alpino, quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal citato § 76, offrendo sufficiente garanzia della loro resistenza alle fatiche della vita militare in montagna l'esercizio del mestiere da essi esercitato.

18. I telefonisti da assegnarsi all'artiglieria da costa e da fortezza, a senso dei §§ 84 e 85 dell'Istruzione complementare, dovranno essere dati in più delle quote indicate nelle tabelle numeriche d'assegnazione, di cui al precedente n. 11.

19. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli scorsi anni, avvertesi che le reclute che sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio, a mente dei §§ 95 e 96 della Istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

20. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai, pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento quelli esercenti i mestieri di litografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, tornitori e modellatori in legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, bottai,

macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i polveristi, gli elettricisti ed i meccanici-elettricisti.

21. Si ricorda che in seguito all'abolizione della fabbrica d'armi di Torino, alla soppressione della direzione d'artiglieria di Ancona ed al passaggio del laboratorio della sezione staccata d'Ozieri alla direzione d'artiglieria della Maddalena, gli operai che, a senso del § 105 dell'Istruzione complementare, dovrebbero essere ivi diretti per eseguirvi il prescritto esperimento, saranno invece rispettivamente avviati all'officina di costruzione di Torino, alla sezione staccata d'artiglieria di Ancona ed alla direzione d'artiglieria della Maddalena.

22. Nella colonna *annotazioni* degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b*) del § 106 dell'Istruzione complementare, per i meccanici e gli aggiustatori meccanici stati riconosciuti abili nella costruzione o nella riparazione di biciclette, si indicherà se abbiano, oppur no, l'attitudine fisica per servire nei bersaglieri.

Nella medesima colonna inoltre s'indicherà per i meccanici ed aggiustatori meccanici, che si dichiarino conduttori di automobili, tale loro qualità, ed i comandanti dei distretti militari trasmetteranno contemporaneamente al Ministero la patente di conduttore, di cui i medesimi debbono essere provvisti.

23. Gli uomini ascritti alla ferma di un anno, i quali comprovino di essere laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina, o dell'ultimo anno di chimica pura, o studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su), e che chiedano l'assegnazione alle compagnie di sanità, saranno segnalati al Ministero insieme agli altri, di cui al § 120 dell'Istruzione complementare e trattenuti a sua disposizione.

24. Negli elenchi riguardanti gli uomini disponibili per le compagnie di sanità, di cui al § 120 della precitata Istruzione complementare, si indicherà anche quali siano gli aspiranti all'assegnazione come aiutanti che hanno dichiarato per iscritto, a senso del § 118 dell'Istruzione stessa, di essere disposti ad accettare pure l'assegnazione in qualità di infermieri.

25. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle compagnie di sussistenza, in base alle norme contenute nel § 123 e seguenti dell'Istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari avvertiranno di dare la preferenza agli uomini, che, a

parità di abilità professionale dimostrata nell'esperimento subito, siano manifestamente i più robusti.

26. Gli uomini assegnati dai distretti alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i prefati direttori verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 153 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

27. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui si riferiscono le segnalazioni stesse.

28. La nomina dei *musicanti effettivi* nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea essendo ora regolata dall'*Atto* 116 del 1902, non possono essere più applicate le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'Istruzione complementare circa la destinazione delle reclute nella cennata qualità ai reggimenti stessi.

Per l'assegnazione degli uomini riconosciuti idonei a prestare servizio come *allievi* od *aspiranti allievi musicanti* saranno osservate le norme seguenti:

1° Non più tardi del 15 marzo prossimo, i comandanti dei reggimenti di fanteria (compresi i granatieri) segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), usando la precisa terminologia di cui all'*Atto* 216 del 1901 e attenendosi strettamente al bisogno, quali sono gli strumenti che nella musica risultano mancanti del suonatore *allievo* od *aspirante allievo*, non che quelli che risulteranno mancanti in seguito al congedamento della classe anziana;

2° I comandanti dei distretti militari trasmetteranno sollecitamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo delle reclute presentatesi con la presente chiamata, le quali aspirino a prestar servizio in una musica mili-

tare come *allievi* od *aspiranti allievi* e siano state giudicate *idonee* nell'esperimento, di cui è cenno qui appresso.

Tale elenco comprenderà inoltre la statura, la ferma alla quale le cennate reclute sono vincolate e l'indicazione, usando la precisa terminologia di cui all'*Atto* 216 del 1901 succitato, dello strumento che ciascuna di esse sa suonare.

L'accertamento dell'idoneità sarà così fatto:

Se nella sede del distretto esiste almeno una musica militare, le reclute saranno mandate per l'esperimento al reggimento, o ad uno dei reggimenti se ve ne fossero più, ivi stanziato. Nei presidî ove manca la musica militare, le reclute saranno avviate al reggimento di fanteria più vicino alla sede del distretto.

Il capo musica del reggimento, cui le reclute anzidette si presenteranno, rilascerà per ognuna di esse, in seguito all'avvenuto esperimento, un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti se l'aspirante sappia suonare lo strumento prescelto, o se almeno dia sicuro affidamento di essere in grado di poterlo bene suonare colla ulteriore istruzione che riceverà presso il reggimento, cui sarà assegnato.

Tali dichiarazioni saranno rimesse dai distretti al Ministero insieme all'elenco nominativo del quale è cenno di sopra.

Le reclute dichiarate *idonee* nell'esperimento saranno trattenute a disposizione del Ministero fino a che non sarà indicata ai distretti la destinazione da darsi loro; quelle giudicate *non idonee* affatto, saranno senz'altro assegnate direttamente dai distretti ad un corpo pel quale abbiano maggiore attitudine fisica.

Prima di avviare al cennato esperimento gli uomini che chiedono di essere assegnati in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti, i comandanti dei distretti militari avranno cura di bene accertare che i medesimi posseggano in modo non dubbio la necessaria idoneità fisica pel servizio che debbono disimpegnare.

29. Partito il grosso del contingente pei corpi, i comandanti dei distretti provvederanno perchè a tutte le reclute rimaste in attesa di destinazione quali operai, aspiranti all'assegnazione alle compagnie di sanità e di sussistenza, allievi musicanti, ecc., vengano impartite preliminari istruzioni militari, prendendo all'uopo opportuni accordi col locale comando di presidio.

*Disposizioni matricolari.*

30. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

31. Per le reclute della leva sulla classe 1883 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiesero *volontariamente* di servire in cavalleria (n. 3 e 15, lett. *b*, ultimo comma, della Circolare n. 185 del 1903) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare. Anche per quelle di cui al citato n. 3 si dovrà, prima della variazione di assegnazione, inscrivere quella riguardante la loro venuta alle armi colla consueta formola: « Chiamato alle armi e giunto, li . . . . . »

Per le reclute, di cui al n. 10 della presente Circolare, ammesse a ritardare la presentazione alle armi fino al 30 aprile o 31 maggio, dopo la variazione di « Chiamato alle armi e non giunto perchè all'estero », dovrà inscriversi la seguente: « Prorogata la venuta alle armi fino al (30 aprile o 31 maggio) — n. 10 della circolare n. 21 del 1904 ».

32. Per indicare la venuta alle armi e la assegnazione dei giovani ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, stati iniziati il 5 gennaio 1904, si useranno le formole matricolari 76, 131 o 132, tabella II, se sono studenti ritardatari, ovvero la formola seguente se trattasi di uomini della leva sulla classe 1883: « Giunto alle armi ed assegnato in qualità di allievo ufficiale di complemento al . . . (indicare il corpo) li . . . »

33. Pei giovani di cui al § 37 dell'Istruzione complementare, che sono lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi nei giorni che saranno stabiliti per gli ammessi ai venturi corsi allievi-ufficiali, dovrà sulla loro matri-

cola essere apposta la seguente variazione: « Lasciato in congedo illimitato provvisorio, da non computarsi nella ferma, con l'obbligo di presentarsi alla riapertura dei corsi allievi ufficiali (§ 37 Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

*Norme amministrative.*

34. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti) e dalla *Decisione di massima* n. 12 del 1903, salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

35. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un capitano del presidio appositamente comandato al distretto per tutto il periodo della chiamata della classe.

36. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, a mente del § 22 dell'Istruzione complementare, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

37. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

38. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle re-

clute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

39. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto. Faranno anche loro ben presente che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare dovrà essere rilasciata la richiesta mod. *B*.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio (per le quali anticipazioni i sindaci stessi, in caso di mancanza di fondi, sono autorizzati a prelevare somme dagli uffici postali, giusta il regio decreto 25 dicembre 1898, n. 553 — *Atto* n. 48 del 1899), oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

40. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai

sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto.

Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che, domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

41. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

42. Per le reclute che non intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

43. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti nell'art. 327 del regolamento d'amministrazione, se non che i *Buoni di prelevamento degli oggetti di corredo* verranno presentati, firmati dai comandanti di plotone, per mezzo del comandante della compagnia, che vi apporrà il suo *visto*, e non saranno compilati i *Fogli di restizione* mod. 302. I berretti, che sono i soli oggetti per i quali si dovrebbero compilare tali fogli, saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interes-

sate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Per la distribuzione ed il ritiro delle coperte da campo alle reclute si osserveranno le norme contenute nell'*Atto* n. 27 del 1902.

44. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

45. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

46. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *Giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione), riportandole però sul prospetto mod. 215 solo al termine del trimestre (§ 263 ivi).

I distretti di 1ª classe avranno presente, pel conteggio degli assegni sul rendiconto generale mod. 220, il disposto del secondo capoverso del § 261 del regolamento stesso.

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

47. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

48. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso anche per la seconda compagnia saranno appositamente comandati un capitano ed un ufficiale subalterno del presidio.

49. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della loro propria residenza per il ricevimento delle reclute è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria, oltre che per il viaggio, anche durante la permanenza presso i distretti, ma non oltre i quindici giorni.

50. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare dai graduati.

Questi dovranno curare che gli oggetti di biancheria siano lavati e che siano disinfettati quegli indumenti che fossero riconosciuti sudici.

È fatta facoltà ai corpi di spedire a spese delle proprie masse generali, curando la maggior economia negli imballaggi, il vestiario civile alle famiglie di quelle reclute che non intendessero di provvedervi direttamente o di disfarsi del vestiario in altro modo.

Per le spedizioni, che i corpi faranno a proprie spese, dovranno regolarsi come segue:

Formati i singoli involti, apposto a ciascuno l'indirizzo e ripetuto questo su di un cartellino da chiudersi nell'interno, essi saranno riuniti in uno o più colli per comuni e diretti, in spedizioni complessive, ai rispettivi sindaci.

Pei comuni, sedi di distretti militari, i colli, anzichè ai sindaci, saranno spediti ai comandi dei distretti.

Gli uni e gli altri cureranno poi la consegna dei singoli involti ai destinatari.

Le spedizioni dovranno farsi col mezzo più comodo e più economico stabilito pel pubblico, cioè:

1° con pacchi ferroviari in base alla tariffa n. 1, G. V. (*Atto* 22 del 1903) ovvero a P. V., chiedendo l'applicazione della tariffa più conveniente, se gli effetti d'uso delle reclute siano destinati a comuni serviti da ferrovia; in ambo i casi sarà chiesta la consegna a domicilio, se tale servizio esista presso la stazione destinataria;

2° con pacchi postali se tali effetti siano destinati a comuni non serviti da ferrovia, o se la spesa di trasporto sia minore di quella fissata pei pacchi ferroviari.

Il prezzo di trasporto sarà sempre pagato in partenza e la spesa relativa sarà documentata con la ricevuta di spedizione o con quella dell'ufficio postale speditore.

Ad operazioni compiute i corpi trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) la nota di tutte le spese che avranno incontrate, indicando anche il numero dei pacchi postali (da 3 e da 5 chilogrammi) delle spedizioni a piccola velocità e dei pacchi ferroviari fatti.

*Invio ai corpi.*

51. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle speciali date con la presente Circolare.

52. Ravvisasi opportuno ricordare che in seguito al nuovo ordinamento dato all'artiglieria da costa e da fortezza, le reclute assegnate a tali specialità ed alle compagnie operai dovranno essere inviate:

quelle destinate all'artiglieria da costa e da fortezza alla sede dei reggimenti per le reclute assegnate alle brigate dislocate nella sede stessa; alla sede delle brigate distaccate per le reclute assegnate a tali brigate; alla Maddalena per le reclute assegnate alla brigata della Sardegna;

quelle destinate alla 1ª compagnia operai d'artiglieria alla sede del 1° reggimento d'artiglieria da fortezza; quelle della 2ª, al 24° reggimento artiglieria da campagna; quelle della 3ª, alla 5ª brigata del 1° reggimento d'artiglieria da fortezza; quelle

della 4ª, al 12° reggimento d'artiglieria da campagna; quelle della 5ª, al 1° reggimento d'artiglieria da campagna. Dette reclute saranno inviate a tali sedi per essere provviste degli oggetti di corredo. Poi saranno mandate alle sedi delle rispettive compagnie operai d'artiglieria.

53. Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli destinati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno dai distretti interessati diretti a Piacenza.

54. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 6 aprile prossimo, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

Pei distretti che devono chiamare la seconda parte delle reclute dal 9 al 12 aprile, l'invio di esse ai corpi sarà iniziato nel dì 19 aprile.

55. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

56. Sarà cura dei comandanti dei presidi dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

*Rendiconto delle assegnazioni.*

57. Nella considerazione che il secondo periodo della leva sulla classe 1883 terminerà poco tempo dopo la chiamata alle armi indetta colla presente Circolare e che non è, perciò, necessario che i comandanti di distretto inviino due volte, a breve

distanza l'una dall'altra, la tabella delle assegnazioni fatte ai corpi del R. esercito, come sarebbe prescritto dai §§ 144 e 145 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero, a semplificazione dei lavori affidati ai distretti, determina che sia inviato soltanto un modello 25 otto giorni dopo la chiusura della leva.

Il modello 27, che dovrebbe essere trasmesso insieme al cennato modello 25, non sarà per ora inviato, riservandosi il Ministero di dare, a suo tempo, nuove e speciali istruzioni intorno alla sua compilazione.

58. Nel detto modello 25 dovranno essere compresi tutti gli uomini che risultarono arruolati in 1ª categoria al termine del secondo periodo della leva sulla classe 1883 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione del documento in parola, i comandanti di distretto dovranno prendere per punto di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla Circolare n. 14536 del 10 settembre 1903, aumentato del numero degli uomini arruolati nella categoria stessa fino al giorno che sarà fissato come termine del secondo periodo della leva.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed avviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in speciali modelli 25.

59. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli anni scorsi si avverte che, nel cennato modello, i giovani della classe 1883 ammessi al volontariato di un anno dopo il loro concorso alla leva debbono essere dimostrati soltanto nella prima parte, indicando il reggimento presso cui prestano servizio ed, in parentesi, la loro qualità di volontari di un anno; mentre nella seconda parte debbono essere indicati i giovani della classe stessa che impresero l'arruolamento volontario di un anno prima di concorrere alla leva.

60. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi prescritta dal § 144 dell'Istruzione complementare, i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero degli uomini i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo e nell'artiglieria da montagna, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi e specialità. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° il numero degli uomini ai quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 40 della presente Circolare;

3° il numero degli uomini i quali, quantunque assegnati d'*autorità* alla cavalleria, a senso del n. 15, lettera *b*), della Circolare n. 185 del 1903, perchè compresi nella 1ª metà del contingente del rispettivo mandamento, saranno poi ammessi, in ragione del numero d'estrazione, alla designazione per la ferma di due anni, in conseguenza delle disposizioni contenute nella relativa Circolare.

---

Della presente Circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1

## Comando del distretto militare di . . . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883.*

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1883, sia per ragione di età che quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1883 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1883.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1882 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Gli uomini della classe 1883 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo d'intraprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa e i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il giorno 24 marzo, dovendo da tale data decorrere la loro speciale ferma di un anno.

Avvertesi peraltro che gli uomini predetti potranno essere ammessi soltanto nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti uomini potranno essere ammessi anche nell'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nelle compagnie treno presenti alla sede dei rispettivi reggimenti.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

8. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

9. Quando esista ferrovia, le reclute riceveranno dal sindaco del comune di residenza la richiesta mod. *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i n. 7 e 25 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva*, quali furono modificate con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 1903. La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto (1).

10. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva* (ottobre 1898).

11. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

*a*) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento ;

*b*) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 6 e 8 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

*Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso la esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.*

12. Gli uomini della classe 1883 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare le reclute saranno provviste della richiesta (mod. *B*) per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto. »

intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese del loro incorporamento.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 24 marzo.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta (limitatamente a quelle indicate nel n. 2 del presente manifesto), per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

13. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la regia università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia *limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso speciale di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso speciale di pittura.*

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

15. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1894 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 5 gennaio u. s., domandino di essere assegnati ai corsi pei quali le ammissioni saranno aperte nel corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti (passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero studi superiori, o titoli di studio riconosciuti equipollenti) e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi nel giorno che verranno iniziati i corsi suaccennati, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tal senso.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle com-

pagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti

Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

18. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, sarà a loro riguardo applicabile il disposto del § 680 dell'Istruzione complementare, al regolamento sul reclutamento, giusta il quale uno di essi può essere rinviato in congedo illimitato provvisorio fino a che l'altro abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa esser inviato in congedo per anticipazione.

19. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

| COMUNI<br>(1) | CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono<br>(2) | GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune<br>(3) | Giorni d'arrivo al distretto<br>(4) |
|---|---|---|---|
| | | | |

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari (eccettuati quelli della Sardegna, che si atterranno, invece, al disposto del n. 10 delle « Avvertenze »).*

| DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Quantità |
|---|---|
| Asciugatoi | 1 |
| Berretti guarniti (*a*) | 1 |
| Cucchiai | 1 |
| Gavette (*b*) | 1 |
| Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso | 1 |
| Tasche per pane con coreggia | 1 |
| Tazze di latta | 1 |

(*a*) *Fez* ai bersaglieri.
(*b*) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna; *piccole* a quelli assegnati alle armi o specialità a cavallo; a tutti gli altri saranno somministrate di preferenza, fino ad esaurimento, gavette grandi in luogo di quelle piccole.

## AVVERTENZE.

1. Alle reclute assegnate agli alpini e ai carabinieri non sarà dai distretti distribuito alcun oggetto di corredo, poichè esse verranno arredate interamente presso i corpi (§ *2420 del Regolamento d'amministrazione*). È fatta eccezione pei distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, i quali distribuiranno anche agli uomini assegnati agli alpini gli oggetti descritti nell'elenco (però la gavetta *grande* e il berretto *comune*), ed eventualmente quelli di cui al N. 2.

Inoltre i distretti di reclutamento alpino che abbiano sede comune con un magazzino d'arredamento del reggimento alpini cui devono inviare le reclute o vi siano molto prossime, in modo che convenga per le spese di trasporto, potranno prelevare dal magazzino stesso le gavette grandi ed i cucchiai per distribuirli in modo definitivo alle reclute di detta specialità, anzichè somministrare loro tali oggetti a solo titolo d'uso durante la permanenza al distretto, come sarebbe stabilito dal § 2431 del citato regolamento.

2. Alle reclute che, per ragioni d'igiene, ne avessero necessità, sarà, altresì, distribuito *1 farsetto a maglia*. Potranno pure essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia, 1 fazzoletto, 1 pantalone di tela* (da fare

indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi*, *1 paio scarpe comuni*. Per quelle destinate alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo*.

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

*a*) I berretti da armi speciali (artiglieria e genio) saranno prelevati dai magazzini dei riparti, cui verranno avviate le reclute e potranno anche essere consegnati dai riparti medesimi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti anzidetti; in questo caso coi berretti dovranno essere, altresì, consegnati i rispettivi fregi, che saranno, poi, attaccati a spese del distretto. Ove, però, si trattasse di provvedere ad individui assegnati a singoli riparti in numero esiguo, si somministreranno invece berretti comuni;

*b*) I berretti fetz e gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei *berretti da fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e, solo nel caso che questi non fossero provvisti delle gavette grandi, occorrenti per la distribuzione alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna e, pei suindicati distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, a quelle assegnate agli alpini, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

4. I depositi di fanteria e bersaglieri *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno* potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

5. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

6. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del regolamento di amministrazione.

7. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano a far traversate di mare o passare notti in ferrovia.

8. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 2 e la coperta da campo.

9. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime per conto diretto del corpo; però, la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario del distretto.

10. **Disposizioni speciali pei distretti di Cagliari e Sassari.** — I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando, però, loro, oltre gli oggetti con detto allegato prescritti, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*.

Per il prelevamento delle robe loro occorrenti i distretti di Cagliari e Sassari dovranno attenersi alle speciali disposizioni impartite con il dispaccio n. 5180 del 24 aprile 1903 (*Decisione vestiario ed equipaggiamento*).

## AVVERTENZE

### relative al completamento della vestizione presso i corpi.

11. I corpi che si trovassero ad aver quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

12. Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

13. I corpi provvederanno che le calzature siano accuratamente bagnate ed unte, secondo le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta* e quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, avvertendo di far bagnare ed ungere anche i lacciuoli delle calzature stesse.

14. I corpi che hanno tutt'ora nei loro magazzini *scarpe comuni* dovranno distribuire alle reclute siffatte calzature, fino ad esaurimento del fondo esistente, per quanto sarà possibile, in ragione dei numeri di lunghezza di tali scarpe che sono disponibili; a quelle reclute cui non si potranno distribuire scarpe comuni, per deficienza di quelle di misure adatte, verranno somministrate *scarpe rinforzate con chiodatura leggera*.

I reggimenti staccati dal deposito avvertiranno di prelevare in tempo dal rispettivo deposito le quantità di scarpe occorrenti, in modo da non aver bisogno di intaccare il fondo che devono tenere per le sostituzioni agli uomini sotto le armi, in caso di mobilitazione.

---

N. **22. — Corredo dei militari di truppa ammessi negli stabilimenti balneo-termali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 febbraio.

È stato rilevato che spesso vengono inviati agli stabilimenti balneari e idropinici uomini di truppa non provvisti dell'intero corredo, come è prescritto dal § 41 delle « Norme pel servizio balneo-termale, idropinico e marino ».

Si richiamano perciò i corpi alla rigorosa osservanza di quanto è disposto dal citato paragrafo, onde evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentati.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **23. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 febbraio.

Il Ministero avverte che i passaggi dei militari alle armi nell'arma dei carabinieri reali, di cui nella Circolare n. 73 dell'anno 1889, sono sempre aperti e raccomanda ai comandanti di corpo di renderne informati i loro dipendenti.

Coll'occasione il Ministero raccomanda pure che sia portata a conoscenza degli inferiori la Circolare n. 7 del 1903, riguardante i miglioramenti accordati ai carabinieri e la facoltà concessa agli aspiranti di chiedere, col passaggio nell'arma, l'assegnazione alla legione nella cui circoscrizione si trova il loro comune di nascita.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 febbraio.

FEBBRAIO 17. — Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe, *pag.* 97.
» 25. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1903, *pag.* 98.
» 25. — Esami presso la scuola d'applicazione di sanità militare pei sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 100
——— Avviso. — Schizzo del teatro della guerra russo-giapponese, *pag.* 100.

CIRCOLARE N. **24**. — **Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 febbraio.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di 12 disegnatori di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1200.

2. Le norme che regolano tale concorso ed i programmi per gli esami sono stabiliti dall'*Atto* 35 del corrente anno.

3. Le domande di ammissione, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate non più tardi del 15 aprile 1904 alle autorità indicate al n. 3 dell'*Atto* sopracitato.

Dette autorità le trasmetteranno al Ministero mano a mano che le riceveranno, dopo averne sommariamente esaminata la regolarità; e non accetteranno quelle che fossero presentate dopo il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami scritti e grafici avranno luogo entro il mese di settembre p. v. presso le direzioni di artiglieria di Torino, Alessandria, Verona, Mantova, Venezia, Piacenza, Genova, Spezia, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto e Messina. Gli esami orali saranno dati in Roma.

5. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda cassa di previdenza.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

## N. 25. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

| DIVISIONI | ENTRATI negli ospedali (1) | ENTRATI nelle infermerie di corpo (2) | ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura |
|---|---|---|---|
| Torino | 287 | 209 | 496 |
| Novara | 125 | 94 | 219 |
| Alessandria | 235 | 157 | 392 |
| Cuneo | 125 | 116 | 241 |
| Milano | 202 | 193 | 395 |
| Brescia | 129 | 120 | 249 |
| Genova | 117 | 126 | 243 |
| Piacenza | 196 | 159 | 355 |
| Verona | 243 | 204 | 447 |
| Padova | 173 | 152 | 325 |
| Bologna | 131 | 177 | 308 |
| Ravenna | 86 | 108 | 194 |
| Ancona | 68 | 88 | 156 |
| Chieti | 174 | 117 | 291 |
| Firenze | 129 | 109 | 238 |
| Livorno | 205 | 98 | 303 |
| Roma | 402 | 323 | 725 |
| Perugia | 89 | 103 | 192 |
| Napoli | 380 | 359 | 739 |
| Salerno | 133 | 69 | 202 |
| Bari | 200 | 133 | 333 |
| Catanzaro | 111 | 85 | 196 |
| Palermo | 238 | 102 | 340 |
| Messina | 234 | 59 | 293 |
| Cagliari | 146 | 68 | 214 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 4558 | 3528 | 8086 |

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ottobre 1902. — (Segretariato generale). — 25 febbraio.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media Giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 2 | » | 1 | 3 | 6202 | 1770 | 7972 | 22.5 | 1.4 |
| 2 | » | » | 2 | 3297 | 676 | 3974 | 23.2 | 1.3 |
| 2 | » | » | 2 | 5645 | 1750 | 7395 | 27.6 | 1.5 |
| » | » | 2 | 2 | 3254 | 1277 | 4531 | 21.9 | 1.2 |
| 2 | » | » | 2 | 4916 | 1636 | 6553 | 25.1 | 1.5 |
| 2 | » | » | 2 | 4131 | 865 | 4996 | 38.7 | 1.9 |
| 1 | » | » | 1 | 3691 | 1074 | 4765 | 24.3 | 1.2 |
| 1 | » | 1 | 2 | 5355 | 1497 | 6852 | 30.4 | 1.6 |
| 3 | » | » | 3 | 5149 | 1550 | 6699 | 26.5 | 1.8 |
| » | » | » | » | 6053 | 1217 | 7270 | 28.0 | 1.3 |
| 1 | » | » | 1 | 3679 | 1091 | 4770 | 27.9 | 1.8 |
| » | » | » | » | 2137 | 802 | 2939 | 27.0 | 1.8 |
| 1 | » | 1 | 2 | 2017 | 830 | 2847 | 24.6 | 1.3 |
| 2 | » | 1 | 3 | 5639 | 1401 | 7040 | 47.2 | 2.0 |
| » | » | 1 | 1 | 4477 | 1025 | 5502 | 34.3 | 1.5 |
| 3 | » | » | 3 | 5164 | 1071 | 6235 | 30.3 | 1.5 |
| 4 | » | 1 | 5 | 9939 | 2194 | 12133 | 33.8 | 2.0 |
| » | » | » | » | 2390 | 719 | 3109 | 31.0 | 1.9 |
| 3 | » | » | 3 | 11404 | 3059 | 14463 | 44.7 | 2.3 |
| 1 | » | 1 | 2 | 3431 | 797 | 4228 | 40.6 | 1.9 |
| 2 | » | » | 2 | 4466 | 1396 | 5862 | 39.9 | 2.3 |
| » | » | » | » | 2697 | 919 | 3616 | 38.4 | 2.1 |
| » | » | 1 | 1 | 5762 | 839 | 6601 | 36.6 | 1.9 |
| 3 | » | » | 3 | 4864 | 489 | 5353 | 31.3 | 1.7 |
| 1 | » | 1 | 2 | 3790 | 533 | 4323 | 35.4 | 1.8 |
| 36 | » | 11 | 47 | 119549 | 30478 | 150027 | 31.0 | 1.7 |

della forza media = 0.30.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

N. **26**. — **Esami presso la scuola d'applicazione di sanità militare pei sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 febbraio.

Nel mese di giugno del corrente anno avranno luogo, per i sottotenenti medici di complemento che non abbiano frequentato la scuola d'applicazione di sanità militare e che intendono prendere parte ad un prossimo concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, gli esami di cui al § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896.

Tali esami saranno tenuti presso la detta scuola e verseranno sui temi all'uopo stabiliti (*Atto* 35 del 1902).

I sottotenenti medici di complemento che intendessero parteciparvi dovranno far pervenire non più tardi del 1° aprile venturo la relativa domanda, redatta su foglio di carta bollata da cent. 50, alla direzione della scuola, la quale, a tempo opportuno, farà ad essi conoscere il giorno e l'ora in cui gli esami comincieranno.

Avvertesi, a scanso di malintesi, che la conseguita idoneità nei mentovati esami non conferisce agli ufficiali alcun diritto per l'ammissione al concorso di cui sopra è cenno, qualora al tempo che sarà fissato nella relativa circolare, essi si trovino ad aver superata l'età prescritta dalla legge (30 anni) per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

# AVVISO

**Schizzo del teatro della guerra russo-giapponese.** — L'Istituto geografico militare, aderendo alle richieste di autorità militari e civili, ha allestito uno schizzo in cromo del teatro della guerra russo-giapponese, alla scala di 1 : 2,500,000 che è messo in vendita al prezzo di lire 1,50 la copia.

Dirigere le richieste alla direzione dell'Istituto in Firenze.

Roma 1904 — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 9ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 marzo.

MARZO 3. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 101.
» 4. — Documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 104.

CIRCOLARE N. **22**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato**. — (Direzione generale leve e truppa). — 3 marzo.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto del § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, quanto pel ritorno alle case loro, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Nell'avviso di cui sopra è cenno, è stato avvertito che le domande per ammissione alle rassegne di rimando possono essere presentate subito, e, quindi, anche avanti il 1° aprile prossimo; e ciò particolarmente nell'interesse delle famiglie dei

7 MAR 4

militari di 3ª categoria i quali abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1884; poichè, se la inabilità al servizio dei predetti militari di 3ª categoria venisse dichiarata prima del 25 aprile prossimo, non si farebbe più luogo alla deduzione, di cui all'art. 89 della legge sul reclutamento, nel giudicare sull'eventuale diritto all'arruolamento in 3ª categoria che venisse invocato dai fratelli della classe 1884, a mente degli articoli 87 e 88 della citata legge.

Perciò i comandi di distretto militare dovranno, come si è detto, accettare le domande di ammissione alla prossima rassegna semestrale anche se venissero presentate avanti il 1° aprile venturo ed inoltre provvederanno perchè quelle dei militari di 3ª categoria abbiano corso colla massima sollecitudine, facendo speciali comunicazioni ai comandi di divisione militare, affinchè i militari stessi vengano sottoposti a rassegna in tempo, per modo che la decisione ad essi relativa sia pronunciata prima del 25 aprile del corrente anno.

Per l'accertamento della non idoneità al servizio per motivo di salute dei militari residenti all'estero provvede l'*Atto* 225 del 1901.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

## MINISTERO DELLA GUERRA

---

### AVVISO

**per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.**

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengono di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da cent. 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti

a visita, nel giorno ed ora indicati nello avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato e al rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senza altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento della indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

E si avverte inoltre che per i militari di 3ª categoria i quali si credono inabili al servizio militare è di somma importanza, nello interesse della rispettiva famiglia, che chiedano di essere sottoposti a rassegna semestrale, poichè qualora venissero riformati la loro assegnazione alla 3ª categoria, non sarebbe più

calcolata a senso dell'articolo 89 della legge sul reclutamento e verrebbe quindi tolto un ostacolo all'eventuale assegnazione di un loro fratello alla categoria stessa.

Ove abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1884 i detti militari di 3ª categoria debbono chiedere sollecitamente di essere ammessi alla rassegna di rimando semestrale, affinchè la decisione sulla loro idoneità al servizio militare possa essere pronunciata prima del 25 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta e nel quale perciò devono essere acquisiti e perfetti i diritti alla assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti della leva medesima.

---

N. **28.** — **Documenti di viaggio e di trasporto**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 marzo.

È in corso la ristampa delle richieste mod. *B* e *C* parti 2ª e 3ª (modelli 195 e 196 del catalogo) e di quelle di spedizione mod. 445, essendo esaurite.

Le autorità militari, che abbisognano di tali documenti, li domanderanno con richiesta mod. 311, in doppio esemplare:

*All'ufficio d' amministrazione di personali militari vari* se trattasi di registri di richieste mod. *B* (da 60 o 120 ciascuno) o di registri di richieste mod. *C* parte 3ª (da 50 o da 100 ciascuno);

*Al comando del 2° reclusorio militare in Gaeta* (tipografia) se trattasi di registri di richieste mod. *C* (parte 2ª) o di registri di richieste di spedizione mod. 445.

Presso il detto reclusorio trovansi ancora disponibili dei registri di richieste mod. *C* parte 1ª e di richieste di spedizione mod. 444. I corpi, cui occorrano tali documenti, ne faranno la relativa domanda a quell'amministrazione.

Tutte le domande dei preaccennati documenti fatte sin qui a questo Ministero s'intendono non avvenute.

Il costo delle richieste mod. *B C* (parte 3ª) e di quelle di spedizione mod. 444 è quello fissato dagli *Atti* 23, 143 e 147 del 1903; le eventuali spese d'imballaggio e di trasporto sono a carico dei destinatarî.

Il costo delle richieste mod. *C* (parte 2ª) e di quelle di spedizione mod. 445 è invece il seguente:

L. 0,35 pei registri da 50 richieste mod. *C* parte 2ª (mod. 196);
L. 0,65 id. da 100 id. id. (mod. 196);
L. 1,60 id. da 100 richieste di spedizione mod. 445.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 marzo.

MARZO 3. — Sacchetti per galletta a mano, *pag.* 105.
» 7. — Scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi e dei corpi a piedi, *pag.* 107.
» 10. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nel IV, VI, VII, VIII, XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna, *pag.* 108.
» 10. — Nuovi impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali, *pag.* 116.

CIRCOLARE N. **29**. — **Sacchetti per galletta a mano.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 marzo.

In dipendenza dell'adozione dei nuovi sacchetti per galletta di cui nell' *Atto* 47 del corrente anno, le dotazioni di siffatti accessori debbono per ciascun individuo essere costituite da due sacchetti da una razione.

Fanno però eccezione i reggimenti di cavalleria ed il reggimento artiglieria a cavallo (batterie) che costituiranno le rispettive dotazioni con sacchetti da mezza razione (quattro per individuo); i reggimenti alpini, quello d'artiglieria da montagna e gli altri reparti della stessa specialità, nonchè quei reparti d'artiglieria da fortezza che hanno la stessa dotazione di galletta degli alpini che le costituiranno in ragione di due sacchetti da una razione e di un sacchetto da mezza razione per ciascun individuo.

Nell'affardellamento la galletta sarà collocata nel modo seguente:

*Zaino.* — Nello zaino sopra la camicia si porranno le scarpe (con entro la spazzola, la scatola pel grasso e le pezzuole da piedi) parallelamente alla cassetta per le cartucce, coi talloni in fuori, con le suole volte in su e con le punte sovrapposte verso il centro; le due razioni di galletta agli angoli di destra e di sinistra, fra le scarpe ed il lato inferiore dello zaino, con la superficie d'una delle basi del sacchetto contro la parete dello zaino che viene a combaciare con la schiena del soldato le due scatolette di carne in conserva nello spazio che viene a risultare fra la galletta, le scarpe ed il lato inferiore dello zaino.

I corpi che hanno una razione di galletta maggiore collocheranno le due gallette in più della razione intera nel sacchetto da mezza razione il quale sarà posto nello zaino nel modo che verrà ravvisato più acconcio, riservandosi il Ministero di chiedere, a suo tempo, informazioni sul risultato delle prove eseguite per le varianti da recarsi alle relative istruzioni sull'affardellamento.

*Valigia.* — Nella valigia si collocherà una razione per parte contro le testate della valigia in modo che le gallette appoggino di piatto.

*Bisaccia.* — Nella bisaccia le due razioni saranno collocate come ora nella saccoccia sinistra della bisaccia, di piatto, in fondo contro il cavallo, su due file di due sacchetti ciascuna.

I sacchetti da galletta del tipo attuale dovranno essere usati fino a consumazione in sostituzione di quelli del nuovo tipo da mezza razione.

I reggimenti di cavalleria preleveranno quindi dai più vicini depositi degli altri reggimenti i sacchetti del tipo ora in uso ad essi occorrenti per i bisogni di due anni calcolando che per ogni militare debbono distribuirne quattro; ed i reggimenti alpini ed il reggimento d'artiglieria da montagna e gli altri reparti che hanno una razione maggiore, nonchè il reggimento d'artiglieria a cavallo faranno concorrere i sacchetti del tipo attuale alla formazione delle rispettive dotazioni.

I sacchetti che sopravanzeranno ai reggimenti ultimi nominati, e agli altri corpi dopo il prelevamento fattone dai reggimenti di cavalleria, e quelli esistenti presso i distretti saranno ridotti al nuovo tipo di sacchetto da una razione con la scorta delle seguenti norme.

**Sacchetto modello 1897.**

1° Scucire 100 sacchetti vecchi, aggiuntare i fondi due a due e formare 50 fondi di nuovo modello.

2° Dei 100 sacchetti scuciti, 20 s'impiegano per completare gli altri 80, ricavando da ciascuno quattro giunte ed un fondo e mezzo.

Così:

giunte 4 per 20 sacchetti danno 80 giunte;

fondi 1 ½ per 20 sacchetti danno 30 fondi.

Aggiungendo a questi ultimi i 50 fondi ricavati dai 100 sacchetti, ne risultano 80. Con ciò si ha il materiale necessario per costruire 80 sacchetti nuovo modello con un consumo del 20 %.

Nella considerazione però che qualche sacchetto vecchio non possa essere utilizzato per varie cause, si è aumentato il consumo portandolo al 22 %.

**Sacchetto modello anteriore al 1897.**

1° Scucire 100 sacchetti e di questi ritagliarne 35 per provvedere i fondi e le giunte del nuovo sacchetto, calcolando che da ogni sacchetto ritagliato si possono ricavare due fondi e due giunte.

2° Con dette materie si completano i rimanenti 65 sacchetti con la perdita del 35 °/₀.

*N. B.* — Per la riduzione di quest'ultimo sacchetto occorre fare il fondo rotondo anzichè quadrato e ciò per potere utilizzare maggiormente il sacchetto.

Per l'esecuzione del lavoro di riduzione è stabilito il compenso di mano d'opera di L. 0,07 per ogni sacchetto per galletta a mano ottenuto. Le amministrazioni interessate procureranno, per altro, di ottenere sul compenso stesso un adeguato sconto.

La conseguente spesa sarà conteggiata a carico dello Stato sul rendiconto mod. 357 ed i sacchetti disfatti saranno scaricati dal registro 237-*A* senza obbligo di rimborso.

I sacchetti così ridotti saranno passati dal categorico 720 al categorico 780 senza interessare i rendiconti a denaro.

I distretti militari e le compagnie di sanità e di sussistenza faranno ridurre i sacchetti che hanno in carico dalle amministrazioni da cui prelevano o fanno riparare gli oggetti di corredo ed alle amministrazioni stesse richiederanno i sacchetti del nuovo modello o ridotti occorrenti per ricompletare le dotazioni rispettive.

I corpi provvederanno senza indugio alla costruzione dei sacchetti che loro mancassero per le dotazioni dopo effettuate le riduzioni di cui sopra richiedendo al Ministero la quantità di tela all'uopo occorrente, rimanendo così tolto il divieto di costruire siffatti oggetti.

I sacchetti da mezza razione di nuova costruzione saranno assunti in carico al categorico 720 e tenuti promiscuamente con quelli del tipo ora in uso non ridotti.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **30. — Scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi e dei corpi a piedi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 marzo.

Il Ministero ha determinato che, a decorrere dal 1° corrente marzo, il contributo stabilito dal § 3094 del regolamento di amministrazione per gli ammessi alle scuole di equitazione per gli ufficiali delle armi e dei corpi a piedi rimanga sospeso.

I corpi, che amministrano le scuole anzidette, liquideranno a favore od a carico della propria massa generale gli utili o gli scapiti risultanti dalla gestione di esse scuole, con le formalità di cui al § 2259 del regolamento citato.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **31**. — **Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nei IV, VI, VII, VIII, XI e XII corpo d'armata e nell'Isola di Sardegna**. — (Direzione generale servizi amministrativi. — 10 marzo.

§ 1. Nei corpi d'armata suddetti, durante il venturo esercizio finanziario, gli acquisti dei combustibili e della paglia che sono da pagarsi coi fondi del bilancio, capitolo casermaggio (1) continueranno a farsi per presidio in base al regolamento approvato con R. Decreto 17 marzo 1901 (*Atto* 86), al capitolato apposito *per la fornitura per presidio dei combustibili e della paglia* (edizione 1904) ed osservate le norme della presente circolare.

§ 2. Il deliberamento delle provviste avrà luogo:

*a*) Ad asta pubblica, mediante offerte segrete, con indicazione del ribasso minimo nella scheda dell'amministrazione militare e con miglioramento del ventesimo, a termine degli art. 86, 90 e 95 del regolamento di contabilità generale dello Stato, in base alle disposizioni del capo II dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, nei presidi capoluogo di divisione militare ed in tutti quegli altri nei quali l'ammontare della provvista ha nei precedenti esercizi superato, in media, le lire ottomila

*b*) A licitazione privata, col metodo di cui all'art. 100 a) del regolamento di contabilità generale dello Stato ed osservate le norme dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per le licitazioni ad offerte segrete in seguito ad inviti particolari, in tutti gli altri presidi dove, in media, lo ammontare della fornitura non ha superato negli esercizi precedenti le lire ottomila.

*c*) A trattativa privata se le aste e le licitazioni private di cui alle lettere a) e b) vadano deserte; se, a giudizio del comandante del presidio, convenga economicamente stipulare contratti separati per la paglia, la legna e gli altri combustibili e ciascuno non superi le lire quattromila; se, infine, si tratti dei casi indicati all'art. 5, secondo alinea, del citato regolamento 17 marzo 1901 (*Atto* 86).

---

(1) Cioè: combustibili occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa sottufficiali e pel riscaldamento dei locali delle caserme; paglia per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria e per la giacitura a terra, in accampamento ed in accantonamento, in quest'ultimo caso se non debba essere data dai comuni.

Per le informazioni e gli schiarimenti sulle formalità da seguire negli appalti le amministrazioni si rivolgeranno al commissariato.

Se, sperimentati i metodi suindicati, non si saranno potuto deliberare le provviste, si provvederà mediante acquisti diretti dal commercio.

§ 3. Le autorità incaricate delle operazioni pel deliberamento delle provviste, dovranno anzitutto munirsi della mercuriale e del listino dei prezzi del luogo per poter stabilire il prezzo di base negli avvisi d'asta e negli inviti, secondo che debbasi procedere ad asta pubblica od a licitazione privata, e per avere una base certa nelle contrattazioni se si procede a trattativa privata. Nei primi due casi le informazioni raccolte saranno comunicate in tempo ai comandanti di presidio, con tutte le altre indicazioni speciali sulle condizioni del mercato che fossero necessarie, i quali sono incaricati di formare la scheda segreta contenente il ribasso minimo.

§ 4. Se il deliberamento dovrà aver luogo in seguito a pubblico incanto, gli avvisi, conformi all'unito modello, dovranno essere pubblicati non più tardi del 16 aprile p. v. e ad essi si darà la massima pubblicità. Quindi, oltre ad inserirli nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della provincia, se occorre per l'importanza della fornitura, si faranno affiggere nelle principali città e nei comuni centro di produzione e di mercato prossimi al sito dove si tiene l'incanto e si comunicheranno ai giornali con preghiera di darne notizia.

Gli avvisi dovranno rimanere affissi non meno di 15 giorni, non compreso quello della pubblicazione e quello nel quale ha luogo l'incanto.

§ 5. I contratti avranno la durata di un anno e non dovranno contenere nessun accenno a probabilità di proroga.

Inoltre, poichè, giusta il capitolato, i fornitori dovranno provvedere i generi occorrenti nel presidio e sue dipendenze, si preciseranno nei contratti i limiti del territorio al quale si estende l'azione del fornitore.

§ 6. Se, giusta l'art. 14 del capitolato, il fornitore dovrà assumere l'obbligo di costituire depositi di tutti o di alcuni dei generi che fanno parte della fornitura, se ne dovrà far cenno nell'avviso d'asta e nelle lettere d'invito.

§ 7. I depositi per concorrere alle provviste, ragguagliati al decimo del presunto importo totale della fornitura, potranno anche essere fatti, se l'incanto, la licitazione o la trattativa hanno

luogo in un presidio non capoluogo di provincia, nella cassa dell'amministrazione incaricata delle formalità dell'appalto.

Avvenuto il deliberamento l'amministrazione stessa provvederà, con le norme dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, per la commutazione in deposito definitivo del deposito provvisorio del deliberatario e restituirà agli altri concorrenti i rispettivi depositi.

§ 8. Tutti i documenti riflettenti l'appalto delle provviste per presidio saranno inviati al rispettivo comandante, cui spetta, per l'art. 8 del regolamento 17 marzo 1901, d'approvare i contratti e renderli eseguibili.

Conseguentemente anche lo svincolo delle cauzioni sarà autorizzato dai comandanti di presidio ovvero, per loro delegazione, dalle direzioni di commissariato, giusta gli accordi presi col Ministero del Tesoro e le disposizioni da questo date alle autorità dipendenti.

§ 9. Le truppe che si trovino nelle speciali posizioni di cui all'art. 5, secondo comma, del regolamento 17 marzo 1901, provvederanno i generi ad esse occorrenti mediante acquisti diretti dal commercio, se il mercato del luogo lo consenta.

Se la produzione ed il commercio locale non offrano condizioni favorevoli, si stipuleranno in precedenza apposite convenzioni per la somministrazione dei generi nei siti ove occorrano.

§ 10. Nel caso di radunata di truppe per manovre, esercitazioni ecc., sarà incaricato degli acquisti il commissariato presso le truppe stesse.

In mancanza del commissariato, ogni qual volta le autorità che sopraintendono alla riunione lo ritengano conveniente, e le condizioni dei luoghi si prestino, provvederà per tutte le truppe il primo corpo che giungerà sul posto; diversamente ogni corpo e reparto provvederà per proprio conto.

Se speciali ragioni non richiedano diversamente, i generi dovranno essere consegnati a spese del fornitore dove la truppa sarà accampata o dovrà radunarsi.

§ 11. Nulla è innovato per la costituzione ed il rifornimento dei depositi di mobilitazione, cui le direzioni di commissariato provvederanno con apposite convenzioni secondo gli ordini che riceveranno.

§ 12. Se in un presidio la produzione non sia sufficiente ad assicurare il servizio ed i prezzi siano molto elevati, le autorità cui spetta provvedere acquisteranno i generi in altri luoghi.

§ 13. Le richieste dei fondi occorrenti per pagare le provviste saranno compilate, come s'è fatto sinora, al principio d'ogni trime-

stre, colla massima esattezza, *in base alla forza del trimestre precedente, tenuto conto delle diminuzioni e degli aumenti prevedibili*, ed in duplice esemplare e rimesse al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione casermaggio e trasporti) in modo che vi giungano immancabilmente nei primi *quindici* giorni del trimestre cui si riferiscono.

§ 14. Le richieste del 4° trimestre saranno regolate in modo che il rendiconto del trimestre stesso si chiuda in pareggio od al massimo con un credito verso lo State.

Se però, per circostanze impreviste, sopravanzasse al 30 giugno 1905 una parte dei fondi anticipati, non si dovranno versare in Tesoreria a saldo del rendiconto ma questo sarà chiuso in debito e così vi sarà dato corso.

§ 15. L'ufficio di personali militari vari è incaricato di riscuotere per tutte le amministrazioni le anticipazioni per gli acquisti della paglia e dei combustibili.

Il Ministero, nel corrispondere a detto ufficio i mandati di saldo collettivi pei corpi rimasti in credito alla chiusura dell'esercizio finanziario, vi opererà la detrazione corrispondente ai debiti risultati per altri corpi e quindi l'ufficio predetto provvederà mediante operazione di conto corrente ad estinguere il debito di cui al numero precedente.

§ 16. Le amministrazioni terranno conto in apposito registro di tutte le somme pagate al fornitore allo scopo di accertare alla scadenza del contratto l'esatto ammontare della tassa di registro dovuta su di esso.

§ 17. Nei primi quindici giorni del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre i consigli di amministrazione trasmetteranno alle direzioni di commissariato una situazione indicante, per ciascuno dei generi acquistati, le quantità, i prezzi parziali, l'importo totale della spesa e se i generi furono prelevati dal fornitore o acquistati dal commercio e in quest'ultimo caso per quale ragione.

§ 18. Pei rendiconti delle spese pagate coi fondi del bilancio, da presentare al termine di ogni trimestre, le amministrazioni continueranno a far uso del modello 402 *D)* avvertendo che dovranno darsi debito su di esso delle anticipazioni come sopra riscosse per loro conto dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari e che ogni rendiconto dovrà trasmettersi al Ministero (Direzione generale di revisione dei conti) in doppio ma con una sola serie di documenti.

§ 19. Tutti i corpi, le direzioni, le sezioni e gli uffici di commissariato che stipuleranno contratti per presidio, appena questi

siano approvati, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) uno specchio in doppio esemplare indicante le località dove si estende l'azione del fornitore ed il prezzo netto dei vari generi.

Per le truppe in movimento e pei distaccamenti che non hanno regolari convenzioni, i relatori dei consigli di amministrazione faranno risultare queste circostanze mediante apposita indicazione, da essi sottoscritta, sui rendiconti 402 *D.*

Inoltre le Direzioni di commissariato trasmetteranno al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi, divisione casermaggio e trasporti) un propsetto dei prezzi ai quali furono deliberate le provviste o si acquistarono in ciascun presidi i vari generi nell'esercizio in corso in confronto coi prezzio ai quali saranno state appaltate le provviste per il venturo esercizio.

§ 20. Nulla è innovato alle disposizioni del regolamento di contabilità dei corpi sulle deduzioni a favore dello Stato delle somministrazioni ricevute dai fornitori di presidio e pagate coi fondi del bilancio.

Quindi, giusta i §§ 175, 176, 178 e 1842 di tale regolamento, le amministrazioni continueranno a darsi debito sulla dimostrazione 219 e sul rendiconto generale degli assegni delle razioni legna edei posti letto in relazione alle somministrazioni.

§ 21. La legna ed il carbone *a pagamento diretto* di cui ai §§ 1846, 1847 e 2565 del regolamento di contabilità dei corpi, è obbligatorio prelevarli dai fornitori di presidio. Queste somministrazioni saranno però pagate a parte senza interessare il rendiconto di cui all'art. 15 ecc., regolamento 17 marzo 1901.

Le amministrazioni potranno poi valersi delle imprese e dei fornitori anche *per gli altri generi a pagamento diretto*, se lo giudicano conveniente; ma in caso affermativo ne dovranno informare l'autorità incaricata di stipulare il contratto perchè in questo ne sia fatto cenno, ed assumeranno con ciò l'obbligo di prelevare tali generi dal fornitore per tutta la durata del contratto.

Queste somministrazioni saranno parimenti pagate a parte, a carico della massa rispettiva.

§ 22. La paglia usata resterà proprietà dell'amministrazione che l'avrà acquistata e che potrà utilizzarla come crederà meglio.

Però i corpi stanziati nei presidi del IV corpo d'armata indicati nel contratto 17 dicembre 1903 pel bucato degli oggetti di casermaggio in detto corpo d'armata dal 1° luglio 1904 al

30 giugno 1905 continueranno a lasciare a favore dell'assuntore del bucato la paglia *usata* dalle truppe *nella giacitura ordinaria.*

§ 23. I corpi e reparti dovranno provvedersi dei capitoli d'oneri indicati al § 1, facendone richiesta all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che li invierà contro pagamento in conto corrente del prezzo, per ciascun esemplare, di L. 0,15.

§ 24. Gli esemplari che occorreranno per la stipulazione dei contratti saranno dai corpi ed uffici addebitati ai contraenti.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari trasmetterà senza pagamento ai comandi di corpo d'armata e di divisione militare; alle direzioni, sezioni ed all'ufficio di commissariato di Spezia; ai magazzini del casermaggio principali e succursali due copie dei capitoli d'oneri.

Gli esemplari che occorressero in più per uso d'ufficio o per aderire a richieste private, saranno forniti a pagamento dallo stesso ufficio di amministrazione di personali militari vari.

§ 25. Ai distaccamenti che non ricevono il giornale militare il rispettivo consiglio di amministrazione comunicherà le disposizioni della presente circolare ed i capitoli d'oneri che regolano la fornitura.

§ 26. Se un distaccamento si trovi in altro corpo d'armata, che non sia di quelli pei quali provvede la presente circolare, dove la fornitura dei combustibili e della paglia sia fatta per impresa di corpo d'armata, secondo sarà disposto prossimamente, esso preleverà i generi dall'impresa rilasciando i buoni prescritti e conseguentemente il rispettivo consiglio d'amministrazione non domanderà per tale distaccamento nessuna anticipazione di fondi.

In questo caso le necessarie informazioni ed i capitoli d'oneri che regolano la fornitura ad impresa saranno chiesti dal distaccamento ad uno dei corpi di stanza nello stesso presidio o nel presidio più vicino dove la fornitura sia parimente fatta ad impresa.

§ 27. Le norme per l'esecuzione del regolamento 17 marzo 1901, che fanno seguito all'*Atto* 86 di detto anno, sono sostituite dalla presente circolare, che abolisce tutte le disposizioni contrarie a quelle in essa contenute e che vi sono riprodotte.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

(1) . . . . . .

## Avviso d'asta per primo incanto

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . ., nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare il luogo, la via, il numero e il piano*) avanti . . . . . (*autorità che presiede l'incanto*) si procederà ad un pubblico incanto ad offerte segrete con indicazione del ribasso percentuale nella scheda segreta, con miglioramento del ventesimo, a senso del titolo II del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura dei seguenti generi alle truppe del presidio di . . . . . dal primo luglio 1904 al 30 giugno 1905.

| GENERI | Unità di misura | Prezzi a base d'asta | Ammontare presunto della fornitura | Cauzione | *Avvertenze* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (2) |

Il capitolato d'oneri che regolerà la fornitura e farà parte del contratto è visibile presso questa amministrazione e le amministrazioni dei corpi stanziati in questo corpo d'armata, tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

(1) Amministrazione incaricata delle operazioni di deliberamento.

(2) S'indicheranno i limiti del territorio dove si estende l'azione del fornitore e se questi è obbligato a costituire depositi di generi.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capoluoghi di provincia si aggiungerà:* I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore . . . . . alle ore . . . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta)

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito (o restituito *se fu fatto nella cassa dell'amministrazione appaltante*).

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta sarà ricevuta dopo cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso che l'offerente fa sul prezzo dell'avviso d'asta espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Il deliberamento provvisorio avverrà a favore di chi avrà offerto

un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale a quello segnato nella scheda dell'amministrazione.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte su carta bollata saranno considerate come valide ma verranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di stampa, di inserzione, di bollo, di registro, di segreteria saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che il fornitore richiedesse.

A . . . . . il . . . . . 1904.

(*firma dell'ufficiale rogante*)

---

N. **33**. — **Nuovi impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 marzo.

Per dare agli interessati maggiore agio di fruire del beneficio concesso con la precedente Circolare n. 6, viene prorogato fino a tutto il corrente mese di marzo il termine in che è fatta facoltà ai sottufficiali in attesa d'impiego di domandare, in più di quelli già chiesti, i nuovi impieghi indicati nella Circolare stessa, ferme rimanendo le altre disposizioni ivi contenute.

Con l'opportunità si avverte altresì, per norma degli interessati, che i concorrenti al posto di applicato nella rete ferroviaria sicula, compreso fra i nuovi impieghi di cui sopra, devono aver conseguita la licenza ginnasiale o tecnica e produrre perciò anche questo documento.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1904 PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 marzo.

N. 17. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari, *pag.* 117.
» 17 — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1903, *pag.* 118.

CIRCOLARE N. **33**. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 marzo.

Nel mese di giugno p. v. avranno luogo, con le norme stabilite dal R. Decreto 21 novembre 1901 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità e per scelta dei tenenti commissari.

Agli esami per l'avanzamento ad anzianità possono essere ammessi i tenenti con anzianità a tutto l'anno 1896 che non subirono ancora tali esami o che non riportarono l'idoneità in quelli tenutisi, a senso della Circolare 206 del 1902, nel mese di maggio 1903. Agli esami per la scelta possono concorrere tutti i tenenti commissari inscritti a ruolo.

Tanto gli elenchi di proposta d'ammissione agli esami per l'avanzamento ad anzianità quanto le domande dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (n. 2 e 3 *Atto* 15-1902), dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), corredati gli uni e le altre delle dichiarazioni di cui al § 143 del regolamento sull'avanzamento per gli aspiranti alla scelta, non più tardi del 1° maggio p. v.

Si riserva il Ministero di far conoscere, a suo tempo, il giorno e l'ora in cui i detti esami dovranno incominciare.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**N. 34. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d**

| DIVISIONI | ENTRATI negli ospedali (1) | ENTRATI nelle infermerie di corpo (2) | ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura |
|---|---|---|---|
| Torino | 237 | 188 | 425 |
| Novara | 82 | 152 | 234 |
| Alessandria | 184 | 181 | 365 |
| Cuneo | 92 | 147 | 239 |
| Milano | 167 | 202 | 369 |
| Brescia | 86 | 118 | 204 |
| Genova | 102 | 145 | 247 |
| Piacenza | 123 | 173 | 296 |
| Verona | 158 | 214 | 372 |
| Padova | 163 | 157 | 320 |
| Bologna | 104 | 144 | 248 |
| Ravenna | 71 | 119 | 190 |
| Ancona | 68 | 79 | 147 |
| Chieti | 123 | 89 | 212 |
| Firenze | 125 | 110 | 235 |
| Livorno | 173 | 102 | 275 |
| Roma | 318 | 343 | 661 |
| Perugia | 92 | 66 | 158 |
| Napoli | 310 | 303 | 613 |
| Salerno | 129 | 48 | 177 |
| Bari | 189 | 127 | 316 |
| Catanzaro | 131 | 106 | 237 |
| Palermo | 176 | 76 | 252 |
| Messina | 182 | 75 | 257 |
| Cagliari | 106 | 63 | 169 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 3691 | 3527 | 7218 |

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**novembre 1903**. — (Segretariato generale). — 17 marzo.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 1 | » | 2 | 3 | 6115 | 1761 | 7876 | 23.2 | 1.3 |
| 1 | » | » | 1 | 2752 | 1284 | 4036 | 26.5 | 1.5 |
| 1 | » | » | 1 | 5837 | 1851 | 7688 | 28.9 | 1.4 |
| 1 | » | » | 1 | 2817 | 1318 | 4135 | 19.1 | 1.1 |
| » | » | » | » | 3940 | 1913 | 5853 | 23.8 | 1.5 |
| » | » | » | » | 3149 | 883 | 4032 | 33.6 | 1.7 |
| » | » | » | » | 3343 | 1306 | 4649 | 25.0 | 1.3 |
| 2 | » | » | 2 | 4739 | 1751 | 6490 | 30.3 | 1.4 |
| 1 | » | 1 | 2 | 4231 | 1708 | 5939 | 24.6 | 1.5 |
| 1 | » | 1 | 2 | 4933 | 1179 | 6112 | 24.3 | 1.3 |
| 2 | » | » | 2 | 3553 | 1036 | 4589 | 27.6 | 1.5 |
| 2 | » | » | 2 | 1870 | 815 | 2685 | 25.1 | 1.8 |
| 2 | » | » | 2 | 1906 | 665 | 2571 | 23.1 | 1.3 |
| 1 | » | » | 1 | 4223 | 959 | 5182 | 35.7 | 1.5 |
| 1 | » | » | 1 | 3691 | 1140 | 4831 | 31.3 | 1.5 |
| 2 | » | 2 | 4 | 4619 | 980 | 5599 | 28.4 | 1.4 |
| 2 | » | 1 | 3 | 8298 | 2811 | 11109 | 32.1 | 1.9 |
| » | » | » | » | 2284 | 485 | 2769 | 31.4 | 1.8 |
| 10 | » | 1 | 11 | 9527 | 3107 | 12634 | 40.5 | 2.0 |
| » | » | » | » | 3315 | 677 | 3992 | 36.4 | 1.6 |
| 2 | » | 3 | 5 | 4166 | 1391 | 5857 | 41.2 | 2.2 |
| » | » | » | » | 3121 | 1057 | 4178 | 41.9 | 2.4 |
| 3 | » | » | 3 | 4527 | 971 | 5498 | 31.9 | 1.5 |
| 4 | » | 1 | 5 | 4062 | 618 | 4680 | 28.7 | 1.6 |
| » | » | » | » | 2812 | 495 | 3307 | 27.7 | 1.4 |
| 39 | » | 12 | 51 | 104130 | 32161 | 136291 | 29.2 | 1.5 |

della forza media = 0.33.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. Spingardi.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1904 PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo.

MARZO 22. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1884. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, *pag.* 121.

» 23. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nel I, II, III, V, X e IX corpo d'armata esclusa l'isola di Sardegna, *pag.* 144.

» 23. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1904-1905, *pag.* 146.

» 24. — Stabilimenti balneari e idropinici, *pag.* 148.

CIRCOLARE N. **35**. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1884 — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 marzo

## DISPOSIZIONI GENERALI.

Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1884 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 25 del mese di aprile p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 9 del mese di maggio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 20 del successivo mese di giugno;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 16 ottobre p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 25 aprile i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare sarà conforme al modello annesso alla presente Circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 25 aprile 1904.

**Istruzione permanente pel servizio della leva.**

1. Per assicurare la regolarità delle diverse operazioni della leva e per facilitare il compito delle autorità preposte al servizio della leva, il Ministero ha pubblicato in data 7 marzo corrente una *Istruzione permanente per le operazioni della leva*, nella quale sono state riprodotte tutte le istruzioni di carattere permanente che vennero impartite al riguardo nelle leve precedenti con le circolari annuali di chiamata alla leva e per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, ovvero con circolari speciali.

Di questa *Istruzione permanente* saranno fra breve trasmessi cinque esemplari a ciascun ufficio di prefettura e sottoprefettura per uso dell'ufficio di leva e dei componenti il consiglio di leva. I prefetti e sottoprefetti faranno prender nota degli esemplari medesimi nell'inventario degli atti ed oggetti esistenti nell'ufficio di leva prescritto dal § 555 del regolamento sul reclutamento, ed avranno cura che essi siano conservati e tenuti al corrente delle aggiunte e variazioni che eventualmente dovessero essere apportate alle disposizioni della *Istruzione*.

2. I prefetti e sottoprefetti si atterranno, per quanto concerne la *compilazione della tabella* indicante i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni della estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; la *comunicazione* al comando del corpo di armata del *manifesto per l'ordine della leva* e le norme da seguire nella *costituzione del Consiglio di leva*, alle disposizioni dei capi III e VI della predetta *Istruzione permanente*: e intanto provvederanno perchè gli incaricati delle funzioni di commissario di leva prendano esatto conto delle altre disposizioni dell'*Istruzione* medesima prima che abbiano principio le operazioni della estrazione a sorte, in guisa da assicurare il regolare adempimento delle altre attribuzioni di loro competenza.

3. I comandanti dei distretti militari poi avranno cura di desumere dalla citata *Istruzione* tutte le norme che interessano la speciale competenza degli ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva, per le istruzioni da darsi agli ufficiali stessi ai termini del § 4 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

4. I prefetti e sottoprefetti forniranno agli uffici comunali le istruzioni necessarie ad assicurare la regolarità delle operazioni della leva: e segnatamente faranno conoscere ai sindaci le

nuove norme relative alla *concessione dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva* contenute nel capo XVI della *Istruzione permanente* più sopra citata.

A tale riguardo i prefetti e sottoprefetti terranno presente che gli *atti di sottomissione* (modello n. 43 del catalogo) per l'arruolamento degli inscritti di leva che chiedono il passaporto per espatriare temporaneamente annessi alla *Istruzione* medesima (allegato n. 5) per uso sia degli uffici di prefettura e sottoprefettura, sia degli uffici comunali, saranno provveduti dall'amministrazione della guerra.

Questa ha già disposto per la stampa del detto modello e perchè, nel più breve termine possibile, ne sia inviato, come prima dotazione, un competente numero di esemplari a ciascun ufficio di prefettura e sottoprefettura, al quale esclusivamente dovranno rivolgersi i sindaci dipendenti per averne le copie che possano occorrere al rispettivo ufficio.

Esaurita questa prima dotazione, i prefetti e sottoprefetti faranno le successive richieste al comando del distretto militare da cui dipende il rispettivo circondario: il quale a sua volta provvederà presso il comando del 2° reclusorio militare in Gaeta perchè le richieste sieno assecondate.

**Designazione degli ufficiali delegati degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici ai consigli di leva.**

5. Quando avranno ricevuto dai prefetti e sottoprefetti i manifesti per l'ordine della leva, i comandi di corpo d'armata procederanno, giusta le norme contenute nel capo 1 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, alla designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei reali carabinieri e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva: e designeranno pure i sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati, avendo cura che essi posseggano i requisiti necessari per tale delicato incarico.

6. Il Ministero poi trasmette ai comandi medesimi un prospetto degli inscritti che nella scorsa leva furono riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna in ciascuno dei circondari dipendenti da ogni singolo comando, affinchè ne abbiano norma nella designazione degli ufficiali delle armi stesse che dovranno essere destinati quali ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva.

7. Per rendere più spedita la convocazione dei consigli di leva in seduta straordinaria presso le sottoprefetture, di che al § 3 della citata *Istruzione complementare*, i comandi di corpo d'armata vorranno provvedere a che siano fin da ora autorizzati gli ufficiali comandanti di distaccamento di stanza nei capoluoghi di sottoprefettura, purchè di grado non inferiore a quello di capitano, ad intervenire, ogniqualvolta ne siano richiesti dai presidenti dei consigli stessi, alle sedute straordinarie di cui sopra nella qualità di ufficiali delegati.

**Formazione del contingente.**

8. In relazione alla legge 28 febbraio 1904, n. 62, per la leva sui nati nel 1884, i consigli di leva dovranno anche nella corrente leva, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 e 1883, arruolare in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria.

E' ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

**Viaggi degli inscritti di leva.**

9. Col § 2 dell'*Atto* n. 144 del 1903 relativo alle facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva, fu, come norma generale ed allo scopo di risparmiare lavoro ai comuni ed ai consigli di leva, di mantenere il più che sia possibile la disciplina fra gl'inscritti che viaggiano e di far loro ottenere un risparmio sulle tasse di bollo, prescritto che gli inscritti che si recano al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento o ne fanno ritorno al rispettivo comune abbiano a viaggiare in gruppi.

Nell'applicazione di tale disposizione, però, tanto i sindaci quanto i presidenti dei consigli di leva terranno presente che il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. febbraio 1903) permette agli inscritti di viaggiare a *tariffa mili-*

*tare* tanto isolatamente quanto in gruppi: cosicchè nulla impedisce che, nei casi in cui ciò si renda conveniente, i viaggi degli inscritti, sia di andata, sia di ritorno, possano essere fatti in gruppi più piccoli di quelli indicati al citato § 2 dell'*Atto* 144 del 1903 od anche isolatamente.

Perciò i detti sindaci e presidenti dei consigli di leva avranno cura di fare il raggruppamento degli inscritti nel modo che ravviseranno migliore in relazione alle condizioni locali ed al servizio ferroviario; e potranno anche, ove ne sia il caso, provvedere perchè gli inscritti siano muniti di richieste di viaggio individuali.

## SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

10. Il Ministero, in attesa di poter provvedere alla compilazione di norme definitive pel servizio della leva all'estero, fa conoscere che anche per la leva sulla classe 1884 il servizio medesimo dovrà essere regolato secondo le disposizioni contenute nella *Istruzione provvisoria* in data 1 giugno 1901; per l'applicazione delle quali i prefetti e sottoprefetti, i consigli di leva e le regie autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle norme seguenti.

### Contrassegni degli inscritti.

11. Allo scopo di dar modo ai consigli di leva ed alle autorità militari di accertare l'identità personale degli inscritti di leva residenti all'estero, le regie autorità diplomatiche e consolari avranno cura, ogniqualvolta si tratti di inscritti che siansi presentati personalmente al loro ufficio od a persona da loro delegata per essere visitati ed arruolati in 1ª categoria o per firmare l'atto di sottomissione, di completare sui vari modelli a loro relativi le indicazioni concernenti la *statura*, il *perimetro toracico* ed i *contrassegni particolari:* e vorranno riportare le indicazioni stesse sull'elenco mod. n. 16 *con l'aggiunta della professione dell'inscritto*, a meno che esse non risultino già da qualche documento allegato all'elenco medesimo.

Nei casi in cui, per non essersi gli interessati presentati personalmente, non fosse possibile di effettuare le indicazioni di cui sopra, le regie autorità diplomatiche e consolari vorranno farne espressa menzione sull'elenco mod. 16.

**Corrispondenza fra le autorità diplomatiche e consolari e le autorità prefettizie.**

12. Per quanto concerne la leva le regie autorità diplomatiche e consolari, per assicurare la sollecitudine e la regolarità delle varie operazioni e affinchè gli inscritti non abbiano ad aver verun pregiudizio nei loro diritti, non s'indirizzeranno mai ai sindaci direttamente, ma sempre ai prefetti e sottoprefetti, i quali avranno cura, se del caso, di procurarsi dai sindaci le notizie e i documenti necessari a regolare la posizione degli inscritti.

Per altro qualora i sindaci richiedessero notizie o schiarimenti nell'interesse di qualche inscritto, le autorità suddette procureranno, nei limiti del possibile, di assecondare tali richieste.

13. Essendo importante che gli inscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dal consiglio di leva, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di provvedere perchè, non appena le decisioni stesse siano state pronunciate, gli interessati ne vengano informati per mezzo della regia autorità diplomatica o consolare competente.

Tali comunicazioni dovranno in particolar modo considerarsi necessarie ed urgenti quando si tratti di inscritti che abbiano invocato l'assegnazione alla 3ª categoria e siano stati invece arruolati nella 1ª categoria, affinchè possano averne norma in tempo utile per quanto concerne la presentazione alle armi: al quale riguardo dovrà tenersi presente il disposto del § 109 dell'*Istruzione provvisoria*.

14. Qualora occorresse alle regie autorità diplomatiche o consolari di sollecitare dal Ministero la risoluzione di quesiti relativi ad inscritti residenti all'estero, sarà necessario che esse indichino chiaramente l'oggetto del quesito e il nome dell'inscritto o degli inscritti interessati: non essendo sufficiente a rintracciare i precedenti relativi la semplice indicazione della data e del numero della lettera con cui il quesito fu proposto.

**Inscritti residenti all'estero senza passaporto.**

15. È stato fatto il quesito se per invocare l'assistenza delle regie autorità diplomatiche o consolari in materia di leva gli inscritti debbano provare di risiedere all'estero regolarmente.

A questo riguardo il Ministero deve avvertire che non essendo compresa nella *Istruzione provvisoria* veruna disposizione la quale escluda dall'assistenza suddetta i giovani che espatriarono senza passaporto, nulla osta a che i giovani stessi siano ammessi a regolare la loro posizione di fronte alla leva; e che perciò le regie autorità diplomatiche e consolari possono sempre dar corso ai relativi provvedimenti di loro competenza.

Resta per altro inteso che le autorità stesse dovranno in questi casi iniziare contemporaneamente colle autorità prefettizie, giusta quanto si usava anche pel passato, le pratiche pel rilascio agli interessati del regolare passaporto: il quale, per gli inscritti i quali siano stati arruolati nella 1ª categoria, non dovrà esser valido oltre il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui fu chiamata alla leva la classe a cui l'inscritto appartiene, essendo questo il termine in cui, presumibilmente, dovrà esser chiamata alle armi la classe medesima.

**Termine per invocare l'assegnazione alla 3ª categoria e provvedimenti conseguenti.**

16. Giusta il § 47 dell'*Istruzione provvisoria* il tempo utile per gli inscritti residenti all'estero per comprovare i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria è prorogato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per assicurare l'uniforme applicazione di tale disposizione, il Ministero avverte che essa — secondo quanto si desume anche dal § 106 dell'istruzione, dalle avvertenze apposte al precetto modello n. 1 dell'istruzione medesima e dal manifesto modello n. 17 — deve essere intesa non nel senso che entro il giorno 31 dicembre gli inscritti residenti all'estero che invocano l'assegnazione alla 3ª categoria debbano aver fatto pervenire al consiglio di leva tutti i documenti necessari a comprovarne il diritto, ma nel senso che *a quella data essi debbono essersi presentati alla regia autorità diplomatica o consolare, averle esposto che chiedono di essere arruolati nella categoria suddetta ed aver firmato all'uopo l'atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 8*: salvo, se del caso, a provvedere pel completamento della prova dell'invocato diritto secondo le norme che devono esser loro fatte conoscere dall'autorità diplomatica o consolare.

17. Ogni qualvolta un inscritto faccia richiesta di essere arruolato, le regie autorità diplomatiche e consolari si regoleranno come segue:

*a*) gli rivolgeranno le interrogazioni opportune a determinare se gli spetti, per le sue condizioni di famiglia, l'assegnazione alla 3ª categoria;

*b*) in caso negativo lo arruoleranno senz'altro nella 1ª categoria giusta le disposizioni del § 42 dell'*Istruzione provvisoria*;

*c*) qualora invece risulti che l'iscritto abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, si asterranno dal pronunciare al riguardo veruna decisione, limitandosi a fargli firmare il detto atto di sottomissione per l'arruolamento da trasmettersi al consiglio di leva pei provvedimenti di sua competenza; e a seconda del titolo per cui egli invochi la assegnazione medesima gli indicheranno tutti i documenti che devono essere prodotti per comprovarne il diritto;

*d*) gli rilascieranno direttamente — ove ne sia il caso giusta il disposto dal § 367 del regolamento sul reclutamento — la situazione di famiglia, modello n. 29, e gli altri atti dello stato civile che fossero stati ricevuti nei registri del rispettivo ufficio e si provvederanno d'ufficio quelli che fossero stati eventualmente ricevuti nei registri di altro consolato;

*e*) si faranno dichiarare dall'interessato da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati gli altri documenti che occorrono a completare la prova;

*f*) e se alcuno dei documenti stessi dovesse essere rilasciato da autorità estere forniranno al richiedente le istruzioni necessarie a che egli possa procurarselo con la minor spesa e la maggior sollecitudine possibile;

*g*) trasmetteranno al più presto possibile al prefetto o sottoprefetto competente l'atto di sottomissione e i documenti stati prodotti a prova del diritto: e alla colonna *annotazioni* dell'elenco modello n. 16 indicheranno da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati i documenti mancanti.

**Domande d'assegnazione alla 3ª categoria fatte in favore di inscritti residenti all'estero da loro parenti residenti nel regno.**

18. Il Ministero rammenta che, come fu disposto col n. 4 della Circolare n. 2416 del 26 giugno 1901, i consigli di leva potranno pronunciare la decisione di arruolamento nella 3ª categoria di inscritti residenti all'estero, anche se manchi l'atto di sottomissione conforme al mod. n. 8 dell'*Istruzione*, quando i documenti relativi siano prodotti da parenti, residenti nel regno,

degli inscritti di cui trattasi entro il 31 dicembre: e ciò anche nel caso che gli inscritti medesimi siansi recati all'estero senza passaporto, salvo a regolarne la posizione di fronte alla residenza all'estero a norma del precedente n. 15.

In questi casi però, qualora non fosse riconosciuto il diritto alla invocata assegnazione alla 3ª categoria, i consigli di leva si asterranno dal pronunziare la decisione di arruolamento nella 1ª categoria: e assegneranno invece all'inscritto un congruo termine per sperimentare le pratiche per la visita all'estero, ovvero per contrarre l'arruolamento nella 1ª categoria, presso la regia autorità diplomatica o consolare competente, salvo a dichiararlo renitente se egli non ottemperasse a tale invito.

19. Accadendo che un iscritto stato arruolato nella 3ª categoria ai termini dell'articolo precedente in base a documenti prodotti da parenti residenti nel regno faccia pervenire al consiglio di leva, per mezzo della competente autorità diplomatica e consolare, la dichiarazione di visita subìta all'estero prima del 31 dicembre dalla quale risulti essere egli inabile al servizio militare, il consiglio di leva provvederà senz'altro perchè la decisione di arruolamento nella 3ª categoria venga sostituita - secondo i casi - con quella di rivedibilità o con quella di riforma, rendendone subito informato l'interessato.

20. L'inscritto abitualmente residente all'estero il quale, dopo di essere rimpatriato per presentarsi personalmente al consiglio di leva ed essere stato arruolato nella 1ª categoria, faccia ritorno all'estero, potrà utilmente invocare l'assegnazione alla 3ª categoria facendone domanda alla regia autorità diplomatica o consolare entro il 31 dicembre: salvo, per ciò che concerne la presentazione dei documenti, quanto è disposto dal § 106 dell'*Istruzione provvisoria* quale fu chiarito coi precedenti n. 16 e 17, e dai paragrafi successivi.

**Nuove decisioni relative a rimandati e renitenti.**

21. Riguardo agli inscritti i quali siano stati dichiarati renitenti per non essersi presentati all'esame definitivo ed arruolamento entro il giorno fissato per la chiusura della sessione della leva ovvero siano stati rimandati alla leva ventura in applicazione del § 114 della *Istruzione provvisoria* in attesa di provvedimenti di competenza dell'autorità consolare, e pei quali venga provato in seguito che regolarono la loro posizione avanti l'autorità medesima entro il 31 dicembre, i con-

sigli di leva potranno, senza previamente riferirne al Ministero, prendere a loro riguardo la nuova decisione che sarà del caso in analogia al disposto dal § 155 del regolamento sul reclutamento, rimanendo così come nulla e di nessun effetto la decisione di renitenza o quella di rimando alla leva ventura stata precedentemente pronunziata sul conto degli inscritti medesimi.

Per quelli degli inscritti stessi i quali invochino l'assegnazione alla 3ª categoria i prefetti e sottoprefetti provvederanno conformemente al disposto dal § 106 della *Istruzione* medesima, avendo cura, se del caso, di procedere d'ufficio al completamento della prova del relativo diritto.

**Omessi che regolano la loro posizione.**

22. Il § 102 della *Istruzione provvisoria* prescrive che i consigli di leva, quando verifichino che qualche giovane per cui le autorità consolari rilasciarono atti di leva non figurano nelle liste della leva in corso, debbano aggiungervelo e, se si tratti di giovani che abbiano diritto di prender parte alla estrazione a sorte, riportarlo anche, a questo effetto, sulle liste della leva successiva.

Essendosi rilevato che non tutti gli uffici di leva osservano questa disposizione, il Ministero richiama su di essa l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti: rammentando che per l'applicazione di essa devono osservarsi le norme seguenti:

*a*) i giovani di cui sopra devono essere sempre considerati quali omessi *presentatisi spontaneamente:* cosicchè non è il caso di applicare a loro riguardo il procedimento di cui ai §§ 562 e seguenti del regolamento sul reclutamento;

*b*) essi devono essere riportati sulle liste della leva successiva soltanto nel caso che siano stati dichiarati rivedibili od arruolati nella 1ª categoria o rimandati per qualsiasi causa alla leva ventura: giacchè in tutti gli altri casi la estrazione a sorte non potrebbe esercitare veruna influenza sulla determinazione dei loro obblighi di servizio militare;

*c*) i giovani di cui alla precedente lettera *b*), devono essere riportati sulle liste della leva successiva non quali capilista, ma — in analogia al disposto dei §§ 39 e 40 del regolamento sul reclutamento — quali *individui stati inscritti sulle liste della leva precedente ai termini del § 102 della Istruzione provvisoria e arruolati nella 1ª categoria* (o, secondo i casi, mandati rivedibili o rimandati per altra causa alla leva successiva) *e*

*stati riportati sulle liste della leva successiva nella quale devono prender parte alla estrazione a sorte;*

*d*) quelli dei detti giovani che siano stati arruolati nella 1ª categoria devono essere calcolati nel contingente della classe con la quale furono arruolati, e rispondere alla chiamata alle armi della classe medesima: con riserva di completare sulle liste di leva e sui ruoli militari le annotazioni a loro relative, per quanto concerne il numero di estrazione, dopo che abbiano avuto luogo le operazioni dell'estrazione a sorte della leva successiva. Essi potranno poi essere designati per la ferma di due anni, in base al numero avuto in sorte.

Per quanto poi concerne la indicazione dei giovani stessi sui conti della leva con la quale prendono parte alla estrazione a sorte il Ministero si riserva di impartire opportune norme in occasione della istruzione annuale pei conti di leva.

**Omessi e renitenti che hanno diritto alla dispensa definitiva dal servizio.**

23. A chiarimento dei §§ 96 e 148 della *Istruzione provvisoria* si avverte che gli omessi ed i renitenti i quali si presentino all'autorità diplomatica o consolare per regolare la loro posizione dopo di aver compiuto il 32° anno di età e provino di essere nati all'estero ovvero di essere espatriati prima di aver compito il 16° anno di età per una delle lontane contrade menzionate nel § 87 e di avere perciò diritto alla dispensa definitiva dal servizio militare, dovranno essere muniti della dichiarazione di dispensa provvisoria modello n. 10 (la quale terrà luogo per essi del foglio di congedo assoluto), senza che occorra di procedere a loro riguardo alla visita all'estero per la riforma od all'arruolamento in qualsiasi categoria.

Della decisione di ammissione alla dispensa definitiva stata pronunziata riguardo ai detti omessi e renitenti, l'autorità diplomatica o consolare rende informata la competente autorità prefettizia: la quale per i renitenti provvede per l'annullamento della dichiarazione di renitenza facendo constare sulle liste di estrazione e dei renitenti che l'interessato fu ammesso alla dispensa definitiva dal servizio, e per gli omessi provvede perchè siano aggiunti sulle liste della leva in corso facendovi prendere menzione — in analogia al disposto dal § 565 del regolamento sul reclutamento — che attesa la loro residenza all'estero essi non hanno più obblighi di servizio per aver compito il 32° anno di età.

**Missionari.**

24. Giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, le facilitazioni concesse dal precedente articolo 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

25. In relazione alla suaccennata disposizione il Ministero degli affari esteri ha stabilito per la leva sulla classe 1884 che per fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi concessa dall'art. 33 della precitata legge, i religiosi devono trovarsi o recarsi in qualità di missionari in qualsiasi paese fuori di Europa e nelle provincie europee dell'impero ottomano.

Le altre condizioni richieste per l'ammissione dei missionari al beneficio di cui sopra sono quelle specificate nel § 132 dell'*Istruzione provvisoria*.

26. A chiarimento delle prescrizioni contenute nel citato paragrafo 132 dell'*Istruzione provvisoria* e allo scopo di evitare inesatte interpretazioni delle prescrizioni stesse, stimasi opportuno avvertire che la dichiarazione con cui si riconosce nell'aspirante alla dispensa dal servizio l'allegata qualità di missionario deve essere rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare, alla quale spetta di attestare, sotto la propria responsabilità e dopo avere operato le necessarie verifiche, che realmente l'aspirante medesimo esercita il ministero di missionario nel senso voluto dall'ultima parte del mentovato articolo 34 della legge sull'emigrazione.

**Decisioni di rimando alla leva ventura.**

27. Nell'applicazione delle disposizioni della *Istruzione provvisoria* i prefetti e sottoprefetti ed i consigli di leva vorranno tener presente che le stesse mirano a diminuire il numero di coloro che hanno obbligo di rimpatriare, limitandolo a quegli inscritti soltanto che siano risultati in modo indubbio idonei al servizio militare e che non abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria od alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero: e quindi in tutti i casi in cui abbiano qualche dubbio al riguardo, dovranno chiedere schiarimenti alle autorità diploma-

tiche o consolari competenti od istruzioni al Ministero, provvedendo intanto perchè l'inscritto venga rimandato ad una seduta successiva od anche, ove occorra, alla leva ventura.

A tale riguardo il Ministero ha dovuto rilevare, segnatamente, che nelle scorse leve molti inscritti i quali invocarono l'assegnazione alla 3ª categoria firmando presso le regie autorità diplomatiche e consolari il relativo atto di sottomissione per l'arruolamento mod. n. 8, furono invece dai consigli di leva arruolati nella 1ª categoria sol perchè non era completa la prova del loro diritto di esenzione, cosicchè gli inscritti stessi sono stati dichiarati disertori e come tali condannati in contumacia.

Allo scopo di evitare il rinnovarsi di tale gravissimo inconveniente, i presidenti dei consigli di leva terranno presente che, giusta il disposto dal § 106 della *Istruzione provvisoria*, a riguardo degli inscritti che chiedono l'assegnazione alla 3ª categoria, può essere pronunciata la decisione di arruolamento nella 1ª categoria soltanto nel caso che dai documenti prodotti e dalle informazioni assunte d'ufficio risulti *in modo non dubbio* che l'inscritto non ha in modo alcuno diritto alla invocata assegnazione alla 3ª categoria: mentre in caso di dubbio deve l'ufficio di leva provvedere direttamente pel completamento della prova, in attesa del quale l'inscritto deve essere rimandato alle sedute suppletive ed anche, occorrendo, alla leva ventura.

**Inscritti che espatriano**
**in prossimità dell'apertura della leva o a leva aperta.**

28. Per opportuna norma delle regie autorità diplomatiche e consolari si avverte che molti inscritti ottengono di poter espatriare temporaneamente in prossimità dell'apertura della leva alla quale devono concorrere o a leva aperta, a condizione che rilascino all'ufficio di leva del circondario a cui appartengono uno speciale atto di sottomissione per l'arruolamento, in base al quale il consiglio di leva, nel giorno stabilito per il loro esame definitivo, pronuncia a loro riguardo la decisione di arruolamento nella 1ª categoria.

I detti inscritti, però, una volta espatriati, possono, come tutti gli altri inscritti residenti all'estero, chiedere entro il 31 dicembre alle regie autorità diplomatiche e consolari di essere ammessi a visita per conseguire la rivedibilità o la riforma, ovvero di essere assegnati alla 3ª categoria.

Essendo opportuno che in tali casi le regie autorità diplomatiche e consolari sieno informate della decisione di arruo-

lamento nella 1ª categoria che fosse stata già pronunziata o dovesse pronunciarsi, riguardo agli inscritti di cui si tratta, dal consiglio di leva, il Ministero ha provveduto perchè gli inscritti medesimi siano muniti di una copia dell'atto di sottomissione da loro rilasciato all'ufficio di leva del circondario, e perchè essi presentino la copia stessa alle regie autorità diplomatiche o consolari qualora intendano di invocarne l'assistenza per la visita o per l'assegnazione alla 3ª categoria.

Le regie autorità medesime poi, per quanto concerne i provvedimenti di loro competenza relativi ai detti inscritti, si atterranno alle seguenti norme:

*a*) circa gli inscritti che nella visita all'estero siano riconosciuti idonei al servizio militare e non invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, non pronunceranno veruna decisione: ma si limiteranno ad avvertirli che deve rimaner ferma la decisione di arruolamento nella 1ª categoria stata pronunciata a loro riguardo dal consiglio di leva e che perciò essi dovranno presentarsi al distretto militare non più tardi del 31 marzo 1905:

*b*) circa gli inscritti che nella visita siano riconosciuti idonei al servizio militare e invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, si asterranno dal far loro firmare l'atto di sottomissione mod. n. 8, il quale non sarebbe che un duplicato di quello da essi rilasciato già all'ufficio di leva: ma si limiteranno a dar notizia di tale richiesta al prefetto o sotto prefetto competente, trasmettendo i documenti all'uopo presentati dall'interessato e indicando (qualora ciò non risulti già dalla copia dell'atto di sottomissione stato rilasciato all'ufficio di leva) le autorità del regno da cui debbano essere rilasciati i documenti mancanti:

*c*) finalmente, circa gli inscritti che nella visita siano riconosciuti inabili al servizio militare, compileranno e trasmetteranno al prefetto o sotto prefetto competente il verbale conforme al mod. n. 3: e rilasceranno all'interessato, secondo i casi, la dichiarazione di rivedibilità mod. n. 4 o la dichiarazione di riforma mod. n. 5 o mod. n. 6.

**Partecipazioni alle autorità prefettizie dei provvedimenti adottati dalle regie autorità diplomatiche e consolari.**

29. Come è noto, giusta il combinato disposto dei §§ 99 e 100 della *Istruzione provvisoria*, le regie autorità diplomatiche e consolari dovrebbero dare partecipazione alle autorità prefettizie dei diversi provvedimenti da essi adottati relativamente agli inscritti residenti all'estero mediante appositi elenchi mo-

dello n. 16, complessivi per ciascun circondario, da spedirsi a date espressamente designate.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che questo sistema di partecipazione, in luogo di semplificare come si desiderava il lavoro degli uffici di leva del Regno e degli uffici diplomatici e consolari, ha dato luogo ad alcuni inconvenienti che è opportuno di eliminare. E perciò avverte essere opportuno che, d'ora innanzi, le regie autorità diplomatiche e consolari partecipino ai prefetti e sottoprefetti i provvedimenti relativi agli inscritti residenti all'estero con elenco mod. n. 16 individuale per ciascun inscritto, da spedirsi non appena questi siasi presentato all'ufficio diplomatico o consolare per regolare la sua posizione di fronte alla leva.

30. Ad eliminare poi la possibilità di qualsiasi dubbio circa la regolarità dei loro provvedimenti, le regie autorità diplomatiche e consolari terranno presente che negli elenchi modello n. 16 che saranno spediti *posteriormente al 31 dicembre dell'anno in cui si fa la leva della classe a cui l'inscritto concorre* dovrà farsi risultare espressamente che i provvedimenti medesimi furono emessi entro tale termine, giusta il disposto dal § 18 della *Istruzione provvisoria*.

**Certificati di cittadinanza estera.**

31. Come fu avvertito con circolare del Ministero degli affari esteri dell'anno 1903 ai Regi agenti diplomatici e consolari e come si avverte anche col n. 4 del manifesto per l'ordine della leva che fa seguito alla presente circolare, i giovani che chiedono di essere cancellati dalle liste di leva per la qualità di stranieri devono provare tale qualità con certificati di cittadinanza rilasciati non da autorità municipali dello Stato di cui sono originari, ma dalla *autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato medesimo.

Sarà perciò opportuno che, ogniqualvolta siano loro prodotti, per lo scopo suddetto, certificati di cittadinanza rilasciati da autorità municipali estere, i regi agenti diplomatici e consolari si astengano dal legalizzarli, ed invitino gli interessati a sostituirli con certificati dell'autorità governativa, diplomatica o consolare competente.

**Inscritti residenti all'estero che si presentano personalmente al consiglio di leva.**

32. Accade sovente che inscritti residenti all'estero si presentino occasionalmente di persona all'esame definitivo ed arruolamento e facciano poscia ritorno all'estero.

Siccome in tale condizione nulla si oppone che essi, qualora siano arruolati, possano approfittare, in quanto ne sia il caso, delle disposizioni di favore della *Istruzione provvisoria* sovra citata, sarà opportuno che, ogniqualvolta consti che un inscritto stato arruolato in seguito a sua presentazione personale al consiglio di leva risiede abitualmente all'estero, si faccia di tale circostanza constare sulle liste di estrazione, prendendovi menzione del luogo in cui l'inscritto risiede all'estero.

**Inscritti autorizzati a prestare il servizio nella Colonia Eritrea.**

33. Analogamente a quanto si pratica per gli inscritti residenti nella Colonia Eritrea, anche gli inscritti che risiedono all'estero in regioni donde sia più agevole recarsi nella Colonia Eritrea che in Italia, qualora siano dalle regie autorità diplomatiche e consolari arruolati in 1ª categoria ed obbligati a imprendere servizio, potranno, per risparmio di spesa e di tempo, presentarsi alle autorità militari della Colonia Eritrea anzichè a quelle dell'interno del Regno e prestare ivi il servizio cui sono obbligati.

Le autorità diplomatiche e consolari avranno cura di sottoporre sempre a visita medica gli inscritti in parola per evitare, per quanto è possibile, che essi siano poi riformati nella visita presso le truppe coloniali e rimangano nell'Eritrea privi di mezzi di sussistenza.

Detti militari comprovando, mediante presentazione del foglio di congedo provvisorio, di essere militari che rispondono alla chiamata alle armi della loro classe, avranno libero ingresso nella Colonia senza obbligo di depositare le somma prescritta per tutti quelli che eleggono ivi domicilio senza avere stabile occupazione rimunerativa.

**Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti residenti all'estero.**

34. In forza della convenzione 6 dicembre 1899, approvata con R. Decreto 14 stesso mese, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri

toccati dai piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana.

Si rammenta pure che quelli fra i detti inscritti o militari che siano indigenti hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 24 aprile 1893, n. 195; e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si ripete infine che i nazionali indigenti che rimpatriano per soddisfare alla leva hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal comune italiano di frontiera al capoluogo del circondario cui appartengono per fatto di leva: e che per fruire di tale facilitazione dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto comune di frontiera.

I prefetti e sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e i regi agenti diplomatici e consolari vorranno anche su tale proposito tener presenti le norme ed avvertenze contenute nell'*Atto* 144 del 1903.

**Invio al Ministero della relazione sulle operazioni di leva compiute dalle autorità diplomatiche e consolari.**

35. Il Ministero invita le autorità diplomatiche e consolari, che non vi abbiano già provveduto, ad inviare la relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1903 e di volere poi inviare a suo tempo analoga relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1904.

In tali occasioni le autorità medesime si compiaceranno di comunicare tutte le osservazioni e proposte alle quali avrà dato luogo l'applicazione delle norme per il servizio della leva all'estero.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1884

*Il Prefetto della provincia di . . . . .*

o

*Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .*

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1884 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari e dei quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del Comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta di cui sopra dovrà essere fatta dalle loro famiglie: avvertendosi che i reclami presentati posteriormente non potranno essere assecondati.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al Prefetto o Sottoprefetto, producendo copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita del padre loro (o, se il padre sia ignoto, della madre) od un certificato dell'autorità governativa, diplomatica o consolare dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il padre (o la madre) è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre (o la madre) fosse per origine

cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. L'inscritto che nel giorno *25 aprile*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 16 ottobre p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto; in tutti i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

7. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1885, potrà chiedere

ed ottenere il detto beneficio, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col detto fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

8. Gli inscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, perchè possano far sospendere gli effetti dell'arruolamento, devono essere fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10 Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Il tempo utile per la presentazione di tali domande scade col 30 settembre venturo.

**Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.**

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno 16 ottobre p. v. fissato per la chiusura della sessione per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre p. v.

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che essi possano esser chiesti d'ufficio alle autorità municipali del regno.

Le famiglie residenti nel regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè

gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 3ª categoria.

12. Le spese per la visita all estero sono a carico di chi la chiede. Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) che vengono arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

15. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qualità di missionari in un qualsiasi paese fuori di Europa e nelle provincie europee dell'impero ottomano.

16. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni, consolati e viceconsolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese all'estero in cui il richiedente si trovi o si reca e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

17. Gli inscritti residenti all'estero, i quali impatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società « Navigazione Generale Italiana » fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta Società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti, hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

*Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 25 aprile 1904.*

18. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1871 alla classe 1883 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1874 alla classe 1883 compresa, meno i sottufficiali della classe 1873;

Altre armi e corpi, dalla classe 1875 alla classe 1883 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dal corpo reale equipaggi al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1872 alla classe 1883 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1872 alla classe 1883 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1883 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1883 che siano stati arruolati prima del *25 aprile* 1904 fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1884.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 25 aprile 1904.

*Il Prefetto* (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

**Estrazione a sorte.**

| MANDAMENTI (o distretti amministrativi) | Giorno | Mese | Anno | Ora | MANDAMENTI (o distretti amministrativi) | Giorno | Mese | Anno | Ora | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

**Esame definitivo ed arruolamento.**

| MANDAMENTI (o distretti amministrativi) | Comuni | Giorno | Mese | Anno | Ora | *Osservazioni* | MANDAMENTI (o distretti amministrativi) | Comuni | Giorno | Mese | Anno | Ora | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sedute suppletive | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Chiusura della sessione. | | | | | | |

N. **36.** — **Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nel I, II, III, V, X e IX corpo d'armata esclusa l'isola di Sardegna.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 marzo.

§ 1. Alla fornitura dei combustibili e della paglia da pagarsi coi fondi del bilancio, capitolo casermaggio (1) si provvederà nei corpi d'armata suddetti dal 1° luglio 1904 con appalti triennali, in base ad apposito capitolato *per imprese di corpo d'armata* (edizione 1904).

Ogni contratto scadrà quindi il 30 giugno 1907 e comprenderà un intero corpo d'armata, eccetto quello pel IX corpo che rifletterà le sole divisioni militari di Roma e di Perugia.

§ 2. Le direzioni di commissariato sono incaricate delle operazioni pel deliberamento della fornitura, osservate le norme che il Ministero si riserva di dare a ciascuna direzione.

Per gli avvisi d'asta si userà il modello che fa seguito alla circolare n. 31 del corrente anno, portandovi le necessarie varianti.

§ 3. Le imprese, oltre a provvedere i generi di cui al § 1, dovranno fornire anche *la legna ed il carbone a pagamento diretto* di cui ai §§ 1846, 1847 e 2565 del regolamento di contabilità dei corpi e gli *altri combustibili a pagamento diretto*, somministrazioni che verranno pagate a parte, trimestralmente, in seguito a presentazione di apposita contabilità.

Inoltre le imprese dovranno provvedere i combustibili per l'illuminazione ed il riscaldamento di alcuni fabbricati militari di cui al n. 2 lettere *b*) e *c*) dell'*Atto* 55 del corrente anno. Di queste somministrazioni, che saranno pagate, pure trimestralmente, dai consegnatari dei magazzini principali del casermaggio su presentazione di apposita contabilità, dovrà farsi cenno negli avvisi d'asta.

§ 4. La paglia usata dalle truppe per la giacitura resterà di proprietà dell'amministrazione che l'avrà prelevata e che potrà utilizzarla come crederà meglio.

Però le amministrazioni stanziate nei presidi del I e II corpo d'armata indicati nel contratto 17 dicembre 1903, pel bucato

(1) Cioè: combustibili occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa sottufficiali e pel riscaldamento dei locali delle caserme; paglia per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria e per la giacitura a terra, in accampamento ed in accantonamento, in quest'ultimo caso se non debba essere data dai comuni.

degli oggetti di casermaggio in detti corpi d'armata dal 1° luglio 1904, continueranno sino al 30 giugno 1905 a lasciare a favore dell'assuntore del bucato la paglia *usata* dalle truppe *nella giacitura ordinaria*.

§ 5. I corpi e reparti dovranno provvedersi dei capitoli d'oneri indicati al § 1, facendone richiesta all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che li invierà contro pagamento in conto corrente del prezzo, per ciascun esemplare, di L. 0,40.

§ 6. Gli esemplari che occorreranno per la stipulazione dei contratti saranno dai corpi ed uffici addebitati ai contraenti.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari trasmetterà senza pagamento ai comandi di corpo d'armata e di divisione militare; alle direzioni, sezioni ed all'ufficio di commissariato di Caserta; ai magazzini del casermaggio principali e succursali, due copie dei capitoli d'oneri.

Gli esemplari che occorressero in più per uso d'ufficio o per aderire a richieste private, saranno forniti a pagamento dallo stesso ufficio di amministrazione di personali militari vari.

§ 7. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* il rispettivo consiglio di amministrazione comunicherà i capitoli d'oneri che regolano la fornitura e darà tutti gli schiarimenti necessari.

§ 8. Se un distaccamento si trovi in un corpo d'armata dove la fornitura dei combustibili e della paglia sia fatta per presidio, esso preleverà i generi dal fornitore pagandoli direttamente e conseguentemente il consiglio d'amministrazione rispettivo domanderà per tale distaccamento l'anticipazione necessaria e ne renderà conto con le norme della Circolare n. 31 del corrente anno.

In questo caso le necessarie informazioni ed i capitoli d'oneri che regolano la fornitura per presidio saranno chiesti dal distaccamento ad uno dei corpi di stanza nello stesso presidio o nel presidio più vicino dove la fornitura sia fatta nel modo medesimo.

§ 9. Le imprese dovranno compilare tre distinte contabilità per ognuna delle somministrazioni seguenti:

*a*) combustibili e paglia da pagarsi con mandato sui fondi del bilancio, capitolo casermaggio;

*b*) combustibili a pagamento diretto dei consegnatari dei magazzini principali del casermaggio, di cui al precedente § 3, secondo alinea;

*c*) combustibili a pagamento diretto dei corpi.

I conti delle somministrazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno compilati nel modo indicato all'art. 50 del capitolato d'oneri e quello delle somministrazioni di cui alla lettera *c*) come è detto all'art. 48 del capitolato stesso, opportunamente adattando i modelli A e B ad esso allegati.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **37**. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1904-1905.** — (Segretariato generale). — 23 marzo.

1. Nell'anno scolastico 1904-1905, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto, 145 nuovi allievi, dei quali 115 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, e 30 a quella del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

90 per l'arma di fanteria;
15 per l'arma di cavalleria;
8 per l'arma di artiglieria;
2 per l'arma del genio.

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con ferma o rafferma previste pei sottufficiali, semprechè soddisfacciano alle condizioni prescritte dal § 55 del regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato dal R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, e cioè:

*a*) siano celibi o vedovi senza prole;

*b*) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno corrente, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno d'età. I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei reparti allievi ufficiali di complemento debbono, alla stessa data, aver prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio quanti ne hanno impiegati in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto di quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, *tenendo per base la durata normale di 12 mesi, che questi corsi hanno attualmente*, e avvertendo che nel calcolare il tempo impiegato dai suddetti sottufficiali a raggiungere il grado stesso, per fare poi la differenza coi 12 mesi, si devono computare anche i mesi ed i giorni di effettivo servizio che fossero stati prestati precedentemente all'ammissione nei reparti allievi ufficiali di complemento;

*c*) siano, dalle rispettive commissioni di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio, indicati al precedente comma *b*).

Nel computare l'anzianità di coloro che divennero sergenti nei reparti allievi ufficiali di complemento, dovranno tenersi presenti inoltre le prescrizioni contenute nella decisione di massima n. 11 pubblicata nel *Giornale militare ufficiale* del 1903. Dovrà pure tenersi presente la decisione di massima n. 7 dello stesso anno, secondo la quale i sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari non possono essere proposti come concorrenti all'ammissione al corso speciale della scuola militare, se la loro domanda di dimissione non sia stata presentata prima del 1° novembre u. s.

4. Il concorso ha luogo per esame; e, tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quello definitivo, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899. A questo proposito, il Ministero rinnova ai comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame preliminare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli e risultino ben preparati a subire l'esame di concorso.

5. Dall'esame preliminare sono dispensati i sottufficiali, che hanno conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico. Essi però sono sottoposti, come gli altri, all'esame di concorso.

Spetta ai comandi di corpo di constatare il possesso, da parte dei sottufficiali medesimi, del predetto titolo di studio, senza che occorra poi unirlo ai documenti da inoltrarsi al Ministero.

6. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti, dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del regolamento sullo stato dei sottufficiali; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale ed al giudizio sommario, quali risultano dal foglio caratteristico.

7. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 dell'ora detto regolamento, dovranno

essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio venturo.

Si avverte che del foglio caratteristico modello *F*, deve inviarsi l'originale e non la copia.

8. Ove taluno dei sottufficiali, che si proporranno, fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni dell'elenco di proposta, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione

9. Non potranno essere proposti per l'ammissione quei sottufficiali che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **38**. — **Stabilimenti balneari e idropinici**. — (Segretariato generale). — 24 marzo.

Nella imminenza della stagione balneo termale questo Ministero, nell'intento di ottenere che siano proposti ai bagni soltanto gli individui assolutamente abbisognevoli di tali cure ed evitare che altri, prima proposti, poi vi rinunziino, invita i direttori di sanità ad invigilare, che non abbiano corso le proposte, che non rispondano alle tassative disposizioni contenute nelle Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino.

Di massima, le domande per cambio di muta, che devono essere motivate da ragioni di servizio o da comprovati motivi di famiglia, dovranno essere inoltrate non più tardi del 25 maggio direttamente all'ispettorato di sanità militare, oltre il quale termine non saranno ammesse domande per cambio di muta, se non in casi eccezionali, dovuti puramente a ragioni di servizio debitamente constatate dai comandanti di corpo.

Particolare attenzione si richiama sulla costante e sollecita applicazione del disposto del § 44 delle Norme suddette circa l'avviso da dare al direttore dello stabilimento, qualora talun militare non possa profittare della muta dei bagni, alla quale fu assegnato, e ciò allo scopo che il direttore dello stabilimento possa in tempo avvisare gli ammissibili con riserva.

I comandi, corpi ed uffici, che abbiano alla loro dipendenza ufficiali ammessi ai bagni per lesioni od infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio, trasmetteranno direttamente d'ufficio, ai direttori degli stabilimenti copia dell'atto deliberativo col quale la lesione od infermità venne riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Gli uomini di truppa sotto le armi ammessi alla cura balneo termale non potranno esserne dispensati per motivi di servizio.

Qualora qualche militare proposto a tale cura, prima della sua ammissione sia inviato in congedo, dovrà, dal rispettivo comandante di corpo, durante il periodo della muta balneare a cui fu assegnato, venir richiamato dal congedo appositamente per compiere la cura. Nel caso di rinunzia, il comandante del corpo trasmetterà la lettera di rinunzia direttamente al direttore dello stabilimento cui il militare era destinato, affinchè il direttore medesimo possa provvedere perchè in sua vece sia ammesso alla cura altro militare. Tali lettere di rinunzia poi saranno dai direttori degli stabilimenti balneari trasmesse cogli altri documenti all'ispettorato di sanità.

A parziale modificazione dello specchio a pag. 21 delle citate Norme, i vari periodi di tempo nei quali vengono fissate le mute dei bagni sono i seguenti:

| STABILIMENTI militari balneari e idropinici | 1ª muta — giorni di cura | | 2ª muta — giorni di cura | | 3ª muta — giorni di cura | | 4ª muta — giorni di cura | | 5ª muta — giorni di cura | | 6ª muta — giorni di cura | | 7ª muta — giorni di cura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | primo | ultimo | primo | ultimo | primo | ultimo | primo | ultimo | primo | ultimo | primo | ultimo | primo | ultimo |
| Acqui . . . . | 1° giu. | 15 giu. | 19 giu. | 3 lug. | 7 lug. | 21 lug. | 25 lug. | 8 ag. | 12 ag. | 26 ag. | 30 ag. | 13 set. | 16 set. | 30 set. |
| Casciana. . . | 1° lug. | 15 lug. | 19 lug. | 2 ag. | 6 ag. | 20 ag. | 24 ag. | 7 set. | — | — | — | — | — | — |
| Ischia. . . . | 1° giu. | 15 giu. | 19 giu. | 3 lug. | 7 lug. | 21 lug. | 25 lug. | 8 ag. | 12 ag. | 26 ag. | 30 ag. | 13 set. | 16 set. | 30 set. |
| Recoaro . . . | 20 giu. | 9 lug. | 13 lug. | 1° ag. | 5 ag. | 24 ag. | 28 ag. | 16 set. | — | — | — | — | — | — |
| Salsomaggiore . | 1° giu. | 15 giu. | 17 giu. | 30 giu. | 2 lug. | 17 lug. | 30 ag. | 13 set. | 15 set. | 29 set. | 1° ott. | 15 ott. | 17 ott. | 30 ott |

A modificazione poi del secondo capoverso del § 21 delle Norme citate, le visite agli impiegati civili negli ospedali militari ed infermerie di presidio saranno fatte anche da capitani medici.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile.

APRILE 6. — Scuola di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza, *pag.* 153.

» 7. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1904-1905, *pag.* 159.

CIRCOLARE N. **39**. — **Scuola di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 aprile.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, del reggimento artiglieria a cavallo e del 3° reggimento artiglieria da fortezza (d'assedio) avranno luogo in quest'anno nei poligoni, e nei periodi di tempo specificati dallo specchio A, annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna eseguirà l'intera sua scuola di tiro in montagna, con le norme direttamente date dal Ministero alle autorità interessate.

3. Per taluno dei reggimenti compresi nello specchio si riserva il Ministero di stabilire che facciano parte della scuola di tiro fuori dei poligoni ne' pressi delle rispettive sedi.

4. Le brigate dei due reggimenti da fortezza (1° e 2°) si trasferiranno il giorno 25 giugno dalle loro sedi direttamente ai rispettivi forti di sbarramento, per eseguire colà tutta la scuola di tiro ed attendere alle ordinarie esercitazioni estive.

5. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.

6. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio, nel periodo dal 1° al 31 luglio, sono destinate le compagnie 7ª e 10ª rispettivamente della 3ª e 4ª brigata del 2° artiglieria da fortezza le quali dovranno trovarsi al poligono di S. Maurizio entro il 29 giugno mattino; dette compagnie, ultimate le esercitazioni, ritorneranno ai rispettivi forti per prendere parte al 2° periodo delle esercitazioni, colle proprie brigate. Le anzidette compagnie dovranno avere l'organico stabilito dalla tabella n. 26 dell' *Atto* 44 del corrente anno.

Per le funzioni di batteria di servizio alla scuola medesima nel periodo dal 1° luglio al 31 stesso il 5° reggimento artiglieria da campagna destinerà 2 batterie da 75 A, ed 1 da 87 B (senza comando di brigata) delle quali una dovrà trovarsi al poligono di S. Maurizio il mattino del 29 giugno e l'altre due il 1° luglio mattina. Dette batterie ultimate le esercitazioni presso la scuola rientreranno al proprio reggimento.

Esse dovranno avere l'organico in uomini e cavalli stabilito dalla tabella n. 23 dell'*Atto* 44 predetto ed i seguenti materiali: 4 pezzi, 2 carri per munizioni, 2 carri da trasporto, 1 fucina, più il materiale di una sezione per completare ciascuna batteria ed 1 sezione di riserva da 87 B.

Per le funzioni di batteria di servizio alla Regia accademia militare, nel periodo dal 29 agosto al 12 settembre il 6° reggimento artiglieria da campagna lascierà al poligono di Lombardore 2 batterie (una da 75 A, l'altra da 87 B senza comando di brigata) in formazione di pace.

7. Per il servizio telefonico al poligono di Spilimbergo verrà comandato, per tutta la durata delle 4 scuole di tiro, 1 sottufficiale appartenente al 3° reggimento genio, che dovrà trovarsi in quel poligono entro il giorno 15 maggio e vi dovrà rimanere fino al 1° agosto.

8. Il comandante del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei reggimenti, della scuola d'applicazione e della accademia militare, che si recano al poligono di S. Maurizio e Lombardore, le norme contenute nel regolamento per il transito sulle strade, che attraversano il poligono di S. Maurizio, durante il tiro.

9. Tanto nell'andata al poligono, quanto nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria.

I movimenti dei comandi e reparti d'artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia.

Per questi ultimi movimenti si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrive il capo IV articolo 23 del regolamento sul servizio dei trasporti edizione 1901.

10. I comandi di corpo d'armata disporranno che i reggimenti di artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, in relazione colle esigenze d'accantonamento nel percorso dei singoli itinerari.

11. I comandanti di artiglieria da campagna stabiliranno le formazioni in materiale delle dipendenti batterie.

12. Durante la scuola di tiro del 3° reggimento da fortezza

(d'assedio) al poligono di Bracciano, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno rinforzata, (cavalli n. 50) da designarsi dal comando del IX corpo d'armata.

13. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati, o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni da emanarsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

14. I comandi di corpo d'armata competenti disporranno che nell'intervallo di tempo che corre tra l'arrivo in ciascun poligono di un reggimento e la partenza del precedente si proceda ad un' accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti per l'alloggio degli uomini e dei quadrupedi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

SPECCHIO **A**.

| POLIGONI | RIPARTI D'ARTIGLIERIA | DATA arrivo | DATA partenza | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| S. Maurizio . . | 5° reggimento artiglieria da camp. | 25 maggio | 7 giugno | |
| | Reggimento artiglieria a cavallo . | 11 giugno | 27 giugno | |
| | Scuola applicazione artigl. e genio | 1° luglio | 31 luglio | |
| | 23° reggimento artiglieria da camp. | 1° agosto | 14 agosto | |
| Lombardore . . | 17° reggimento artiglieria da camp. | 23 maggio | 13 giugno | |
| | 11° » » » | 17 giugno | 30 giugno | |
| | 6° » » » | 2 agosto | 15 agosto | |
| | Accademia militare . . . . . | 29 agosto | 12 settemb. | |
| Gossolengo . . | 9° reggimento artiglieria da camp. | 23 giugno | 6 luglio | |
| | 16° » » » | 10 luglio | 23 luglio | |
| | 21° » » » | 27 luglio | 9 agosto | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spilimbergo . . | 8° reggimento artiglieria da camp. | 27 maggio | 9 giugno |
| | 20° » » » | 1° giugno | 14 giugno |
| | 4° » » » | 29 giugno | 20 luglio |
| | 15° » » » | 29 giugno | 20 luglio |
| Porto Corsini . | 14° reggimento artiglieria da camp. | 6 giugno | 27 giugno |
| | 2° » » » | 1° luglio | 14 luglio |
| | 3° » » » | 18 luglio | 31 luglio |
| Nettuno . . . | 12° reggimento artiglieria da camp. | 16 maggio | 29 maggio |
| | 10° » » » | 2 giugno | 15 giugno |
| | 24° » » » | 19 giugno | 2 luglio |
| Bracciano . . . | 1° reggimento artiglieria da camp. | 2 maggio | 15 maggio |
| | 13° » » » | 18 maggio | 31 maggio |
| | 7° » » » | 3 giugno | 16 giugno |
| | 19° » » » | 1° luglio | 14 luglio |
| | 3° » » fortezza | 15 luglio | 16 agosto |
| Piazza Armerina | 22° reggimento artiglieria da camp. | 20 luglio | 13 agosto |

La batteria del 10° distaccata a Sassari eseguirà la scuola di tiro col proprio reggimento.

*NB.* — Il 18° reggimento artiglieria da campagna eseguirà tutta la sua scuola di tiro ne' pressi di Aquila in epoca che il Ministero si riserva di stabilire.

SPECCHIO **B**.

1. *Munizioni per i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

| MUNIZIONI | PER OGNI BATTERIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | da campagna | | a cavallo | da montagna |
| | da 87 B 80/98 | da 75 A | | |
| Granate | 50 | — | — | — |
| Shrapnels a diaframma | 200 | — | — | — |
| Shrapnels d'acciaio | — | 25 | 25 | 25 |
| Shrapnels di ghisa per scuole di tiro | — | 175 | 175 | 175 |

*NB.* — Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci da salve a filite, coi relativi proietti.

2. *Munizioni per i reparti d'artiglieria da fortezza.*

*a*) Per ogni compagnia, sia che eseguisca la scuola di tiro al poligono di Bracciano, sia che eseguisca la scuola di tiro al proprio forte di sbarramento, colpi 180 per artiglieria di medio calibro dei quali un quarto circa appartenenti ai calibri 87 e 75;

*b*) Alle compagnie predette inoltre un assegno di 600 cartucce per mitragliatrice;

*c*) Ad ogni forte ed al 3° reggimento artiglieria da fortezza non più di 6 scatole a metraglia del calibro 120 ed 87;

*d*) La ripartizione per numero, specie e località delle munizioni predette, sarà determinata dall'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.

**N. 40. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1904-1905.** — (Segretariato generale). — 7 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche da compiersi riguardo alle ammissioni alla scuola militare e all'accademia militare, i predetti comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903). Essi dovranno particolarmente curare che le informazioni di cui al n. 31 del Regolamento stesso, siano assunte e inviate a destinazione con la massima sollecitudine.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, in analogia alle disposizioni dell'*Atto* 272 del 1903, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente, compilando la richiesta in conformità al modello 42 *A* del catalogo (Allegato n. 2 all'*Atto* predetto), colla differenza che nel secondo periodo, alla parola « militare », dovrà essere sostituita quella di « giovane » quando si tratti di aspirante non ancora arruolato per leva o volontariamente, e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento ad un grado di truppa », si dovrà sostituire « per poter essere ammesso alla scuola militare o all'accademia militare, per conseguire quindi la nomina a sottotenente nel R. esercito ». I documenti prodotti colla domanda d'ammissione al concorso dovranno essere inviati al Ministero non appena siano presentati, con la espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## MINISTERO DELLA GUERRA

*Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1904-1905.*

1. Per l'anno scolastico 1904-1905, saranno fatte, per concorso, ammissioni di nuovi allievi:

*a*) al 1° anno di corso della scuola militare;

*b*) al 1° anno di corso dell'accademia militare;

2. Al concorso saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio ragioneria).

I giovani che non avranno conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma avranno la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del giorno della presentazione ai predetti istituti, la quale avrà principio il 3 novembre p. v. Essi non avranno, però, diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria non sia sufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, da cui risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una come per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e i concorrenti all'ammissione all'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

L'esame scritto consisterà in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutti i concorrenti. Tanto questi esperimenti, come l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al Regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

4. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

5. Il giorno 16 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

In tale visita essi saranno giudicati in base all'elenco delle imperfezioni od infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che sono da ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati, o con dita a martello, ecc.), le quali, per gli inscritti di leva, non sono causa di riforma ma obbligano ad assegnarli soltanto a determinati servizi.

I giovani non riconosciuti idonei in detta visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

Il giudizio pronunciato in questa seconda visita, dalla competente commissione, sarà, a tenore del n. 25 del precitato Regolamento di ammissione, definitivo ed inappellabile anche per coloro che fossero stati giudicati idonei nella prima visita. Non si faranno quindi concessioni di ulteriori visite a nessun titolo, e le domande, che pervenissero a tal uopo al Ministero, si riterranno come non fatte.

Al riguardo si avverte che tanto per recarsi all'accademia o alla scuola militare, come, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i candidati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle strade ferrate delle grandi reti e sulle secondarie menzionate nel Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, come pure nei viaggi per mare.

6. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v. È esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti di età.

7. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

315 per la scuola militare, dei quali 270 per l'arma di fanteria e 45 per l'arma di cavalleria;
90 per l'accademia militare. } (1)

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 3 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell' elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

8. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 3, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

9. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

10. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irravocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal Regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato come sede d'esami scritti.

(1) A coprire questi posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, i quali, per l'ammissione alla scuola militare e per l'assegnazione all'arma di fanteria o di cavalleria, hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti, ma per l'ammissione all'accademia militare sono classificati cogli altri, secondo l'esito dell'esame complementare.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per l'arma prescelta, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, all'altra.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, non riuscendo, il candidato, idoneo per l'ammissione in detto istituto o risultando in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o non, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e se accetti eventualmente l'assegnazione a qualunque di queste due armi.

11. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (Segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 6 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 5 agosto. I certificati di penalità e quelli di buona condotta, e gli atti di notorietà comprovanti lo stato libero, non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

12. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

13. Il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite (1), e le altre condizioni e notizie che, oltre

---

(1) Tutti gli ammessi avranno diritto a mezza pensione gratuita, come provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, e lo conserveranno alle condizioni stabilite dal regolamento.

Per aspirare al beneficio dell'altra mezza pensione, per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, ecc., come dal suindicato Regolamento), occorre farne domanda apposita nei modi e termini prescritti dal Regolamento stesso. Gli orfani di padre avranno la precedenza, per tale concessione, a qualunque delle predette categorie appartengano, ma ai non orfani le con-

a quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare gli aspiranti, sono contenute nel menzionato Regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare.

Tale Regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia, n. 34), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

cessioni stesse non potranno essere fatte che nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, dando la precedenza ai più bisognosi e tenendo per base a tal uopo, pei figli degli ufficiali o impiegati o pensionati, la misura dello stipendio o della pensione vitalizia del padre. Ove questa indicazione non sia contenuta nello stato di servizio che deve corredare la domanda, si dovrà produrre un documento autentico, o una dichiarazione dell'amministrazione per mezzo della quale la domanda dev'essere inoltrata, da cui risulti appunto lo stipendio o assegno (o gli stipendi nel caso di cumulo d'incarichi di qualsiasi specie in amministrazioni pubbliche) o la pensione annua di cui fruisce l'ufficiale od impiegato.

Roma 1904. — Tip. Enrico Voghera.

189



DISPENSA 14ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 aprile.

APRILE 15. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare, *pag.* 165.
» 16. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Maggiori di fanteria), *pag.* 166.
» 16. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Sottotenenti contabili), *pag.* 166.
» 18. — Ristampa del prospetto dei fondi mod. 303, *pag.* 167.
» 19. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1904-1905, *pag.* 167.
» 19. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1905, *pag.* 172.
» 20. — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 174.
» 21. — R. Decreto n. 153 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno di 1 classi di 4ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 176.
» 21. — Grandi esercitazioni ed esercitazioni annuali per il 1904, *pag.* 181.
» 22. — Scuole di tiro del 19° reggimento artiglieria da campagna e del 3° reggimento artiglieria da fortezza, *pag.* 183.
» 22. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1904, *pag.* 183.
» 21. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per otto posti di tenente medico nella R. marina, *pag.* 188.
» 22. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1903, *pag.* 190.

CIRCOLARE N. **41. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 15 aprile.

1. Il Ministero ha determinato di istituire, anche nell'anno 1904-905, presso l'istituto geografico militare un corso pratico di topografia, della durata di circa 12 mesi e che avrà principio ai primi del prossimo novembre.

2. Potranno essere proposti per l'ammissione al corso i capitani e tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, che abbiano, se capitani, non più di due anni di grado e la cui promozione al grado superiore, se tenenti, sia imminente.

3. I comandi invieranno, nel prossimo settembre, direttamente all'istituto geografico militare le proposte dei capitani e tenenti, i quali, trovandosi nelle suddette condizioni di anzianità, siano ritenuti atti a seguire con profitto il corso in parola

Le proposte saranno corredate:

dal libretto personale;

da uno specchio indicante il risultato degli studi fatti presso la scuola militare, la scuola centrale di tiro ed eventualmente la scuola di guerra;

23 APR 1

dalle notizie circa studi fatti per proprio conto ed incarichi speciali disimpegnati, aventi attinenza con lavori topografici;

da un saggio di disegno topografico, il cui modello verrà richiesto, in tempo, dai comandi interessati, all'istituto geografico militare;

da un giudizio sul grado di attitudine e di passione per gli studi ed operazioni topografiche.

4. Una commissione, presieduta dal direttore in 2° dell'istituto geografico militare, procederà all'esame dei titoli dei candidati e trasmetterà al Ministero l'elenco degli ufficiali (10 circa) che essa giudicherà idonei per l'ammissione al corso.

5. Il Ministero, ricevuta tale comunicazione, pubblicherà, nel *Bollettino delle nomine*, i nomi degli ufficiali oradetti ed il giorno nel quale essi dovranno presentarsi all'istituto geografico militare.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **42.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Maggiori di fanteria).** — (Segretariato generale). — 16 aprile.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono essere compresi i maggiori dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel corrente anno 1904, sia portato dal 5 marzo 1899 (Circolare n. 63 del *Giornale militare* 1903) a tutto il 21 dicembre 1899.

Gli specchi d'avanzamento per i maggiori di fanteria compresi fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° agosto p. v,

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **43.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Sottotenenti contabili).** — (Segretariato generale). — 16 aprile.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, il Ministero determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono essere compresi i sottotenenti contabili in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro d'avanza-

mento pel corrente anno 1904, sia portato dal 30 ottobre 1900 (Circolare n. 63 del *Giornale militare* 1903) a tutto il primo marzo 1901.

Le proposte d'avanzamento per i sottotenenti contabili compresi fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 maggio p. v.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **44.** — **Ristampa del Prospetto dei fondi mod. 303.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 18 aprile.

Essendo stata ordinata, con sostanziali modificazioni la ristampa del *Prospetto dei fondi per spese straordinarie* mod. 303, il Ministero ha determinato che sia, d'ora innanzi, fatto uso esclusivamente di moduli di questa edizione (1904).

I corpi ne faranno pertanto richiesta al 2° reclusorio militare mettendo fuori uso i consimili *Prospetti* delle edizioni precedenti.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **45.** — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1904-1905.** — (Segretariato generale). — 19 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche da compiersi riguardo alle ammissioni nei collegi militari, i prefati comandanti si atterranno alle norme contenute nel Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903). Essi dovranno particolarmente curare che le informazioni di cui al n. 13 del Regolamento stesso, siano assunte e inviate a destinazione colla massima sollecitudine.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, in analogia alle disposizioni dell'*Atto* 272 del 1903, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, compilando la richiesta secondo il modello 42 *A* del catalogo (Allegato n. 2 all'*Atto* predetto), colla differenza che nel secondo periodo, alla parola « militare », dovrà essere sostituita quella di « giovane », e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento a un grado di truppa », si dovrà sostituire: « per poter essere ammesso in un collegio militare e conseguire quindi il grado di sottotenente di complemento nel

R. esercito o il passaggio in una delle scuole di reclutamento degli ufficiali in effettivo servizio ». I documenti prodotti colla domanda di ammissione al concorso dovranno essere inviati al comando del collegio militare non appena siano presentati, colla espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero, unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato Regolamento.

In quanto alla constatazione della idoneità fisica degli aspiranti, si raccomanda di procedere col necessario rigore, onde evitare, possibilmente, che siano ammessi giovani i quali poi, quando dovrebbero assumere in collegio l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti non idonei al servizio militare per insufficiente robustezza o per altri fisici difetti. Al riguardo si richiama l'attenzione dei comandi di distretto militare e delle direzioni degli ospedali militari principali, presso le quali gli aspiranti possono essere sottoposti a visita in appello, sulla disposizione dell'ultimo capoverso del n. 3 del seguente manifesto.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

# MINISTERO DELLA GUERRA

*Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1904-1905.*

1. Per l'anno scolastico 1904-1905, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo tanto per titoli quanto per esami al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

1° anno di corso — collegio di Napoli 50; collegio di Roma 40;

2° anno di corso — collegio di Napoli 20, collegio di Roma 10.

3. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono:

aver compiuto 13 anni e non superato i 16 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superato i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso.

Potranno essere accettate anche domande di aspiranti i quali, alla data predetta, superino di non oltre sei mesi i predetti limiti massimi di età. Essi però potranno conseguire l'ammissione solo nel caso in cui rimangano posti disponibili dopo ammessi gli altri aspiranti, che soddisfano pienamente alle condizioni di età suaccennate.

L'ammissione è anche subordinata alla constatazione della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), 7 e 8 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Nei relativi giudizi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, si terrà per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che debbono ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.) le quali per gli inscritti di leva non costituiscono motivo di riforma, ma obbligano ad assegnarli soltanto a determinati servizi.

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le

stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla prima classe d'istituto tecnico (1).

5. L'ammissione per titoli avrà luogo esclusivamente in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, secondo i casi, del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito la licenza tecnica o l'ammissione od il passaggio alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico, in un istituto regio o pareggiato.

6. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo nella prima metà del mese di ottobre p. v., esclusivamente presso i due collegi militari di Roma e di Napoli, in quei giorni che dai comandanti i detti collegi saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà, per ciascun corso, ad una classificazione, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione, sostenuti presso la scuola tecnica o l'istituto tecnico da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso con la media riportata negli esami di cui al precedente numero 6.

I concorrenti, che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età.

8. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, sezione fisico-matematica, e vi si compiono gli stessi studi; e pertanto coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari, potranno far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

9. Nei tre ultimi anni del corso di studi vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

10. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi otterranno il certificato di *licenza di collegio militare*, equipollente al titolo di *licenza d'istituto tecnico*, sezione fisico-matematica, e saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per

---

(1) L'esame d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nelle scuole tecniche: *lingua italiana e lingua francese* (prova scritta ed orale); *matematica*, *storia d'Italia*, *geografia* (prova orale); *disegno* (prova grafica).

I giovani forniti del certificato di promozione alla 5ª classe di ginnasio, o della licenza ginnasiale, possono essere ammessi alla 1ª o alla 2ª classe degli istituti tecnici, mediante esami d'integramento, a norma delle disposizioni vigenti per gli istituti medesimi. Presso i collegi militari tale esame potrà aver luogo solo per i concorrenti alla ammissione al 1° corso.

l'ammissione all'accademia militare sostenendo soltanto apposito esame orale complementare di matematica.

Il titolo di licenza di collegio militare dà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale; nel quale concorso, a parità di punti di merito, hanno la preferenza i candidati provvisti della detta licenza.

Gli allievi invece che, compiuto il corso degli studi nei collegi militari, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

11. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad una nuova constatazione dell'idoneità fisica al servizio militare.

12. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

13. Il tempo utile per la presentazione delle domande, regolarmente documentate, decorre dal 1° luglio p. v., e scadrà irrevocabilmente il 15 settembre pei concorrenti ad esame, ed il 1° ottobre per quelli per titoli. Al concorso per titoli potranno partecipare, presentando la domanda entro questo stesso termine con riserva di produrre poi il prescritto certificato di studi, anche i giovani che si propongono di conseguire tale titolo nel medesimo mese di ottobre. Però, per essere compresi nella graduatoria di cui al precedente n. 7, essi dovranno far pervenire il detto certificato al comando del collegio militare non più tardi del 15 ottobre: producendolo, invece, dopo questa data, non potranno ottenere l'ammissione se non nel caso in cui rimangano ancora posti disponibili e sempre quando si presentino al collegio, muniti del titolo di studio, non oltre il 1° novembre.

14. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono essere presentate ai comandanti di distretto mi-

litare, e questi, verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere, non più tardi del 20 settembre quelle dei concorrenti per esame, e non più tardi del 5 ottobre quelle dei concorrenti per titoli, ai comandi di collegio interessati.

15. Le domande di ammissione dovranno essere redatte e documentate in conformità delle disposizioni inserte nel già citato Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, disposizioni che si considerano tutte come facienti parte delle condizioni del concorso. I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 30 giorni a quello della presentazione.

Detto regolamento è messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia n. 34) e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

16. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **46**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1905.** — (Segretariato generale). — 19 aprile.

A mente del § 147 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti d'anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente, dei varî gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1905.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

| ARMI E CORPI | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti | Sottotenenti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Con anzianità a tutto il | | | | |
| Carabinieri reali . . . . | 19 sett. 1903 | 8 nov. 1900 | 22 mag. 1894 | 25 ottob. 1894 | 21 dic. 1899 |
| Fanteria . . . . . | 19 dic. 1901 | 9 ottob. 1900 | 5 lugl. 1892 | 19 agos. 1894 | 21 sett. 1902 |
| Cavalleria . . . . . | 2 giug. 1902 | 6 giug. 1901 | 26 ottob. 1895 | 4 lugl. 1895 | 21 sett. 1902 |
| Artiglieria . . . . . | 2 giug. 1902 | 20 genn. 1901 | 12 giug. 1892 | 7 agos. 1894 | 21 sett. 1902 |
| Genio . . . . . | | | | | |
| Personale permanente dei distretti . . . . . | 31 dic. 1900 | 30 sett. 1899 | 30 nov. 1890 | 31 dic. 1893 | — |
| Personale delle fortezze . | 6 febb. 1902 | 31 dic. 1899 | 31 dic. 1890 | 12 giug. 1892 | 12 sett. 1901 |
| Corpo sanitario militare . . | 11 mar. 1900 | 9 dic. 1897 | 14 apr. 1889 | 5 genn. 1899 | — |
| Corpo di commissariato militare . . . . . | 31 ottob. 1902 | 31 dic. 1899 | 31 ottob. 1895 | 31 dic 1896 | — |
| Corpo contabile militare . | 30 giug. 1902 | 31 dic. 1900 | 31 mar. 1894 | 3 apr. 1893 | 31 dic. 1901 |
| Corpo veterinario militare. | 2 febb. 1902 | 31 dic. 1899 | 19 apr. 1891 | 17 dic. 1891 | 30 sett. 1902 |

N. **47.** — **Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 20 aprile.

1. E' aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio per l'anno scolastico 1904-1905, fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel Regio esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni sono normalmente dell'ammontare di una mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

E' per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1904-1905, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore, se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovine stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 20 settembre, fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1904-1905.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie summominate;

*b*) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizione di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, indicando anche i mezzi economici di cui essa

dispone, in modo da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

*c*) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

*d*) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni, si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**N. 48. — R. Decreto n. 153 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1904 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato generale). — 21 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1904 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni:*

*a)* i militari di 1ª categoria delle classi 1869 e 1870 (milizia territoriale) ascritti alla fanteria appartenenti ai distretti del X corpo d'armata e della divisione di Roma;

*b)* i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva ai distretti del X corpo d'armata, ad eccezione degli individui precettati per i riparti locali delle isole Partenopee, dell'isola di Ponza e dell'isola di Capri;

*c)* i militari di 1ª categoria della classe 1878 (esercito permanente) ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri appartenenti ai distretti della divisione militare di Chieti e dell'XI corpo d'armata;

*d)* i militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) ascritti alla specialità zappatori del genio, appartenenti ai distretti di Aquila, Bologna, Catania, Cefalù, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Messina, Modena, Orvieto, Palermo, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona, Teramo e Trapani;

*e)* i militari di 1ª categoria delle classi 1876 (esercito permanente) e 1875 (che faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) ascritti alla specialità specialisti del genio appartenenti a tutti i distretti del regno;

*f*) i militari di 1ª categoria della classe 1875 (che faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) ascritti alla specialità ferrovieri del genio, appartenenti a tutti i distretti dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona e Bologna.

2. *Per un periodo di 22 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1878 (esercito permanente) ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento dei reggimenti alpini 5°, 6° e 7°.

3. *Per un periodo di 25 giorni*:

*a*) i militari di 1ª categoria della classe 1873 (milizia mobile) ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento dei reggimenti alpini 5°, 6° e 7°;

*b*) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (esercito permanente) e 1874 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di giorni 7;

*c*) i militari di 1ª categoria delle classi 1877 (esercito permanente) e 1873 (milizia mobile) ascritti alla specialità telegrafisti del genio e classificati quali trasmettitori, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

4. *Per un periodo di 30 giorni*:

*a*) i militari di 1ª categoria delle classi 1869 e 1870 (milizia territoriale) ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 2° reggimento alpini (meno Sulmona) e del 3° reggimento alpini (meno Chieti);

*b*) i militari di 1ª categoria della classe 1874 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria (solo circondario di Alessandria), Ascoli, Bari, Bergamo, Brescia, Casale, Castrovillari, Cremona, Foggia, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Parma, Pavia (solo circondario di Mortara), Piacenza, Pinerolo, Potenza, Torino e Vercelli;

*c*) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Ascoli, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce e Potenza;

*d*) i militari di 1ª categoria della classe 1880 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Ascoli, Bari,

Barletta, Benevento, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cremona, Gaeta, Genova, Lecce, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Potenza, Spoleto, Torino e Vercelli;

*e*) i militari di 1ª categoria della classe 1874 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria a cavallo (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Arezzo, Barletta, Bologna, Brescia, Chieti, Firenze, Lodi, Lucca, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Udine, Vercelli Verona e Vicenza;

*f*) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna;

*g*) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (esercito permanente) ascritti alla specialità pontieri del genio appartenenti a tutti i distretti del Regno;

*h*) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) ascritti alla specialità minatori del genio (compreso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno, eccetto quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

In esecuzione del R. Decreto sopra riportato i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

*25 maggio.* — 1. Militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) ascritti alla specialità minatori del genio (compreso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno eccetto quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa, Taranto.

*15 giugno.* — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1878 (esercito permanente) ascritti alla specialità pontieri del genio appartenenti a tutti i distretti del regno.

*1° luglio.* — 3. Militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna.

*25 luglio.* — 4. Militari di 1ª categoria delle classi 1878 (esercito permanente) e 1874 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza, appartenenti a tutti i distretti del regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà luogo il 18 luglio.

*1° agosto.* — 5. Militari di 1ª categoria delle classi 1876 (esercito permanente) e 1875 (milizia mobile) ascritti alla specialità specialisti del genio, appartenenti a tutti i distretti del regno.

*14 agosto.* — 6. Militari di 1ª categoria delle classi 1869 e 1870 (milizia territoriale) ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 2° reggimento alpini (meno Sulmona) e del 3° reggimento alpini (meno Chieti).

*18 agosto.* — 7. Militari di 1ª categoria della classe 1873 (milizia mobile) ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento dei reggimenti alpini 5°, 6° e 7°.

*20 agosto.* — 8. Militari di 1ª categoria della classe 1879 (esercito permanente) ascritti alla specialità zappatori del genio, appartenenti ai distretti di Aquila, Bologna, Catania, Cefalù, Chieti,

Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Messina, Modena, Orvieto, Palermo, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona, Teramo, Trapani.

*20 agosto.* — 9. Militari di 1ª categoria della classe 1875 (milizia mobile) ascritti alla specialità ferrovieri del genio, appartenenti a tutti i distretti dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona e Bologna.

*21 agosto.* — 10. Militari di 1ª categoria della classe 1878 (esercito permanente) ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento dei reggimenti alpini 5°, 6° e 7°.

*24 agosto.* — 11. Militari di 1ª categoria della classe 1878 (esercito permanente) ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, appartenenti ai distretti della divisione militare di Chieti e dell'XI corpo d'armata.

*24 agosto.* — 12. Militari di 1ª categoria delle classi 1869 e 1870 (milizia territoriale) ascritti alla fanteria, appartenenti ai distretti del X corpo d'armata e della divisione di Roma.

*24 agosto.* — 13. Militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva ai distretti del X corpo d'armata ad eccezione degli individui precettati per i reparti locali delle isole Partenopee, dell'isola di Ponza e dell'isola di Capri.

*1° ottobre.* — 14. Militari di 1ª categoria della classe 1874 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da campagna, (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria (solo circondario di Alessandria), Ascoli, Bari, Bergamo, Brescia, Casale, Castrovillari, Cremona, Foggia, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Parma, Pavia (solo circondario di Mortara), Piacenza, Pinerolo, Potenza, Torino, Vercelli.

*1° ottobre.* — 15. Militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879, (esercito permanente) ascritti all'arti-

glieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Ascoli, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce, Potenza.

*1° ottobre.* — 16. Militari di 1ª categoria della classe 1880 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno) appartenenti ai distretti di Alessandria, Ascoli, Bari, Barletta, Benevento, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cremona, Gaeta, Genova, Lecce, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Potenza, Spoleto, Torino, Vercelli.

*1° ottobre.* — 17. Militari di 1ª categoria della classe 1874 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria a cavallo (compreso il treno) appartenenti ai distretti di Arezzo, Barletta, Bologna, Brescia, Chieti, Firenze, Lodi, Lucca, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Udine, Vercelli, Verona, Vicenza.

*1° ottobre* — 18. Militari di 1ª categoria delle classi 1877 (esercito permanente) e 1873 (milizia mobile) ascritti alla specialità telegrafisti del genio e classificati quali trasmettitori, appartenenti a tutti i distretti del regno.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **19. — Grandi esercitazioni ed esercitazioni annuali per il 1904.** — (Segretariato generale). — 21 aprile.

Nel corrente anno avranno luogo:

### A) Grandi esercitazioni.

1° *Manovre di gruppi alpini.* — Dal 1° all'8 settembre inclusi, nel territorio del V corpo d'armata, coll'intervento:

dei reggimenti alpini 5°, 6°, e 7° rinforzati coi richiamati di una classe dell'esercito permanente e con due compagnie di milizia mobile per ciascuno;

di due battaglioni alpini di milizia territoriale;

della brigata di artiglieria da montagna del Veneto;

di tre brigate di fanteria con reparti di cavalleria e di artiglieria da campagna del corpo d'armata suddetto.

2° *Esercitazione di sbarco.* — Dal 1° al 10 settembre in-

clusi nel territorio del X corpo d'armata, col concorso delle truppe del corpo d'armata stesso rinforzate coi richiamati della classe 1878 ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri e di reparti di milizia territoriale.

3° *Esercitazione di avanscoperta.* — Dal 26 agosto al 4 settembre inclusi, fra Stradella e Cuneo. Vi prenderanno parte i reggimenti lancieri di Milano, lancieri Vittorio Emanuele II, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Roma.

4° *Viaggio di stato maggiore.*

5° *Viaggio d'istruzione di cavalleria.*

### *B)* Esercitazioni annuali.

1° *Campi di brigata e manovre di campagna.* — Per tutti i corpi d'armata (tranne i due che prendono parte alle grandi esercitazioni sopra indicate) secondo le direttive che saranno emanate dal Ministero.

2° *Manovre coi quadri di corpo d'armata.* — In tutti i corpi d'armata sotto la direzione dei rispettivi comandanti e coll'intervento di ufficiali generali e di ufficiali superiori inscritti nel quadro d'avanzamento.

La somma disponibile per tale scopo, per ogni corpo d'armata, viene portata al doppio di quella stabilita dall'*Atto* 80 del 1897, modificato dall'*Atto* 64 del 1898.

3° *Esercitazioni d'assedio coi quadri.* — Nei corpi d'armata V (col concorso di ufficiali dei corpi d'armata III e VI) e XII (col concorso specialmente di ufficiali dell'XI corpo d'armata) secondo le norme della relativa istruzione e giusta gli accordi da prendersi direttamente fra i comandi dei corpi d'armata interessati.

A ciascuno dei corpi d'armata V e XII è assegnato, come massimo, un fondo di 5000 lire, col quale si dovrà far fronte a tutte le spese inerenti alle manovre, compresi i viaggi di andata e ritorno.

4° *Campi di brigata di cavalleria.* — Dal 1° al 15 settembre inclusi. Uno nell'VIII corpo d'armata (Pisa) a cui prenderanno parte i reggimenti Savoia cavalleria e cavalleggeri di Lucca, ed uno nel X corpo d'armata (Capua) a cui prenderanno parte i reggimenti lancieri di Firenze, cavalleggeri di Monferrato e cavalleggeri di Padova.

5° *Manovre coi quadri di cavalleria.* — Nei corpi d'armata I, V e VI coll'intervento di ufficiali delle brigate di cavalleria 1ª, 4ª, e 6ª.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**N. 50. — Scuole di tiro del 19° reggimento artiglieria da campagna e del 3° reggimento artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 aprile.

Nello specchio A annesso alla Circolare n. 39 del corrente anno sono apportate le modificazioni seguenti:

| | | Data | |
|---|---|---|---|
| | | arrivo | partenza |
| 19° reggimento artiglieria | da campagna | 30 giugno | 13 luglio |
| 3° » | da fortezza | 16 luglio | 16 agosto |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

**N. 51. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1904.** — (Direzione generale leve e truppa) — 22 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. Decreto 21 aprile, avranno luogo in quest'anno.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto ed un'altra copia la invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro come, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che, per qualsivoglia ragione, siano assenti dal paese

Faranno inoltre presente ai sindaci, per quanto riguarda la concessione del soccorso alle famiglie dei richiamati, che esso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria della classe 1873 di milizia mobile e della classe 1877, ascritti ai *telegrafisti* del genio classificati quali *trasmettitori*, chiamata indetta pel giorno 1° ottobre p. v., i distretti prenderanno preventivi accordi col comando del 3° reggimento genio, allo scopo di accertare quali militari abbiano effettivamente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata beninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

---

# PREAVVISO.

*per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1904.*

D'ordine del ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 21 aprile, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

*Per il giorno 25 maggio.*

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti al genio, *specialità minatori*, compreso il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno eccettuati quelli di: Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

*Per il giorno 15 giugno.*

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla *specialità pontieri* del genio (escluso i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del regno.

*Per il giorno 1º luglio.*

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti di reclutamento della specialità.

*Per il giorno 25 luglio.*

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e della classe 1874 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza, appartenenti a tutti i distretti del regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di giorni 7 ed avrà quindi luogo il 18 luglio.

*Per il giorno 1° agosto.*

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 dell'esercito permanente e della classe 1875 di milizia mobile, ascritti agli *specialisti* del genio appartenenti a tutti i distretti del regno.

*Per il giorno 11 agosto.*

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870 ascritti alla milizia territoriale del 2° reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Sulmona) e del 3° reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Chieti).

*Per il giorno 18 agosto.*

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti alla milizia mobile alpina ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 5°, 6° e 7° reggimento alpini.

*Per il giorno 20 agosto.*

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti al genio, *specialità zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Aquila, Bologna, Catania, Cefalù, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Messina, Modena, Orvieto, Palermo, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona, Teramo e Trapani;

i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti alla milizia mobile del genio, *specialità ferrovieri* (escluso il treno), appartenenti ai distretti dei corpi di armata di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona e Bologna.

*Per il giorno 21 agosto.*

Per un periodo di giorni 22:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 5°, 6° e 7° reggimento alpini.

*Per il giorno 24 agosto.*

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Aquila, Ascoli Piceno, Bari, Barletta Campobasso, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Sulmona, Taranto e Teramo;

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, appartenenti ai distretti di: Avellino, Benevento, Campagna, Caserta, Frosinone Gaeta, Napoli, Nola, Roma e Salerno;

i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, *precettati* per le compagnie costiere, ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di: Avellino, Benevento Campagna, Caserta, Gaeta, Napoli, Nola e Salerno, eccettuati quelli precettati per i reparti locali delle isole partenopee, dell'isola di Ponza e dell'isola di Capri.

*Per il giorno 1° ottobre.*

1° Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile di artiglieria da campagna, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria (solo circondario di Alessandria) Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Brescia, Casale, Castrovillari, Cremona, Foggia, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Massa Milano, Mondovì, Parma, Pavia (solo circondario di Mortara), Piacenza, Pinerolo, Potenza, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna, compreso il treno appartenenti ai distretti di: Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce e Potenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Benevento, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cremona, Gaeta, Genova, Lecce, Lodi, Mantova, Massa,

Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Potenza, Spoleto, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile del reggimento di artiglieria a cavallo, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Arezzo, Barletta, Bologna, Brescia, Chieti, Firenze, Lodi, Lucca, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza.

2° Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 dell'esercito permanente e della classe 1873 di milizia mobile, ascritti al genio, *specialità telegrafisti* classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del regno.

*A . . . . . aprile 1904*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

---

AVVERTENZA.

**Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.**

**I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.**

---

N. **52. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per otto posti di tenente medico nella R. marina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 aprile.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che gli aspiranti a partecipare al concorso indetto per otto posti di tenenti medici della R. marina, concorso che rimarrà aperto fino al 15 maggio p. v., possono, analogamente a quanto fu disposto nelle circolari n. 162 del 1898 e 155 del 1903, essere sottoposti a visita medica, senza che perciò occorra una speciale richiesta delle autorità marittime, presso i comandi dei distretti militari o corpi del R. esercito, possibilmente per parte di ufficiali medici che rivestano il grado di capitano.

I visitandi non dovranno in nessun caso essere mandati in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita i distretti o corpi consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano o pur no idonei al servizio militare in genere, affinchè gl' interessati possano presentarlo insieme con gli altri documenti alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Le spese di viaggio per l'andata ad esclusivo carico degli aspiranti.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**N. 58. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di**

| DIVISIONI | ENTRATI | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
| Torino | 344 | 283 | 627 |
| Novara | 101 | 155 | 256 |
| Alessandria | 294 | 224 | 518 |
| Cuneo | 105 | 152 | 257 |
| Milano | 205 | 188 | 393 |
| Brescia | 113 | 125 | 238 |
| Genova | 121 | 151 | 272 |
| Piacenza | 227 | 168 | 395 |
| Verona | 166 | 169 | 335 |
| Padova | 206 | 157 | 363 |
| Bologna | 165 | 168 | 333 |
| Ravenna | 90 | 107 | 197 |
| Ancona | 93 | 74 | 167 |
| Chieti | 156 | 95 | 251 |
| Firenze | 131 | 110 | 241 |
| Livorno | 199 | 110 | 309 |
| Roma | 302 | 366 | 668 |
| Perugia | 92 | 61 | 153 |
| Napoli | 369 | 308 | 677 |
| Salerno | 98 | 57 | 155 |
| Bari | 213 | 117 | 330 |
| Catanzaro | 116 | 91 | 207 |
| Palermo | 213 | 75 | 288 |
| Messina | 197 | 47 | 244 |
| Cagliari | 102 | 46 | 148 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 4418 | 3604 | 8022 |

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**Dicembre 1903.** — (Segretariato generale). — 22 aprile.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 1 | » | » | 1 | 6735 | 2498 | 9233 | 25.7 | 1.7 |
| 1 | » | » | 1 | 2689 | 1495 | 4184 | 24.7 | 1.5 |
| 2 | 1 | » | 3 | 5989 | 2913 | 8902 | 27.6 | 1.6 |
| » | » | 1 | 1 | 2724 | 1729 | 4453 | 20.1 | 1.2 |
| » | » | » | » | 4507 | 1865 | 6372 | 24.0 | 1.5 |
| 1 | » | » | 1 | 2412 | 1088 | 3500 | 27.5 | 1.9 |
| » | » | 1 | 1 | 3205 | 1466 | 4671 | 23.8 | 1.4 |
| 1 | » | » | 1 | 4658 | 1611 | 6269 | 27.5 | 1.7 |
| 2 | » | 2 | 4 | 3834 | 1381 | 5215 | 20.8 | 1.3 |
| 1 | » | 1 | 2 | 5460 | 1291 | 6751 | 25.5 | 1.4 |
| 4 | » | 1 | 5 | 3799 | 1082 | 4881 | 26.6 | 1.8 |
| 1 | » | » | 1 | 1896 | 829 | 2725 | 24.5 | 1.8 |
| 1 | » | 1 | 2 | 2136 | 659 | 2795 | 23.4 | 1.4 |
| » | » | 1 | 1 | 3675 | 1122 | 4797 | 30.4 | 1.6 |
| » | » | » | » | 3747 | 1108 | 4855 | 28.5 | 1.4 |
| » | » | » | » | 4267 | 950 | 5217 | 25.0 | 1.5 |
| 4 | » | » | 4 | 8364 | 2825 | 11189 | 32.3 | 1.9 |
| » | » | » | » | 2467 | 527 | 2994 | 29.6 | 1.5 |
| 1 | » | 1 | 2 | 8903 | 2942 | 11845 | 36.3 | 2.1 |
| 2 | » | » | 2 | 2968 | 549 | 3517 | 33.4 | 1.5 |
| 1 | » | » | 1 | 4855 | 1288 | 6143 | 40.3 | 2.2 |
| » | » | 1 | 1 | 3116 | 838 | 3954 | 37.6 | 2.0 |
| » | » | » | » | 4664 | 859 | 5523 | 29.3 | 1.5 |
| 2 | » | 1 | 3 | 4045 | 494 | 4539 | 25.3 | 1.4 |
| 1 | » | » | 1 | 2715 | 539 | 3254 | 26.5 | 1.2 |
| 26 | 1 | 11 | 38 | 103830 | 33948 | 137778 | 27.6 | 1.6 |

della forza media = 0.21.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 maggio.

APRILE 28. — Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, *pag.* 193.
MAGGIO 4. — Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio, *pag.* 194.
» 5. — Scuole di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 195.
» 5. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, *pag.* 196
——— Avviso. — Pubblicazione di manualetti per allievi ufficiali di complemento, *pag.* 212.

CIRCOLARE N. **54**. — **Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 aprile.

Dovendosi iscrivere un certo numero di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dall'*Atto* 288 del 1902, ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

Le domande saranno corredate dal parere delle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare, in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali, ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli dell'impiego ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Alle domande dovranno pure essere unite le copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici.

I sottufficiali che provengono dai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e montagna e che non abbiano mai prestato servizio nelle specialità da costa e da fortezza, prima di esser iscritti nel ruolo, dovranno compiere con successo un corso speciale d'istruzione sui materiali d'artiglieria in genere e sulle norme relative alla loro conservazione.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° giugno p. v.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 49, pag. 181. — Nell'ultimo capoverso del comma 1° — *Manovre di gruppi alpini — dopo le parole*: di tre brigate di fanteria, *aggiungere:* e del reggimento bersaglieri.

N. **55.** — **Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 maggio.

Nel corrente anno avranno luogo i cambi di sede degli stati maggiori di brigata e delle compagnie dei reggimenti del genio, come appare dallo specchio seguente:

| Stati maggiori di brigata | Compagnie | Sede attuale | Sede nuova | Data di partenza dalla sede attuale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *1° reggimento* (zappatori) | | | |
| 1ª brigata | 1ª, 2ª, 11ª e 12ª | Pavia | Roma | 30 ott. | Per ferrovia. |
| 2ª id. | 5ª e 6ª | Messina | Pavia | 30 id. | Per mare fino a Genova, poi per ferrovia. |
| 3ª id. | 3ª 4ª 8ª e 9ª | Roma | Pavia | 30 id. | Per ferrovia. |
| 4ª id. | 7ª e 10ª | Pavia | Messina | 29 id. | Per ferrovia fino a Genova, poi per mare. |
| | | *2° reggimento* (zappatori). | | | |
| 1ª brigata | 1ª, 2ª e 3ª | Casale | Bologna | 30 ott. | Per ferrovia. |
| 4ª id. | 10ª, 11ª e 12ª | Bologna | Casale | 30 id. | Id. |
| | | *3° reggimento* (telegrafisti). | | | |
| 2ª brigata | 5ª e 6ª | Verona | Firenze | 30 ott. | Per ferrovia. |
| 4ª id. | 10ª e 11ª | Firenze | Verona | 30 id. | Id. |
| — | 7ª | Messina | Firenze | 30 id. | Per mare fino a Livorno, poi per ferrovia. |
| — | 12ª | Firenze | Messina | 30 id. | Per ferrovia fino a Livorno, poi per mare. |
| | | *4° reggimento* (pontieri). | | | |
| 1ª brigata | 5ª e 7ª | Piacenza | Verona | 25 luglio | Per ferrovia. |
| 3ª id. | 3ª e 4ª | Verona | Piacenza | 25 id. | Id. |
| — | 2ª | Roma | Piacenza | 25 id. | Per ferrovia. La compagnia partirà per Cassano d'Adda dove eseguirà le esercitazioni estive; al termine di queste si recherà a Piacenza. |
| — | 6ª | Piacenza | Roma | 25 id. | Per ferrovia. La compagnia partirà da Cassano d'Adda, dove si trova per le esercitazioni estive. |
| — | 2ª treno | Piacenza | Verona | 23 sett. | Per via ordinaria. |
| — | 3ª id. | Verona | Piacenza | 23 id. | Id. Id. |

*5° reggimento* (minatori).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª brigata<br>4ª id. | 1ª, 2ª e 3ª<br>10ª, 11ª e 12ª | Albenga<br>Torino | Torino<br>Albenga | 1° giugno<br>1° id. | Le compagnie contraddistinte partiranno per ferrovia dalle sedi attuali per le escursioni estive, e poscia, se del caso, si recheranno ai lavori d'alta montagna; dopo di che si trasferiranno alle nuove sedi. |
| — | 4ª | Ozieri | Torino | 28 mag. | Per ferrovia da Ozieri a Golfo degli Aranci, e da Genova a Torino, per mare da Golfo degli Aranci a Genova. |
| — | 5ª | Torino | Ozieri | 23 id. | Per ferrovia da Torino a Genova e da Golfo degli Aranci ad Ozieri, per mare da Genova a Golfo degli Aranci. |
| — | 8ª | Bardonecchia | Torino | 30 id. | Per ferrovia. |
| — | 9ª | Torino | Bardonecchia | 30 id. | Per ferrovia. |

Tutte le compagnie, escluse quelle del treno del 4° reggimento (pontieri) e quelle della 1ª e 4ª brigata del 5° reggimento (minatori), scambieranno i quadrupedi con quelle destinate a surrogarle nei singoli distaccamenti, e partiranno col solo personale, lasciando nelle sedi attuali le bardature, i parchi, gli equipaggi e le sezioni da ponte, i materiali di manovra ed in genere tutti i materiali mobili.

Le compagnie delle predette brigate minatori 1ª e 4ª partiranno con i propri quadrupedi, e con le carrette da portarsi alle escursioni estive, lasciando nelle rispettive sedi il restante materiale.

La consegna di tale materiale e delle pratiche di spettanza dei comandi di brigata suindicati verrà effettuata verso la fine di maggio fra le compagnie e stati maggiori partenti e quelli subentranti, nei giorni che verranno stabiliti dal comando del 5° reggimento, il quale avrà cura di affidare tali compiti al personale puramente indispensabile.

Le competenti autorità militari cureranno l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Circolare.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **56**. — **Scuole di tiro dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 maggio.

Sciogliendo la riserva fatta al numero 3 della Circolare n. 39 del corrente anno, il Ministero determina che i reggimenti d'artiglieria da campagna: 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 12°, 13°, 16°, 17°, 20° e 22° ed il reggimento d'artiglieria a cavallo fac-

ciano una parte della scuola di tiro fuori dei poligoni, eseguendo i tiri di più batterie in campi aperti nei pressi delle rispettive sedi.

Mentre pertanto i reggimenti predetti compieranno le esercitazioni di tiro suindicate, nei giorni che dai comandanti di reggimento saranno ritenuti più opportuni, purchè non oltre al 15 agosto p. v., viene loro ridotta di 3 giorni la durata della scuola di tiro, ai poligoni, specificata nello specchio *A* della Circolare n. 39 summenzionata.

Si recheranno cioè ai poligoni 3 giorni dopo l'epoca fissata i reggimenti 5°, 8°, 12°, 13° e 17°; anticiperanno invece di 3 giorni la partenza dai poligoni i reggimenti: 1°, 2°, 3°, 6°, 10°, 16°, 20° e 22°.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo lascerà il poligono di S. Maurizio il 22 giugno. Il 18° artiglieria eseguirà la sua scuola di tiro ne' pressi di Aquila e potrà ultimare le proprie esercitazioni di tiro entro tutto il mese di agosto.

Il Ministero farà conoscere direttamente ai comandi di corpo d'armata le località nelle quali verranno eseguiti i tiri di più batterie in campi aperti.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **57.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 maggio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 21 aprile u. s., n. 153 (Circolare n. 48 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi, per istruzione, per un periodo di giorni 30:

a) *il 25 maggio c.*,

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti al genio, *specialità minatori*, compreso il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno eccettuati quelli di: Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto;

b) *il 15 giugno p. v.*,

i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla *specialità pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del regno;

*c) il 1° luglio p. v.,*

i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti di reclutamento della specialità.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto anzidetto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno della presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, quali furono modificate dall'allegato alla circolare n. 2 del 16 febbraio 1903, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandi faranno pure noto ai sindaci che dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia o di batteria nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Saranno, beninteso, pure concesse le dispense dalla presente

chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900, stato riprodotto nel n. 116 lettera *e*) della nuova *Istruzione* sulle dispense dalle chiamate più sotto citata. A tale scopo i comandi dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1878, 1879 e 1880 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi ai distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo pre-

disporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

*a*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, effettivi al 5° reggimento genio, compreso il treno;

*b*) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1878, effettivi al 4° reggimento genio destinati in caso di mobilitazione alle compagnie pontieri;

*c*) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878, 1879 e 1880, effettivi al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alla batteria da montagna del 22° reggimento di artiglieria da campagna.

Alla chiamata di cui al precedente comma *a*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento effettivi al 5° reggimento genio, che, a mente del n. 13 della circolare 71 del 1903, ottennero l'esenzione dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandi dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di trasporto e d'identificazione personale che loro

potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Direzione generale d'artiglieria e genio-ufficio personali)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

*a*) residenza all'estero;

*b*) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. Decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

*a*) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

*b*) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

*c*) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

*d*) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla

agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero della guerra (*Direzione generale di artiglieria e genio — ufficio personali*) per la sua determinazione; ove questa sia favorevole e ne sia il caso, della dispensa o dell'esenzione accordata dovrà informarsi il corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

**I detti comandi non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; pertanto ove tali domande pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.**

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata Istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

Si avverte però che i richiamati della specialità *pontieri* che affluiranno al centro di Piacenza, debbono tutti essere assegnati alle compagnie distaccate a Cassano d'Adda per le esercitazioni estive.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione ai quali si presentano saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Art. 4. — *Istruzione*

18. I richiamati del genio, appena inquadrati nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alla compagnia alla quale sono ascritti, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno 2 lezioni di tiro al bersaglio, col moschetto mod. 1891.

I richiamati dell'artiglieria da montagna appena inquadrati nel reggimento, brigata o batteria cui sono assegnati prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alla batteria alla quale sono ascritti, ed essi verranno specialmente istruiti nel servizio del cannone da 70 mont.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

*il 23 giugno*, i richiamati della classe 1879, ascritti ai minatori del genio, compreso il treno;

*il 14 luglio*, i militari della classe 1878, ascritti ai pontieri del genio;

*il 30 luglio*, i militari delle classi 1878, 1879 e 1880, ascritti all'artiglieria da montagna.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non verrà loro distribuita.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. Il ministero ha rilevato che, malgrado le raccomandazioni contenute nelle circolari di chiamata dello scorso anno, i corpi non si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 13 e 14 dell'*Atto* 130 del 1903, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

*a*) Interrogare i richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo;

*b*) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

*c*) Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi ed armi sottoindicate.*

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di 30 giorni:

*a*) *il 25 maggio c.*, i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti al genio, *specialità minatori*, compreso il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno eccettuati quelli di: Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto;

*b*) *il 15 giugno p. v.*, i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla *specialità pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del regno;

*c*) *il 1° luglio p. v.*, i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti di reclutamento della specialità.

Alle chiamate di cui ai precedenti comma *a*), *b*) e *c*) dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

*d*) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1879, effettivi al 5° reggimento genio, compreso il treno;

*e*) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1878, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie pontieri;

*f*) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878, 1879 e 1880 effettivi al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del veneto ed alla batteria da montagna del 22° reggimento di artiglieria da campagna.

Alla chiamata di cui al precedente comma *d*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento effettivi al 5° reggimento genio

che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Tutti gli ufficiali richiamati, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria dell'esercito permanente della rispettiva arma e specialità, quei militari delle classi 1878, 1879 e 1880, i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comando del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere tali domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 13 luglio 1903;

*b*) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

*c)* provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè, però, uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e con la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

| | Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo | Negli altri comuni |
|---|---|---|
| Per la moglie . . . . . L. | 0,50 | 0,40 |
| Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . » | 0,25 | 0,20 |

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

*Li... maggio 1904.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

---

AVVERTENZA.

**Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.**

**I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.**

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

| INDICAZIONE DEGLI OGGETTI | Genio | Artiglieria da montagna |
|---|---|---|
| Asciugatoi | 2 | 2 |
| Berretti con fregio | 1 | 1 |
| Borracce con coreggia | 1 | 1 |
| Borse complete per pulizia | 1 | 1 |
| Calzature (paia) | 1 | 1 |
| Camicie di cotone | 2 | 2 |
| Cappotti | 1 | 1 |
| Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura | 1 | 1 |
| Coreggie per pantaloni | 1 | 1 |
| Cravatte per collo | 2 | 2 |
| Cucchiai | 1 | 1 |
| Fasce di lana | 1 | 1 |
| Fazzoletti | 1 | 1 |
| Gavette | 1 | 1 |
| Giubbe di panno | » | 1 |
| Giubbe di tela | 1 | 1 |
| Mutande | 1 | 1 |
| Paletti per teli da tenda | 2 | 2 |
| Pantaloni di panno | 1 | 1 |
| Pantaloni di tela | 1 | 1 |
| Parti di bastoni per telo da tenda | 2 | » |
| Pezzuole per piedi (paia) | 2 | 2 |
| Secchetti per galletta | 2 | 3 |
| Scatolette per nero da scarpe | 1 | 1 |
| Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (1) | 1 | » |
| Spazzole | 1 | 1 |
| Tasche per pane | 1 | 1 |
| Tazze di latta | 1 | 1 |
| Teli per tenda | 1 | 1 |
| Uose di tela complete (paia) (1) | 1 | » |
| Zaini | 1 | 1 |
| Razioni di carne in conserva (scatolette) | 2 | 2 |
| Razioni galletta | * | * |

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione.

(1) Dovranno distribuirsi ai soli *minatori* del genio.

*N. B.* — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati di artiglieria da montagna i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

## AVVERTENZE.

1. A sottufficiali di artiglieria da montagna, saranno distribuiti la valigia con relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto e la gavetta piccola.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da puntatori scelti.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate, se del caso, le nose e i sottopiedi di riserva.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

8. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ritenuta necessaria*, la coperta da campo.

# AVVISO

**Pubblicazione di manualetti per allievi ufficiali di complemento.** — Dal comando del corpo di stato maggiore sono stati pubblicati per uso degli allievi ufficiali di complemento commissari e contabili:

*a*) Un *manualetto di amministrazione e servizi di commissariato militare*, di 311 pagine in 16°, compilato secondo il programma *C* dell'allegato n. 7 all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e del costo di L. 2.

*b*) Un *manualetto di amministrazione e servizi del corpo contabile militare*, di 359 pagine in 16°, compilato secondo il programma *D* dell'allegato sopracitato e del costo di L. 2.20.

Le richieste dovranno essere rivolte, pei militari di truppa dipendenti, dai capi di corpo e di servizio o direttamente dagli ufficiali all'ufficio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore a mezzo di vaglia-cartolina.

Roma 1904. — Tip. Enrico Voghera.

Dispensa 16ª **1904** Parte 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 maggio.

MAGGIO 9. — Esame di avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria, *pag.* 213.
» 9. — Concorso a posti di aiutante ragioniere d'artiglieria, *pag.* 214.

CIRCOLARE N. 58. — **Esame di avanzamento nel personale dei ragionieri di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 maggio.

Nel mese di luglio p. v. avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale d'artiglieria, gli esami di avanzamento a ragioniere principale di artiglieria di 3ª classe, in applicazione delle disposizioni contenute nel R. Decreto 17 marzo 1904, n. 149, e nell'allegato II che lo correda (*Atto* 62 corrente anno).

Saranno sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità i ragionieri di artiglieria di 1ª classe con anzianità a tutto il 1902.

Potranno essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta i ragionieri di artiglieria di 1ª classe in ruolo, e quelli di di 2ª classe con anzianità a tutto il 29 dicembre 1898, che ne facciano domanda entro il 15 giugno 1904 e ne siano riconosciuti meritevoli, ai sensi dell'articolo 35 del citato R. Decreto. Però i ragionieri sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità hanno facoltà di presentare la domanda d'ammissione alle prove speciali per l'avanzamento a scelta dopo conosciuto l'esito delle prove comuni (articolo 12 del ridetto R. Decreto).

Tanto gli elenchi nominativi dei ragionieri chiamati agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, nonchè i verbali di cui al n. 2 dell'allegato II sopracitato dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 giugno 1904.

Con iscrizione sul *Bollettino ufficiale* delle nomine saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola nella presente Circolare, nonchè il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'ispettorato generale.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **59**. — **Concorso a posti di aiutante ragioniere d'artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 maggio.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 12 aiutanti ragionieri d'artiglieria con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Le condizioni di ammissione sono indicate all'articolo 2 del R. Decreto 17 marzo 1904, n. 149 (*Atto* 62 del *Giornale militare* corrente anno).

Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'allegato I al detto R. Decreto.

3. Le domande di ammissione dovranno essere rimesse non più tardi del 1° luglio 1904 alle autorità indicate ai numeri 3 e 4 dell'allegato sopracitato. Non saranno accettate le domande che fossero presentate dopo il termine sovraindicato, nè si terrà conto di quelle che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami in iscritto di italiano e di aritmetica avranno luogo entro il mese di agosto p. v. presso le direzioni di artiglieria (Torino, Alessandria, Mantova, Verona, Venezia, Genova, Piacenza, Spezia, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina). Le prove orali e quella scritta sulla contabilità saranno date in Roma presso l'ispettorato generale d'artiglieria.

5. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda Cassa di Previdenza.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 maggio.

MAGGIO 16. — Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1905, *pag.* 215.
» 18. — Tassa di bollo di dieci centesimi sulle ricevute degli stipendi, *pag.* 216.
» 19. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Maggiori del personale permanente dei distretti), *pag.* 216.
» 19. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 217.
» 20. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1875, *pag.* 218.
» 20. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 219.
» 20. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1877 di cavalleria, *pag.* 219.
» 21. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, commissari e contabili, *pag.* 220.

CIRCOLARE N. **60**. — **Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1905.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 maggio.

A mente dell'articolo 11 del R. Decreto 3 dicembre 1903, n. 470 (*Atto* 337 del *Giornale militare*), il Ministero ha stabiliti i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi i ragionieri geometri del genio militare in servizio effettivo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1905.

| | Con anzianità a tutto il |
|---|---|
| Ragionieri geometri capi di 2ª classe . . . | 1902 |
| Ragionieri geometri principali di 1ª classe . | 1900 |
| Id. id. id. di 2ª id. . . | 1900 |
| Id. id. id. di 3ª id. . . | 1900 |
| Ragionieri geometri di 1ª classe . . . . . | 1901 |
| Id. id. di 2ª id. . . . . | 1900 |
| Aiutanti ragionieri geometri . . . . . | 1900 |

Nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere geometra principale di 3ª classe per il 1905 saranno inscritti i ragionieri geometri di 1ª classe che già lo furono nel quadro del corrente anno, purchè, ben inteso, la loro idoneità a tale speciale avanzamento sia confermata nei modi indicati all'articolo 22 del citato R. Decreto 3 dicembre 1903.

Per il giudizio di idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici del genio od alle cariche equivalenti (art. 5 del ridetto R. Decreto) saranno presi in esame i ragionieri capi, i ragionieri principali di 1ª classe ed i principali di 2ª classe con anzianità a tutto il 1900.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **61.** — **Tassa di bollo di dieci centesimi sulle ricevute degli stipendi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 maggio.

Con legge 3 marzo u. s. n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 stesso mese n. 57, fu stabilito che le quietanze o ricevute per stipendi superiori a lire 100 mensili rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato siano sottoposte alla tassa di bollo da centesimi *dieci*, onde devolvere l'aumento di cinque centesimi a vantàggio delle Istituzioni erette a beneficio degli orfani degli impiegati medesimi.

Avendo il Ministero del tesoro fatto conoscere che la detta legge deve intendersi applicabile, come tutte le leggi in generale, dal decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione, e cioè dal 24 marzo, ne segue, che gli stipendi suindicati dovevano esser gravati della nuova tassa a cominciare dal mese stesso.

Mentre se ne avvertono tutte le amministrazioni militari per le disposizioni che ne conseguono, si soggiunge che la differenza fra la tassa di bollo di centesimi *dieci* dovuta e quella di centesimi *cinque* pagata dagli ufficiali ed impiegati dipendenti sugli stipendi dei mesi di *marzo* ed *aprile* dovrà essere riscossa in occasione del pagamento dello stipendio di *maggio*, ritenendo complessivamente la somma di centesimi 20, mediante l'applicazione di due marche da bollo da centesimi dieci ciascuna.

Si riserva il Ministero di pubblicare la legge, insieme col regolamento che dovrà essere emanato per la sua applicazione, e di dare allora altre norme più particolareggiate, se ne sarà il caso.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **62.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1901. (Maggiori del personale permanente dei distretti).** — (Segretariato generale) — 19 maggio.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Mi-

nistero determina che il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i maggiori del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente per essere iscritti nel quadro d'avanzamento pel corrente anno 1904, sia portato dal 10 agosto 1898 (Circolare n. 63 del *Giornale militare* 1903) a tutto il 4 giugno 1899.

Gli specchi d'avanzamento per i maggiori del personale permanente dei distretti compresi fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 agosto p. v.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **63.** — **Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 maggio.

1. È aperto un concorso per titoli per la nomina di 20 sottotenenti medici nel corpo sanitario militare.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

*a*) avere ottenuta la nomina a sottotenente medico di complemento;

*b*) non avere oltrepassato l'età di anni 30 al 1° agosto prossimo venturo;

*c*) essere celibi o, se ammogliati, presentare i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali;

*d*) aver superato gli esami di cui al § 73 del regolamento 19 maggio 1898, n. 172, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

3. Le domande d'ammissione al concorso saranno stese su carta bollata da lire una e trasmesse per via gerarchica al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), in modo che vi pervengano non più tardi del 10 luglio p. v.

4. Per gli aspiranti attualmente in servizio i corpi cui appartengono invieranno le domande corredate di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, dal quale dovrà pure risultare la classificazione (*ottimo*, *buono con punti 1, 2* o *3*, *mediocre*, *cattivo*) assegnatagli come giudizio complessivo espresso a suo riguardo.

5. Gli aspiranti in congedo illimitato inoltreranno le loro domande per mezzo dei corpi ai quali sono effettivi (*Atto* 78 del 1902), che vi uniranno copia degli stati di servizio dei medesimi.

6. I comandanti di corpo dovranno astenersi in modo assoluto dall'inviare al Ministero le domande presentate da ufficiali di complemento, i quali non riuniscano tutte le condizioni stabilite nella presente Circolare per essere ammessi al concorso.

7. Le nomine dei candidati, che in seguito al concorso potranno conseguire il grado di sottotenente medico effettivo, saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale*, e venti giorni dopo tale pubblicazione i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **64. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1875** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª categoria della classe 1875 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, e tenendo presenti le disposizioni contenute nei paragrafi 79 e 80

dell'istruzione per le matricole, nella Circolare n. 26 del 15 gennaio 1898, nonchè quelle impartite nel 2° comma del § 670 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **65**. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 20 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che col 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1871 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, pei quali si sono date disposizioni apposite colla Circolare n. 196 del 9 dicembre 1903;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1874 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1874, già assegnati con la ferma di anni quattro all'arma di cavalleria e trasferiti poscia ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, e tenendo presenti le prescrizioni contenute nel n. 3 della Circolare n. 10 del 1896.

*N. B.* — I fogli matricolari mod. 59 i quali, per effetto della presente Circolare, debbono essere trasmessi al Ministero, pei personali di cui tiene la matricola, dovranno essere distinti per anno di nascita e per lettera alfabetica, senza tenere calcolo dell'arma o corpo di provenienza.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **66**. — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1877 di cavalleria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 20 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1877 dell'arma di cavalleria, siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del ge-

nio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le avvertenze contenute nel n. 3 della Circolare n. 10 del 1896.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **67.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, commissari e contabili.** — (Segretariato generale). — 21 maggio.

### I. — Epoca e sedi.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità, stabiliti dall'*Atto* 70 del corrente anno, avranno luogo dal 20 giugno al 15 luglio p. v. ed in conformità delle prescrizioni in quell'*Atto* contenute.

Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio le sedi saranno le seguenti:

*Fanteria*: presso il comando del I corpo d'armata, per i capitani dei corpi d'armata I, II, III e della divisione di Genova;

presso il comando dell'VIII corpo d'armata, per i capitani dei corpi d'armata V, VI, VIII e delle divisioni di Piacenza e di Ancona;

presso il comando del IX corpo d'armata, per i capitani dei corpi d'armata IX, X, XI e XII e della divisione di Chieti.

*Cavalleria*: presso il comando del III corpo d'armata.

*Artiglieria*: a Roma per i capitani i quali optano per le prove relative al servizio da campagna e da fortezza; a Spezia per i capitani che optano per la prova relativa al servizio da costa.

*Genio*: a Roma.

### II. — Commissioni.

La nomina e composizione delle commissioni è regolata dal n. 8 dell'*Atto* 70 sopra ricordato. Per le armi di artiglieria e del genio la nomina delle commissioni viene delegata ai rispettivi ispettori generali, i quali nomineranno i membri che debbono essere dell'arma, e richiederanno al Ministero la designazione di quelli di altra arma.

### III. — Esecuzione degli esperimenti.

Per ciascuna arma o corpo, il presidente della commissione, presi i necessari accordi col comando presso cui ha luogo l'esperimento, determina il giorno, luogo ed ora di presentazione dei candidati, e ne dà ad essi comunicazione a mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Per gli esperimenti dei capitani di artiglieria, si avrà cura di iniziarli a Spezia coi capitani che hanno optato per la prova relativa alla specialità da costa.

Per il termine del mese di luglio, i risultati degli esperimenti dovranno essere pervenuti al Ministero.

### IV. — Disposizioni varie.

1. Il Ministero comunicherà a tutti i comandi di corpo d'armata che vi hanno interesse, l'elenco generale dei nomi dei capitani che sono chiamati all'esperimento, affinchè resti assicurato che questi vengano tutti individualmente avvertiti a scanso di equivoci.

2. I comandanti di corpo d'armata dovranno poi far conoscere al Ministero per il primo giugno p. v.:

*a*) il nome dei capitani che rinunciassero agli esperimenti, inviando le singole rinuncie e ponendo a corredo di quelle per malattia i prescritti certificati medici;

*b*) il genere di prova indicata alle lettere *a*), *b*), *c*) della prova prima per i capitani di artiglieria, che viene prescelta da ciascun candidato di quell'arma.

3. Gli ufficiali delle commissioni e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno seco cavalli: quando occorra, saranno loro assegnati cavalli di truppa. Sia nell'esecuzione degli esperimenti, sia nelle presentazioni o visite, si farà uso della piccola uniforme.

4. Nell'ampio limite di tempo che viene concesso (20 giugno-15 luglio) il periodo degli esperimenti per ciascuna arma dovrà essere scelto e determinato in modo che gli esperimenti stessi possano essere condotti sollecitamente e senza interruzioni.

5. Il Ministero curerà che siano trasmessi in tempo opportuno, ai vari comandi ed ispettorati presso cui hanno luogo gli esperimenti, ed a seconda delle indicazioni che da essi gli verranno comunicate, i documenti di cui al n. 13 del ricordato *Atto* 70.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

Dispensa 18ª **1904** Parte 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 maggio.

MAGGIO 30. — Esame di concorso per i sottotenenti di complemento, arma di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente *pag.* 223.

» 30. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, commissari e contabili, *pag.* 225.

CIRCOLARE N. **68**. — **Esame di concorso per i sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria. — 30 maggio.

1. Nel prossimo mese di settembre avrà luogo presso la scuola militare un esame di concorso per *sei* posti di sottotenente in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggano la licenza liceale o di istituto tecnico ed abbiano compiuto, al 30 settembre prossimo, un servizio effettivo di 6 mesi almeno, come ufficiali di complemento.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti oltre a riunire le due condizioni suaccennate dovranno:

*a*) non oltrepassare l'età di 25 anni alla data della presente Circolare;

*b*) essere celibi, o, se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso riuniscano le due condizioni ora dette, i sottotenenti di complemento i quali abbiano compiuto con successo il corso regolare degli studi nella scuola militare ancorchè non forniti della licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

*a*) al rispettivo comandante di corpo se trovansi in servizio;

*b*) al comandante del distretto militare, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e quelli di corpo anche il libretto personale e lo specchietto di modificazione alle note già esistenti (mod. *b*).

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

*b*) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

*c*) fede di stato libero, oppure, titoli legali per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° agosto prossimo.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno a tempo debito pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola militare, presso la quale avrà luogo l'esame stesso.

7. I concorrenti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non hanno diritto a indennità e solamente questi ultimi possono essere provvisti di scontrini pel viaggio.

8. Prima di ottenere la nomina a sottotenente di cavalleria in servizio attivo permanente, gli ufficiali di cui trattasi dovranno depositare, direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari in Roma, la somma di L. 2000 in contanti.

Tale deposito dovrà essere fatto dopo che essi avranno avuta la partecipazione dell'esito dell'esame.

Detta somma servirà per fornire di un cavallo l'ufficiale.

Qualora l'ufficiale si presenti alla scuola di cavalleria provvisto di un cavallo, giudicato di buon servizio, si restituirà il deposito fatto, dopo però accertato che sia stato pagato il cavallo.

9. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di cui sopra, dovranno frequentare il corso complementare di istruzione presso la scuola di cavalleria e saranno poi classificati colle norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

10. Le norme ed i programmi degli esami di cui trattasi sono quelli indicati nella Circolare n. 55 del 1900.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **69**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, commissari e contabili.** — (Segretariato generale). — 30 maggio.

Le disposizioni date con Circolare n. 67, del 24 maggio del corrente anno, non sono applicabili ai capitani di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli, i quali non possano più aspirare all'avanzamento nell'arma di cavalleria per avere già ottenuta una promozione nei depositi stessi, oppure intendano concorrere all'avanzamento esclusivamente in tali depositi rinunciando all'avanzamento nell'arma di cavalleria, ed ai capitani addetti ai depositi cavalli stalloni.

Il Ministero si riserva di emanare apposite disposizioni per i capitani dei quali si tratta.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

189



DISPENSA 19ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 giugno.

GIUGNO 6. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1905, *pag.* 227.
» 6. — Materiali delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 227.
» 9. — Facilitazioni accordate dagli stabilimenti balneari e idropinici civili, *pag.* 228.

CIRCOLARE N. **70**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1905**. — (Segretariato generale). — 6 giugno.

A mente del § 204 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito e giusta il disposto del n. 2 dell'*Atto* 214 del 1902, il Ministero fa conoscere che potranno essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1905 gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, arma o corpo, aventi le anzianità indicate qui appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Colonnelli . . . . . | a tutto il | 1895 |
| Tenenti colonnelli . . . . . | » | 1899 |
| Maggiori . . . . . | » | 1898 |
| Capitani . . . . . | » | 1889 |
| Tenenti . . . . . | » | 1892 |
| Sottotenenti . . . . . | » | 1899 |

Sarà fatta conoscere l'epoca per la quale dovranno giungere al Ministero gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali suddetti.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **71**. — **Materiali delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 giugno

A complemento delle disposizioni contenute nella Circolare n. 30 del corrente anno, si avverte che i materiali delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi dovranno continuare ad esser dimostrati sui documenti indicati nel § 3102 del regolamento d'amministrazione. Le spese per la loro manutenzione dovranno però essere fatte a carico delle rispettive masse generali, e dimostrate nel *Prospetto analitico* modello 289 nel gruppo 15 fra le partite « spese varie » sotto la specificazione: « Manutenzione dei materiali, e spese varie, per la scuola di equitazione ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

12610 4

N. **72.** — **Facilitazioni accordate dagli stabilimenti balneari e idropinici civili.** — (Segretariato generale). — 9 giugno.

Questo Ministero rende note le facilitazioni accordate ai signori ufficiali dell'esercito e dell'armata, ed agli uomini di truppa, per la stagione balneare 1904, quali son pervenute sinora all'ispettorato di sanità militare dai seguenti stabilimenti:

a) *Bagni di Montecatini*, Locanda Maggiore. — Agli ufficiali ed alle loro famiglie Il prezzo della pensione è di L. 7 al giorno, dal 31 agosto al 15 ottobre.

La pensione comprende: vitto, alloggio, camera e candela; prima visita medica; ingresso alle sorgenti dello Stato; ingresso al R. Casino. Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei bagni. Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei giuochi al Regio Casino. Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie per l'accesso e cura al Reale stabilimento della Grotta Giusti in Monsummano.

La pensione speciale non potrà essere di una durata minore di otto giorni, salvo disposizioni dei sanitari delle Regie terme, le quali prescrivano una cura più breve.

L'ufficiale che dopo qualche giorno di pensione non volesse rimanere più vincolato alla medesima, dovrà pagare i giorni di già passati in pensione in ragione di L. 10 caduno ed in tale misura dovranno pure pagare coloro che troncassero la pensione prima che fossero passati gli otto giorni stabiliti dalle presenti norme, e ciò s'intende nel caso che non vi sia la speciale prescrizione medica sopraccennata.

All'atto della partenza il pensionante dovrà restituire la tessera nominale statagli rilasciata al suo arrivo. La medesima serve per avere il libero accesso alle sorgenti e per fruire di tutti gli altri ribassi. Dovrà essere esibita su ogni richiesta fatta dal personale dei Regi stabilimenti e non potrà giammai essere ceduta a chicchessia. In caso di smarrimento, il pensionante sarà tenuto a procurarne l'immediato rinnovo contro pagamento della tassa di L. 4.

Il déjeuner ed il pranzo sono serviti ad ore fisse; in conseguenza i signori pensionanti dovranno procurare di non porre il minimo ritardo alle ore stabilite per non portare intralcio al regolare andamento del servizio. È per questo che il pensionante il quale ritardi anche 10 minuti, dovrà fare il suo pasto in tavolo separato con l'aumento di L. 0.50 per il déjeuner e di L. 1 per il pranzo.

Gli straordinari, pietanze, acque minerali, caffè, bibite, liquori, ecc., dovranno essere pagati volta per volta all'atto della loro consegna, al prezzo delle tariffe ordinarie, dedottovi un ribasso del 20 %.

ORARIO

Visita medica: conforme alle ore stabilite dai sanitari delle RR. terme.
Déjeuner, ore 11 ½.
Pranzo, » 18 ½.

*Ingresso alle sorgenti.*

Tettuccio, Savi, Regina, Olivo, dalle 6 alle 11.
Rinfresco . . . . . » 14 » 19.
Bagni . . . . . » 6 » 18.

Per usufruire di detta pensione i signori ufficiali dovranno presentare il loro libretto di viaggio, od altro documento che chiaramente giustifichi la loro qualità. Per le famiglie degli ufficiali, che con essi si recheranno a Montecatini, saranno praticate le stesse facilitazioni, riducendo la pensione a L. 4 giornaliere per i ragazzi al disotto degli anni 10.

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al signor N. Melani, direttore e proprietario della ditta in Bagni di Montecatini (provincia di Lucca).

b) *Grande stabilimento internazionale di bagni*, cav. Mannini, in Napoli, via Cesare Rosaroli, 47. — Per i signori ufficiali e loro famiglie, sottufficiali e soldati.

Tariffa estiva dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno:

*Idroterapia.*

| | |
|---|---|
| Per 1 bagno . . . L. | 0.50 |
| Per 15 bagni . . . » | 6.00 |
| Per 30 id. . . . » | 10.00 |
| Per una doccia scozzese o alternata . » | 0.70 |
| Per 15 doccie scozzesi o alternate. . . » | 7.00 |
| Per 30 id. id. id. . » | 12.00 |

*Bagni d'immersione.*

1ª classe.

| | |
|---|---|
| Per 1 bagno alle vasche di marmo . . . . L. | 0.50 |
| Per 6 bagni id. id. » | 2.50 |
| Per 10 id. id. id. . » | 4.00 |

*Bagni solforosi.*

| | |
|---|---|
| Per 1 bagno . . . L. | 1.00 |
| Per 6 bagni . . . » | 4.50 |
| Per 10 id. . . . » | 6.50 |

2ª classe

| | |
|---|---|
| Per 1 bagno alle vasche di riggiole patinate molto pulite . . . . . L. | 0.40 |
| Per 6 bagni id. id. » | 2.00 |
| Per 10 id. id. id. . » | 2.50 |

*Bagni solforosi.*

| | |
|---|---|
| Per 1 bagno . . . L. | 0.80 |
| Per 6 bagni . . . » | 3.60 |
| Per 10 id. . . . » | 5.00 |

Tariffa invernale dal 1° ottobre al 30 aprile successivo:

| 1ª classe. | | 2ª classe. | |
|---|---|---|---|
| Per 1 bagno alle vasche di marmo . . . . | L. 0.70 | Per 1 bagno . . . | L. 0.50 |
| Per 6 bagni id. id. | » 3.50 | Per 6 bagni . . . | » 2.50 |
| Per 10 id. id. id. . | » 5.00 | Per 10 id. . . . | » 3.50 |
| Per 1 bagno solforoso | » 1.20 | Per 1 bagno solforoso | » 0.90 |
| Per 6 bagni solforosi | » 5.40 | Per 6 bagni solforosi | » 4.00 |
| Per 10 id. id.. . . . | » 8.00 | Per 10 id. id. . . . | » 6.00 |

Per le cure elettriche sconto del 50 % sulla tariffa ordinaria.

c) *Bagni di Casciana* (signor Raffaele Maccaferri):

1° Ribasso del 33 % sulla tariffa dei bagni non compresi quelli in comune, nè il servizio del massaggio.

2° Ribasso del 20 % sulla tariffa delle pensioni « Villa Margherita » ed « Albergo delle Terme ».

d) *Sorgente delle Caldarelle in Val d'Assano, Riardo* (Caserta). — Il proprietario, signor Erasmo de Nuccio, offre a tutti gli ufficiali il 50 % di ribasso, ed ai sottufficiali il 60 %, nonchè il 15 % di riduzione sul prezzo delle bottiglie d'acqua da bere giornalmente.

e) *Istituti kinesiterapici in Roma.* — Oltre le speciali convenzioni pes le cure kinesiterapiche ai militari, la direzione offre ai signori ufficiali uno speciale ribasso (25 %) sui prezzi ordinari di biglietti semplici, per bagni, piscina, idroterapia, bagno turco o romano, e permette che uno stesso biglietto di abbonamento possa essere usato in comune da un gruppo di ufficiali assieme associati.

f) *Stabilimento idroterapico Oropa* (Biella). — Il dott. R. Mazzucchetti offre per tutta la stagione balneare il 20 % di sconto sul prezzo della camera, servizio, pensione ed illuminazione elettrica, e cioè lire 9 al giorno al 1° e 2° piano, e lire 8 al 3° piano, restando escluse le cure, la visita medica ed il vino.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera

189

20 GIU 4



DISPENSA 20ª 1904 PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 giugno.

GIUGNO 14. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 231.
» 16. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, *pag.* 232.

CIRCOLARE N. **73. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale. — 14 giugno.

Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti maestri di scherma, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto del 26 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola.

A tale corso potranno essere ammessi 25 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dai numeri 4 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 15 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero, in ordine di preferenza, da 1 a 3 sottufficiali concorrenti, in proporzione della forza stanziata nel proprio territorio e secondo il numero minore o maggiore di elementi idonei, prescegliendo quelli che, a suo giudizio, riuniscano i migliori requisiti e inoltrando le carte ad essi relative.

Riguardo alla constatazione di tali requisiti, si rinnova la raccomandazione già fatta lo scorso anno, di aver riguardo non solo alla coltura generale, alla condotta, al carattere e all'educazione degli aspiranti, ma anche alla loro robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e in complesso alla dimostrata attitudine speciale per la scherma, essendosi anche l'anno scorso ripetuto l'inconveniente di dover poi rinviare dalla scuola molti sottufficiali perchè riconosciuti inadatti a frequentarne i corsi con buon successo. In proposito si rammenta che è obbligatoria un'accurata visita sanitaria presso il corpo, e che dell'attitudine alla scherma

le commissioni di avanzamento debbono accertarsi, se occorre, mediante appositi esperimenti.

Si avverte pure che, a senso del n. 7 della parte V del menzionato regolamento organico, quale venne modificato col R. Decreto del 1° marzo 1903 (*Atto* 121), i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio, indipendentemente dagli obblighi inerenti alla ferma o rafferma cui fossero vincolati, per altri 2 anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per averne compiuto l'intero corso con buon successo. Inoltre, qualora abbiano il grado di furiere o furiere maggiore, essi dovranno rinunciarvi e riprendere quello di sergente. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **74. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — 16 giugno.

Ricevute le domande di cui alla Circolare n. 54 del corrente anno, il Ministero comunica che i sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti sono quelli indicati nel seguente elenco, nel quale vennero inscritti nell'ordine stesso che si terrà per compilare, a suo tempo, il ruolo prescritto dal § 113 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

| N. d'ordine | Corpo cui appartengono | Grado | Casato e Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 11° artiglieria da campagna. | Fur. magg. | *Poli Armando. |
| 2 | 16° artiglieria da campagna. | Id. | *Scalmana Angelo. |
| 3 | Accademia militare . . . | Id. | *Curti Pietro. |
| 4 | 3° artiglieria da costa . . | Maresciallo | Piersanti Francesco. |
| 5 | 4° compagnia operai . . | Fur. magg. | *Ficarelli Alberto. |
| 6 | 2° artiglieria da fortezza . | Id. | Massa Candido. |
| 7 | 8° id. da campagna | Maresciallo | *Zuffi Giuseppe. |
| 8 | 2° id. da campagna | Id. | *Gaglio Salvatore. |
| 9 | 22° id. da campagna | Id. | *Procopio Federico. |
| 10 | 11° id. da campagna | Fur. magg. | *Santi Pietro. |
| 11 | 5° id. da campagna | Maresciallo | *Saletti Amilcare. |
| 12 | 2° id. da costa . . | Fur. magg. | Lamattia Rocco Filippo |
| 13 | 1° id. da fortezza . | Id. | Nicolais Giulio. |
| 14 | 11° id. da campagna | Id. | *Polidori Filippo. |
| 15 | 1° id. da campagna | Id. | *Cocchi Filippo. |
| 16 | 11° id. da campagna | Id. | *Mogliati Giuseppe. |

I sottufficiali segnati con asterisco debbono frequentare il corso speciale d'istruzione di cui era parola nella circolare sopra citata.

Detto corso avrà luogo in Genova presso il 1° reggimento artiglieria da costa e sarà iniziato il 27 del corrente mese ed avrà la durata di 45 giorni.

I comandi da cui dipendono i predetti sottufficiali disporranno perchè si trovino a Genova il giorno 26 corrente e si presentino al comando del 1° reggimento da costa, al quale saranno passati in aggregazione.

Qualora qualcuno di essi non possa per qualsiasi motivo frequentare il corso, ne dovrà essere dato in tempo avviso al comando del detto reggimento, il quale poi nel giorno 28 corrente comunicherà al Ministero i nomi di tutti i sottufficiali non giunti.

Appena ultimato il corso i sottufficiali saranno fatti rientrare ai corpi rispettivi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª 1904 PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

GIUGNO 11. — Decreto Ministeriale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1904-1905, *pag.* 235.
» 24. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato, *pag.* 251.
» 24. — Prezzo del trasporto in 3ª classe tra l'Italia e New Orleans, *pag.* 274.
——— Avviso. — Nuova carta del poligono di Bracciano, *pag.* 274.

CIRCOLARE N. **75. — Decreto Ministeriale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1904-1905.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 11 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 3 e 5 del R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali per il R. Esercito;

Ritenuta la convenienza di accordare speciali soprassoldi o compensi agli ufficiali ed impiegati che si trovino in determinati luoghi o che debbano compiere frequenti movimenti di servizio:

DECRETA

Art. 1.

Ai personali che si trovano nelle posizioni indicate negli uniti tre allegati saranno corrisposti, con le *norme generali* che precedono gli allegati stessi, i soprassoldi e le indennità per ciascuna posizione stabiliti, intendendosi che tali soprassoldi ed indennità debbono tener luogo delle ordinarie indennità di viaggio.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1904 e da questa data cesseranno d'aver effetto tutte le altre precedentemente emanate in argomento.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la voluta registrazione.

Roma, 11 giugno 1904.

*Il Ministro*
E. PEDOTTI.

**Norme generali.**

§ 1. — I soprassoldi e le indennità speciali stabilite negli uniti allegati valgono per i servizi di presidio ed adiacenze che non danno luogo a pernottamento fuori della residenza. Essi escludono il diritto ad ogni altro compenso, salvo le eccezioni indicate negli allegati stessi.

Nei movimenti che importano necessariamente il pernottamento fuori della sede spettano le indennità ordinarie di viaggio.

§ 2. — Le percorrenze, di cui si fa cenno negli allegati, vanno calcolate fra andata e ritorno e con le norme stabilite dai §§ 2 e 3 del regolamento sulle indennità eventuali, salvo le eccezioni per le città di Genova, Venezia, Spezia, Roma, Napoli e Palermo, indicate nell'allegato I.

§ 3. — Le indennità sono corrisposte in ragione dei chilometri interi percorsi, trascurando nel computo finale la frazione di chilometro.

§ 4. — Nei servizi di presidio ed adiacenze, tutte le volte che sia possibile e conciliabile con la natura e la durata del servizio, gli ufficiali montati hanno l'obbligo di servirsi del cavallo; ed in questi casi nessuna indennità compete per spese di trasporto, quando la percorrenza per la via più breve non superi i 24 chilometri. Così pure non spetta alcuna indennità ogni qualvolta siano forniti i mezzi di trasporto dall'amministrazione militare.

I comandanti di corpo d'armata e di divisione e gli ufficiali generali ispettori non sono compresi nella prescrizione di far uso del cavallo e ad essi è applicabile il secondo comma del § 72 del regolamento sopra citato.

§ 5. — Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da altra scorciatoia di facile e comune percorso, agli effetti del computo dell'indennità chilometrica si tiene sempre conto della via più breve praticabile.

§ 6. — I soprassoldi di carattere continuativo cessano di essere dovuti durante il ricovero in luoghi di cura; durante le licenze di qualunque specie e nelle assenze che danno diritto ad altre indennità, salvo le eccezioni determinate nell' allegato II.

In uno stesso giorno non possono cumularsi più soprassoldi stabiliti dagli uniti allegati.

§ 7. — Le indennità stabilite negli uniti allegati non sono corrisposte nelle località di alta montagna, per le quali provvedono altre speciali disposizioni.

ALLEGATO I.

**Indennità comuni a tutti i corpi d'armata.**

1. Per qualunque percorso non minore di 10 km., salvo le eccezioni determinate in questo o nel seguente allegato, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia, tramvia oppure l'indennità chilometrica se i detti mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne sia potuto servire.

Per i percorsi inferiori ai 10 km. non spetta alcun compenso.

2. Per i servizi d'artiglieria e genio, a qualunque arma o corpo appartenga chi li disimpegna, i competenti capi di servizio delle due armi hanno facoltà di concedere:

*a*) per i percorsi non minori di 5 km. e inferiori a 10, il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, e, se vi sia pure un percorso per via ordinaria di almeno 5 chilometri, anche l'indennità chilometrica. In nessun caso però potrà essere corrisposto, fra rimborso ed indennità, più di una lira;

*b*) per i percorsi superiori, il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure l'indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistano o l'ufficiale non se ne sia potuto servire; più un compenso di L. 0,50 per i percorsi minori dei 15 km. e di una lira per quelli da 15 in poi, escluso qualunque altro rimborso di spesa od indennità.

Nessun compenso sarà corrisposto per i percorsi inferiori ai 5 km.

3. Per il computo dei percorsi nelle città di Genova, Venezia, Spezia, Roma, Napoli e Palermo, per le quali è fatta eccezione nel n. 2 delle *Norme generali*, si osservano le prescrizioni in appresso indicate per ciascuna:

*Genova*. — Le distanze sono computate da una cinta immaginaria che cominciando dalla Batteria della Stella, proseguendo per via Corsica, piazza Galeazzo Alessi, le mura di Santa Chiara, l'Acquasola, piazza Corvetto, tunnel della tramvia, piazze Annunziata, Acquaverde e Principe, termina a piazza Di Negro; prendendo come punto di partenza quello di detta cinta che si trova più vicino al luogo nel quale si deve disimpegnare il servizio.

Per i servizi d'artiglieria e genio le distanze si calcolano dalla sede delle rispettive direzioni.

*Venezia*. — Il punto di partenza è stabilito da quelli di approdo dei vaporini alla periferia della città, esclusi quindi quelli del Canal grande.

*Spezia.* — I due chilometri fra la città e la porta Castellazzo sono computati nella determinazione delle indennità dovute.

*Roma.* — Le distanze sono computate dalla cerchia delle antiche mura.

Per i servizi d'artiglieria e genio le distanze si calcolano dalla sede della direzione del genio.

*Napoli.* — Le distanze sono computate da una cinta immaginaria che, cominciando dalla caserma Re Umberto I e toccando l'ospedale della Trinità, il Padiglione Sacramento, il Ponte della Sanità, l'Albergo dei Poveri, la strada Borgo S. Antonio, la Porta Capuana e la stazione centrale, termina alla caserma generale Luigi Mezzacapo, coll'avvertenza indicata per la città di Genova.

*Palermo.* — Le distanze sono computate da una cinta immaginaria che cominciando al corso Lincoln, pel corso Tukery e la piazza della Indipendenza termina al muro della ferrovia di circonvallazione; colla avvertenza indicata per la città di Genova.

4. All'ufficiale di sede in luoghi per i quali sono assegnate speciali indennità (allegato II), e che per servizi di presidio si allontana dalla sua sede senza pernottare fuori, continua il diritto alla sola indennità speciale; però, per i percorsi non minori di 10 km. l'ufficiale avrà diritto anche al rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia.

5. All'ufficiale effettivo o comandato ai comandi permanenti od eventuali di stazione od agli uffici di imbarco in occasione di straordinari movimenti di truppa per chiamate e congedamenti di classi, per grandi manovre o cambi di guarnigione, può essere corrisposto un soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2, previa autorizzazione, da allegarsi al relativo certificato di viaggio, del comandante del corpo d'armata, su proposta motivata del comandante di divisione.

6. All'ufficiale di qualunque arma, comandato per la sorveglianza ai lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli nelle adiacenze del rispettivo presidio, spetta il trattamento di cui al n. 2.

7. All'ufficiale incaricato di dirigere il deposito laboratorio presso i poligoni d'artiglieria è corrisposta una indennità ragguagliata a quella di accantonamento per tutta la durata della permanenza al poligono, dal giorno successivo all'arrivo a tutto il giorno precedente quello della partenza.

8. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare, contro bersagli rimorchiati, è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50 quando il servizio oltrepassi tre ore.

9. All'ufficiale nelle esercitazioni ed esperienze cogli aerostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica e di telegrafia senza fili, fatte a non meno di 10 km. dalla città o dal luogo di residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di L. 0,50 se sott'ufficiali e di L. 0,25 se caporali o soldati.

10. Agli ufficiali e sottufficiali per le ascensioni aerostatiche libere è corrisposta l'indennità di trasferita di 1ª categoria per ogni giorno di servizio e il rimborso delle spese di trasporto occorrenti pel ritorno.

11. All'ufficiale comandato ad un molino per sorvegliare la macinazione del grano è concesso:

un soprassoldo giornaliero di L. 1 per tutto il tempo che risiede al molino;

un'indennità di L. 1 per ogni gita se il molino dista almeno km. 2.500 da computarsi in conformità del n. 2 delle *Norme generali*. Se poi la distanza raggiunge i 5 km. spetta anche il rimborso di cui al n. 1 del presente allegato.

12. All'assistente locale del genio ed all'ufficiale d'ordine, comandato fuori della propria residenza per servizi temporanei, è corrisposto un soprassoldo di L. 2 dopo i primi 15 giorni di permanenza nella nuova sede temporanea di servizio, durante i quali è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Se durante i detti primi quindici giorni l'impiegato abbia dovuto rientrare nella sua ordinaria residenza per pochi giorni, la ripresa del servizio nella sede temporanea va congiunta al periodo precedente per il computo del diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria.

13. All'assistente del genio, cui sia ordinato di rimanere l'intera giornata su lavori eseguiti alla distanza superiore a chilometri due e mezzo, computati in conformità delle prescrizioni del n. 2 delle *Norme generali*, sarà corrisposto il compenso di una lira, oltre il trattamento di cui al n. 2 di questo allegato.

---

*N. B.* Le spese di cui ai n. 5, 6 e 11 di questo allegato vanno imputate al capitolo: *Indennità eventuali;* quelle di cui ai n. 7 e 8 ai capitoli per il servizio d'artiglieria; quelle di cui ai n. 9, 10 e 13 ai capitoli per il servizio del genio e finalmente le spese indicate al n. 12 ai capitoli cui i servizi si riferiscono.

Agli effetti delle indennità di qualsiasi specie, il comune di Casagiove è considerato come se facesse parte della città di Caserta.

ALLEGATO II.

**Indennità speciali per ciascun corpo d'armata.**

| Corpo d'armata | N. d'ordine | LOCALITÀ od UFFICIO | RAGIONE DEL SOPRASSOLDO O DELLA INDENNITÀ SPECIALE DI SERVIZIO | Soprassoldo quotidiano e giornaliero | | Indennità per gita | | Capitolo del bilancio (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Torino | Ufficiali ed impiegati che debbano recarsi da *Torino* a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno . . . | — | — | 2 | — | Secondo il luogo cui si reca |
| » | 2 | Idem Direzione artiglieria | Consegnatari (due) dei magazzini di *Stura* e di *S. Paolo* . . . . | 1 | — | — | — | A. |
| » | 3 | Idem Officina costruzione reggimento artiglieria da montagna | Consegnatari (due) dei magazzini di *Stura* e di *S. Paolo* . . . . | 0 | 50 | — | — | A. |
| » | 4 | Idem 5° reggimento genio | Consegnatario degli esplosivi nel poligono dei minatori . . . . | 0 | 50 | — | — | G. |
| » | 5 | Idem Direzione superiore delle esperienze | Direttore superiore ed ufficiali addetti, quando debbano recarsi da *Torino* al campo di *Ciriè* — Per ogni gita e per ogni giornata di permanenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia per l'andata ed il ritorno: | | | | | |
| | | | Direttore superiore . . . . . | — | — | 5 | — | A. |
| | | | Ufficiale superiore . . . . . | — | — | 3 | — | |
| | | | Ufficiale inferiore . . . . . | — | — | 2 | 50 | |
| » | 6 | Ciriè Sezione d'artiglieria per le esperienze | * Ufficiali ed impiegati, nei giorni di permanenza al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino* ed a *Venaria Reale*: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | 3 | — | — | — | A. |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | 2 | 50 | — | — | |

(1) Abbreviazioni:
I. E. = indennità eventuali. — A. = artiglieria. — G. = genio.

* Questo soprassoldo è dovuto anche agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati al campo, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per essi il diritto all'ordinaria indennità di trasferta.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | S. Maurizio Lombardore Direzione genio di Torino | Assistente *locale* del genio incaricato della sorveglianza dei lavori e degli immobili militari al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino* . . . . . | 1 | 20 | — | — | G. |
| II | 8 | Acqui Stabilimento termale militare | • Ufficiali comandati - soprassoldo di servizio pei soli giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento . | 1 | 50 | — | — | I.E. |
| » | 9 | Alessandria Direzioni di artiglieria e del genio | Consegnatari (tre d'artiglieria, uno del genio) dei vari magazzini della piazza . . . . . | 0 | 50 | — | — | A. eG. |
| IV | 10 | Genova | Ufficiali dei riparti acquartierati al forte *S. Giuliano* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso delle spese di tramvia. | — | — | — | — | I.E. |
| » | 11 | Idem Presidio | Ufficiale veterinario incaricato del servizio nella guarnigione . . | 1 | — | — | — | I.E |
| » | 12 | Idem Direzione artiglieria | Capo-tecnico addetto al servizio delle sale d'armi nel forte Castellaccio . . . . . | 0 | 75 | — | — | A |
| » | 13 | Idem idem | Capo-tecnico incaricato della sorveglianza e manutenzione dei materiali . . . . . | 1 | 50 | — | — | A. |
| » | 14 | Idem idem | Consegnatari (due) dei magazzini nella valle del *Lagaccio* . . . | 0 | 75 | — | — | A |
| » | 15 | Idem idem | Consegnatari (due) dei magazzini dei forti delle parti orientale ed occidentale della piazza . . . | 1 | — | — | — | A. |
| » | 16 | Idem idem | Consegnatario dei magazzini di *Porta Lanterna*, batteria *Concezione* e piazza d'armi in valle *Polcevera* . . . . . | 1 | — | — | — | A. |
| » | 17 | Cassano d'Adda 4° genio | Ufficiali distaccati annualmente per istruzione — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento per ogni giornata di presenza. . | — | — | — | — | I.E |
| » | 18 | Salsomaggiore Stabilimento balneare | Ufficiale medico direttore dei servizi militari . . . . . | 1 | 50 | — | — | I.E. |

(*) Questo soprassoldo è pure dovuto agli ufficiali comandati, non conviventi permanentemente alla mensa dello stabilimento.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 19 | Piacenza Direzione artiglieria | Consegnatari (tre) dei vari magazzini esterni della piazza . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| V | 20 | Verona Direzione artiglieria | Ufficiale od impiegato incaricato della vigilanza delle polveriere della piazza . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 21 | Rivoli Sezione artiglieria | Ufficiale incaricato delle visite alle opere dello sbarramento . . . | 1 | — | — | — | A. | |
| » | 22 | Peschiera Sezione artiglieria | Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza . . . . . | 1 | — | — | — | A. | |
| » | 23 | Mantova | Ufficiali che si recano a *Stradella* a *Bosco Fontana* ed alla polveriera *Tonfiolo* — Rimborso delle spese di tramvia . . . . . | — | — | — | — | | Secondo il servizio |
| » | 24 | Idem Direzione artiglieria | Consegnatario dei magazzini esterni della piazza: | | | | | | |
| | | | se delle polveri . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| | | | se del parco . . . . . | 0 | 50 | — | — | | |
| » | 25 | Idem Sez. genio | Consegnatario dei magazzini esterni della piazza . . . . . | 0 | 50 | — | — | G | |
| » | 26 | Padova 20° artiglieria | Ragioniere incaricato delle visite ai magazzini di *Praglia* e di *Cornaro*. . . . . | 0 | 50 | — | — | A | |
| » | 27 | Venezia | Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali della brigata di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore: | | | | | | |
| | | | Maggior generale . . . . . | — | — | 2 | — | | |
| | | | Ufficiale superiore. . . . . | — | — | 1 | 50 | I.E. | |
| | | | Ufficiale inferiore . . . . . | — | — | 1 | — | | |
| » | 28 | Idem | Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario della compagnia di disciplina al *Lido*, della truppa acquartierata a *S. Pietro* e nei forti dell'estuario . . . . . | 1 | — | — | — | I.E. | |
| » | 29 | Idem | Ufficiale addetto al magazzino succursale di casermaggio, alloggiato nella caserma *Serraglio* al *Lido*. . . . . | 1 | — | — | — | I.E. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 30 | Venezia Direzione artiglieria | Consegnatari (quattro) dei magazzini di *S. Giorgio* e dell'estuario che non siano nei forti dei fronti di mare e di terra . . . . . | 0 | 50 | — | — | A. |
| » | 31 | Idem Idem | Consegnatari (due) dei magazzini nei forti dei fronti di mare e di terra . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. |
| » | 32 | Idem Direzione genio | Ufficiali ed impiegati addetti al servizio delle opere della piazza. — Compenso per ogni gita oltre il rimborso delle spese di trasporto quando non ne sia fornito il mezzo dall'amministrazione. . . . | — | — | 1 | — | G. |
| » | 33 | Idem Idem | Assistenti locali (due) addetti al servizio delle opere dell'estuario | 0 | 75 | — | — | G. |
| » | 34 | Chioggia Mestre Arsiè Uffici locali genio | Assistenti locali incaricati della sorveglianza dei lavori . . . . . | 0 | 75 | — | — | G. |
| » | 35 | Treviso Ufficio locale genio | Assistente locale incaricato della sorveglianza dei lavori. — Soprassoldo giornaliero oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia. . . . . | 1 | — | — | — | G. |
| » | 36 | Palmanova Deposito allev. cavalli | Ufficiale veterinario comandato per il servizio delle fide nella tenuta di Valpares — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento | — | — | — | — | I.E. |
| VI | 37 | Bologna Laboratorio pirotecnico | Consegnatario dei magazzini da polveri di *S. Vittore*. . . . . | 0 | 50 | — | — | A. |
| » | 38 | Idem Sezione artiglieria | Consegnatario dei materiali, esclusi quelli della 7ª categoria. . . . | 0 | 75 | — | — | A. |
| » | 39 | Idem Idem | Consegnatario dei magazzini da polveri e munizioni e degli altri materiali della 7ª categoria . . | 1 | — | — | — | A. |
| » | 40 | Idem Deposito Convalescenza di Bastia | Ufficiali medici del presidio di Bologna che si recano al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*) . . . . . | — | — | 1 | — | I.E. |
| » | 41 | Idem Stabilimento di Casaralta | Consegnatario ed ufficiale d'ordine addetto, alloggiati nello stabilimento . . . . . | 1 | — | — | — | Sussistenze |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 41 | Bologna Stabilimento di Casaralta | Ufficiali ed impiegati d'ogni arma o corpo che si recano allo stabilimento per qualunque servizio: | | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | — | — | 2 | 50 | | Sussistenza |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | — | — | 2 | 00 | | |
| VII | 42 | Ancona Sez. artigl. | Consegnatari (due) dei magazzini esterni della piazza . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 43 | Aquila 18° artigl. | Consegnatario del magazzino da polveri dei *Cappuccini* . . . . | 0 | 50 | — | — | A. | |
| VIII | 44 | Firenze Sezione artiglieria | Consegnatario dei magazzini del *Mugnone* . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 45 | Spezia | Ufficiali distaccati nei forti *Falconara*, *S. Maria*, *Bramapane*, *Monte Rocchetta* e *Montebastione*, alla batteria *Valditochi* ed all'isola *Palmaria*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento dal 1° novembre al 30 aprile . . . . | — | — | — | — | I.E. | |
| » | 46 | Idem Direzione artiglieria | Consegnatari (tre) dei magazzini della piazza . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 47 | Idem Idem | Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola *Palmaria* . . . . . | 1 | — | — | — | A. | |
| » | 48 | Grosseto Deposito allevamento cavalli | Ufficiali veterinari comandati per il servizio delle fide nelle tenute di *Pianetti* e di *Musignano* ed a quella di *Testa di Lepre* in provincia di Roma. Indennità ragguagliata a quella di accantonamento . . . . . | — | — | — | — | I.E. | |
| » | 49 | Orbetello Ufficio locale genio | Ufficiali ed impiegati che si recano alle opere di *Poggio Pozzarello* e *Talamone* . . . . . | 1 | — | — | — | G. | |
| IX | 50 | Roma | Ufficiali distaccati nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno . . . . . | — | — | — | — | I.E. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | 51 | Roma | Ufficiali comandati al corso complementare di equitazione a *Tor di Quinto*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, cumulabile coll'indennità di residenza . . . . . | — | — | — | — | I.E. |
| » | 52 | Idem Direzione artiglieria | Consegnatario dei magazzini esterni della piazza . . . . . | 2 | — | — | — | A. |
| » | 53 | Idem idem | Consegnatario dei magazzini interni della piazza . . . . . | 1 | — | — | — | A. |
| » | 54 | Idem Brigata ferrovieri del genio | Ufficiali della brigata accasermata alla batteria *Nomentana* . . . | » | 50 | — | — | I.E. |
| » | 55 | Idem Brigata specialisti genio | Consegnatario dei magazzini della brigata . . . . . | 1 | 00 | — | — | G. |
| » | 56 | Idem idem | Ufficiali della sezione fotografica al forte *Monte Mario* . . . . | 1 | 00 | — | — | G. |
| » | 57 | Nettuno Scuola Centrale di tiro e sezione artiglieria | Personali addetti ed aggregati: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | 3 | — | — | — | A. |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | 2 | 50 | — | — | |
| | | | Ufficiali comandati ai corsi della scuola: Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento. — (Questa indennità è dovuta anche al personale dirigente ed a quello che prende parte ai corsi di tiro a *Bracciano*) . . . . . | — | — | — | — | I.E. |
| » | 58 | Idem Direzione genio Roma | Assistente locale . . . . . | 1 | 20 | — | — | G. |
| » | 59 | Polverificio sul Liri | Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | 3 | — | — | — | A. |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | 2 | 50 | — | — | e |
| | | | Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali . . . . . | 2 | — | — | — | G |
| | | | Ufficiali del distaccamento. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento . . . . . | — | — | — | — | I.E. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | 60 | Maddalena | Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'estuario: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | 2 | 50 | — | — | I-E |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | 2 | — | — | — | |
| | | | Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali . . . . . | 1 | 50 | — | — | |
| | | | (Il soprassoldo continua durante le brevi licenze) | | | | | |
| » | 61 | Idem Direz. artigl. brigata artiglieria da costa e sotto direz. genio | Ufficiali ed impiegati — Supplemento al soprassoldo di cui al precedente n. 60, a compenso delle gite nel raggio delle fortificazioni per il servizio dell'arma e qualsiasi servizio di presidio . | 1 | 00 | — | — | Secondo il servizio |
| » | 62 | Palau (Maddalena) | Ufficiali del distaccamento: Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento. | — | — | — | — | I E. |
| » | 63 | Castiadas | Ufficiali del distaccamento: Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento. | — | — | — | — | I E. |
| » | 64 | Bonorva Deposito allevamento cavalli | Ufficiale veterinario comandato pel servizio delle fide presso l'ex Tanca regia in tenuta *Abbasanta* (Sassari). Ufficiale medico e veterinario che prestano servizio nella tenuta di *Burgos* durante il periodo invernale in cui la sede del deposito si trasferisce a Sassari — Ufficiale veterinario che durante lo stesso periodo invernale rimane comandato presso la tenuta *La Crucca*. Indennità ragguagliata a quella di accantonamento . . . . . | — | — | — | — | I E |
| X | 65 | Napoli | Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel Comune di Casoria . . . . . | — | — | 1 | — | I E |
| » | 66 | Idem | Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei buoi . . . . . | — | — | 1 | — | I E |
| » | 67 | Idem Direzione d'artiglieria | Consegnatario del magazzino di artiglieria a Portici . . . . . | 1 | 00 | — | — | A |
| » | 68 | Idem Direzione del genio | Consegnatario del magazzino del genio ai Granili . . . . . | » | 75 | — | — | G |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 69 | Castellammare di Stabia | Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la carità* . . . . | — | — | 1 | 20 | I.E. | |
| » | 70 | Capua Sezione artiglieria | Consegnatario della polveriera a *S. Nicola la Strada* (Caserta) . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 71 | Gaeta | Ufficiali che si recano a *Formia* senza pernottarvi. Oltre le spese di trasporto . . . . . | — | — | 1 | 50 | I.E. | |
| » | 72 | Idem | Ufficiali ed impiegati che si recano al forte *Emilio Sacco* . . . . | — | — | 2 | — | | Secondo il servizio |
| XI | 73 | Taranto | Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo*. . | — | — | 1 | — | | |
| » | 74 | Idem Direzione artiglieria | Consegnatario dei magazzini esterni della piazza . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 75 | Idem | Ufficiali distaccati al forte di *S. Vito* alle batterie *S. Pietro*, *S. Paolo* e *Rondinella*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento . . . . . | — | — | — | — | A. | |
| » | 76 | Reggio C. | Ufficiali distaccati alle batterie *Matiniti* e *Campo Calabro* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento . . . . . | — | — | — | — | I.E. | |
| » | 77 | Villa S.Giovanni | Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio per le gite alle batterie della piazza . . . . . | 1 | 50 | — | — | | Secondo il servizio |
| XII | 78 | Palermo | Ufficiali distaccati a *Villagrazia*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento . . . . . | — | — | — | — | I.E. | |
| » | 79 | Idem 22° artiglieria | Consegnatario dei materiali depositati nella polveriera di *Villagrazia* . . . . . | 0 | 75 | — | — | A. | |
| » | 80 | Messina | Ufficiale veterinario incaricato del servizio dell'intera guarnigione. — Soprassoldo a compenso di qualsiasi spesa di trasporto e semprechè non vi sia altro ufficiale veterinario che concorra nel servizio . . . . . | 1 | — | — | — | I.E. | |
| » | 81 | Idem | Ufficiali distaccati nelle batterie e nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento . . . . . | — | — | — | — | I.E. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII | 82 | Messina Direzione artiglieria | Consegnatari (due) dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza, esclusa la batteria *Antennamare* ed i forti *Monte dei centri* e *Monte Campone* per le quali opere si corrispondono le ordinarie indennità di viaggio. . . | 1 | 50 | — | — | A. |
| » | 83 | Idem. 3ª artiglieria da costa | Comandante del reggimento nelle visite alle brigate distaccate a *Reggio Calabria* ed a *Matiniti*. — Indennità per gita oltre il rimborso delle spese di trasporto . | — | — | 2 | 50 | I B. |
| » | 84 | Castrogiovanni Sezione artiglieria | Consegnatario dei materiali depositati nella polveriera della *Misericordia* . . . . . | 1 | — | — | — | A |
| » | 85 | Cresta Peloritana | Ufficiali ed impiegati comandati ai lavori . . . . . (Quando detti ufficiali ed impiegati si allontanano per non meno di 10 km. dal luogo di residenza per altri lavori, invece del soprassoldo giornaliero, hanno diritto alla trasferta di 2ª categoria ed all'indennità chilometrica). | 3 | 50 | — | — | G. |

## Allegato III.

**Indennità per le marce e per le gare ciclistiche di resistenza e per le marce di ricognizione a cavallo e caccie a cavallo.**

### MARCE E GARE A PIEDI.

*Ufficiali.*

1. Le gare e marce di resistenza a piedi e le gare e le marce ciclistiche di resistenza debbono essere regolate in guisa che il percorso chilometrico totale prestabilito venga computato fra andata e ritorno e sia compiuto sempre nella stessa giornata, tanto dagli ufficiali che vi prendono parte attiva, quanto da quelli che vi sono comandati come controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itenerario delle marce o come incaricati del servizio sanitario.

2. Agli ufficiali che si assentano dalla loro residenza ordinaria, per prender parte come concorrenti a marce e gare di resistenza a piedi prescritte da regolamenti od ordinate dalle autorità superiori, spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria

quante volte la marcia o la gara importi un'assenza dalla sede non minore di 12 e non maggiore di 24 ore; per le assenze superiori a 24 ore sarà dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

3. Occorrendo agli ufficiali ciclisti di soffermarsi nei luoghi di arrivo, sarà loro dovuta, pei giorni di sosta, l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

4. Agli ufficiali comandati in servizio come controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'intenerario o come incaricati del servizio sanitario, sono applicabili le disposizioni di cui al n. 1 dell'allegato I.

5. Agli ufficiali che, trovandosi in altre sedi o nei distaccamenti, debbono recarsi al luogo dove si effettua la gara di marcia o ciclistica, sarà corrisposto il trattamento stabilito dal § 40 del regolamento sulle indennità eventuali.

6. Le spese per le indennità di cui trattasi saranno dai corpi conteggiate sul *Rendiconto delle spese di viaggio* mod. 224, secondo le norme consuete.

*Truppa.*

7. Nelle marce e gare ciclistiche e di resistenza a piedi, agli uomini di truppa, siano isolati o siano indrappellati, saranno applicate le disposizioni del § 896 del regolamento di amministrazione; ossia, quando debbano partire improvvisamente dalla compagnia, sarà loro dovuto per il giorno della partenza:

*a*) se non hanno partecipato alla mensa od al fancio, l'indennità di trasferta di 1ª o 2ª categoria, secondo le norme indicate dal § 843;

*b*) se hanno partecipato ad un pasto solo, il soldo ed il supplemento soldo per i sottufficiali, il soldo ed il supplemento vitto per i caporali e soldati;

*c*) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo solamente.

Se debbano soffermarsi nel luogo d'arrivo sarà loro data, pei giorni successivi a quello della partenza, la indennità di trasferta di 1ª categoria a senso del comma *b*) del § 843 del regolamento stesso; salvo che nei luoghi d'arrivo possano partecipare al vitto presso altro corpo, nel qual caso saranno seguite le norme date dai §§ 1293 e 1294 del precitato regolamento, vale a dire che i militari ammessi alla mensa od al rancio presso altro corpo riceveranno da questo lo stesso trattamento che spetta agli uomini proprî.

8. Nei giorni destinati alle marce, i militari ciclisti che possano convivere al rancio avranno la razione di carne aumentata di 100 grammi ed inoltre una razione di vino o caffè.

9. Uguale trattamento verrà pure fatto ai riparti ciclisti che prendono parte alle grandi manovre, alle manovre di campagna ed alle esercitazioni di cavalleria.

## MARCE DI RICOGNIZIONE A CAVALLO.

### *Ufficiali.*

10. Nelle marce di ricognizione a cavallo di cui nell'*Atto* 20 del 1899, sarà corrisposta, a modificazione del n. 15 dell'*Atto* stesso, una indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata per il diritto alle indennità, come una intera giornata.

### *Truppa.*

11. Alla truppa sarà fatto trattamento eguale a quello stabilito per i militari che prendono parte alle marce e gare ciclistiche e di resistenza.

## CACCIE A CAVALLO.

12. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a caccie a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al solo rimborso della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, osservate per il trasporto le disposizioni del § 34 — ultimo comma — dell'*Atto* 22 del 1903.

Agli attendenti saranno applicate le disposizioni dei precedenti numeri 7 e 8.

---

### Avvertenza.

Tutte le proposte e tutti i quesiti riguardanti i soprassoldi cui si riferiscono le presenti disposizioni devono pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) per via gerarchica, col parere delle autorità superiori territoriali.

N. **76.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 21 aprile u. s., n. 153 (Circolare n. 48 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi, per istruzione:

a) *il 25 luglio p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e della classe 1874 di milizia mobile, ascritti alla artiglieria da costa e da fortezza, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di giorni 7 ed avrà quindi luogo il 18 luglio;

b) *il 1° agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 dell'esercito permanente e della classe 1875 di milizia mobile, ascritti agli *specialisti* del genio appartenenenti a tutti i distretti del Regno;

c) *il 14 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870 ascritti alla milizia territoriale alpina, appartenenti ai distretti di reclutamento del 2° reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Sulmona) e del 3° reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Chieti);

d) *il 18 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti alla milizia mobile alpina ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 5°, 6° e 7° reggimento alpini;

e) *il 20 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti al genio, *specialità zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Aquila, Bologna, Catania, Cefalù, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Messina, Modena, Orvieto, Palermo, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona, Teramo e Trapani;

i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti alla milizia mobile del genio, *specialità ferrovieri* (escluso il treno), appartenenti ai distretti dei corpi di armata di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona e Bologna;

f) *il 21 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 22:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 5°, 6° e 7° reggimento alpini.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Per cura poi dei comandanti dei reggimenti alpini, e con le norme del menzionato § 726, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità di cui al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito *(edizione 1901 ora diramata)* in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I distretti stessi cureranno altresì che la distribuzione ai sindaci delle mentovate *Istruzioni* sia compiuta con la maggiore sollecitudine possibile, onde i sindaci medesimi ne possano aver già per so conoscenza pel giorno in cui avrà luogo la prima chiamata indetta colla presente circolare.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è sta-

bilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari; pei richiamati di milizia territoriale non sono ammessi rinvii, ma soltanto dispense nei casi ivi enumerati.

Saranno, beninteso, pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900, stato riprodotto nel n. 116 lettera *e*) della nuova *Istruzione* sulle dispense dalle chiamate più sotto citata. A tale scopo i comandi dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari delle classi 1876, 1878 e 1879, ascritti alle armi e specialità per ogni classe chiamate, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi ai distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato e, se trattisi di militari dell'esercito permanente o della milizia mobile, al conseguente rimando ad una successiva chiamata: mentre sarà definitivamente dispensato se trattisi di militare della milizia territoriale.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

### Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

*a*) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1874 e 1878, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza ed alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna;

*b*) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875 e 1876, effettivi al 3° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *specialisti*;

*c*) gli ufficiali di milizia territoriale effettivi al 2° e 3° reggimento alpini (battaglioni Saluzzo e Pinerolo);

*d*) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1873 e 1878, effettivi al 5°, 6° e 7° reggimento alpini;

*e*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, effettivi al 1° e 2° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *zappatori*;

*f*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1875, effettivi alla brigata *ferrovieri del genio*.

Alla chiamata di cui ai precedenti comma *d*) ed *e*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità ivi indicate, che, a mente del n. 14 della circolare 103 del 1903, ottennero l'esenzione dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandi dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 51 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero (*Direzione generale competente*) per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

*a*) residenza all'estero;

*b*) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 (e n. 12 se di milizia territoriale) dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. Decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

*a*) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

*b*) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

*c*) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

*d*) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*) per la sua determinazione; ove questa sia favorevole e ne sia il caso, della dispensa o dell'esenzione accordata dovrà informarsi il corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

I detti comandi non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; pertanto ove tali domande pervenissero al Mini-

**stero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.**

16. La presentazione degli ufficiali di artiglieria sarà stabilita *sette* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, e *due* giorni prima quella degli ufficiali delle altre armi e specialità chiamate, per modo che al giungere dei militari di truppa gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata Istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

### Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione ai quali si presentano saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

### Formazione di compagnie di milizia mobile.

18. Coi richiamati di artiglieria da costa e da fortezza della classe 1874 si formerà presso ogni centro di mobilitazione quel numero di compagnie che è relativo alla forza che effettivamente si presenta, affidandone il comando ad ufficiali dell'esercito permanente, coadiuvati da ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

19. Coi richiamati alpini della classe 1873 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di due per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, a se-

conda che il reggimento cui appartengono comprenda tre o quattro battaglioni permanenti; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 11, sarà beninteso limitato alla sola cassetta di ordinanza.

**Formazione di battaglioni alpini di milizia territoriale.**

20. Coi richiamati alpini di milizia territoriale nati negli anni 1869 e 1870 si formeranno i due battaglioni alpini di milizia territoriale *Saluzzo* del 2° e *Pinerolo* del 3° reggimento, ciascuno su tre compagnie.

Alla costituzione delle salmerie si provvederà in modo analogo a quello indicato al n. 19 per le compagnie alpine di milizia mobile.

Art. 4. — *Istruzione*

21. Tanto i graduati quanto i soldati richiamati dell'artiglieria da fortezza prenderanno parte a tutte le istruzioni unitamente a quelli delle classi sotto le armi, avvertendo però che per i graduati (sottufficiali e caporali maggiori) siano maggiormente curate le istruzioni sul servizio e puntamento delle artiglierie; sulle manopere di forza colla capra m. 58; sulle segnalazioni; sull'impiego dei goniometri (per quelli che erano goniometristi prima del congedamento); sull'impiego delle rotaie a cingolo e dei carrelli; sulle munizioni.

I richiamati dell'artiglieria da costa prenderanno parte, in massima, a tutte le istruzioni unitamente a quelli delle classi sotto le armi; avvertendo però che per i graduati (sottufficiali e caporali maggiori) siano maggiormente curate le istruzioni: sul servizio delle artiglierie da costa; sull'impiego dei telemetri (per quelli che erano telemetristi ed aiutanti telemetristi prima del congedamento).

Tutti i richiamati poi, sia da costa quanto da fortezza, dovranno prendere parte effettivamente alle esercitazioni di tiro a proietto delle proprie compagnie nella maggiore misura possibile, e per essi dovrà pure essere svolta — nella misura che sarà reputata opportuna — l'istruzione sul fucile mod. 91.

Pei richiamati del genio, se specialisti o ferrovieri verranno svolte speciali istruzioni sulle principali innovazioni introdotte, dopo il loro congedamento, nei servizi della rispettiva specialità; gli zappatori invece appena inquadrati nelle brigate cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni colle compagnie cui sono ascritti.

Tutti i richiamati del genio dovranno, possibilmente, eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

I richiamati *alpini* della classe 1878 prenderanno parte alle grandi escursioni con le rispettive compagnie; essi dovranno però essere trattenuti almeno tre giorni ai magazzini per acquistare un certo allenamento e meglio adattarsi il vestiario, soprattutto la calzatura.

Le compagnie alpine di milizia mobile da formarsi, saranno fatte partire dai rispettivi centri di mobilitazione possibilmente al 5° giorno dal richiamo alle armi della classe, per raggiungere i rispettivi battaglioni dell'esercito permanente e prendere parte con essi alle grandi escursioni. I battaglioni alpini di milizia territoriale, dopo costituiti, saranno avviati per ferrovia a Conegliano, in modo che vi giungano il 20 agosto, per eseguire le grandi escursioni secondo il programma che sarà stabilito dal Comandante il V° corpo d'armata.

Tutti i richiamati alpini eseguiranno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891 prima o durante le grandi escursioni.

### Art. 5. — *Congedamento.*

22. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

*il 18 agosto p. v.*, i richiamati delle classi 1874 e 1878 della *artiglieria da costa e da fortezza:*

*il 20 agosto p. v.*, i richiamati delle classi 1875 e 1876 ascritti agli *specialisti* del genio;

*il giorno 8 settembre p. v.*, i richiamati della classe 1879, ascritti agli *zappatori* del genio e quelli della classe 1875 ascritti ai *ferrovieri* del genio;

*il giorno 11 settembre p. v.*, i richiamati delle classi 1873 e 1878 ascritti agli alpini;

*il 12 settembre p. v.*, i richiamati di milizia territoriale alpina, nati negli anni 1869 e 1870.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

### Art. 6. — *Disposizioni varie.*

23. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

Alle compagnie alpine di milizia mobile e territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

24. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non verrà loro distribuito.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

25. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1873 e 1878 avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpino.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione, dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla

promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

26. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

27. Il ministero ha rilevato che, malgrado le raccomandazioni contenute nelle circolari di chiamata dello scorso anno, i corpi non si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 13 e 14 dell'*Alto* 130 del 1903, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

*a*) Interrogare i richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo;

*b*) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

*c*) Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale.*

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

*a) il 25 luglio p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e della classe 1874 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza, appartenenti a tutti i distretti del regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di giorni 7 ed avrà quindi luogo il 18 luglio;

*b) il 1° agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 dell'esercito permanente e della classe 1875 di milizia mobile, ascritti agli *specialisti* del genio appartenenti a tutti i distretti del regno;

*c) il 14 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870 ascritti alla milizia territoriale alpina, appartenenti ai distretti di reclutamento del 2° reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Sulmona) e del 3° reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Chieti);

*d) il 18 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti alla milizia mobile alpina ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 5°, 6° e 7° reggimento alpini;

*e) il 20 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti al genio, *specialità zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Aquila, Bologna, Catania, Cefalù, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Messina, Modena, Orvieto, Palermo, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona, Teramo e Trapani;

i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti alla milizia mobile del genio, *specialità ferrovieri* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale,

Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera.

*f*) *il 21 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 22:

i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti di reclutamento del 5°, 6° e 7° reggimento alpini.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato, dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

*g*) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1874 e 1878, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza ed alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna;

*h*) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1875 e 1876, effettivi al 3° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *specialisti*;

*i*) gli ufficiali di milizia territoriale effettivi al 2° e 3° reggimento alpini (battaglioni Saluzzo e Pinerolo);

*l*) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1873 e 1878, effettivi al 5°, 6° e 7° reggimento alpini;

*m*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, effettivi al 1° e 2° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *zappatori*;

*n*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1875, effettivi alla brigata *ferrovieri del genio*.

Alla chiamata di cui ai precedenti comma *l*) ed *m*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità ivi indicate, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Tutti gli ufficiali richiamati, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, a seconda che attualmente appartengono all'uno o all'altra. Quelli di essi che appartengano invece alla milizia territoriale saranno senz'altro dispensati.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono

obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità (dell'esercito permanente se ascritti alla classe 1876, 1878 o 1879, della milizia mobile se appartenenti alla classe 1873, 1874 e 1875) quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comando del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere tali domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale compresi nella chiamata che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la *dispensa* dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'art. 7 se di milizia territoriale) e nel n. 116 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 13 luglio 1903;

*b*) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero se di milizia territoriale;

*c*) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè, però, uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al co-

mando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e con la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

| | Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo | Negli altri comuni |
|---|---|---|
| Per la moglie . . . . . L. | 0,50 | 0,40 |
| Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . » | 0,25 | 0,20 |

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

*Li... giugno 1904.*

Il Comandante del distretto

---

AVVERTENZA.

**Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.**

**I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.**

ALLEGATO N. 2

Comando del ... reggimento alpini

## MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e della classe 1873 di milizia mobile e di quelli di milizia territoriale nati negli anni 1869 e 1870.*

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

*a) il 14 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 30:

gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870, ascritti alla milizia territoriale e appartenenti ai distretti di reclutamento del 2º reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Sulmona) e del 3º reggimento alpini (eccettuati quelli del distretto di Chieti);

*b) il 18 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 25:

gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1873, ascritti alla milizia mobile ed appartenenti ai distretti di reclutamento del 5º, 6º e 7º reggimento alpini;

*c) il 21 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 22:

gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1878 ascritti all'esercito permanente, appartenenti ai distretti di reclutamento del 5º, 6º e 7º reggimento alpini.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, ascritti agli alpini appartenenti ai distretti anzidetti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva o si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di milizia territoriale effettivi al 2º e 3º reggimento alpini, (battaglioni Saluzzo e Pinerolo), e quelli di complemento nati negli anni 1873 e 1878 effettivi al 5º, 6º e 7º reggimento alpini. Con questi ultimi dovranno rispondere alla chiamata anche quelli nati nell'anno 1879 che furono temporaneamente esonerati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Tutti gli ufficiali sopradetti, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 51 del libro reclutamento per le licenze, ove debbano recarsi al-

l'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra per essi stabilito; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

| MANDAMENTI | LUOGO DI PRESENTAZIONE |
|---|---|
| | |

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno

della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, si presenteranno al mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

Li . . giugno 1904.

*Il comandante del Reggimento.*

ALLEGATO N. 3.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

| INDICAZIONE DEGLI OGGETTI | Alpini | Artiglieria da costa e da fortezza | Genio | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Specialisti | zappatori e ferrovieri |
| Asciugatoi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Berretti con fregio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borracce con coreggia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borse complete per pulizia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calzature (paia) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camicie di cotone | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cappelli completi con copertura di tela bianca | 1 | » | » | » |
| Cappotti | » | 1 | 1 | 1 |
| Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura | » | 1 | 1 | 1 |
| Coregge per pantaloni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coreggiuole per zaini | 1 | » | » | » |
| Cravatte per collo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cucchiai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fasce di lana o panciotti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fazzoletti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gavette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giubbe di panno | 1 | 1 | » | » |
| Giubbe di tela | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mantelline | 1 | » | » | » |
| Mutande | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paletti per teli da tenda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pantaloni di panno | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pantaloni di tela | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parti di bastone per telo da tenda | » | 2 | 2 | 2 |
| Pezzuole per piedi (paia) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sacchetti per galletta (1) | 3 | » | 2 | 2 |
| Scatolette per nero da scarpe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2) | » | 1 | 1 | 1 |
| Spazzole | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tasche per pane | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tazze di latta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teli per tenda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uose di tela complete (paia) (2) | » | 1 | 1 | 1 |
| Valigie con relative coregge | » | » | 1 | » |
| Zaini | 1 | 1 | » | 1 |
| Razioni di carne in conserva (scatolette) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Razioni galletta | * | * | * | * |

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione.

(1) Ai richiamati di artiglieria da costa e da fortezza i sacchetti per galletta saranno distribuiti nella quantità corrispondente alle razioni.

(2) Esclusi i ferrovieri.

*N. B.* — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

## AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

2. Ai caporali maggiori di detta arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino e 2 coregge per pastrano.

3. Ai graduati, oltre i prescritti distintivi di grado (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto o da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da osservatori scelti, puntatori scelti e telemetristi ai richiamati di artiglieria, nè quelli di stimatori e tiratori scelti ai richiamati degli alpini.

4. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

8. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

9. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **77.** — **Prezzo del trasporto in 3ª classe tra l'Italia e New Orleans**. — (Direzione generale servizi amministrativi) — 24 giugno.

S'informano le autorità militari che, in seguito ad accordi con la Società di Navigazione Generale Italiana, è stato convenuto in L. 100, compreso il vitto ed escluso l'imbarco e lo sbarco, il prezzo pei trasporti militari in 3ª classe da Napoli e da Palermo a New Orleans (America del Nord) e viceversa sui piroscafi della III B esercitata dalla Società stessa.

Tale prezzo è applicabile fin d'ora e sarà poi introdotto nella convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare con regolare atto addizionale.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

# AVVISO

**Nuova carta del poligono di Bracciano**. — L'istituto geografico militare ha allestito una nuova carta del poligono di Bracciano alla scala di 1 : 25000, a tre colori, con quadrettatura.

I comandi, corpi ed uffici che desiderassero acquistarla per proprio uso, o per conto degli ufficiali dipendenti, potranno rivolgere le relative richieste all'istituto stesso.

Il prezzo di ogni copia, su carta canape, è di L. 1.

Roma 1901 — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 22ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 luglio.

GIUGNO 30. — Schiarimenti all'*Atto* 73 del corrente anno, *pag.* 275.
» 30. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1904-1905, *pag.* 275.
» 30. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 276.
» 30. — Cambio di distaccamenti del 3° reggimento genio (telegrafisti), *pag.* 278.
LUGLIO 1°. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1904-905, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 279.
» 1°. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 280.
» 1°. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1904, *pag.* 284.
» 1°. — Servizio balneare, *pag.* 286.

CIRCOLARE N. **78**. — **Schiarimenti all'*Atto* 73 del corrente anno**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 giugno.

A rimuovere dubbi mossi da alcuni corpi, si avvertono le amministrazioni interessate che anche ai comandi di battaglioni di fanteria ed alle compagnie dev'essere distribuita la nuova istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C*., in ragione di n. 1 esemplare per ciascuno di detti reparti, come si rileva dall'alinea 5° dell'*Atto* sopra citato.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **79**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1904-1905**. — (Segretariato generale). — 30 giugno.

In conformità del n. 9 del manifesto che fa seguito alla Circolare n. 40 del corrente anno, si rende noto che l'esame complementare di matematica, per l'ammissione al 1° anno di corso dell'accademia militare, comincerà a Modena, nella sede della scuola militare, il giorno 12 settembre p. v., e che la commissione esaminatrice si trasferirà poi successivamente, per continuare il detto esame, a Napoli, presso il collegio militare; a Roma presso il collegio militare ed a Torino presso l'accademia militare.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

## ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 76, pag. 266. — Alla fine del primo comma della lettera *c*) del n. 7, *aggiungere:* « ovvero nel corrente anno ».

N. **80.** — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 30 giugno.

1. Presso l'istituto geografico militare sono disponibili le seguenti nuove pubblicazioni:

*A* — Carta della Colonia eritrea alla scala di 1 a 100000, in cromolitografia.

| | |
|---|---|
| Foglio 14 — Gruta | Foglio 28 — Buia |
| » 21 — Zula | » 28bis — Samoti |
| » 21bis — Harena | » 34 — Endèli |

Ciascun foglio stampato su carta canape . . L. 1.50
Montatura di tela di ogni foglio . . . . . » 0.75

*B* — Levate topografiche alla scala di 1 : 25000.

| N. del foglio | Quadrante e tavoletta | TITOLO | N. del foglio | Quadrante e tavoletta | TITOLO |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | II NE | Cavour | *82 | III NO | Sassello |
| 67 | II SE | Envie | *82 | III SO | Varazze |
| 79 | I NE | Revello | 82 | IV NE | Ovada |
| 79 | I SE | Venasca | 82 | IV SE | Campo Ligure |
| 79 | II NE | Dronero | 82 | IV NO | Ponzone |
| 79 | II SE | Bernezzo | 82 | IV SO | Bandita |
| 81 | I NE | Bistagno | 83 | IV NE | Correga |
| 81 | I SE | Spigno Monferrato | 83 | IV SE | Torriglia |
| 81 | I NO | Bubbio | 83 | IV NO | Ronco Scrivia |
| 81 | I SO | Gorrino | 83 | IV SO | Savignone |
| 81 | II NE | Mioglia | *90 | I NE | Valdieri |
| 81 | II SE | Altare | *90 | I SE | Entraque |
| 81 | II NO | Dego | *90 | II NO | Madonna delle Finestre |
| 81 | II SO | Cairo Montenotte | | | |
| 81 | III NE | Monesiglio | *90 | II SE | S. Grato |
| 81 | III SE | Priero | *91 | II NE | Pamparato |
| 81 | III NO | Murazzano | *91 | I SE | Casotto |
| 81 | III SO | Ceva | *91 | I NO | Frabosa Soprana |
| 81 | IV NE | Castino | *91 | I SO | M. Mongioje |
| 81 | IV SE | Cortemilia | *91 | II NE | Ormea |
| 81 | IV NO | Monforte d'Alba | *91 | II SE | Pieve di Teco |
| 81 | IV SO | Bossolasco | *91 | II NO | Viozène |
| 82 | I NE | Vollaggio | *91 | II SO | Mendatica |
| 82 | I SE | Busalla | *91 | III NE | Tenda |
| 82 | I NO | Lerma | *91 | III SE | Briga Marittima |
| 82 | I SO | Masone | *91 | III NO | Colle di Tenda |
| *82 | III NE | Olba | *91 | III SO | Granile |
| *82 | III SE | Arenzano | *91 | IV NE | Peveragno |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *91 | IV SE | Certosa di Pesio | *93 | IV NO | Savona |
| *91 | IV SO | Boves | *102 | I NE | Borgonaro |
| *91 | IV NO | Limone | *102 | I SE | Taggia |
| *92 | I NE | Vado | *102 | I NO | Triora |
| *92 | I SE | Finale Marina | *102 | I SO | Ceriana |
| *92 | I NO | Millare | *102 | II NE | Bussana |
| *92 | I SO | Finale Borgo | *102 | II NO | S. Remo |
| *92 | II NO | Loano | *102 | III NE | Ventimiglia |
| *92 | II SO | Albenga | *102 | III NO | Mortola inferiore |
| *92 | III NE | Balestrino | *102 | IV NE | Pigna |
| *92 | III SE | Alassio | *102 | IV SE | Dolceaqua |
| *92 | III NO | Nasino | *102 | IV NO | Passo dell'Arpetta |
| *92 | III SO | Borghetto d'Arroscia | *102 | IV SO | Airole |
| | | | *103 | IV NE | Andora |
| *92 | IV NE | Murialdo | *103 | IV SE | Diano Marina |
| *92 | IV SE | Calizzano | *103 | IV NO | Pontedassio |
| *92 | IV NO | Bagnasco | *103 | IV SO | Porto Maurizio |
| *92 | IV SO | Garessio | | | |

Ciascun foglio stampato su carta canape . . L. 0,50
Montatura su tela di ogni tavoletta . . . . . » 5.75

(*) Le tavolette contrassegnate da asterisco sono fuori commercio; e possono essere distribuite soltanto per scopi speciali secondo le norme stabilite dal comma *B*, del § 10 della « Istruzione per la distribuzione e la tenuta al corrente delle carte riservate per gli usi di pace »

---

2. L'istituto geografico militare ha iniziato i lavori per la pubblicazione della carta d'Italia al 100000 a colori ed a sfumo.

In attesa dell'allestimento dei tipi definitivi di tale carta, si avverte, intanto, che per uso esclusivo delle autorità militari e degli ufficiali del R. esercito, a scopo di studi ed esercitazioni militari, son pronti i tipi per una edizione provvisoria dei fogli qui sotto indicati:

| | |
|---|---|
| Foglio 8. — Bormio | Foglio 35. — Gargnano |
| » 9. — M. Cevedale | » 36. — Schio |
| » 11. — M. Marmolada | » 37. — Bassano |
| » 12. — Pieve di Cadore | » 38. — Conegliano |
| » 13. — Ampezzo | » 39. — Pordenone |
| » 14. — Pontebba | » 40. — Palmanova |
| » 19. — Tirano | » 47. — Brescia |
| » 20. — M. Adamello | » 48. — Peschiera |
| » 22. — Feltre | » 49. — Verona |
| » 23. — Belluno | » 50. — Padova |
| » 24. — Maniago | » 51. — Venezia |
| » 25. — Udine | » 52. — S. Donà di Piave |
| » 26. — S. Pietro al Natisone. | » 53. — Foce del Tagliamento |
| » 31. — Breno | |

| | |
|---|---|
| Foglio 62. — Mantova | Foglio 74. — Reggio Emilia |
| » 63. — Legnago | » 75. — Mirandola |
| » 64. — Rovigo | » 76. — Ferrara |
| » 65. — Adria | » 77. — Comacchio |

Ciascun foglio di questa edizione provvisoria su carta canape L. 1.00 (senza sconto).
Montatura su tela di ogni foglio L. 0.50 (senza sconto).

Coi tipi fondamentali di questi fogli, l'istituto geografico può, su richiesta e previa notificazione della relativa spesa, provvedere alla composizione di carte speciali comprendenti il terreno rappresentato da più fogli o frazioni di fogli.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **81**. — **Cambio di distaccamenti del 3° reggimento genio (telegrafisti)**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 giugno.

A parziale modificazione della Circolare n. 55 del corrente anno la 4ª compagnia telegrafisti del 3° reggimento genio dovrà partire il 30 ottobre da Piacenza per recarsi per ferrovia a Firenze, e la 7ª compagnia telegrafisti nel giorno stesso dovrà partire da Messina per recarsi (prima per mare fino a Genova e poi per ferrovia) a Piacenza.

Inoltre nel marzo del venturo anno 1905 avranno luogo pel reggimento medesimo i cambi di sede degli stati maggiori di brigata e delle compagnie appresso indicati:

| Stato maggiore di brigata | Compagnie | Sede | | Data di partenza della sede attuale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | attuale | nuova | | |
| 1ª brigata | 2ª e 3ª | Piacenza | Firenze | 30 marzo | Per ferrovia |
| 3ª id | 8ª e 9ª | Firenze | Piacenza | 30 id. | Id. |

Tutte le compagnie suaccennate scambieranno i quadrupedi con quelle destinate a surrogarle nei singoli distaccamenti, e partiranno col solo personale, lasciando nelle sedi attuali le bardature, i parchi, i materiali di manovra, ed in genere tutti i materiali mobili.

Le competenti autorità militari cureranno l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Circolare.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **89. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 1° luglio.

| Numero del capitolo | Denominazione di ciascun capitolo |
|---|---|
| 10 | Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato. |
| 11 | Ricupero di fitti di parte di locali addetti ai servizi governativi. |
| 22 | Imposta sui redditi di ricchezza mobile. |
| 53 | Proventi degli stabilimenti di reclusione militare. |
| 63 | Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra:<br>Art. 1. — Concorso della cassa dei depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi.<br>Art. 2. — Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari.<br>Art. 3. — Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito. |
| 67 | Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni. |
| 75 | Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra. |
| 80 | Proventi eventuali diversi e vendita di oggetti fuori d'uso (Tesoro). |
| 82 | Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª. *Spese effettive.* |
| 104 | Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª. *Spese effettive.* |
| 115 | Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale, ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari. |
| 138 | Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **83.** — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 1° luglio.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1904-905, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nello elenco che fa seguito alla presente Circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 6 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente, i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del § 236 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al § 241 del regolamento predetto.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

**Aspiranti alle armi combattenti.**

Macola Gino, sergente 1° gran.
Mazzoli Carlo, furiere 2° id.
Scarapecchia Giulio, serg. 2° id.
Nicoletti Leonida, id. 1° fant.
Della Sette Giuseppe, furiere 2° id.
D'Alanno Arrigo, serg. 3° id.
Passarelli Emilio, id. 5° id.
Bellucci Ermanno, id. 5° id.
Campi Angelo, furiere 6° id.
Citarella-Tufano Umberto, id. 6° id.
Piras Michele, sergente 10° id.
Pala Giuseppe, id. 10° id.
Sannia Attilio, id. 10° id.
Gesualdi Luigi, id. 11° id.
Caravaglios-Byron Giorgio, id. 13° id.
Comparato Paolo, id. 14° id.
Patrono Pietro, sergente 14° fanteria.
Chyurlia Gaetano, id. 15° id.
Vizzardelli Placido, fur. 16° id.
Grandi Oreste, id. 17° id.
Grossi Giuseppe, serg. 17° id.
Massirio Angelo, id. 18° id.
Chiolini Luigi, id. 18° id.
Vannucci Luigi, fur. 19° id.
Corsanego Celeste, id. 19° id.
Gnerucci Pietro, serg. 20° id.
Zappelli Alberto, id. 21° id.
Di Raddo Modestino, id. 21° id.
Marenghi Oreste, fur. 22° id.
Celesti Giuseppe, serg. 23° id.
Cannovale Eugenio, fur. 24° id.
Mombellardo Attilio, id. 24° id.
Rossi Edmondo, serg. 25° id.
Borea Giovanni, id. 25° id.

Tempesti Umberto, furiere 26° fanteria.
Matteucci Italo, serg. 26° id.
Monterosso Angelo, fur. 29° id.
Conti Egisto, serg. 29° id.
Gay Giovanni, id. 31° id.
Betti Antonio, id. 32° id.
Bondi Ferruccio, id. 32° id.
Ciampolini Arcangelo, furiere 34° id.
Dragonetto Francesco, id. 35° id.
Stirpe Angelo, serg. 35° id.
Esposito Giovanni, id. 36° id.
Medici Rinaldo, id. 37° id.
Fiorelli Ercole, fur. 38° id.
Calderari Virginio, sergente 38° id.
Toti Luigi, furiere 39° id.
Sarpi Pasquale, serg. 39° id.
Fangareggi Giuseppe, id. 40° id.
Capello di S. Franco Marco, id. 41° id.
Tironi Battista, fur. 42° id.
Leonini Roberto, id. 44° id.
Sforza Vincenzo, id. 45° id.
Marotta Pasquale, id. 47° id.
De Salvo Oreste, id. 47° id.
Lama Francesco, serg. 47° id.
De Renzi Alberto, id. 47° id.
Bettinetti Riccardo, fur. 48° id.
Lo Faro Giovanni, serg. 48° id.
Romanelli Giovanni, id. 49° id.
Filardo Francesco, fur. 51° id.
Manciati Tullio, id. 52° id.
Quasimodo Giorgio, sergente 57° id.
Lambelet Alfredo, id. 57° id.
Primiero Olinto, fur. 59° id.
Mariotti Mario, serg. 59° id.
Perata Alfredo, id. 59° id.
Tavella Mario, id. 59 id.
Franceschini Vincenzo, serg. 60° fanteria.
Siddi Ruggero, id. 60° id.
Panozzo Ugo, fur. 62° id.
Sibaud Abdon, serg. 62° id.
Brunetti Francesco, fur. 63° id.
Ranieri Arturo, id. 64° id.
Romeo Luigi, sergente 64° id.
Biancalana Gaetano, id. 66° id.
Viano Emilio, id. 69° id.
Paganuzzi Ferruccio, id. 69° id.
Mellana Giuseppe, id. 71° id.
Speziale Umberto, fur. 72° id.
Pistone Giuseppe, id. 73° id.
Bergamini Amleto, sergente 73° id.
De Grossi Ugo, furiere 74° id.
Balletti Umberto, serg. 74° id.
Dall'Aglio Ferruccio, id. 74° id.
Cavazza Giovanni, id. 77° id.
Pozzi Giuseppe, id. 77° id.
Gambardella Domenico, id. 79° id.
Iovene Angelo, furiere 80° id.
Molino Angelo, serg. 80° id.
Guazzugli Raffaele, furiere 81° id.
Albino Nicola, serg. 82° id.
Di Scalzi Alessandro, id. 83° id.
Zenone Enrico, furiere 86° id.
Mazza Alfredo, serg. 86° id.
Ognissanti Michele, id. 90° id.
Busnengo Arturo, id. 91° id.
Miglio Guido, id. 91° id.
Raggio Ettore, furiere 92° id.
Galli Gaetano, id. 92° id.
Fiorelli Israele, id. 93° id.
Diana Francesco, serg. 93° id.
Forti Tito, id. 93° id.
Traverso Alfredo, id. 93° id.
Petrucci Alessandro, id. 94° id.
Mazza Angelo, id. 94° id.
Maletti Pietro, furiere, 1° bers.

Serralunga Silvio, sergente 1° bersaglieri.
Reina Cesare, id. 1° id.
Arnò Paolo, id. 2° id.
Corsini Costantino, fur. 3° id.
Narducci Giulio, id. 5° id.
Gioni Carlo, id. 5° id.
Dosi Adelmo, sergente 5° id.
Varanini Ivo, furiere 7° id.
Fornari Umberto, serg. 7° id.
Cieu Eraldo, id. 7° id.
Agusta Giovanni, fur. 8° id.
Godano Enrico, id. 8° id.
Malta Giuseppe, serg. 8° id.
Nicotra Salvatore, fur. 9° id.
Ferlisi Fausto, id. 9° id.
Garofalo Vincenzo, sergente 10° id.
Tosi Argeo, id. 11° id.
Chiellini Lionello, fur. 12° id.
Corradi Francesco, id. 12° id.
Pietrobon Erminio, sergente 1° alpini.
Marello Simone, furiere 2° id.
Vignolo Silvio, id. 3° id.
Guidorossi Vittorio, sergente 3° id.
Signora Pietro, furiere 4° id.
Berti Goffredo, sergente 5° id.
Giona Eugenio, furiere 6° id.
Martelletti Emidio, id. 7° id.
Peggion Antonio, id. 7 id.
Ventura Fabio, sergente 7° id.
Falcone Emilio, id. 7° id.
Teruzzi Attilio, id (fanteria) R. corpo truppe coloniali.
De Maestri Timo, id. (id.) id.
Sagorz Giuseppe, id. 8° compagnia di sanità.
Gianelli Giuseppe, id. regg. Piemonte Reale cavalleria.
Buattini Alessandro, id. id. Savoia cavalleria.
Cammarano Mario, furiere reggimento cavallegg. di Lucca.
Casciaro Nicola, id. id. id. di Padova.
Gadotti Lamberto, sergente id. id. id.
Mastrostefano Francesco, id. id. id. Catania.
Curti Ettore, id. id. id. Umberto I.
Marfori-Savini Attilio, furiere 2° artiglieria campagna.
Polimante Corrado, sergente 2° id. id.
Stramazzotti Guglielmo, fur. 3° id. id.
Ducci Guido, serg. 7° id. id.
Zoppi Arturo, id. 8° id. id.
La Barbera Antonio, id. 9° id. id.
Dalla Motta Gio. Battista, id. 9° id. id.
Foresi Pietro, id. 9° id. id.
Finelli Alberigo, furiere 14° id. id.
Rufini Nicola, serg. 14° id. id.
Diliberti Carmelo, id. 22° id. id.
Spataro Francesco, id. 22° id. id.
Conte Michele, id. 24° id. id.
Morone Giuseppe, id. 2° id. costa.
Salerno Matteo, id. 2° id. id.
Marchionni Igino, id. brigata artiglieria da costa della Sardegna.
Ottolenghi Marino, id. 1° artiglieria fortezza.
Chillemi Giovanni, id. 2° id. id.
Roselli Vincenzo, id. 2° id. id.
Brunacci Francesco, id. 3° id. id.
D'Ormea Ugo, id. 3° id. id.

De Grazia Biasino, sergente 1° genio.
Grassi Emilio, id. 2° id.
Bassoli Giuseppe, id. 3° id.
Campana Dario, id. 3° id.
Zanotti Giovanni, sergente 4° genio.
Bettica Alberto, id. brigata ferrovieri del genio.

**Aspiranti al corpo contabile.**

Boschetti Giuseppe, furiere 16° fanteria.
Fronti Mario, sergente 24° id.
Levi Ulrico, furiere 31° id.
Pilardi Nello, sergente 37° id.
Strini Mario, furiere 39° id.
Nobili Giuseppe, serg. 48° id.
Aprea Achille, id. 49° id.
Aiello Giuseppe, furiere 51° id.
Palazzo Oscar, sergente 58° id.
Stumpo Salvatore, id. 89° id.
Rezza Filiberto, furiere 90° id.
Ceci Salvatore, sergente 90° id.
Cefalo Orazio, furiere 93° id.
Tazzioli Florindo, furiere 3° reggimento bersaglieri.
Contino Antonio, sergente (sezione sussistenze) R. corpo truppe coloniali.
Cattaneo Carlo, sergente regg. cavalleg. di Alessandria.
Marra Temistocle, id. regg. cavalleggeri di Roma.
Lazzarini Umberto, id. regg. cavalleggeri Umberto I.
Foscarini Giuseppe, serg. 20° reggimento artigl. da camp.
Mazzarella Alfonso, fur. artig. R. corpo di truppe coloniali.
Vitale Oscar, id. 2° reggimento artiglieria costa.
Giangrandi Averardo, furiere 1° artiglieria fortezza.
Sciomachen Francesco, serg. 1° id. id.
Bramante Francesco, id. 3° id. id.
Saettone Pietro, id. 3° id. id.
Boffuzzi Telemaco, id. 1° genio.
Ferrazzi Antonio, id. 2° id.
Petragnani Nicola, id. 10ª compagnia sanità.
Paderni Alfredo, id. 1ª id. sussist.
Savina Michele, id. 3ª id. id.
Moccia Roberto, id. 7ª id. id.
Chirico Giuseppe, id. 9ª id. id.
Cavallaro Antonio, id. 12ª id. id.
Lebboroni Carlo, vice brig. carabinieri reali leg. Napoli.
Cantelli Giuseppe, id. id. Milano.

## N. 84. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

| DIVISIONI | ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione) | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
| Torino | 369 | 367 | 736 |
| Novara | 142 | 230 | 372 |
| Alessandria | 273 | 331 | 604 |
| Cuneo | 103 | 294 | 397 |
| Milano | 240 | 279 | 519 |
| Brescia | 127 | 174 | 301 |
| Genova | 131 | 216 | 347 |
| Piacenza | 217 | 260 | 477 |
| Verona | 200 | 268 | 468 |
| Padova | 252 | 219 | 471 |
| Bologna | 163 | 250 | 413 |
| Ravenna | 90 | 195 | 285 |
| Ancona | 77 | 102 | 179 |
| Chieti | 130 | 100 | 230 |
| Firenze | 170 | 139 | 309 |
| Livorno | 197 | 164 | 361 |
| Roma | 261 | 430 | 691 |
| Perugia | 101 | 64 | 165 |
| Napoli | 424 | 440 | 864 |
| Salerno | 81 | 74 | 155 |
| Bari | 182 | 114 | 296 |
| Catanzaro | 79 | 62 | 141 |
| Palermo | 184 | 128 | 312 |
| Messina | 162 | 64 | 226 |
| Cagliari | 92 | 76 | 168 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 4447 | 5040 | 9487 |

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**nnaio 1904.** — (Segretariato generale). — 1° luglio.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 4 | » | 1 | 5 | 7989 | 3004 | 10973 | 29.3 | 2.0 |
| 1 | » | » | 1 | 3250 | 2211 | 5461 | 29.5 | 2.0 |
| 2 | » | » | 2 | 6530 | 3953 | 10483 | 33.8 | 2.0 |
| 1 | » | » | 1 | 3561 | 2603 | 6164 | 26.4 | 1.7 |
| 5 | » | » | 5 | 5222 | 2441 | 7663 | 27.5 | 2.0 |
| 1 | » | » | 1 | 2551 | 1217 | 3761 | 27.9 | 2.2 |
| 2 | » | » | 2 | 3315 | 1837 | 5152 | 25.2 | 1.7 |
| 2 | » | » | 2 | 5637 | 2151 | 7788 | 33.1 | 2.0 |
| 2 | » | » | 2 | 4427 | 1996 | 6423 | 23.8 | 1.7 |
| 1 | » | » | 1 | 5645 | 1683 | 7328 | 26.3 | 1.7 |
| » | » | » | » | 4106 | 1495 | 5601 | 28.6 | 2.1 |
| 1 | » | » | 1 | 2263 | 1407 | 3670 | 31.9 | 2.5 |
| » | » | » | » | 2277 | 894 | 3171 | 24.9 | 1.4 |
| 2 | » | 1 | 3 | 4396 | 1205 | 5601 | 35.4 | 1.5 |
| » | » | 1 | 1 | 4296 | 1340 | 5636 | 32.1 | 1.7 |
| 3 | » | » | 3 | 4544 | 1612 | 6156 | 27.5 | 1.6 |
| 3 | » | » | 3 | 7567 | 3212 | 10779 | 29.5 | 1.9 |
| » | » | » | » | 2370 | 666 | 3036 | 29.1 | 1.6 |
| 4 | » | » | 4 | 10216 | 4392 | 14608 | 40.1 | 2.4 |
| » | » | » | » | 2658 | 648 | 3306 | 30.6 | 1.4 |
| » | » | » | » | 4416 | 1192 | 5608 | 37.8 | 2.0 |
| » | » | » | » | 2413 | 880 | 3293 | 32.7 | 1.4 |
| 2 | » | 1 | 3 | 5047 | 1042 | 6089 | 31.1 | 1.6 |
| » | » | 1 | 1 | 3847 | 515 | 4362 | 25.2 | 1.3 |
| 1 | » | » | 1 | 2857 | 726 | 3583 | 18.1 | 0.9 |
| 37 | » | 5 | 42 | 111383 | 44322 | 155705 | 29.6 | 1.8 |

lla forza media = 0.25.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

N. 85. — **Servizio balneare.** — (Segretariato generale). — 1° luglio.

1. Questo Ministero fa conoscere che la direzione del Grand Hotel Regoledo sul lago di Como, ha messo a disposizione degli ufficiali che appartengono od appartennero al R. corpo di truppe coloniali o reduci da spedizioni oltre mare, dieci posti annui interamente gratuiti nel detto stabilimento.

2. Tale concessione avrà vigore ogni anno; in primavera ed in autunno, e la durata del soggiorno sarà da 2 a 4 settimane.

3. Nella concessione dei dieci posti di cui trattasi sarà data preferenza agli ufficiali delle predette categorie che abbiano contratto malattie proprie delle regioni nelle quali dimorarono, e che quindi siano da imputarsi a causa di servizio; e poi, in secondo luogo, a quelli che, non trovandosi nelle dette condizioni, siano stati rimpatriati per motivi di salute.

4. Gli ufficiali, che si ritenessero abbisognevoli di fruire della concessione in parola, ne rivolgeranno domanda al rispettivo comandante di corpo nei mesi di marzo ed agosto, e questi, dopo aver fatto visitare l'individuo al più vicino ospedale militare od infermeria di presidio, trasmetterà la domanda e la relativa dichiarazione medica alla rispettiva direzione di sanità del corpo d'armata.

5. Il direttore di sanità esprimerà in merito il suo parere, visitando anche l'individuo qualora ne sia il caso, e stabilirà l'epoca della cura, badando a confermare la proposta soltanto a quelli che abbiano bisogno di *cura climatica* e non già che abbiano una malattia in atto, abbisognevole di cura d'ospedale, anzichè di soggiorno in un albergo. La domanda con la dichiarazione medica sarà trasmessa dal direttore di sanità all'ispettorato di sanità militare, munita del parere e di quelle osservazioni che si crederanno opportune.

6. L'ispettorato di sanità militare darà il parere definitivo in merito, stabilirà il turno fra le diverse proposte e comunicherà il nome degli ammessi al Ministero della guerra (Segretariato generale) per l'approvazione e per la ufficiale comunicazione agli interessati.

7. Il tempo impiegato in tale cura verrà computato secondo le norme indicate al n. 16 del regolamento sulle licenze.

*Avvertenza.* — Lo stabilimento ha una stazione ferroviaria elettrica propria.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

Roma 1904 — Tip. Enrico Voghera.

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

LUGLIO 7. — Proposte d'avanzamento per gli ufficiali per l'anno 1905. (Tenenti contabili), *pag.* 287.

» 7. — Congedamento di sottotenenti contabili di complemento, *pag.* 287.

CIRCOLARE N. **86**. — **Proposte d'avanzamento per gli ufficiali per l'anno 1905. (Tenenti contabili)**. — (Segretariato generale). — 7 luglio.

Nello specchio che fa seguito alla Circolare n. 46 del *Giornale militare*, corrente anno, alla data « 3 aprile 1893 », indicante il limite d'anzianità per l'inscrizione nel quadro di avanzamento pel 1905 dei tenenti contabili, aggiungere la seguente indicazione: « fino al tenente Galli Augusto incluso ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **87**. — **Congedamento di sottotenenti contabili di complemento**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 luglio.

In relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Alto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di

ERRATA-CORRIGE.

Alla Circolare N. 80:

Pag. 276

Nella riga che precede la lettera *B*, *invece di*: Montatura di tela ecc , *leggasi*: Montatura su tela ecc.

Nell'ultima colonna dello specchio alla settima riga, *invece di*: Correga, *leggasi*: Carrega.

Nella penultima colonna dello specchio: In corrispondenza di « Madonna delle Finestre », *invece di*: II NO, *leggasi*: II NE., ed in corrispondenza di « Pamparato », *invece di*: II NE., *leggasi*: I NE.

Pag. 277

Nella seconda colonna dello specchio: In corrispondenza di « Boves » *invece di*: IV SO, *leggasi*: IV NO, ed in corrispondenza di « Limone » *invece di*: IV NO, *leggasi*: IV SO.

Nell'ultima colonna dello specchio, alla seconda riga, *invece di*: Borgonaro, *leggasi*: Borgomaro.

In fine della seconda riga dopo lo specchio, *invece di*: 5,75, *leggasi*: 0,75.

complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti contabili di complemento nominati con Regio Decreto 25 febbraio 1904 siano inviati in congedo illimitato tosto che abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo o stabilimento cui furono destinati nell'attuale loro qualità.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

LUGLIO 12. — Strumenti per la visita annuale delle armi presso i corpi, *pag.* 289.
» 14. — Applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 246, relativa agli stipendi dei disegnatori, degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli assistenti locali, *pag.* 290.
» 14. — Decreto Ministeriale che bandisce un concorso a 13 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra e che stabilisce le norme ed il programma degli esami, *pag.* 293.
» 14. — Trasporti sulle linee ad esercizio economico, *pag.* 296.
» 15. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 297.
» 15. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 298.
——— Avviso — Corrispondenza militare di Moltke, *pag.* 298.

CIRCOLARE N. **88**. — **Strumenti per la visita annuale delle armi presso i corpi**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 luglio.

Si avvertono i corpi interessati che dell'allestimento e distribuzione degli strumenti e relativa scatoletta di latta, di cui è cenno al § 3 dell'appendice n. 1 all'Istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C*, occorrenti per la visita alle armi in distribuzione alle compagnie, squadroni e batterie, è stata incaricata la fabbrica d'armi di Terni.

Alla direzione di tale stabilimento dovranno, pertanto, essere rivolte le richieste degli strumenti suddetti, ad eccezione, s'intende, del congegno per riconoscere la profondità delle corrosioni nella camera, il quale venne a suo tempo distribuito alle compagnie e comandi di battaglioni di fanteria cui è esclusivamente assegnato. Dovranno pure richiedersi in meno quelli, fra gli strumenti di cui sopra, (12-3131-3138), che possono prelevarsi dalle casse e cofani da armaiuolo testè aboliti.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**N. 89. — Applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 216, relativa agli stipendi dei disegnatori, degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli assistenti locali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 luglio.

In relazione al recente *Atto* 129 col quale viene pubblicata la legge 2 giugno 1904, n. 216, che porta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, si stabilisce quanto segue.

1. Dovendo la legge sovra citata aver ogni effetto a partire dal 1° gennaio 1904, le amministrazioni interessate sono tenute a corrispondere ai disegnatori, agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ed agli assistenti locali le quote arretrate dell'aumento di stipendio spettante a ciascuno (al netto della tassa di ricchezza mobile e della ritenuta ordinaria), conteggiandole sotto apposito titolo, nel rendiconto del 4° trimestre del decorso esercizio finanziario 1903-904.

2. Conseguentemente, si dovrà corrispondere la differenza anche a quelli degli impiegati contemplati nella suddetta legge, che al 1° gennaio 1904, o posteriormente, si sono trovati in una posizione a stipendio ridotto, le cui quote si devono intendere aumentate proporzionatamente al nuovo aumento di stipendio.

3. Per quelli che nel frattempo hanno cessato, per qualsiasi causa, dal servizio, e per quelli che hanno conseguito impiego presso altre amministrazioni, sarà cura dei rispettivi corpi di corrispondere, d'ufficio, le differenze di stipendio percepite in meno, per il tempo passato alla dipendenza dell'amministrazione militare dopo il 1° gennaio 1904.

Per quelli che nel frattempo siano stati collocati a riposo è lasciato ad essi il fare poi, se credono, le pratiche che occorrono presso la Corte dei conti per la riliquidazione della pensione.

Nel caso di morte, le differenze dovranno essere corrisposte ai legittimi eredi.

4. I disegnatori capi, i disegnatori, gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e gli assistenti locali, il cui stipendio, dopo il 1° gennaio 1904, avesse continuato ad essere sottoposto alla ritenuta straordinaria, *per precedente promozione*, avranno diritto al rimborso delle somme trattenute, da quella data, al predetto titolo sugli aumenti di stipendio conseguenti alla promozione, i quali si devono intendere as-

sorbiti da quelli dipendenti dalla attuazione della nuova legge, esenti da ritenuta straordinaria.

Per la stessa ragione devono essere esonerati dalle ritenute medesime coloro che fossero stati promossi dopo il 1° gennaio 1904, restituendo loro le somme trattenute finora a questo titolo.

5. Dello importo delle somme pagate per ognuno dei motivi sopraccennati i corpi si daranno credito in distinto articolo sul rendiconto generale degli assegni, documentando le relative partite contabili con appositi specchi dimostrativi per ogni motivo di pagamento.

6. Per quelli che avessero conseguito *l'aumento sessennale* anteriormente al 1° gennaio 1904, e a questa data, fossero stati ancora sottoposti alla relativa ritenuta straordinaria, quest'ultima dovrà continuare inalterata, cioè sempre commisurata alla quota dell'aumento sessennale conseguito in base allo stipendio antico, fino al compimento dei dodici mesi.

Per quelli invece che avessero conseguito l'aumento sessennale al 1° gennaio 1904, o posteriormente a questa data, la ritenuta straordinaria dovrà decorrere e continuare fino ad estinzione sulla misura dell' aumento sessennale effettivamente conseguito in base al nuovo stipendio.

7. Per quelli che avessero debiti verso lo Stato per anticipazioni di stipendio, per addebiti, o per altra causa, si dovrà, nel corrispondere loro l'importo delle quote arretrate a norma dei n. 1 e 2 della presente Circolare, operare su di esso la corrispondente ritenuta proporzionale a sconto del debito.

8. Per quelli invece che avessero ceduto il quinto dello stipendio, essendo la quota ceduta commisurata allo stipendio che essi di fatto percepivano all'atto della cessione, s'intende che nessuna variazione dovrà apportarsi, nè riguardo alle quote arretrate nè per l'avvenire, alla somma che le amministrazioni sono tenute a corrispondere al cessionario.

9. Si avverte ad ogni modo, che non si dovrà procedere al pagamento delle somme spettanti agli interessati in forza della nuova legge se non dopo la pubblicazione del *Bollettino* col quale sarà regolata secondo le nuove disposizioni la posizione di questi ultimi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **90**. — **Decreto Ministeriale, che bandisce un concorso a 15 posti di volontario nell'Amministrazione centrale della guerra e che stabilisce le norme ed il programma degli esami.** — (Segretariato generale). — 14 luglio.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 5 del R. Decreto 22 aprile 1888 n. 5385, modificato dai RR Decreti 21 giugno 1896 n. 241, 6 aprile 1889 n. 128 e 6 marzo 1904 n. 127;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato.

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a quindici posti di volontario nell' Amministrazione centrale della guerra.

Gli esami avranno principio in Roma il 3 novembre 1904.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono presentare, entro il giorno 30 settembre 1904, domanda in carta bollata da una lira al Ministero della guerra (Segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio, e corredandola dei documenti seguenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale, da cui risulti che il concorrente ha compiuto 18 anni e non oltrepassato i 30 alla data del 30 settembre 1904, nel qual giorno si chiude il concorso.

*c*) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco;

*d*) certificato medico, che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà disimpegnare. (Tale certificato sarà rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi e stabilimenti del R. esercito, i quali, con la presente disposizione, sono autorizzati a rilasciare il certificato stesso);

*e*) certificato di penalità, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

*f*) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

*g*) diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle università dello Stato.

I documenti, di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi al giorno, in cui si chiude il concorso (30 settembre 1904).

Art. 3.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte si danno, in altrettanti giorni, sulle materie appositamente designate dall'annesso programma; per lo svolgimento di ciascuno dei temi scritti sono assegnate sei ore.

La prova orale versa su tutti i numeri del programma, e non deve durare più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

di un referendario della Corte dei conti, commissario;

di due direttori capi di divisione del Ministero della guerra, commissari;

di un professore di università, commissario.

Un impiegato del Ministero esercita, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno.

Art. 6.

Durante le prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro o con persone estranee e di consultare libri o manoscritti, tranne il testo delle leggi.

Il concorrente, che contravvenga a questa disposizione o abbia in qualsiasi altro modo compromesso la sincerità della prova, è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza di queste disposizioni ed ha facoltà di prendere i provvedimenti necessari. A tale uopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami e, ove occorra, potrà essere assistito nella vigilanza da funzionari del Ministero della guerra.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente appone la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, in modo che la firma possa essere interamente coperta dalla piegatura dell'angolo, la quale viene dal commissario presente suggellata a ceralacca con un sigillo del Ministero. Il lavoro è poi chiuso in una busta, sulla quale il commissario scrive l'indicazione della data e della ora della consegna.

Al termine di ogni prova, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati insieme ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Verranno senz'altro annullati quei lavori, nei quali il concorrente, mediante contrassegni o in qualunque altro modo, siasi fatto riconoscere.

Art. 8.

Ogni commissario dispone di venti punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno quattordici ventesimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di dodici ventesimi.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare quattordici ventesimi sul numero complessivo dei punti.

Art. 9.

I concorrenti sono classificati per ordine decrescente di punti. A parità di punti ha la precedenza il maggiore di età.

Sono giudicati vincitori del concorso coloro che hanno riportato maggior numero di punti, fino alla concorrenza dei quindici posti per i quali viene aperto il concorso.

Gli altri candidati, che pur avessero conseguito l'idoneità, non acquistano alcun diritto ad essere successivamente nominati volontari.

Art. 10.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere giorno per giorno il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Art. 12.

I volontari devono prestare non meno di sei mesi di servizio effettivo gratuito per poter conseguire la nomina al grado di vice segretario di ultima classe, al quale vengono nominati a seconda dei posti vacanti e seguendo l'ordine di precedenza stabilito in conformità dell'articolo 9.

Quelli, che durante il volontariato non abbiano dato sufficiente prova d'idoneità, di diligenza e di buona condotta, possono essere tenuti in esperimento per quel maggior periodo di tempo che sia stabilito dal Ministro, senza che per questo vengano ritardate le nomine degli altri, oppure possono essere senz'altro licenziati.

Art. 13.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti e da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897.

PROGRAMMA

I. — Diritto amministrativo.
II. — Diritto costituzionale.
III. — Diritto civile.
IV. — Economia politica.
V. — Legislazione positiva del Regno:
  *a*) Statuto fondamentale del Regno.
  *b*) Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali.
  *c*) Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti.
  *d*) Legge sulla Corte dei conti.
  *e*) Legge sul contenzioso amministrativo.
  *f*) Legge sui conflitti d'attribuzione.
  *g*) Legge e regolamento sulla giustizia amministrativa.
  *h*) Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

*i*) Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo.

Le tre prove scritte consisteranno nello svolgimento di un tema:

1° di diritto amministrativo o di diritto costituzionale,
2° di diritto civile,
3° di economia politica.

L'esperimento orale verserà su tutti i numeri del programma.

Dato a Roma, 14 luglio 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **91.** — **Trasporti sulle linee ad esercizio economico.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 luglio.

Dal 1° corrente hanno cessato di aver vigore le speciali tariffe che l'Adriatica applicava ai trasporti militari, d'impiegati ecc. e delle rispettive famiglie sulle seguenti linee *ad esercizio economico:*

Bari-Taranto.
Barletta Spinazzola.
Bologna-Poggio Rusco.
Brescia-Cremona.
Brescia-Iseo.
Casarsa-Spilimbergo.
Foggia-Lucera.
Foggia-Manfredonia.
Lecce-Otranto.
Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle.
Treviso Motta di Livenza.
Zollino Gallipoli.

Parimente cessa d'aver vigore, da quella data, la speciale tariffa istituita per tutti indistintamente i trasporti di bagaglio.

Il Ministero riservasi di riordinare, con apposito *Atto*, tutte le disposizioni che concernono i trasporti sulle linee ad esercizio economico.

Avverte frattanto:

*a*) che i trasporti di persone, fruenti della tariffa *militare* o di quella *differenziale* sulle linee delle Grandi Reti, verranno eseguiti sulle suddette linee ad esercizio economico, tanto *in servizio interno* quanto *in servizio cumulativo* con le altre

linee delle Grandi Reti *ad esercizio ordinario*, ai prezzi ed alle condizioni stabilite dalle tariffe stesse;

*b*) i viaggiatori muniti di biglietti di 2ª classe a tariffa *militare* o *differenziale* avranno diritto di prendere posto in 1ª classe sulle linee *ad esercizio economico*, e ciò sia che il biglietto sia rilasciato per un percorso interessante soltanto una o più linee *ad esercizio economico*, sia che valga per un viaggio in servizio cumulativo fra dette linee e quelle, pure delle Grandi Reti, *ad esercizio ordinario*;

*c*) i viaggiatori cui è applicabile la *tariffa differenziale*, possono sempre valersi delle apposite tariffe in vigore pel pubblico sulle anzidette linee *ad esercizio economico*; ma, per ottenere l'applicazione di queste ultime, debbono astenersi dal produrre i documenti prescritti per fruire della *tariffa differenziale*;

*d*) alle spedizioni di bagaglio, nei casi preveduti dal regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, saranno applicabili, anche pei percorsi sulle dette linee *ad esercizio economico*, le tariffe e condizioni stabilite dal regolamento stesso.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **92**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 luglio.

Nei mesi di ottobre e novembre dell'anno corrente, e in quei giorni che il Ministero si riserva d'indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti contabili, che, a senso della Circolare 46 del corrente anno, possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel 1905, cioè con anzianità a tutto il 3 aprile 1893 fino al tenente Galli Augusto incluso, e gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i tenenti contabili inscritti a ruolo fino al tenente Pianca Aleardo incluso.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti *esclusivamente* all'avanzamento a scelta dovranno pervenire al Ministero per il 1° settembre prossimo.

In applicazione al § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate ai comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 1° agosto.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **93.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 luglio.

Nei primi giorni del mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento i tenenti di artiglieria e del genio, aventi l'anzianità a tutto il 21 aprile 1895, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non furono dichiarati idonei in quelli fissati con la Circolare n. 186 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati con le norme di cui agli *Atti* 228 e 260 del 1902, modificato quest'ultimo dall'*Atto* 100 del 1903, ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 degli *Atti* medesimi.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 degli *Atti* citati dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 1° dicembre corrente anno.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

# AVVISO.

**Corrispondenza militare di Moltke.** — Per cura del comando del corpo di stato maggiore è stata tradotta in italiano e pubblicata la « Corrispondenza militare di Moltke » durante la guerra del 1870-71. L'opera consta di tre volumi in formato 16° grande e complessivamente di oltre 800 pagine.

Per le biblioteche militari, per i vari comandi ed uffici e per uso personale degli ufficiali la detta opera, completa, è messa in vendita al prezzo ridotto di lire 8. Le richieste per l'acquisto debbono essere rivolte al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità).

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 luglio.

LUGLIO 18. — Contabilità delle parti d'armi, *pag.* 299.
» 20. — Note caratteristiche dell'anno 1904 e proposte d'avanzamento per l'anno 1905, *pag.* 299.
» 22. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia territoriale, *pag.* 300.
» 22. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1904, *pag.* 320.

CIRCOLARE N. **94**. — **Contabilità delle parti d'armi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 luglio.

In seguito alla nuova « Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi », in data 15 aprile u. s., per effetto della quale le parti d'armi non debbono più considerarsi come oggetti vendibili, il Ministero determina che, dal 1° luglio corrente, esse vengano inscritte alla categoria 7ª del *Registro delle masserizie*, mod. 328, togliendole dalla categoria 26ª, dove trovansi attualmente dimostrate, e che il loro importo sia trasportato dalla col. 22 alla col. 3 del *Riassunto*, mod. 287.

Le parti d'armi impiegate saranno scaricate dal *Registro*, mod. 328 alla fine d'ogni trimestre.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **95**. — **Note caratteristiche dell'anno 1904 e proposte d' avanzamento per l'anno 1905.** — (Segretariato generale). — 20 luglio.

Il Ministero determina che, le note caratteristiche degli ufficiali di tutti i corpi, comandi ed uffici siano compilate, in massima, all'epoca stabilita dalla relativa istruzione e trasmesse di mano in mano alle autorità superiori. I reparti destinati a cambiare di sede inizieranno i lavori per la compilazione dei detti documenti in base agli ordini dei comandanti di corpo d'armata.

Gli specchi d'avanzamento di cui al § 165 del regolamento, colle modalità specificate ai numeri 17 e 18 dell' *Atto* 63 del 1900 dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 novembre.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 83, pag. 282. — *Dopo:* Stramazzotti Guglielmo, furiere 3° artiglieria campagna, *inserire:* Gagliardi Pietro, furiere 5° artiglieria campagna.

L'anzianità tanto dei maggiori generali quanto dei colonnelli sulla promovibilità dei quali dovranno pronunciarsi le commissioni d' avanzamento è mantenuta nello stesso limite indicato nella circolare n. 115 dello scorso anno, e cioè al 31 dicembre 1901.

Per tutti gli altri ufficiali, valgono i limiti d'anzianità fissati dalle circolari del *Giornale militare* corrente anno, n. 16, del 19 aprile e n. 86 del 7 luglio.

I comandanti di corpo d'armata e le altre autorità interessate daranno, per la parte che li riguarda, gli ordini occorrenti per l'esecuzione delle su esposte determinazioni.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **96**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia territoriale**. — (Direzione generale leve e truppa). — 22 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 21 aprile u. s., n. 153 (Circolare n. 48 del corrente anno), *il 24 agosto p. v.* saranno chiamati alle armi, per istruzione, per un periodo di giorni 20:

*a*) i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Aquila, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Campobasso, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Sulmona, Taranto e Teramo;

*b*) i militari di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870 ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi beninteso quelli che fecero passaggio alla milizia stessa il 15 giugno u. s.) appartenenti ai distretti di: Avellino, Benevento, Campagna, Caserta, Frosinone, Gaeta, Napoli, Nola, Roma e Salerno;

*c*) i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, *precettati* per le compagnie costiere, ed appartenenti per fatto di leva ai distretti del X corpo d'armata, eccettuati quelli precettati per i reparti locali delle isole partenopee, dell'isola di Ponza e dell'isola di Capri.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

Per i richiamati di milizia territoriale di fanteria precettati per le compagnie costiere e accennati nel comma *c*) del precedente numero 1, il centro di formazione della rispettiva compagnia, a cui dovranno presentarsi e dal quale saranno rinviati in congedo, è segnato sul foglio di precetto che verrà loro distribuito per cura dei comandi di distretto a senso del successivo numero 3. Coloro che si presentassero ai distretti saranno da questi immediatamente inviati al centro di formazione della rispettiva compagnia senza alcun oggetto di corredo, ma provvisti dei mezzi di viaggio.

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

Contemporaneamente, per cura dei distretti interessati verrà distribuito agli individui compresi nella chiamata di cui alla lettera *c*) del precedente numero 1, un precetto personale conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali, ed in conseguenza al riguardo degli individui stessi non occorrerà di compilare manifesti speciali e quindi neppure di inserire per essi alcuna disposizione nei manifesti speciali che i distretti dovessero compilare per altre specialità.

Nel detto precetto dovrà essere indicato esattamente il luogo cui il militare deve presentarsi.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'at-

tenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904 ora diramata*) in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Resta inteso che i detti comandi ricorderanno pure ai sindaci che essi a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e se-

guenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato e verranno concessi dai comandi dei distretti militari; pei richiamati di milizia territoriale non sono ammessi rinvii, ma soltanto dispense nei casi ivi enumerati.

Saranno, beninteso, pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900, stato riprodotto nel n. 116 lettera *e*) della nuova *Istruzione sulle dispense dalle chiamate* più sotto citata. A tale scopo i comandi dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio (o la dispensa se di milizia territoriale), i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1878, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento ovvero a distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i depositi o i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito o distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati. Analogo provvedimento dovrà adottarsi per i centri di formazione delle compagnie costiere, che si trovassero in identiche condizioni.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato e, se trattisi di militari dell'esercito permanente al conseguente rimando ad una successiva chiamata: mentre sarà definitivamente dispensato se trattisi di militare della milizia territoriale.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

### Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

*a*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1878, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri residenti nel territorio

dei distretti della divisione militare di Chieti e dell'XI corpo d'armata;

*b*) gli ufficiali di milizia territoriale ascritti alla fanteria ed appartenenti ai reparti della milizia stessa da costituirsi per le esercitazioni dal X corpo d'armata e dalla divisione militare di Roma;

*c*) gli ufficiali in congedo precettati per la costituzione dei quadri delle compagnie costiere del X corpo d'armata (meno quelli precettati per i reparti delle isole).

Alla chiamata di cui al precedente comma *a*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento di fanteria di linea e bersaglieri, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

12. I comandi dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Direzione generale di fanteria e cavalleria)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata,

e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

*a*) residenza all'estero;

*b*) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 (e n. 12 se di milizia territoriale) dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. Decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

*a*) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

*b*) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

*c*) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

*d*) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero della guerra (*Direzione generale di fanteria e cavalleria*) per la sua determinazione; ove questa sia favorevole e ne sia il caso, della dispensa o dell'esenzione accordata dovrà informarsi il corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

**I detti comandi non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; pertanto ove tali domande pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.**

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata Istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

### Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali date alle autorità militari interessate per l'assegnazione dei richiamati dell'esercito permanente di fanteria di linea e dei bersaglieri che dai rispettivi depositi saranno avviati, dopo vestiti ed equipaggiati, ai reggimenti ai quali debbono essere assegnati e che verranno indicati dal comando del X corpo d'armata.

Agli ufficiali che occorressero ai depositi, tanto di fanteria quanto dei bersaglieri, per il ricevimento dei richiamati, per le istruzioni da impartirsi presso i depositi e per l'accompagnamento da questi ai corpi, provvederanno, abbastanza in tempo, i reggimenti corrispondenti ai depositi, fatta eccezione per quelli staccati. Ai depositi staccati gli ufficiali saranno invece inviati, nel numero riconosciuto necessario, dai reggimenti a cui vengono assegnati i richiamati.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione ai quali si presentano saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

**Formazione di reparti ordinari di milizia territoriale.**

18. Coi richiamati di milizia territoriale di fanteria nati negli anni 1869 e 1870, dei distretti del X corpo d'armata e della divisione militare di Roma, si costituirà una brigata di fanteria di milizia territoriale composta di tre reggimenti; presso ciascun distretto saranno formati quei reparti che verranno indicati dai comandi di corpo d'armata interessati, in base agli accordi già intervenuti al riguardo.

I reparti stessi appena costituiti, saranno messi a disposizione del comando del X corpo d'armata, il quale stabilirà il giorno e le località dove i reparti dovranno essere avviati.

19. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai reparti di milizia territoriale, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i reparti di milizia territoriale che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

**Formazione dei reparti costieri di milizia territoriale.**

20. Coi richiamati alle armi di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, *precettati per le compagnie costiere* ed appartenenti per fatto di leva ai distretti del X corpo d'armata (meno quelli precettati per i reparti delle isole), saranno formati i reparti costieri che verranno stabiliti dal comando del X corpo d'armata. Per la formazione, dislocazione e impiego dei reparti si attueranno, per quanto sarà possibile, le disposizioni previste per il caso di mobilitazione.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. I richiamati di *fanteria di linea* e *bersaglieri* della classe 1878, appena inquadrati nel reggimento al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento stesso.

Durante la permanenza al deposito i richiamati stessi dovranno eseguire al più presto qualche istruzione pratica e marcia di allenamento, non che due lezioni di tiro al bersaglio.

Qualora però queste istruzioni non potessero farsi presso il deposito, saranno compiute separatamente presso il reggimento di assegnazione prima dell'esercitazione di sbarco.

Il comando del X corpo d'armata disporrà per le istruzioni da impartirsi ai richiamati di milizia territoriale.

### Art. 5. — *Congedamento.*

22. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono, dove essi verranno trasportati al termine delle manovre, in base ad ordini di movimento che saranno emanati durante le manovre stesse. Dai centri di mobilitazione verranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *12 settembre p. v.*

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

23. Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo. Quelli di milizia territoriale, comandanti di compagnia, potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni, dopo lo scioglimento dei reparti, insieme ai furieri, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

### Art. 6. — *Disposizioni varie.*

24. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

Ai richiamati di milizia territoriale, esclusi quelli dei reparti *costieri*, saranno distribuiti i teli da tenda con relativi paletti e parti di bastone, da prelevarsi dai depositi di fanteria corrispondenti ai distretti di presentazione dei richiamati. I di-

stretti preleveranno dai depositi summenzionati i fazzoletti, le scatolette per nero di scarpe e le spazzole ed, ove occorra, i farsetti a maglia.

25. Ai reparti di milizia territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per i medesimi prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno i reparti stessi all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

Per l'equipaggiamento, e per i servizi sanitario e di vettovagliamento dei reparti costieri, si attueranno, per quanto sarà possibile, le disposizioni previste per il caso di mobilitazione.

26. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato dell'esercito permanente verranno distribuite cartucce, mentre a quelli di milizia territoriale verranno distribuite cartucce da salve, nel numero che stabilirà il comando del X corpo d'armata.

27. È fatta facoltà ai richiamati di milizia territoriale di non convivere al rancio.

Agli esenti dal rancio saranno perciò pagati, oltre il soldo loro spettante secondo il grado, i viveri in contanti.

28. Gli assegni in contanti saranno pagati agli uomini giornalmente.

29. I richiamati di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

30. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

31. Il Ministero ha rilevato che, malgrado le raccomandazioni contenute nelle circolari di chiamata dello scorso anno, i corpi non si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 13 e 14 dell'*Atto* 130 del 1903, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

*a)* Interrogare i richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo;

*b)* Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

*c)* Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia territoriale.*

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, il *24 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

*a*) i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Aquila, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Campobasso, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Sulmona, Taranto e Teramo;

*b*) i militari di 1ª categoria nati negli anni 1869 e 1870 ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi quelli che fecero passaggio alla milizia stessa il 15 giugno u. s.) appartenenti ai distretti di: Avellino, Benevento, Campagna, Caserta, Frosinone, Gaeta, Napoli, Nola Roma e Salerno;

*c*) i militari di 1ª categoria di tutte classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, *precettati* per le compagnie costiere, ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di: Avellino, Benevento, Campagna, Caserta, Gaeta, Napoli, Nola e Salerno, eccettuati quelli precettati per i reparti locali delle isole partenopee, dell'isola di Ponza e dell'isola di Capri.

Alla precedente chiamata di cui alla lettera *a*) dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti richiamati alle armi:

*d*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1878 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, residenti nel territorio dei distretti della divisione militare di Chieti e dell'XI corpo d'armata;

*e*) gli ufficiali di milizia territoriale ascritti alla fanteria ed appartenenti ai reparti della milizia stessa da costituirsi per le esercitazioni dal X corpo d'armata e dalla divisione militare di Roma;

*f*) gli ufficiali in congedo precettati per la costituzione dei quadri delle compagnie costiere del X corpo d'armata. (meno quelli precettati per i reparti delle isole).

Alla chiamata di cui al precedente comma *d*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento di fanteria di linea e bersaglieri che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Tutti gli ufficiali richiamati, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino del giorno *24 agosto p. v.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè

riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, se a questo appartengono, mentre invece saranno senz'altro dispensati se appartengano alla milizia territoriale.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente quei richiamati della classe 1878 i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comando del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere tali domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale compresi nella chiamata che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la *dispensa* dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'art. 6 se di milizia territoriale) e nel n. 116 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 13 luglio 1903;

*b*) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero se di milizia territoriale;

*c*) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno ovvero nell'anno corrente; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e con la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

| | Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo | Negli altri comuni |
|---|---|---|
| Per la moglie . . . . . L. | 0,50 | 0,40 |
| Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . » | 0,25 | 0,20 |

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

*Li ... luglio 1904.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

---

## AVVERTENZA.

**Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.**

**I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.**

ALLEGATO n. 2.

## Comando del distretto militare di . . . .

### Precetto personale per la chiamata sotto le armi.

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria. . . . . figlio di. . . . . , ascritto alla milizia territoriale, è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi *il giorno 24 agosto p. v.*, per prendere parte ad un periodo di istruzione sul servizio costiero, della durata di 20 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato, del libretto personale, ove ne sia provvisto, e del presente precetto personale, e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno . . . . . suindicato in . . . . . , al comando . . . . . .

A termine di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . . li. . . . . 1904.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 3.

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

| INDICAZIONE DEGLI OGGETTI | Fanteria | Bersaglieri | Milizia territoriale di fanteria |
|---|---|---|---|
| Asciugatoi | 2 | 2 | 2 |
| Berretti con fregio | 1 | » | » |
| Berretti (feltro con fiocco | » | 1 | » |
| Borracce con coreggia | 1 | 1 | 1 |
| Borse complete per pulizia | 1 | 1 | 1 |
| Calzature (paia) | 1 | 1 | 1 |
| Camicie di cotone | 2 | 2 | 2 |
| Cappelli completi con copertura di tela bianca | » | 1 | » |
| Cappelli completi da milizia territoriale (senza penna) | » | » | 1 |
| Cappotti | 1 | » | » |
| Chepì completi (senza treccia con copertura | 1 | » | » |
| Controspallini di panno scarlatto (paia) (1) | » | » | 1 |
| Coregge per pantaloni | 1 | 1 | 1 |
| Cravatte per collo | 2 | 2 | 2 |
| Cucchiai | 1 | 1 | 1 |
| Fasce di lana o panciotti | 1 | 1 | » |
| Fazzoletti | 1 | 1 | 1 |
| Gavette | 1 | 1 | 1 |
| Giubbe di panno | » | 1 | » |
| Giubbe di tela | 1 | 1 | 1 |
| Mantelline | » | 1 | » |
| Mutande | 1 | 1 | 1 |
| Paletti per teli da tenda (2) | 2 | 2 | 2 |
| Pantaloni di panno | 1 | 1 | » |
| Pantaloni di tela | 1 | 1 | 1 |
| Parti di bastoni per teli da tenda (2) | 2 | 2 | 2 |
| Pezzuole per piedi (paia) | 2 | 2 | 2 |
| Secchetti per gallette | 2 | 2 | 2 |
| Scatolette per nero da scarpe | 1 | 1 | 1 |
| Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) | 1 | 1 | » |
| Spazzole | 1 | 1 | 1 |
| Tasche per pane con coreggia | 1 | 1 | 1 |
| Tazze di latta | 1 | 1 | 1 |
| Teli per tenda (2) | 1 | 1 | 1 |
| Uose di tela complete (paia) | 1 | 1 | 1 |
| Zaini | 1 | 1 | » |
| Zaini da milizia territoriale | » | » | 1 |
| Razioni di carne in conserva (scatolette) | 2 | 2 | » |
| Razioni galletta | * | * | * |

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 560 del Regolamento d'amministrazione.

(1) I controspallini di panno saranno fissati con tre punti alle giubbe di tela qualora queste siano sprovviste dei relativi bottoni.

(2) Non verranno distribuiti, però, ai militari di milizia territoriale dei riparti costieri.

## AVVERTENZE.

1. Ai graduati, esclusi quelli di milizia territoriale, oltre i prescritti distintivi di grado (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto o da chepi. Inoltre ai richiamati dell'esercito permanente rivestiti d'impiego speciale (trombettiere ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da stimatori e tiratori scelti.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se dell'esercito permanente, le sole uose se di milizia territoriale.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

8. Ai richiamati di milizia territoriale, non ascritti ai reparti costieri verranno distribuiti zaini di tela modificati. Qualora i distretti non ne abbiano disponibili nei magazzini faranno modificare il numero occorrente di zaini colla scorta del conto-istruzione che verrà direttamente rimesso dal Ministero.

9. Il comando del X corpo d'armata, ove lo ravvisi necessario, potrà disporre per la distribuzione a cura dei distretti interessati, di un cappotto di fanteria ai richiamati di milizia territoriale facendoli prelevare, preferibilmente di classe, dai depositi fanteria.

## N. 97. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

| DIVISIONI | ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione) | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
| Torino | 345 | 296 | 641 |
| Novara | 124 | 171 | 295 |
| Alessandria | 262 | 313 | 575 |
| Cuneo | 139 | 224 | 363 |
| Milano | 216 | 249 | 465 |
| Brescia | 120 | 151 | 271 |
| Genova | 141 | 208 | 349 |
| Piacenza | 174 | 236 | 410 |
| Verona | 204 | 289 | 493 |
| Padova | 211 | 186 | 397 |
| Bologna | 166 | 284 | 450 |
| Ravenna | 108 | 172 | 280 |
| Ancona | 61 | 133 | 194 |
| Chieti | 113 | 119 | 232 |
| Firenze | 161 | 168 | 329 |
| Livorno | 174 | 172 | 346 |
| Roma | 290 | 442 | 732 |
| Perugia | 73 | 74 | 147 |
| Napoli | 97 | 91 | 188 |
| Salerno | 322 | 391 | 713 |
| Bari | 86 | 53 | 139 |
| Catanzaro | 136 | 138 | 274 |
| Palermo | 83 | 87 | 170 |
| Messina | 158 | 111 | 269 |
| Cagliari | 200 | 79 | 279 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 4164 | 4837 | 9001 |

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**febbraio 1904.** — (Segretariato generale). — 22 luglio.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 2 | » | » | 2 | 8263 | 2586 | 10849 | 30.7 | 1.8 |
| » | » | » | » | 3509 | 1689 | 5198 | 29.9 | 1.7 |
| 1 | » | » | 1 | 7176 | 3300 | 10476 | 36.1 | 2.0 |
| 3 | » | » | 3 | 3548 | 2492 | 6040 | 27.8 | 1.7 |
| 1 | » | » | 1 | 5301 | 2405 | 7706 | 29.5 | 1.8 |
| 1 | » | » | 1 | 2682 | 1389 | 4071 | 32.3 | 2.2 |
| 1 | » | » | 1 | 3811 | 1756 | 5567 | 28.6 | 1.8 |
| » | » | 2 | 2 | 4651 | 2292 | 6943 | 31.2 | 1.8 |
| 2 | » | » | 2 | 5177 | 2720 | 7897 | 30.9 | 1.9 |
| 1 | » | » | 1 | 5658 | 2006 | 7664 | 29.3 | 1.5 |
| 2 | » | » | 2 | 4899 | 1787 | 6686 | 36.7 | 2.5 |
| 1 | » | » | 1 | 2519 | 1358 | 3877 | 36.2 | 2.6 |
| 3 | » | 2 | 5 | 1757 | 1134 | 2891 | 24.5 | 1.6 |
| 1 | » | » | 1 | 4082 | 1293 | 5375 | 36.3 | 1.6 |
| » | » | » | » | 4207 | 1578 | 5785 | 35.6 | 2.0 |
| 2 | » | 1 | 3 | 4268 | 1621 | 5889 | 28.3 | 1.7 |
| 2 | » | 1 | 3 | 7249 | 3604 | 10853 | 31.6 | 2.1 |
| 2 | » | » | 2 | 2437 | 732 | 3169 | 32.2 | 1.5 |
| 2 | » | » | 2 | 2958 | 642 | 3600 | 30.2 | 1.6 |
| 1 | » | » | 1 | 9605 | 4482 | 14087 | 41.5 | 2.1 |
| 1 | » | » | 1 | 2697 | 593 | 3290 | 32.9 | 1.4 |
| 2 | » | 1 | 3 | 3356 | 1396 | 4752 | 33.9 | 2.0 |
| 2 | » | » | 2 | 2313 | 957 | 3270 | 35.5 | 1.8 |
| 2 | » | » | 2 | 4960 | 1019 | 5979 | 32.8 | 1.5 |
| » | » | » | » | 4004 | 622 | 4626 | 28.0 | 1.7 |
| 35 | » | 7 | 42 | 111087 | 45453 | 156540 | 32.2 | 1.9 |

della forza media = 0.25.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 26ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 23. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria, *pag.* 323.

» 24. — Conteggio dei maggiori assegni degli ufficiali e degli uomini di truppa, *pag.* 325.

» 28. — Esami d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 325.

» 29. — Corso di maniscalchi presso la scuola di cavalleria, *pag.* 328.

CIRCOLARE N. **98**. — **Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 23 luglio.

Il Ministero ha determinato di chiamare in servizio, dal 15 settembre 1904, e per mesi tre e mezzo, 150 ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria, e con gli assegni (indennità giornaliera di servizio ed indennità eventuali varie a seconda del caso) dovuti al loro grado.

Gli ufficiali predetti di qualunque anzianità, i quali intendano di assumere tale servizio, dovranno rivolgere analoga domanda (su carta da bollo da lire una) al Ministero, per mezzo del deposito, reggimento alpini, distretto, *dal quale dipendono per ragioni di residenza.*

Le domande dovranno dal deposito, reggimento alpini, distretto ora detti, essere *direttamente* inviate al Ministero, al quale dovranno pervenire non più tardi del giorno 15 agosto p. v., corredate del parere esplicito del comandante il corpo stesso, sulla convenienza o meno che le domande siano soddisfatte, specialmente dal punto di vista delle condizioni fisiche e morali degli ufficiali richiedenti.

*Le domande che pervenissero dopo il 15 agosto p. v. non saranno prese in considerazione.*

E' lasciata facoltà agli ufficiali di indicare con ordine di precedenza i reggimenti ovvero le guarnigioni, cui preferirebbero di essere assegnati; ma il Ministero si riserva pieno ed assoluto diritto di fare le destinazioni secondo le esigenze del servizio, dichiarando fin d'ora *irrevocabili* le assegnazioni che saranno fatte col *Bollettino.*

Condizione, quest'ultima, che dovrà essere comunicata agli ufficiali, nell'atto stesso in cui saranno interpellati e che gli ufficiali dovranno, nella domanda, dichiarare esplicitamente di conoscere.

I corpi non daranno corso *assolutamente* a domande in qualsiasi modo condizionate.

I nomi degli ufficiali ammessi in servizio verranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, con la indicazione delle destinazioni relative.

I corpi, che avranno dato corso alle domande, parteciperanno agli ufficiali richiamati le disposizioni del *Bollettino*, provvedendo nel tempo stesso che agli ufficiali medesimi siano forniti gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al reggimento di destinazione.

Le domande dovranno portare la indicazione della residenza degli ufficiali.

Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore a 150, il Ministero si riserva piena libertà di scelta fra coloro che avranno aderito alla chiamata.

I comandi di deposito, reggimento alpini, distretto, comunicheranno *d'urgenza* le disposizioni della presente Circolare a tutti gli ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria che *tengono in evidenza* a senso del n. 16 dell'*Atto* 78 del 1902, con speciale avvertenza ai medesimi che il Ministero *escluderà, senza eccezione, dalla chiamata tutti gli ufficiali che si facessero raccomandare per via indiretta.*

Qualora poi, avvenuta la chiamata, talun ufficiale non potesse intraprendere servizio, od assuntolo non potesse proseguirlo a causa di malattia o per sopravvenute circostanze gravi, dovrà fare regolare domanda per la revoca della chiamata o per il ricollocamento in congedo.

Tali domande, da inoltrarsi per via gerarchica al Ministero, avranno corso solamente quando sia *accertata la validità dei motivi addotti* e previa *visita medico-collegiale*, se trattasi di malattia.

Le competenti autorità gerarchiche dovranno esprimere i loro espliciti pareri circa le domande stesse.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **99.** — **Conteggio dei maggiori assegni degli ufficiali e degli uomini di truppa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 luglio.

In seguito alle recenti leggi che hanno modificati, dal 1° luglio, gli assegni degli ufficiali e degli uomini di truppa (*Atti* 124 e 125), si avverte quanto segue:

1. Tanto la differenza tra gli assegni spettanti agli ufficiali a norma della nuova legge e quelli stabiliti dalla legge precedente, quanto il centesimo aumentato all'assegno giornaliero degli uomini di truppa, saranno compresi, per tutto il 1° trimestre 1904-905, nella *Richiesta d'anticipazione* mod. 218, relativa al mese di *settembre* in due distinti articoli con le specificazioni:

« Aumenti di stipendio agli ufficiali (legge 3 luglio, n. 302) per i mesi di luglio, agosto e settembre . . L. . »

« Aumento di un centesimo dell'assegno degli uomini di truppa (legge 3 luglio, n. 301) per i mesi di luglio, agosto e settembre . . L. . . ».

Le somme che per effetto di queste aggiunte venissero a risultare esuberanti ai bisogni di cassa, saranno assegnate all'ufficio dei personali militari vari, giusta il disposto del § 188 del regolamento d'amministrazione.

2. Il maggiore assegno stabilito per gli allievi musicanti con la Circolare 17 dicembre 1902, n. 33 (Divisione vestiario), continua a rimanere a carico della massa generale (assegno musica) fino a che, con altre modificazioni alla legge sugli assegni, non sarà posto a carico del bilancio.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **100.** — **Esami d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 luglio.

Nei mesi di novembre e di dicembre del corrente anno e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558, e delle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami d'idoneità all'avanzamento per i capitani e per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani e tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalla Circolare n. 46 del corrente anno; agli esami per la scelta potranno concorrere i capitani ed i tenenti medici inscritti a ruolo fino, rispettivamente, al capitano medico Ostino cav. Giovanni ed al tenente medico Ghidoli dottor Enrico, inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 143 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero pel 1° settembre prossimo. In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 10 agosto.

Per i tenenti medici ammessi agli esami ad anzianità avrà luogo inoltre, dal 1° ottobre al 15 novembre prossimo, un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare, al quale potranno prender parte coloro che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 1° settembre.

Tale corso d'istruzione riguarderà le seguenti parti del programma n. 2 descritto dall'*Atto* 15 del 1902.

GRUPPO I.

Prova I, lettera *b*: *Patologia speciale delle malattie dell'occhio e dell'orecchio.* — Tesi: dal n. 32 al 38 incluso.

GRUPPO II.

Prova I: *Anatomia chirurgica.* — Tesi: dal n. 1 al 24 incluso.

Prova II: *Operazioni chirurgiche.* — Tesi: dal n. 1 al 22 incluso. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **101. — Corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria) — 29 luglio.

Il giorno 25 settembre prossimo avrà principio presso la scuola di cavalleria un nuovo corso militare di mascalcia, colle norme contenute nell'*Atto* 500 della *Raccolta*, quale fu modificato dagli *Atti* 142 del 1898 ed 81 del 1902.

Le domande d'ammissione saranno trasmesse direttamente dai corpi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 31 agosto p. v. e dovranno essere corredate del foglio matricolare e caratteristico, nonchè della relativa proposta motivata dal comandante il reggimento, il quale si accerterà che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dall'*Atto* suddetto.

Gli aspiranti medesimi non dovranno però contrarre la ferma di cinque anni prescritta dall'articolo 124 del testo unico della legge sul reclutamento. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

Roma 1904. — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 27ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 agosto.

AGOSTO 3. — Scuola centrale di tiro da fortezza, *pag.* 327.
» 3 — Trasporto degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi di attacco, *pag.* 330.

CIRCOLARE N. **102**. — **Scuola centrale di tiro da fortezza**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 agosto.

1. Dal 26 settembre al 25 ottobre p. v avrà luogo, parte al poligono di Bracciano e parte in altre località, un unico corso di scuola centrale di tiro colle artiglierie di medio calibro, della durata complessiva di giorni 30.

2. A frequentare il predetto corso saranno destinati:

*a*) 20 capitani scelti fra quelli della specialità da costa e da fortezza, e fra quelli degli stabilimenti e delle direzioni, i quali, in caso di mobilitazione, dovranno prestar servizio nella specialità da fortezza.

*b*) 15 tenenti, scelti tra quelli, che, nei vari reggimenti delle due specialità, hanno il maggior numero di anni di servizio.

*c*) 25 sottufficiali delle due specialità (escluso il 3° reggimento da fortezza), scelti tra quelli, che più sono in grado di trar profitto dal corso.

3. Gli ufficiali e sottufficiali, di cui al numero precedente, verranno designati nominativamente dall'ispettore da costa e da fortezza, e dovranno trovarsi in Bracciano, per presentarsi alla direzione della scuola, il giorno precedente all'inizio del corso.

Tutti gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendente.

4. La direzione della scuola di tiro sarà così composta:

Colonnello Piola Caselli cav. Giovanni. — Direttore.

Maggiore Bonagente cav. Crispino
» Parodi cav. Carlo } Istruttori per gli ufficiali.

Capitano Ferrabino Riccardo } Istruttori per } da costa.
» Capello Carlo } sottufficiali { da fortezza.
» da nominarsi dal direttore. — Segretario.

I predetti ufficiali dovranno trovarsi in Bracciano nel mattino del giorno 21 settembre.

5. Per il servizio del materiale verrà comandato uno dei capitani in effettivo servizio presso la direzione di Roma, coadiuvato da due sottufficiali del 3° reggimento artiglieria da fortezza, uno per il materiale e l'altro per le munizioni, oltre un certo numeri di operai e capi operai abili.

6. Per i vari servizi della scuola e per il traino del materiale d'assedio saranno comandati in Bracciano per la durata del corso:

*a*) due compagnie di 100 uomini l'una, tratte una per ognuno dei due reggimenti da fortezza 1° e 2°, e complete sia per ufficiali, come per graduati, puntatori, osservatori, ecc., compresi un caporale e sei telefonisti per reggimento;

*b*) una compagnia treno portata alla forza di 48 quadrupedi e relativo numero di uomini tratta da uno dei reggimenti del IX corpo d'armata, che richiederà all'VIII e X i rinforzi occorrenti (al massimo $^1/_4$ della forza in conducenti e quadrupedi per ciascuno);

*c*) un capitano medico } tolti dai servizi del IX corpo
*d*) un ufficiale veterinario { d'armata.

*e*) un caporale maggiore di sanità del 3° reggimento artiglieria da fortezza.

7. Per il servizio di traino è pure ammesso il noleggio di buoi, al quale provvederà, dietro ordine del direttore, il deposito-laboratorio della direzione d'artiglieria di Roma.

8. Al poligono di Bracciano si svolgeranno soltanto tiri con bocche da fuoco su affusto d'assedio, con mortai e i artiglierie di piccolo calibro; quindi gli ufficialiche hanno frequentato il corso, accompagnati dal direttore della scuola e dai due maggiori istruttori, si recheranno in Roma per eseguire qualche tiro preparato da difesa da uno dei forti della piazza, e poscia a Nettuno per assistere a qualche esercizio di tiro col nuovo materiale da campagna ed a Spezia per assistere ad un tiro da costa eseguito da una delle batterie di quella piazza.

9. Perciò il programma sommario del corso è il seguente:

21 settembre — Arrivo in Bracciano delle compagnie di servizio, del personale della direzione, e di quello di cui al n. 6.

26 settembre — Arrivo degli ufficiali destinati al corso.
19 ottobre — Conferenza finale e partenza per Roma.
20 » } Tiri dai forti di Roma; la sera del 21
21 » } partenza per Nettuno.
22 » } Tiri al poligono di Nettuno; la sera del
23 » } 23 partenza per Spezia.
24 » } Tiri dai forti di Spezia
25 » }
25 » — Conferenza finale e scioglimento della scuola.

10. Alle gite a Nettuno ed alla Spezia prenderanno parte i soli capitani; i tenenti saranno lasciati in libertà la sera del 21 ottobre, ed il resto del personale, addetto alla scuola, appena riordinato il materiale ed ultimati i lavori di disarmo del poligono.

11. Durante la permanenza alla scuola centrale tanto le due compagnie da fortezza, che la compagnia treno si amministreranno per proprio conto.

Gli ufficiali e individui di truppa non effettivi a tali reparti saranno presi in aggregazione metà dalla compagnia del 1° reggimento e metà da quella del 2°.

12. Al personale comandato (ufficiali e truppa) durante la permanenza in Bracciano sarà corrisposta l'indennità di accantonamento che comincerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo al poligono; durante i giorni di viaggio e permanenza in Roma-Nettuno-Spezia sarà corrisposta l'indennità di 1ª categoria.

13. La compagnia treno avrà disponibili 8 cavalli da sella, da darsi agli ufficiali comandati per le esercitazioni dei tiri, ricognizioni, bersagli, ecc., e 4 pariglie in più (del quantitativo di 48 cavalli) per il servizio di due ambulanze, destinate a trasportare il resto degli ufficiali sul posto delle esercitazioni.

14. A tutti gli ufficiali sarà fornito in Bracciano l'attendente dalle compagnie da fortezza, in ragione di uno per ogni due ufficiali.

15. Circa i proietti da assegnarsi alla scuola centrale, vale la seguente ripartizione:

600 proietti di medio calibro.

200 proietti da campagna e bocche da fuoco a tiro rapido; per le mitragliatrici sarà assegnata una conveniente dotazione.

L'ispettore da costa e da fortezza fisserà il riparto di tali munizioni.

16. Circa la classificazione degli ufficiali, che frequenteranno il corso valgono le norme al n. 11 della Circolare 107 dell'anno scorso.

L'ispettorato da costa e da fortezza compilerà le norme direttive di massima, che dovranno osservarsi per il miglior andamento della scuola centrale; ed il direttore del corso, in base a tali norme direttive, compilerà un programma dettagliato delle istruzioni da svolgersi ed esercitazioni da compiersi. Copia di tali documenti sarà rimessa a questo Ministero per il tramite del suddetto ispettorato non più tardi del 1° settembre prossimo, in una all'elenco degli ufficiali e dei sottufficiali che prenderanno parte al corso.

18. I comandi di corpo d'armata interessati daranno tutte le disposizioni di loro spettanza per i movimenti di truppa e le assegnazioni di ufficiali stanziati nel territorio di loro giurisdizione.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **103. — Trasporto degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltre dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 agosto.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni dei materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti o di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

*a*) Le linee ed i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati dall'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti (Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive) al comma *d*) delle *annotazioni comuni* per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

**Rete Mediterranea.**

Susa-Bussoleno.
Trofarello-Chieri.
Savigliano-Saluzzo.
Cuneo-Ventimiglia (1).
Airasca-Saluzzo-Cuneo.
Bastia-Cuneo (1).
Bricherasio-Barge.
Ceva-Ormea.
Moretta-Cavallermaggiore.
Asti-Castagnole.
Arona-Oleggio.
Pavia-Torre Berretti (1).
Carrara-Avenza.
Livorno-Colle Salvetti.
Cecina-Volterra.
Campiglia-Piombino.
Asciano-Monte Antichi.
Ronciglione-Capranica.
Velletri-Segni Paliano.

e viceversa.

Sparanise-Gaeta.
Benevento-Avellino (1).
Cancello-Torre Ann. C.le
Torre Ann. Centrale-Castellammare.
Potenza-Metaponto (1) (2).
Metaponto-Taranto (1) (2).
Taranto-Brindisi.
Sicignano-Lagonegro.
Metaponto-Cotrone (1) (2).
Cotrone-Roccella (1) (2).
Sibari-Cosenza.
Cosenza-Pietrafitta.
Sibari-Cotrone (2).
Roccella J^a-Reggio Calabria Centrale (2).

e viceversa.

Ciampino-Frascati e non viceversa.

*N.B.* — Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

## OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª, 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d* già citato) dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni, perchè con detti treni si trasportano anche i viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi, possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Metaponto nel mercoledì; da Metaponto a Potenza nel giovedì; da Catanzaro a Roccella nel martedì; da Sibari a Cotrone e da Roccella J^a a Reggio C. Centrale nei giorni di data dispari del mese; da Cotrone a Sibari e da Reggio C. Centrale a Roccella J^a. nei giorni di data pari del mese.

Sui tronchi: Roma Termini-Albano Laziale, Albano L.-Cecchina, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trast.-Viterbo P. R., Castellammare-Gragnano, Cecchina-Nettuno, Velletri Terracina, Roccasecca-Avezzano, Cajanello-Isernia, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia Bifore-Catanzaro Marina, Reggio C. Centrale-Reggio Porto, Codola-Nocera, Mercato S. Severino-Salerno e viceversa, Frascati-Ciampino, e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

**Rete Adriatica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seregno-Usmate Carnate. | e viceversa. | Pescara-Chieti (1). | e viceversa. |
| Paratico-Palazzolo. | | Terni-Rieti. | |
| Treviglio-Bergamo. | | Aquila-Sulmona. | |
| Treviglio-Cremona. | | B. Bosco Redole-Carpinone. | |
| Brescia-Cremona. | | Foggia-Lucera. | |
| Cormons-Udine. | | Foggia-Manfredonia. | |
| Spilimbergo-Casarsa. | | Cervaro-Potenza di Basilicata. | |
| Motta di Livenza-Treviso. | | Rocchetta S. A.-Gioia del Colle. | |
| Rovigo-Chioggia. | | Cerignola-Cerignola città. | |
| Bologna-Poggio Rusco. | | Barletta-Spinazzola. | |
| Lavezzola-Lugo. | | Bari-Taranto. | |
| Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno. | | Brindisi-Gallipoli. | |
| Giulianova-Teramo. | | Zollino-Otranto. | |
| Viterbo-Attigliano. | | | |
| Terontola-Perugia (1). | | | |
| Perugia-Foligno. | | Colico-Chiavenna. | e non viceversa. |
| Urbino-Fabriano. | | Marradi-Faenza (1). | |

## OSSERVAZIONI.

Nei giorni di domenica e negli altri giorni considerati come festivi, cioè: Capo d'anno, Venerdì Santo, Ascensione e Natale, non hanno luogo treni merci sul tratto Chiasso-Como.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, meno l'ultimo del mese, nel senso Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Sulmona-Isernia, Portocivitanova-Albacina e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Pavia e Casalpusterlengo il treno merci 1157 fa servizio viaggiatori nei giorni di mercoledì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Sul tratto Rieti-Aquila e viceversa, della linea Terni-Sulmona, non essendovi treni merci ordinari, nè treni misti per il trasporto delle materie esplosive della 12ª, 13ª e 14ª categoria, occorre l'effettuazione di un treno facoltativo o speciale.

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano sui tratti Perugia-Terontola, Pescara-Chieti e viceversa e Marradi-Faenza e non viceversa trasportano anche viaggiatori.

**Rete Sicula.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valsavoia-Caltagirone.<br>Castelvetrano-Trapani.<br>Palermo C.-Palermo Lolli.<br>Licata-Bicocca (Via Siracusa). | e viceversa. | Messina Porto-Reggio C. Porto transito.<br>Messina Porto-Villa S. Giovanni (1)<br>Termini-Rometta (2).<br>Licata-Canicatti (2). | e viceversa. |

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio merci.

(2) Essendo il venerdì sospeso il servizio viaggiatori coi treni merci di dette linee, si effettuano in tale giorno i trasporti delle merci esplodenti.

## ALTRE FERROVIE.

**Ferrovia Nord Milano.**

Seregno-Saronno e viceversa. | S. Pietro Camnago e viceversa.

**Ferrovia Santhià-Biella.**

Santhià-Biella e viceversa.

**Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.**

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

**Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto.**

Massa Marittima-Follonica Porto e viceversa.

**Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vicenza-Treviso.<br>Padova-Bassano.<br>Conegliano-Vittorio.<br>Padova-Montebelluna.<br>Bologna-Portomaggiore.<br>Bologna-Massalombarda. | e viceversa. | Arezzo-Pratovecchio Stia.<br>Parma-Suzzara.<br>Udine-Cividale.<br>Vicenza-Schio.<br>Ferrara-Copparo. | e viceversa. |

**Ferrovia Suzzara-Ferrara.**

Suzzara-Ferrara e viceversa.

**Ferrovia Bari-Locorotondo.**

Bari-Locorotondo e viceversa.

**Ferrovia Sondrio-Tirano.**

Sondrio-Tirano e viceversa.

## OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo con le ferrovie Rezzato-Vobarno e Mandela-Subiaco; delle ferrovie ammettono però tali trasporti in servizio interno previi accordi con le rispettive Direzioni.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica e festivi riconosciuti dallo stato.

La ferrovia Sondrio-Tirano è servita da treni merci ordinari coi quali può essere effettuato il trasporto delle merci esplodenti della 12ª, 13ª e 14ª categoria.

*b)* Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali per l'inoltro dei trasporti che richiedono due o più vagoni congiunti o non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, sono ora i seguenti:

### Rete Mediterranea.

**Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale.**

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale richiedono sempre il convoglio speciale:*

| | | |
|---|---|---|
| Vernante-Vievola. | e viceversa. | Vernante-Robilante. |
| Costigliole-Villafalletto. | | Verzuolo-Saluzzo. |
| Ontanese-Segni. | | Caianpino-Frascati. |
| Sicignano-Galdo. | | Gaeta-Formia. |
| Auletta-Polla. | | Cascano-Maiorisi. |
| Cosenza-Pietrafitta. | | Cascano-Cell le Fasani. |
| S. Marco-Mongrassano. | | Francavilla-Grottaglie |
| | | Boscoreale-Torre Ann. C. |
| | | Sibari-Cotrone (1). |
| | | Cutro-Cotrone (1). |
| | | Cutro-Isola Capo Riz. |

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | |
|---|---|---|
| Trofarello–Chieri. | e viceversa. | Varallo Pombia–Oleggio. |
| Airasca–Saluzzo. | | Varallo Pombia–Arona. |
| Bricherasio–Barge. | | Volterra–Cecina. |
| Villafalletto–Busca. | | S. Giovanni d'Asso–M. Antico. |
| Savigliano–Saluzzo. | | Roccastrada–Paganico. |
| Pavia–Torreberetti. | | Roccastrada–Montepescali. |
| Livorno S. M.–Collesalvetti. | | Ottaviano–Velletri. |
| Capranica–Ronciglione. | | Ottajano–Marigliano. |
| Marigliano–Cancello. | | Ottajano–Boscoreale. |
| Francavilla–Brindisi. | | Avellino–Benevento. |
| Roccella J.ª–Reggio C. C. (1). | | Torre Annunz.–Castellamm. |
| | | M. taponto–Sibari. |
| Susa–Bussoleno. | e non vicev. | Cosenza–Mongrassano. |
| Cortaglione–Verzuolo. | | S. Marco–Sibari. |
| Busca–Cuneo. | | Grottaglie–Taranto. |
| Ormea–Ceva. | | |

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | |
|---|---|---|
| Susa–Bussoleno. | e viceversa. | Cancello–Torre Ann. C. |
| Trofarello–Chieri. | | Torre Ann. C.–Castellammare. |
| Savigliano–Saluzzo. | | Potenza–Metaponto (1). |
| Cuneo–Vievola. | | Metaponto–Taranto (1). |
| Airasca–Saluzzo–Cuneo. | | Taranto–Brindisi. |
| Busca–Cuneo. | | Sirignano–Lagonegro. |
| Bricherasio–Barge. | | Metaponto–Cotrone (1). |
| Ceva–Ormea. | | Cotrone–Roccella (1). |
| Moretta–Cavallermaggiore. | | Sibari–Cosenza. |
| Asti–Castagnole. | | Cosenza–Pietrafitta. |
| Arona–Oleggio. | | Sibari–Cotrone (1). |
| Pavia–Torreberetti. | | Roccella J.ª–Reggio C. Centrale (1). |
| Carrara–Avenza. | | |
| Livorno–Colle Salvetti. | | |
| Cecina–Volterra. | | |
| Campiglia–Piombino. | | |
| Asciano–Montepescali. | | |
| Ronciglione–Capranica. | | |
| Velletri–Segni Paliano. | | |
| Sparanise–Gaeta. | e non vicev. | Carmagnola–Bra. |
| Benevento–Avellino. | | Ciampino–Frascati. |

## OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare, senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, sui tronchi seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza-Metaponto | e non viceversa | il martedì | | |
| Catanzaro-Roccella | » | » | il martedì | |
| Cotrone-Metaponto | » | » | il mercoledì | |
| Roccella-Cotrone | » | » | il martedì | |
| Metaponto-Potenza | » | » | il giovedì | |
| Metaponto-Taranto | e viceversa | il mercoledì | | |
| Sibari-Cotrone | nei giorni di data dispari del mese | | | |
| Roccella J°.-Reggio C. C. | » | » | » | » |
| Cotrone-Sibari | » | » | pari | » |
| Reggio C. C.-Roccella J°. | » | » | » | » |

*N.B.* — Sui tronchi: Roma-Albano Laziale, Albano Laziale-Cecchina, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trastevere-Viterbo P. R. Castelhammare-Gragnano, Cecchina-Nettuno, Velletri-Terracina, Roccasecca-Avezzano, Cajanello-Isernia, Avellino-Rocchetta S. Antonio, S. Eufemia b. f.-Catanzaro Marina, Reggio C. Centrale-Reggio P. C., Cuccia-Nocera, Mercato S. Severino-Salerno e viceversa, Frascati-Ciampino, e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che, se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *N.VNo*, della portata di 25 tonnellate e le spedizioni siano eseguite in servizio interno.

### Rete Adriatica.

#### Inoltro dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

QUADRO **A.** — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, richiedono sempre il convoglio speciale* (*):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rieti-Antrodoco. | VICEVERSA. | Rivio Bosco Redole-Carpinone. | = vicevers. |
| Viterbo-Sipicciano. | | Acquatetta-Spinazzola. | |
| Teroi-Marruvore. | | Antrodoco-Aquila. | |
| Urbino-Fabriano. | | | |
| Rocchetta S. A.-Barile. | e viceversa | Samolaco-Chiavenna. | e non viceversa. |
| Cerignola-Cerignola Città (5). | | Barile-Potenza di Basil. (6). | |

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti, e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Treviglio-Bergamo. | e viceversa. | Foggia-Lucera. | e viceversa. |
| Seregno-Usmate Carnate. | | Foggia-Manfredonia. | |
| Treviglio-Cremona. | | Cervaro-Rocchetta S. A. | |
| Brescia-Cremona. | | Brindisi-Gallipoli. | |
| Spilimbergo-Casarsa. | | Bari-Taranto. | |
| Motta di Livenza-Treviso. | | Zollino-Otranto. | |
| S. Felice-Bologna. | | | |
| Perugia-Foligno. | | Colico-Chiavenna. | e non viceversa |
| Spiccicano-Attigliano. | | Paratico Palazzolo (1). | |
| Pescara-Chieti. | | Rovigo-Chioggia (2). | |
| Marmore-Rieti. | | Udine-Cormons (3). | |
| Aquila-Sulmona. | | Perugia-Terontola (4). | |
| Lavezzola-Lugo. | | Marradi-Faenza. | |

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seregno-Usmate Carnate. | e viceversa. | Terni-Sulmona. | e viceversa. |
| Treviglio-Bergamo. | | Pescara-Chieti (7). | |
| Treviglio-Cremona. | | B. Bosco Rednle-Carpinone. | |
| Paratico-Palazzolo. | | Foggia-Manfredonia. | |
| Brescia-Cremona. | | Foggia-Lucera. | |
| Cormons-Udine. | | Cervaro-Potenza di Basilicata. | |
| Spilimbergo-Casarsa. | | Barletta-Spinazzola. | |
| Motta di Livenza-Treviso. | | Rocchetta S. A.-Gioja del Colle. | |
| Rovigo-Chioggia. | | Bari-Taranto. | |
| Bologna-Poggio Rusco. | | Cerignola-Cerignola Città. | |
| Lavezzola-Lugo. | | Urbino-Fabriano. | |
| Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno. | | Brindisi-Gallipoli. | |
| Terontola-Perugia (7). | | Zollino-Otranto. | |
| Giulianova-Teramo. | | | |
| Perugia-Foligno. | | Colico-Chiavenna. | a non vicev. |
| Viterbo-Attigliano. | | Marradi-Faenza (7). | |

(*) Le merci che, se caricate su due carri accoppiati non potrebbero inoltrarsi su queste linee che con treni appositi, potranno tuttavia esservi inoltrate coi treni misti quando siano invece caricate su carri Serie *O* e le spedizioni sieno eseguite in servizio interno.

(1) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.

(2) Nell'altro senso il treno misto 566 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(3) Nell'altro senso il treno misto 613 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(4) Nell'altro senso il treno merci con viaggiatori 1601 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(5) I treni misti 984 e 991 sono atti al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(6) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.

(7) I treni merci ordinari che si effettuano su questo tratto di linea, trasportano anche viaggiatori.

## ALTRE FERROVIE.

### Inoltre dei trasporti in carri congiunti ed in carri non uniti fra loro dagli apparecchi d attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale richiedono sempre il convoglio speciale:*

**Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.**

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

**Ferrovia Sicula Occidentale.**

Castelvetrano-Trapani e viceversa.

**Ferrovia Massa Marittima Follonica Porto.**

Massa Marittima-Follonica Porto e viceversa.

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti, e pel trasporto dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

**Ferrovia Suzzara-Ferrara.**

Suzzara-Ferrara e viceversa.

**Ferrovia Verona-Caprino Garda.**

Verona-Caprino Garda e viceversa (1).

**Ferrovia Rezzato-Vobarno.**

Rezzato-Vobarno e viceversa (2).

**Ferrovie Sicule.**

Messina Porto-Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco e dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale:*

*Tutte quelle indicate nei quadri* **A** *e* **B** *più le seguenti.*

**Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vicenza-Treviso. | e viceversa. | Arezzo-Pratovecchio Stia. | e viceversa. |
| Padova Bassano. | | Parma-Suzzara. | |
| Conegliano-Vittorio. | | Udine-Cividale. | |
| Padova-Montebelluna. | | Vicenza-Schio. | |
| Bologna Portomaggiore. | | Ferrara-Copparo. | |
| Bologna-Massalombarda. | | | |

## OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino Garda sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza.

Queste tuttavia possono essere accettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. I carri contenenti colli indivisibili superanti a lordo il peso di tonnellate 21 non sono ammessi sulla ferrovia medesima.

(2) Dal servizio cumulativo con la ferrovia Rezzato-Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della Ferrovia Nord Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia i trasporti delle merci caricate su due vagoni congiunti uniti dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi treni ordinari, sempreché il peso per asse non superi le 14 tonnellate. Pei trasporti che richiedono l'impiego di più di due carri congiunti uniti dagli apparecchi d'attacco, o di due o più carri congiunti non uniti dagli apparecchi d'attacco, in mancanza di treni merci occorre l'effettuazione di un treno speciale. — I trasporti di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale sono accettati sempre quando il peso non superi le 14 tonnellate per asse.

Sulla Santhià-Biella i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, ed i carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, sono esclusi dai treni viaggiatori. — I gruppi di due carri congiunti sono ammessi nei treni misti purchè di velocità non superiore ai 45 chilometri.

Sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi treni ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano-Trapani e viceversa più sopra indicato.

Sulle ferrovie Bari-Locorotondo e Mandela-Subiaco, benchè non servite da treni merci ordinari, possono essere accettati trasporti in carri accoppiati, purchè il loro numero non sia superiore a *due*. I trasporti che richiedono l'impiego di *tre* o più carri accoppiati o quelli su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quelle amministrazioni.

Sulla ferrovia Sondrio-Tirano i trasporti delle merci caricate su carri congiunti o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, e quelli dei carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale hanno luogo coi treni ordinari.

La presente Circolare abroga quella n. 17 del corrente anno.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 agosto.

AGOSTO 8. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 341.
» 8. — Abolizione del registro delle armi mod. 946, *pag.* 349.
» 8. — Compilazione delle note caratteristiche dei farmacisti militari, *pag.* 349.
» 8. — Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1905, *pag.* 349.
» 9. — Concorso al premio Henry, *pag.* 350.
» 10. — Libretto di viaggio ai marescialli del R. esercito ed alle rispettive famiglie, *pag.* 351.
» 10. — Imputazione dei versamenti relativi a concessioni di armi e munizioni, *pag.* 353.
» 10. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1904, *pag.* 354.
» 11. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile, *pag.* 356.

CIRCOLARE N. **104.** — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento di militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del 12 settembre avranno principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato:

*a*) dei militari di 1ª categoria della classe 1881 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

*b*) dei militari di 1ª categoria della classe 1882 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria;

*c*) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1883 di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

Nell'applicazione dei precedenti comma *a*) e *b*) si dovrà dai corpi applicare, beninteso, quanto è disposto nel § 37 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento a riguardo di alcuni militari delle classi 1881 e 1882, i quali, già allievi ufficiali, si trovino nel caso indicato nel paragrafo stesso.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

*a*) i corpi e riparti che prenderanno parte alle grandi esercitazioni, ai campi di brigata ed alle manovre di campagna

eseguiranno, in massima, il congedamento dopo che saranno rientrati alle rispettive sedi.

I militari delle classi anziane del 3° battaglione del 6° reggimento fanteria distaccato a Canea (Creta) saranno congedati non appena il distaccamento sarà rientrato alla sede del corpo;

*b)* i corpi che non prendono parte alle dette esercitazioni, eseguiranno il congedamento incominciando dal giorno 12 settembre;

*c)* il reggimento d'artiglieria da montagna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto effettueranno il congedamento dopo le esercitazioni estive, a cominciare dal 12 settembre e secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo d'armata;

*d)* anche i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e la brigata da costa della Sardegna effettueranno il congedamento contemporaneamente alle altre armi e specialità iniziandolo quindi col detto giorno 12 settembre, avvertendo che le brigate distaccate nei forti di sbarramento dovranno essere rientrate nelle sedi ordinarie di guarnigione entro il giorno 12 settembre, come sarà disposto dai comandi di corpo d'armata interessati;

*e)* le compagnie di sanità e di sussistenza, le scuole ed istituti militari effettueranno il congedamento sotto la data che sarà stabilita dai comandi di corpo d'armata, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Col detto giorno 12 settembre verranno inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari di 1ª categoria della classe 1883 ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

4. Collo stesso giorno 12 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1883 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma ed arma, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sebbene non abbiano compiuto gli otto mesi di servizio all'uopo prescritti.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

Dovranno altresì col 12 settembre, essere inviati in congedo

illimitato i militari, appartenenti per nascita a classi intieramente congedate, i quali iniziarono nel marzo scorso il periodo d'istruzione militare di cui all'art. 3 del R. Decreto di amnistia in data 23 novembre 1902, n. 469; avvertendo di tener presente la *decisione di massima n. 1*, inserta a pag. 116 del *Giornale militare*, parte 1ª, del 1903 per coloro che risultino ascritti alla ferma di uno o due anni, nonchè il disposto dal § 16, 2° comma dell'istruzione per l'esecuzione del precitato R. Decreto di amnistia, in base al quale debbono essere licenziati dalle armi anche gli omessi presentatisi spontanei che abbiano compiuto un periodo d'istruzione e che appartengano per nascita a classi interamente congedate

Visto poi che con la data suddetta dovranno essere inviati in congedo, per compiuto periodo d'istruzione, quei militari della classe 1881, stati rinviati alla chiamata generale della classe 1882 per effetto della circolare n. 11901 dell'8 giugno 1902, i quali, non essendosi presentati nemmeno con quest'ultima classe incorsero nella diserzione e furono poi amnistiati, si determina, per ragioni di equità, che anche i militari di detta classe 1881, presentatisi regolarmente allo scadere del concesso rinvio, siano congedati cogli uomini della classe stessa, anzichè con quelli della classe 1882, come era prescritto dalla precitata circolare.

5. Alla stessa data del 12 settembre si è inoltre determinato di concedere, in via eccezionale, il congedo anticipato a quei sottufficiali che ne facciano regolare domanda in base a speciali e comprovati motivi, e che, pur avendo compiuto quattro anni di servizio entro il 31 dicembre 1903, non hanno potuto sinora ottenere il congedo per anticipazione giusta la massima adottata, in analogia alla circolare n. 16, comma *a*, del 1897, stante la deficienza di sottufficiali nelle armi e nei corpi ai quali essi appartengono (artiglieria, genio, bersaglieri ed alpini).

A tale effetto i comandi di corpo avranno cura di trasmettere direttamente e con sollecitudine al Ministero le accennate domande, ove ne ricevano, esprimendo sulle medesime il loro parere, affinchè, nel caso, possa il Ministero stesso autorizzare, per la data anzidetta, il congedo anticipato degli indicati sottufficiali.

6. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

*a*) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla

giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni, e per coloro che ricevano due o più razioni di pane, il tascapane, e, per quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, altresì la gavetta, il cucchiaio e la tazza di latta;

*b*) che per la distribuzione del pane, si osserveranno le norme del § 1817 del Regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

*c*) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

*d*) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

*e*) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *c*) e *d*) saranno regolate colle norme stabilite dagli *Atti* 99 del 1898 e 56 del 1902 per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi; intendendosi, naturalmente, devolute ai corpi, da cui i congedandi provengono, le attribuzioni che negli *Atti* stessi sono indicate come di spettanza dei distretti.

Nel licenziamento si osserveranno pure le disposizioni del Capo XXVIII (sezione 1ª) del Regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della relativa Istruzione complementare, in quanto tali disposizioni non siano contrarie a quelle precitate del Regolamento d'amministrazione.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del 1° ottobre 1901 colle varianti 20 dicembre 1902, 10 febbraio e 20 maggio 1903, non che le norme date dal § 653 della succitata Istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo conforme le tabelle di mobilitazione anzidette.

Si avverte ancora che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel successivo § 654 della detta istruzione complementare, sulle quali si richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna, tenuto però conto delle modificazioni alle dette norme state a suo tempo comunicate alle stesse autorità dal comando del IX corpo d'armata ed ora comprese nel n. 13 del recente *Atto* 152 del *Giornale militare*.

I comandanti di corpo provvederanno poi, affinchè, giusta il § 644 della detta Istruzione, i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano: e se in tale visita non fossero giudicati in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

7. I militari congedandi i quali già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente Istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui nella Circolare 190 del *Giornale militare* del 1903.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del *Regolamento d'amministrazione* e del precedente n. 6.

8. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata Istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere che, per effetto della legge 3 luglio 1902, riprodotta nel Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, 30 novembre 1902, la ferma dei sottufficiali è stata ridotta da cinque *a tre anni* e che, a senso dell'art. 2 dell'ora detta legge, il sottufficiale che ha compiuto la ferma di tre anni, potrà essere ammesso a due successive rafferme di un anno, acquistando diritto a una indennità di lire 250 coloro che cessino dal servizio dopo la prima di tale rafferma, e a una indennità di lire 350 quelli che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

In relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo

comma del successivo § 632 della Istruzione complementare, si raccomanda poi ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quell'impiego.

9. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'Istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

10. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi anziane suindicate quella del 12 settembre p. v.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250 e 214.

11. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, secondo sarebbe prescritto dal § 22 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali 15 maggio 1884, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

12. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia concessa col Regio Decreto del 23 novembre 1902, n. 469.

13. I movimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del n. 2 e al n. 3 per quanto riguarda i congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo,

da costa, da fortezza e genio verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite; è fatta però eccezione per le compagnie operai d'artiglieria e gli stabilimenti militari di pena, pei quali corpi valgono anche le speciali disposizioni di cui è oggetto il comma seguente.

Invece, i movimenti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del n. 2 anzidetto e quelli di cui al n. 4 e successivi saranno stabiliti dai comandanti di corpo d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi, compilato conforme al modello prescritto. (Circolare n. 158 del 3 luglio 1904 *Divisione stato maggiore*).

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

14. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato Regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 227 di detto regolamento, dovranno loro essere corrisposte le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare fino al comune di residenza, purchè tale comune sia in un mandamento differente da quello in cui il corpo ha sede.

Il pagamento dei trasporti tanto per ferrovia che per mare verrà fatto all'atto in cui si effettua il trasporto, tenute presenti le norme contenute nel precitato articolo 227.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varrà il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª, (edizione maggio 1901).

15. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni della parte 2ª del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata Istruzione complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'Istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

È stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata Istruzione complementare relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

16. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 12; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandanti stessi disporranno inoltre che i drappelli dei congedandi siano durante il viaggio sottoposti ad attiva sorveglianza da parte degli ufficiali e graduati che li accompagnano.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

17. Effettuati i licenziamenti di cui nella presente Circolare, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa - Divisione Truppa*) *tre* prospetti nel primo dei quali sarà indicato il numero dei congedati delle classi anziane distinti per classi e per gradi; nel secondo il numero di quelli di cui è oggetto il n. 3, e nel terzo il numero di quelli di cui è parola al n. 4.

I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale - Divisione stato mag-*

*giore*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

18. Finalmente a scanso di qualsiasi dubbio sulla retta applicazione del § 657 della citata Istruzione complementare, relativa ai limiti delle promozioni nel deposito dei corpi ivi indicati, durante il periodo della forza minima, il Ministero stima opportuno di avvertire anche in questa occasione che nel numero massimo dei caporali e caporali maggiori determinato dal detto § 657 sono compresi, *per quanto riguarda i depositi*, i caporali e caporali maggiori di contabilità.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **105. — Abolizione del registro delle armi mod. 946.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 agosto.

Si avverte che col 1° ottobre p. v. il registro dei contrassegni delle armi da fuoco in consegna alle compagnie mod. 946 è abolito.

I contrassegni delle armi si faranno risultare sul Ruolino tascabile mod. 214 scrivendoli, fino a che il ruolino non sarà ristampato con un'apposita colonna, sul margine sinistro di fianco al nome dei singoli individui.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **106. — Compilazione delle note caratteristiche dei farmacisti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 agosto.

Per la compilazione delle note caratteristiche dei farmacisti militari dovendo quest'anno essere applicata per la prima volta la relativa Istruzione (*Atto* 36 del 1904), il Ministero determina che per tutti i componenti il personale farmaceutico sia redatto lo *Specchio* mod. 965 (ristampa 1904) per servire di base alle note degli anni venturi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **107. — Proposte di avanzamento dei ragionieri di artiglieria per l'anno 1905.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 agosto.

A mente dell'art. 11 del R. Decreto 17 marzo 1904, n. 149 (*Atto* 62 del *Giornale militare*), il Ministero ha stabilito i se-

guenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi i ragionieri di artiglieria in servizio effettivo, per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1905.

| | Con anzianità a tutto il |
|---|---|
| Ragionieri capi di 2ª classe. . . . . | 1902 |
| Ragionieri principali di 1ª classe . . . | 1902 |
| » » » 2ª » . . . | 1901 |
| » » » 3ª » . . . | 1900 |
| Ragionieri di 1ª classe. . . . . | 1902 |
| » » 2ª » . . . . . | 1900 |
| Aiutanti ragionieri . . . . . | 1900 |

Nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere principale di artiglieria di 3ª classe per il 1905 saranno iscritti tutti i ragionieri di 1ª classe e quelli di 2ª classe con anzianità a tutto il 29 dicembre 1898.

Per il giudizio di idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici di artiglieria, saranno presi in esame i ragionieri capi, i ragionieri principali di 1ª classe, i ragionieri principali di 2ª classe, ed i ragionieri principali di 3ª con anzianità a tutto il 1900.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **108**. — **Concorso al premio Henry**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 agosto.

A senso dell'art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 27 febbraio 1898, n. CCXXVI, P. S. (*Atto* 183 del *Giornale militare*) per i concorsi ai premi Henry, è aperto un concorso, al quale gli ufficiali del genio del R. esercito in attività di servizio od in una qualsiasi delle posizioni di congedo, potranno presentare qualunque prodotto del loro ingegno, che non sia già stato pubblicato per le stampe, purchè riguardi l'impiego e servizio dell'arma del genio in guerra o le applicazioni scientifiche a servizi del genio militare.

Per tale concorso è assegnata la somma complessiva di L. 4000, nei limiti della quale ed in base alle proposte della commissione di cui all'art. 5 del citato R. Decreto, saranno assegnati uno o più premi di varia od anche ugual misura, a seconda dell'importanza dei lavori presentati e purchè, s'intende, i medesimi ne siano giudicati meritevoli. La detta somma potrà anche essere intieramente assegnata ad un lavoro che per la sua originalità e novità di concetti possa riuscire di

utilità pratica così importante da recare notevoli vantaggi al servizio del genio militare.

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento ed alle seguenti norme:

1. Nessun lavoro, per quanto pregevole, non potrà conseguire premio se l'autore non avrà soddisfatto alle condizioni della presente circolare.

2. I lavori dovranno essere scritti in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

3. Ciascun lavoro dovrà essere contrassegnato con un *motto*, che verrà ripetuto sopra una *scheda suggellata* annessavi, contenente il nome e cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

4. È vietata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore; e non potrà quindi il medesimo scrivere di proprio pugno l'esemplare del lavoro da spedirsi.

5. Il concorso s'intenderà chiuso il 31 dicembre 1906. I lavori dovranno essere spediti direttamente per la posta (e non per mezzo dei corpi od uffici da cui i concorrenti dipendono) al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) in Roma; quelli che pervenissero dopo il giorno suaccennato rimarranno esclusi dal concorso.

6. Si darà ricevuta dei lavori pervenuti con la pubblicazione dei rispettivi *motti* sul *Giornale militare ufficiale*, Parte 2ª.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **109**. — **Libretto di viaggio ai marescialli del R. esercito ed alle rispettive famiglie**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 agosto.

D'accordo con le Società ferroviarie esercenti le Grandi Reti è stato esteso l'uso del libretto di viaggio ai marescialli del R. esercito ed alle rispettive famiglie.

I libretti da distribuirsi alle dette persone, salvo le necessarie modificazioni nella dicitura della copertina e degli scontrini, corrispondono a quelli del modello *A* ed *A bis* rilasciati agli ufficiali del R. esercito ed alle rispettive famiglie.

Per l'emissione dei nuovi libretti e dei relativi cartoncini e fascicoli scontrini i comandanti di legione o di corpo indicheranno a questo Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*), non oltre il 31 corrente, il fabbisogno, attenendosi, per uniformità al modulo seguente:

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI | Quantità (in tutte lettere) |
|---|---|---|
| 1 | Libretti di viaggio (coi rispettivi cartoncini e fascicoli scontrini) pei marescialli . . . . . | . . . . |
| 2 | Libretti di viaggio per le famiglie dei marescialli (coi rispettivi cartoncini e fascicoli scontrini) . | . . . . |
| 3 | Fascicoli di scontrini pei viaggi dei marescialli . | . . . . |
| 4 | Fascicoli di scontrini pel trasporto del bagaglio dei marescialli. . . . . | . . . . |
| 5 | Cartoncini fissi pei libretti dei marescialli . . . | . . . . |
| 6 | Fascicoli scontrini pei viaggi delle famiglie . . | . . . . |
| 7 | Fascicoli scontrini pel bagaglio delle famiglie. . | . . . . |
| 8 | Cartoncini fissi pei libretti delle famiglie . . . | . . . . |

Nel chiedere i nuovi documenti di viaggio e di trasporto si avrà presente quanto segue:

*a*) i cartoncini fissi ed i fascicoli scontrini pei libretti dei marescialli e delle rispettive famiglie (n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del prospetto suddetto) servono per sostituire i corrispondenti documenti annessi ai libretti da distribuirsi; quindi i comandanti di corpo o di legione dovranno chiederne anche un adeguato numero per essere in grado di sostituirli in seguito;

*b*) i libretti di viaggio verranno distribuiti anche alle famiglie dei marescialli che trovansi nella Colonia Eritrea, a Candia ed in Cina; gli scontrini di questi libretti potranno essere firmati, anzichè dal capo famiglia, dalla moglie o da altra persona della famiglia, purchè maggiorenne; però, a tergo degli scontrini stessi, le autorità militari che li rilasciano apporranno una dichiarazione attestante che il maresciallo capo famiglia trovasi per servizio all'estero;

*c*) insieme alla richiesta dei libretti pei marescialli e per le famiglie loro dev'essere mandato un elenco nominativo *in doppio esemplare* dei richiedenti; inoltre, *ma pei soli libretti* dei marescialli, deve trasmettersi la fotografia da annettersi a ciascuno, su semplice carta, formato visita e portante la firma del maresciallo;

*d*) i cartoncini ed i fascicoli scontrini pei libretti suindicati sono rilasciati e firmati dai comandanti di corpo, dai capi di uffici o di stabilimenti militari o da chi per essi ed inoltre dai comandanti di distaccamento, purchè ufficiali.

Ricordasi infine che chi vidima gli stati di famiglia annessi ai libretti di viaggio risponde delle indicazioni ivi contenute; epperò i comandanti di legione o di corpo (o chi ne fa le veci), ecc. devono preventivamente accertarsi, sotto la loro personale responsabilità, ed ove occorra in base a documenti ufficiali, che sussista il diritto alla riduzione nelle persone che vengono inscritte in detti stati (§ 5 Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie).

Il costo dei nuovi libretti di viaggio e dei rispettivi cartoncini e fascicoli scontrini è quello fissato pei corrispondenti documenti dagli *Atti* 23 e 276 del 1903.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **110**. — **Imputazione dei versamenti relativi a cessioni di armi e munizioni.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 agosto.

Per la uniforme ed esatta interpretazione delle norme di cui agli *Atti* 328 del 1902 e 52 e 309 del 1903, si fa presente alle direzioni e comandi a cui ciò possa interessare che al capitolo « *Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, ecc* » vanno versate le somme che si ricavano dalla vendita di armi e munizioni non più necessarie ai bisogni dell'esercito, e di modello abolito, quali sono quelle che possono cedersi, giusta l'*Atto* 52 del 1903, ad amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, ed alle amministrazioni comunali e provinciali, e quelle che, a norma dell'*Atto* 309 dello stesso anno, possono cedersi ad ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Per quanto poi riguarda il ricavato dalle cessioni fatte a società di tiro a segno nazionale, a norma dell'*Atto* 328 del 1902, giova avvertire che in quanto si tratti di armi e munizioni di modello abolito, i versamenti debbono, naturalmente, essere imputati al capitolo suaccennato; in quanto invece si tratti di armi e munizioni di modello in uso, i versamenti andranno fatti al capitolo « *Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa* » inscritto in bilancio nella parte ordinaria, categoria I, spese effettive.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**N. 111. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di**

| DIVISIONI | ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione) negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
|---|---|---|---|
| Torino | 263 | 351 | 614 |
| Novara | 142 | 214 | 356 |
| Alessandria | 229 | 275 | 504 |
| Cuneo | 154 | 215 | 369 |
| Milano | 95 | 315 | 410 |
| Brescia | 119 | 157 | 276 |
| Genova | 123 | 219 | 342 |
| Piacenza | 189 | 250 | 439 |
| Verona | 308 | 270 | 578 |
| Padova | 259 | 196 | 455 |
| Bologna | 158 | 218 | 376 |
| Ravenna | 142 | 169 | 311 |
| Ancona | 73 | 127 | 200 |
| Chieti | 188 | 122 | 310 |
| Firenze | 153 | 205 | 358 |
| Livorno | 202 | 165 | 367 |
| Roma | 426 | 357 | 783 |
| Perugia | 53 | 80 | 133 |
| Cagliari | 116 | 73 | 189 |
| Napoli | 236 | 357 | 593 |
| Salerno | 81 | 70 | 151 |
| Bari | 162 | 96 | 258 |
| Catanzaro | 113 | 85 | 198 |
| Palermo | 193 | 109 | 302 |
| Messina | 189 | 67 | 256 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 4366 | 4762 | 9128 |

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

rzo 1904. — (Segretariato generale). — 10 agosto.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egli edali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 3 | » | 1 | 4 | 10126 | 3233 | 13359 | 34.9 | 1.8 |
| » | » | » | » | 4395 | 2044 | 6439 | 33.4 | 2.6 |
| 1 | » | » | 1 | 7345 | 3456 | 10801 | 33.5 | 1.9 |
| 2 | » | » | 2 | 4366 | 2325 | 6691 | 28.1 | 1.6 |
| 3 | » | » | 3 | 5372 | 2833 | 8205 | 21.3 | 1.6 |
| » | » | » | » | 2944 | 1309 | 4253 | 29.4 | 2.8 |
| 1 | » | » | 1 | 4066 | 2282 | 6348 | 29.9 | 2.0 |
| 5 | » | » | 5 | 5308 | 2536 | 7844 | 30.7 | 2.3 |
| 3 | » | » | 3 | 5985 | 2736 | 8721 | 30.3 | 2.2 |
| 4 | » | » | 4 | 5711 | 1566 | 7277 | 23.2 | 2.4 |
| 1 | » | » | 1 | 5512 | 1498 | 7010 | 34.1 | 2.6 |
| » | » | » | » | 3042 | 1483 | 4525 | 38.4 | 3.2 |
| 4 | » | » | 4 | 1975 | 1366 | 3341 | 25.3 | 2.2 |
| 1 | » | 1 | 2 | 4123 | 1598 | 5721 | 32.0 | 2.4 |
| » | » | 1 | 1 | 5183 | 1755 | 6938 | 35.2 | 2.7 |
| » | » | » | » | 5198 | 1812 | 7010 | 29.6 | 2.2 |
| 2 | » | 1 | 3 | 8798 | 3434 | 12232 | 33.0 | 2.2 |
| » | » | » | » | 2399 | 795 | 3194 | 30.2 | 2.0 |
| » | » | » | » | 3062 | 636 | 3698 | 28.0 | 1.7 |
| 3 | » | » | 3 | 10196 | 3869 | 14065 | 38.9 | 2.1 |
| » | » | » | » | 2257 | 761 | 3018 | 25.7 | 2.2 |
| » | » | 1 | 1 | 2485 | 1073 | 3558 | 22.1 | 2.0 |
| » | » | 1 | 1 | 2573 | 1012 | 3585 | 34.1 | 2.2 |
| 3 | » | » | 3 | 4788 | 1061 | 5849 | 27.2 | 1.8 |
| » | » | 1 | 1 | 4259 | 749 | 5008 | 26.2 | 1.9 |
| 38 | » | 7 | 43 | 121468 | 47222 | 168690 | 30.8 | 2.2 |

forza media = 0.25.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

N. **112. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 11 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 21 aprile u. s., n. 153 (Circolare n. 48 del corrente anno), saranno il *1° ottobre p. v.* chiamati alle armi per istruzione:

*a*) per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile di artiglieria da campagna, compreso il treno, (eccettuati beninteso quelli provenienti dall'arma di cavalleria), appartenenti ai distretti di: Alessandria (solo circondario di Alessandria), Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Brescia, Casale, Castrovillari, Cremona, Foggia, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Parma, Pavia (solo circondario di Mortara), Piacenza, Pinerolo, Potenza, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce e Potenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Benevento, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cremona, Gaeta, Genova, Lecce, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Potenza, Spoleto, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile del reggimento di artiglieria a cavallo, compreso il treno, (eccettuati beninteso quelli provenienti dall'arma di cavalleria), appartenenti ai distretti di: Arezzo, Barletta, Bologna, Brescia, Chieti, Firenze, Lodi, Lucca, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza;

*b*) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 dell'esercito permanente e della classe 1873 di milizia mobile, ascritti al genio, *specialità telegrafisti* classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del regno.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno della presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare *ai militari del genio (telegrafisti trasmettitori) richiamati alle armi*, un precetto personale, conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904 testè diramata*) in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 130 del 1903 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Resta inteso che i detti comandi ricorderanno pure ai sindaci che essi a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione

ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di batteria e di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6, 7 e 8 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Relativamente alla speciale dispensa dalla chiamata stabilita pei militari delle classi 1873 e 1878 ascritti ai *telegrafisti* del genio dal n. 8 del detto manifesto, si avverte che gli esami d'idoneità, dei quali è ivi parola, saranno dati con le apposite norme che il Ministero darà direttamente al comando del 3° reggimento genio e alle altre autorità militari interessate. S'intende che dell'accordata dispensa dovrà informarsi subito il rispettivo distretto di leva.

Saranno, beninteso, pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900, stato riprodotto nel n. 116 lettera *e*) della nuova *Istruzione sulle dispense dalle chiamate* più sotto citata. A tale scopo i comandi dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che,

sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata Istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a distretti di complemento la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato e, al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

*a*) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1874, 1878, 1879 e 1880, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (compreso il treno);

*b*) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1874, effettivi al reggimento di artiglieria a cavallo (compreso il treno);

*c*) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1873 e 1877, effettivi al 3° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandi dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Direzione generale di artiglieria e genio)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

*a*) residenza all'estero;

*b*) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. Decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

*a*) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

*b*) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

*c*) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

*d*) grave danno al pubblico servizio, ad una industria, alla agricoltura, ad un commercio, derivante dalla partenza dell'ufficiale richiamato e da giustificarsi con attendibili documenti.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero della guerra (*Direzione generale di artiglieria e genio*) per la sua determinazione; ove questa sia favorevole e ne sia il caso, della dispensa o dell'esenzione accordata dovrà informarsi il corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

**I detti comandi non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; pertanto ove tali domande pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.**

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata Istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al

ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, eccetto che per i richiamati di artiglieria da campagna appartenenti ai distretti di complemento di Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce e Potenza i quali, dai distretti medesimi, dovranno essere avviati, anzichè ai reggimenti cui sono assegnati all'atto della mobilitazione, al 24° reggimento di artiglieria da campagna in Napoli che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati dell'*artiglieria da campagna* ed *a cavallo*, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alla batteria o alla compagnia alla quale sono ascritti, e quelli della specialità batterie verranno specialmente istruiti nel servizio del cannone da 75 A.

Pei richiamati del *genio* (*telegrafisti trasmettitori*) verranno svolte, presso la sede del 3° reggimento genio o presso i rispettivi distaccamenti cui sono assegnati, le istruzioni sulle principali innovazioni state introdotte nel servizio telegrafico dopo il loro congedamento e si curerà inoltre che sia fatta prendere loro la massima pratica degli apparati pel servizio telegrafico elettrico, ottico e pel servizio telefonico. Essi dovranno poi eseguire almeno 2 lezioni di tiro al bersaglio col moschetto modello 1891.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi

comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

*il giorno 25 ottobre p. v.*, i richiamati del genio (telegrafisti-trasmettitori);

*il giorno 30 ottobre p. v.*, i richiamati di artiglieria da campagna ed a cavallo, compreso il treno.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

### Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati del genio la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. Il Ministero ha rilevato che, malgrado le raccomandazioni contenute nelle circolari di chiamata dello scorso anno, i corpi non si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 13 e 14 dell'*Alto* 130 del 1903, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

*a)* Interrogare i richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi,

compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo;

*b*) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

*c*) Nella colonna annotazioni del mod *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.*

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, il *1° ottobre p. v.:*

*a*) per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile di artiglieria da campagna, compreso il treno, (eccettuati quelli provenienti dall'arma di cavalleria), appartenenti ai distretti di: Alessandria (solo circondario di Alessandria), Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Brescia, Casale, Castrovillari, Cremona, Foggia, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Parma, Pavia (solo circondario di Mortara), Piacenza, Pinerolo, Potenza, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 e 1879 ascritti all'artiglieria da campagna compreso il treno appartenenti ai distretti di: Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Lecce e Potenza;

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna, compreso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Benevento, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cremona, Gaeta, Genova, Lecce, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Mondovì, Novara, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Potenza, Spoleto, Torino e Vercelli;

i militari di 1ª categoria della classe 1874, ascritti alla milizia mobile del reggimento di artiglieria a cavallo, compreso il treno, (eccettuati quelli provenienti dall'arma di cavalleria), appartenenti ai distretti di: Arezzo, Barletta, Bologna, Brescia, Chieti, Firenze, Lodi, Lucca, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza;

*b*) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 dell'esercito permanente e della classe 1873 di milizia mobile, ascritti al genio, *specialità telegrafisti* classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del regno.

Alle predette chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile delle specialità ivi indicate ed appartenenti ai distretti compresi nelle chiamate stesse, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

*c)* gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1874, 1878, 1879 e 1880, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (compreso il treno);

*d)* gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1874, effettivi al reggimento di artiglieria a cavallo (compreso il treno);

*e)* gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1873 e 1877, effettivi al 3° reggimento genio, e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti.

Alle chiamate di cui ai precedenti comma *c*), *d*) ed *e*), dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità ivi indicate, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta nello scorso anno.

Tutti gli ufficiali richiamati, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino del giorno *1° ottobre p. v.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno suindicato muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, a seconda che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità (dell'esercito permanente se ascritti alle classi 1877, 1878, 1879, o 1880; della milizia mobile se appartenenti alle classi 1873 o 1874) quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 13 luglio 1903;

*b*) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

*c*) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno ovvero nell'anno corrente; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e con la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Saranno pure dispensati dalla chiamata quei militari delle classi 1873 e 1877 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esami dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esami, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione, con apparati telegrafici elettrici ed ottici, avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 settembre p. v., presso la sede o presso i distaccamenti del 3° reggimento genio in Firenze, Messina, Ozieri, Piacenza, Roma e Verona e presso i distretti militari di Ancona, Bari, Milano, Napoli e Torino.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, a proprie spese, in uno dei tre giorni suindicati, nelle località e presso i corpi di sovra menzionati per essere sottoposti ai relativi esami. — Si avverte che, per accertare l'identità personale, i militari di cui trattasi dovranno presentare il foglio di congedo, o, qualora l'avessero smarrito, apposito foglio di riconoscimento, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e munito, fra altro, della loro firma, autenticata dal sindaco stesso. A coloro che in tali esami saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa dalla chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

9. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà inecceZionalmente ritenuta come non avvenuta, e *rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

| | Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo | Negli altri comuni |
|---|---|---|
| Per la moglie . . . . . L. | 0,50 | 0,40 |
| Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . » | 0,25 | 0,20 |

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo,

ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

*Li ... agosto 1904.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

---

## AVVERTENZA.

**Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.**

**I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.**

ALLEGATO N. 2

## COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

### PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria . . . . . , figlio di . . . . . , è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 1° ottobre 1904, per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di 25 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato o del foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 1° ottobre suindicato al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . . , li . . . . agosto 1904.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

---

AVVERTENZE.

Per opportuna norma nella compilazione del presente precetto, si avverte che i distretti i quali sono di complemento per la specialità richiamata o che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione per la specialità medesima, dovranno, pei militari residenti nella città sede del distretto o del centro di mobilitazione, modificare opportunamente il secondo capoverso del precetto, sostituendo, a seconda dei casi, alle parole « *al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione* » le seguenti: **a questo distretto; al comando del** . . . . . .

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

| INDICAZIONE DEGLI OGGETTI | Artiglieria | Genio |
|---|---|---|
| Asciugatoi | 2 | 2 |
| Berretti con fregio | 1 | 1 |
| Borracce con coreggia | 1 | 1 |
| Borse complete per pulizia | 1 | 1 |
| Calzature (paia) (con gambali pei richiamati dell'artiglieria a cavallo-batterie) | 1 | 1 |
| Camicie di cotone | 2 | 2 |
| Cappotti | » | 1 |
| Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura | 1 | 1 |
| Coregge per pantaloni | 1 | 1 |
| Coregge per pastrani | 2 | » |
| Cravatte per collo. | 2 | 2 |
| Cucchiai | 1 | 1 |
| Fasce di lana o panciotti | 1 | 1 |
| Fazzoletti | 1 | 1 |
| Gavette. | 1 | 1 |
| Giubbe di panno | 1 | » |
| Giubbe di tela | 1 | 1 |
| Mutande | 1 | 1 |
| Paletti per teli da tenda | » | 2 |
| Pantaloni di panno | 1 | 1 |
| Pantaloni di tela | 1 | 1 |
| Parti di bastone per telo da tenda. | » | 2 |
| Pastrani con cintolo | 1 | » |
| Pezzuole per piedi (paia) | 2 | 2 |
| Sacchetti per galletta (1) | 2 | 2 |
| Scatolette per nero da scarpe | 1 | 1 |
| Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) | » | 1 |
| Spazzole. | 1 | 1 |
| Speroni con correggiuole (paia) | 1 | » |
| Tasche per pane con coreggia | 1 | 1 |
| Tazze di latta | 1 | 1 |
| Teli per tenda | » | 1 |
| Uose di tela complete (paia) | » | 1 |
| Valigie con relative coregge | 1 | » |
| Zaini. | » | 1 |
| Razioni di carne in conserva (scatolette) | 2 | 2 |
| Razioni galletta. | * | * |

(1) Ai richiamati d'artiglieria a cavallo (batterie) saranno distribuiti 4 sacchetti per galletta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 589 del Regolamento d'amministrazione.

## AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d' impiego speciale (trombettiere ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da puntatori scelti.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati del genio cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso ed, ove occorra, ai richiamati di artiglieria anche il telo per tenda con le parti di bastone ed i relativi paletti.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898, modificato con *Atto* 133 del 1900.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 29ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 agosto.

LUGLIO 19. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1904-905. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 375.

» 20. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 376.

AGOSTO 18. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 379.

» 19. — Congedamento di sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 380.

CIRCOLARE N. **113**. — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1904-905. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 30 giugno 1904, n. 277, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-1905;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DECRETA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1904-1905, ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste dal citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spettante per le

spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dello specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 19 luglio 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per l'esercizio finanziario 1904-1905:*

| Numero del capitolo | Numero dello articolo | COMANDI ED UFFICI | Somma per l'esercizio |
|---|---|---|---|
| 15 | Unico | Comando del corpo di stato maggiore | 38,200 |
| 26 | 1° | Istituto geografico militare . . . . | 6,000 |
| 30 | 3° | Magazzino centrale di Torino . . . | 7,200 |
| 30 | 3° | Id. di Firenze . . . | 2,000 |
| 30 | 3° | Id. di Napoli . . . | 2,000 |
| 22 | 1° | Ufficio d'amministrazione di personali vari . . . . . | 5,000 |

**Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.**

1ª categoria. — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Roma — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Novara — Cuneo — Brescia — Piacenza — Padova — Bologna — Ancona — Firenze — Foligno — Caserta — Bari — Palermo

3ª categoria. — *Panifici militari di:* Savigliano — Treviso — Forlì — Pescara — Lucca — Spezia — Cagliari — Salerno — Messina.

*Molino militare* di Aldifreda (Caserta).

*Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva* in Casaralta (Bologna).

---

N. **114.** — **Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1904-905.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e

23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 e 14 ottobre 1902, portanti modificazioni al precedente.

Vista la legge in data 30 giugno 1904, n. 277, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1904-905 per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 18 dallo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 luglio 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria durante l'esercizio finanziario 1904-905.*

| DIREZIONI E STABILIMENTI | | ASSEGNO |
|---|---|---|
| Direzione di artiglieria in | Alessandria | 2500 00 |
| | Genova | 2800 00 |
| | Maddalena | 1500 00 |
| | Mantova | 2400 00 |
| | Messina | 2000 00 |
| | Napoli | 2600 00 |
| | Piacenza | 3000 00 |
| | Roma | 2200 00 |
| | Spezia | 3000 00 |
| | Taranto | 1500 00 |
| | Torino | 3000 00 |
| | Venezia | 2300 00 |
| | Verona | 2600 00 |
| Arsenale di costruzione in | Napoli | 2000 00 |
| | Torino | 2300 00 |
| Officina di costruzione in | Genova | 1800 00 |
| | Napoli | 1800 00 |
| | Torino | 3500 00 |
| Fabbrica d'armi in | Brescia | 2000 00 |
| | Terni | 2300 00 |
| | Torre Annunziata | 1500 00 |
| Laboratorio pirotecnico in | Bologna | 2200 00 |
| | Capua | 1800 00 |
| Laboratorio di precisione in Roma | | 3800 00 |
| Polverificio in | Fontana Liri | 1600 00 |
| | Fossano | 1400 00 |
| Scuola centrale di tiro d'artiglieria in Nettuno | | 1200 00 |
| Sezione di artiglieria per le esperienze in Ciriè | | 2500 00 |
| | Totale . . L. | 63100 00 |

N. **115.** — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 18 agosto.

I sottufficiali sottoindicati sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma per subirvi l'esperimento prescritto, per l'ammissione a tale Istituto, dal n. 6 della parte V del Regolamento organico per le scuole militari.

Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al comando del 2° reggimento granatieri, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi, per frequentare il corso normale d'istruzione presso la detta scuola, se dopo un mese di esperimento verranno riconosciuti idonei per attitudine alla scherma.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia in tale esperimento, sia nella speciale visita che dovranno subire al loro giungere all'Istituto, verranno rimandati ai loro corpi.

I sottufficiali in parola debbono essere inviati al 2° reggimento granatieri disarmati; tranne quelli d'artiglieria, che saranno armati di sola sciabola. I corpi rispettivi cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo personale, in buono stato, provvedendo per la sostituzione di quelli che non fossero in condizione di poter fare ancora un utile servizio.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. Spingardi.

Martini Vasco, furiere 2° granatieri.
Scarpone Luigi, sergente 4° fanteria.
Sanipoli Riccardo, id. 5° id.
Cambria Vittorio, furiere 13° id.
Cantoni Romolo, sergente 24° id.
Tassini Amedeo, furiere 32° id.
Spano Luigi, sergente 32° id.
Tagliavini Amedeo, id. 40° id.
Rossi Camillo, furiere 44° id.
Ferraris Glauco, sergente 63° id.
Emili Alessandro, id. 66° id.
Carli Vilcelso, sergente 67° fanteria.
Melis Efisio, id. 71° id.
Berni Bernardino, id. 75° id.
Marano Luigi, furiere 81° id.
Giuliani Dino, id. 83° id.
Calabrò Ignazio, id. 93° id.
Bevilacqua Francesco, sergente 94° id.
Damiani Vincenzo, furiere 1° bersaglieri.
Grandi Ettore, id. 9° id.
Montanari Umberto, sergente 9° id.
Buffa Mario, id. 12° bersaglieri.
Recalbuto Giuseppe, id. 3° alpini.

Catalano Luigi, furiere reggimento lancieri di Novara (5°).
Fusco Giovanni, sergente id. lancieri di Milano (7°).
Sassone Angelo, id. id. lancieri Montebello (8°).
Spallanzani Mario, id. id. cavalleggeri di Lucca (16°).
De Biasi Giuseppe, id. id. id. Guide (19°).
Valletta Aristide, id. id. id. Catania (22°).
Falzoni Ferdinando, sergente regg. cavall. di Catania (22°).
Maffei Raffaele, id. 3° artiglieria campagna.
Manzi Giulio, furiere 15° id.
Vignoli Giovanni, id. 20° id.
Peri Carlo, sergente reggimento artiglieria a cavallo.
Sanvitale Romolo, id. 2° artiglieria da costa.
Silvi Giovanni, id. 3° id. fortezza.
Guidace Giovanni, id. 2° genio.

---

N. **116. — Congedamento di sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria provenienti dagli allievi ufficiali.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 19 agosto.

In relazione alle disposizioni dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888 sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e dell'*Atto* 3 del *Giornale militare* anno 1898, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria, i quali provengono dai corsi allievi ufficiali del 1903 siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto quattro mesi e mezzo di effettivo servizio come ufficiali, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati per il servizio di prima nomina come sottotenenti di complemento.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. Spingardi.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 settembre.

AGOSTO 26. — Riparazioni alle armi dei carabinieri reali, *pag.* 381.
» 29. — Ammissione alle cure kinesiterapiche nell'Istituto ortopedico di Napoli, *pag.* 381.
» 30. — Spedizioni di masserizie, *pag.* 382.
» 30. — Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata, *pag.* 383.
» 31. — Congedamento dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 390.
SETTEMBRE 1°. — Trasporti di quadrupedi, bardature, veicoli, ecc., *pag.* 391.
» 1°. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 393.

CIRCOLARE N. **117**. — **Riparazioni alle armi dei carabinieri reali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 agosto.

Per evitare possibili difficoltà, si avverte che quando i carabinieri reali affidano le riparazioni alle loro armi ai capi-armaiuoli ancora esistenti presso alcuni corpi, spetta ai corpi stessi di fornire le parti d'armi all'uopo eventualmente occorrenti, come se si trattasse di riparazioni ad armi proprie, domandando poscia rimborso del loro valore alla legione alla quale appartengono i carabinieri che hanno chiesto la riparazione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **118**. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche nell'Istituto ortopedico di Napoli**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 agosto.

Questo Ministero, riferendosi alla precedente Circolare n. 113 del 1903, fa noto che è stata rinnovata per tre anni, dal 1° giugno 1904 al 31 maggio 1907, la convenzione coll'Istituto ortopedico di Napoli, alle stesse condizioni di quella scaduta, per l'ammissione alle cure kinesiterapiche in quell'Istituto dei militari, nonchè degli operai borghesi addetti a stabilimenti militari e degl'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in effettività di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

N. **119**. — **Spedizioni di masserizie**. — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 30 agosto.

Si è sovente verificato il caso che le Società ferroviarie — in sede di controllo — hanno emesso rilievi a carico di ufficiali e di militari di truppa, perchè appunto in tal sede si è rilevato che lo speditore aveva domandato l'uso di un intero vagone pel trasporto delle proprie masserizie, e che la stazione di partenza, non tenendo conto, al momento della tassazione, di tale domanda, si era limitata ad esigere le tasse in base al peso. Di qui ricorsi degli speditori, che ritenevano non dovuti i complementi di tasse loro richiesti.

Ora, giusta il Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, la domanda del vagone, fatta dai militari sui documenti di trasporto (*richiesta mod.* C. *parte 3ª e lettera di porto*) all'atto della spedizione di masserizie, dà senz'altro diritto all'amministrazione ferroviaria di esigere la *tassa minima* per vagone (L. 0,309 per km. se il vagone domandato è della portata di 8 o 10 tonnellate, L. 0,38625 se della portata di 12 tonnellate ecc.), anche se il carico non sia tale da occupare *interamente* il vagone.

Converrà pertanto agli ufficiali ed ai militari di truppa, che eseguiscono tali spedizioni, di astenersi dal domandare il vagone in tutti i casi in cui non intendano averne *l'uso esclusivo* o la quantità del carico non sia tale da occuparlo interamente. E poichè la domanda è valida *anche se fatta sulla sola lettera di porto*, gli interessati vigileranno a che la richiesta del vagone non sia apposta su tale documento dagli spedizionieri che, per solito, di fatto eseguiscono, per incarico dei militari, le spedizioni della specie.

Quando poi si renda necessaria la domanda del vagone, converrà che ne venga chiaramente specificata la portata sui documenti di trasporto, poichè, se quest'indicazione manca, la stazione ferroviaria mittente ha il diritto di impiegare pel trasporto il carro che preferisce, nonchè di esigere la *tassa minima* in relazione alla portata del vagone adoperato qualora il carico lo occupi interamente (§ 11 lett. *d* Regolamento citato).

Sempre nel caso in cui occorra domandare il vagone, sarà opportuno che gli ufficiali od i militari di truppa speditori facciano il raffronto fra la tariffa militare e quella speciale piccola velocità n. 111-*C*, valevole pel pubblico, allo scopo di accertare, data la portata del vagone occorrente e la distanza da percorrere, quale delle due tariffe sia più conveniente. Essi dovranno astenersi dal produrre la richiesta mod. *C*-parte 3ª qualora dai calcoli fatti risulti più vantaggiosa l'applicazione della detta

tariffa pel pubblico alle masserizie caricate nel vagone, poichè la produzione della richiesta suddetta implica senz'altro la tassazione del trasporto a tariffa militare, nè sarebbe possibile ottenerne successivamente la rettificazione.

Gli speditori produrranno invece tale richiesta se la tariffa militare risulta più vantaggiosa e, in ogni caso, per la spedizione di quelle masserizie che non poterono essere caricate nel vagone.

Infine fa d'uopo che i militari, allorchè intendono fruire dell'applicazione della tariffa militare, paghino le tasse di porto alla stazione di partenza, non essendo ammesso che tali spedizioni si facciano in porto affrancato.

I comandanti di corpo, capi d'ufficio ecc. ecc, cureranno che le dilucidazioni di cui sopra siano portate a conoscenza degli interessati ad evitare loro spese maggiori del necessario in occasione dei cambiamenti di sede.

Per norma poi di questo Ministero i detti comandanti faranno specificare sulle richieste mod. *C*, rilasciate ad ufficiali o militari di truppa, per quale motivo le emisero, cioè se per tramutamento di sede, collocamento in aspettativa, in posizione ausiliaria, ecc.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **120. — Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 agosto.

1. A norma dell'art. 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, il giorno 15 del mese di ottobre prossimo si inizieranno le operazioni di rivista dei cavalli e muli esistenti nel territorio del I, II, III e IV corpo d'armata, colle modalità prescritte dal Titolo 2 della relativa istruzione (edizione 1898) modificato colle speciali norme che saranno emanate da questo Ministero.

2. Il numero delle Commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto, risulta dallo specchio che fa seguito alla presente Circolare, nel quale sono pure indicati i numeri che assumeranno le varie Commissioni ed il territorio a ciascuno di essi assegnato.

Le cassette di cancelleria assegnate alle Commissioni di rivista, oltre il bollo d'ufficio, per cura dei comandi dei distretti che le hanno in consegna, saranno provviste anche di un bollo speciale per inchiostro conforme al modello qui sotto indicato.

L'uso di questo bollo sarà precisato nelle norme speciali sopra accennate.




Le Commissioni di rivista che si costituiscono in più di quelle di requisizione assegnate ai distretti, faranno uso, durante la rivista delle cassette di cancelleria, bolli d'ufficio, bolli di non idoneità, e misure metriche delle Commissioni di requisizione indicate nella colonna 5.

I comandi di corpo d'armata daranno le occorrenti disposizioni per la consegna di tali oggetti, i quali, a rivista ultimata, dovranno essere restituiti in buono stato ai distretti che li hanno effettivamente in carico.

3. Perchè la tipografia del 2° reclusorio militare in Gaeta possa avere i dati necessari relativi alla quantità di esemplari dei modelli da impiegarsi nella rivista, i distretti, basandosi sul numero delle Commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza, e del numero dei quadrupedi da visitarsi da ogni Commissione, invieranno al più presto, e ad ogni modo non più tardi del giorno 15 settembre, alla tipografia suddetta, la richiesta degli stampati; tenendo presente che i prospetti Mod. 6, 6 *bis* e 14 da adoperarsi nella rivista di quest'anno sono notevolmente modificati, perciò non si possono utilizzare quelli che, per avventura, fossero rimasti disponibili dopo la rivista del 1900.

Il 2° reclusorio militare in Gaeta, appena ricevute le richieste, provvederà senz'altro per la stampa di essi secando i modelli ricevuti direttamente dal Ministero.

4. I distretti militari, appena ricevuti dai comandi delle divisioni militari gl' itinerari da percorrersi dalle Commissioni, faranno stampare e trasmetteranno ai sindaci, compresi nel rispettivo territorio, un numero sufficiente di manifesti conformi al Mod. 4 dell'istruzione (edizione 1898) debitamente modificato in relazione alle norme speciali indicate al N. 1.

5. La nomina delle Commissioni di rivista verrà effettuata dai comandi di corpo d'armata, in base alle speciali disposizioni che all'uopo saranno emanate dal Ministero.

A presiedere le singole Commissioni saranno destinati esclusivamente ufficiali delle armi a cavallo in effettivo servizio e

vi si assegneranno pure ufficiali veterinari effettivi, riducendo il servizio di guarnigione al puro indispensabile.

Le deficienze dei veterinari verranno rimpiazzate nel modo che sarà indicato dal Ministero nelle suddette disposizioni speciali.

6 Alle Commissioni saranno addetti scrivani militari tratti dai corpi e reparti di armi a cavallo stanziati nel territorio dei corpi d'armata in cui si eseguisce la rivista. Durante le operazioni di visita non possono essere assunti in servizio scrivani borghesi che nel solo caso di improvvisa malattia di qualche militare addetto alle Commissioni e per il tempo necessario alla sostituzione, nel qual caso la retribuzione giornaliera di detto scrivano non dovrà superare le lire 5.

7. Le esenzioni di cui alla lettera *h*) del n. 48 dell'Istruzione verranno accordate a tutti i cavalli inscritti alle società di corse al trotto od al galoppo indicate nell'elenco annesso alla presente Circolare.

8. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto Mod. 4) saranno somministrati dal 2° reclusorio militare di Gaeta. Le spese per la provvista degli stampati saranno dai distretti contabilizzate sui rendiconti complessivi della rivista, i quali dovranno essere inviati all'ufficio di amministrazione di personali militari vari entro il mese di gennaio del venturo anno.

9. Pe ciascuna Commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiute le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole. Per l'applicazione del n. 80 dell'istruzione e dell'art. 11 del regolamento, la visita per i distretti s'intenderà ultimata il 15 dicembre.

10. I comandi di corpo d'armata si varranno di tutti i mezzi da essi ritenuti più adatti per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla visita, ed, in special modo agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge, per i trasgressori. Le spese occorrenti a tale scopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandanti, nei loro rendiconti complessivi.

11. I rapporti indicati al n. 86 della summenzionata istruzione ed al n. 66 delle norme speciali, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) per il 31 dicembre p. v. corredati dai rapporti dei presidenti delle Commissioni di visita nei quali sarà riferito anche sull'elemento equino della regione.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## SPECCHIO DELLE COMMISSIONI

**per la rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II, III. e IV. corpo d'armata nell'anno 1904.**

| Distretto militare da cui ogni commissione dipende | Numero progressivo delle commissioni di rivista | Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista | TERRITORIO ASSEGNATO A CIASCUNA COMMISSIONE DI RIVISTA | *ANNOTAZIONI* |
|---|---|---|---|---|
| | | | I. CORPO D'ARMATA. | |
| Torino . . | 1 | 1 | Territorio della 1ª e parte del territorio della 3ª commissione di requisizione. | |
| Torino . . | 2 | 2 | Territorio della 2ª e parte del territorio della 3ª commissione di requisizione. | |
| Torino . . | 3 | 3 | Parte del territorio della 4ª e parte di quello della 6ª commissione di requisizione. | |
| Torino . . | 4 | 4 | Parte del territorio della 4ª commissione di requisizione. | |
| Torino . | 5 | 5 | Id. id. id. 5ª id. id. | |
| Torino . . | 6 | 6 | Id. id. id. 6ª e parte di quello della 7ª commissione di requisizione. | |
| Torino . . | 7 | 7 | Parte del territorio della 5ª e parte di quello della 7ª commissione di requisizione. | |
| Pinerolo. . | 8 | 8 | Territorio dell'8ª e parte del territorio della 9ª commissione di requisizione. | |
| Pinerolo. . | 9 | 9 | Parte del territorio della 9ª commissione di requisizione. | |
| Pinerolo. . | 10 | 10 | Territorio della 10ª commissione di requisizione. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea . . | 12 | 12 | Id. | id. | 12ª | id. | id. |
| Vercelli . . | 13 | 13 | Id. | id. | 13ª | id. | id. |
| Vercelli . . | 14 | 14 | Id. | id. | 14ª | id. | id. |
| Vercelli . . | 15 | 15 | Id. | id. | 15ª | id. | id. |
| Novara . . | 16 | 16 | Id. | id. | 16ª | id. | id. |
| Novara . . | 17 | 17 | Id. | id. | 17ª | id. | id. |
| Novara . . | 18 | 18 | Id. | id. | 18ª | id. | id. |
| | | | II. CORPO D'ARMATA | | | | |
| Alessandria. | 19 | 19 | Territorio della 19ª commissione di requisizione. | | | | |
| Alessandria. | 20 | 20 | Id. | id. | 20ª | id. | id. |
| Casale . . | 21 | 21 | Id. | id. | 21ª | id. | id. |
| Casale . . | 22 | 22 | Id. | id. | 22ª | id. | id. |
| Casale . . | 23 | 23 | Id. | id. | 23ª | id. | id. |
| Voghera. . | 24 | 24 | Id. | id. | 24ª | id. | id. |
| Voghera. . | 25 | 25 | Id. | id. | 25ª | id. | id. |
| Cuneo . . | 26 | 26 | Id. | id. | 26ª | id. | id. |
| Cuneo . . | 27 | 27 | Id. | id. | 27ª | id. | id. |
| Monvovi. . | 28 | 28 | Id. | id. | 28ª | id. | id. |
| Mondovi . | 29 | 29 | Id. | id. | 29ª | id. | id. |
| Pavia. . . | 30 | 30 | Id. | id. | 30ª | id. | id. |
| Pavia. . . | 31 | 31 | Id. | id. | 31ª | id. | id. |
| Pavia. . . | 32 | 32 | Id. | id. | 32ª | id. | id. |
| Pavia. . . | 33 | 33 | Id. | id. | 33ª | id. | id. |
| Pavia. . . | 34 | 34 | Id. | id. | 34ª | id. | id. |

III. CORPO D'ARMATA.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Milano . . | 35 | 35 | Parte del territorio della 35ª e territorio della 38ª commissione di requisizione. | |
| Milano . . | 36 | 36 | Parte del territorio della 35ª e parte di quello della 36ª commissione di requisizione. | |
| Milano . . | 37 | 37 | Parte del territorio della 35ª e parte di quello della 36ª e 37ª commissione di requisizione. | |
| Milano . . | 38 | 38 | Territorio della 38ª commissione di requisizione. | |
| Milano . . | 39 | 41 | Id. id. 41ª id. id. | |
| Milano . . | 40 | 39 | Id. id. 46ª id. id. | |
| Monza . . | 41 | 40 | Parte del territorio della 40ª commissione di requisizione. | |
| Monza . . | 42 | 46 | Id. id. id. 40ª id. id. . . . . | Fa uso dei bolli di ufficio della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 46ª commissione di requisizione (distretto d Milano) |
| Varese . . | 43 | 42 | Territorio della 42ª commissione di requisizione. | |
| Varese . . | 44 | 43 | Id. id. 43ª id. id. | |
| Como . . . | 45 | 44 | Parte del territorio della 44ª commissione di requisizione. | |
| Como . . . | 46 | 48 | Id. id. 44ª id. id. . . . . | Fa uso dei bolli di ufficio della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 48ª commissione di requisizione (distretto di Lecco) |
| Bergamo . | 47 | 45 | Territorio della 45ª commissione di requisizione. | |
| Lecco . . . | 48 | 47 | Territori della 47ª e 48ª commissione di requisizione. | |
| Lodi . . . | 49 | 49 | Parte dei territori delle commissioni di requisizione 49ª 50ª 51ª e 52ª. | |
| Lodi . . . | 50 | 50 | Id. id. id. id. id. 49ª 50ª 51ª e 52ª. | |
| Lodi . . . | 51 | 51 | Id. id. id. id. id. 49ª e 53ª. | |
| Lodi . . . | 52 | 52 | Id. id. id. id. id. 49ª e 53ª. | |
| Brescia . . | 53 | 54 | Parte del territorio della 54ª commissione di requisizione. | |
| Brescia . . | 54 | 55 | Territorio della 55ª commissione di requisizione. | |
| Brescia . . | 55 | 53 | Parte del territorio della 53ª commissione di requisizione e territorio della 54ª commissione di requisizione. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piacenza. . | 56 | 57 | Parte del territorio della 57ª e parte di quello della 59ª commissione di requisizione. |
| Piacenza. . | 57 | 58 | Parte del territorio della 57ª e parte di quello della 59ª commissione di requisizione. |
| Piacenza. . | 58 | 59 | Territorio della 58ª commissione di requisizione. |
| Cremona. . | 59 | 60 | Parte del territorio della 60ª e parte di quello della 61ª commissione di requisizione. |
| Cremona. . | 60 | 61 | Parte dei territori della 61ª, 60ª e 62ª commissione di requisizione. |
| Cremona. . | 61 | 62 | Parte del territorio della 62ª commissione di requisizione. |
| Cremona. . | 62 | 63 | Territorio della 63ª commissione di requisizione e parte di quello della 61ª. |
| Parma . . | 63 | 64 | Parte dei territori della 64ª, 65ª e 66ª commissione di requisizione. |
| Parma . . | 64 | 65 | Id. id. 64ª, 65ª e 66ª id. id. |
| Reggio Em. | 65 | 67 | Parte del territorio della 67ª commissione di requisizione. |
| Reggio Em. | 66 | 68 | Id. id. 67ª e territorio della 68ª commissione di requisizione. |
| Genova . . | 67 | 69 | Parte del territorio della 69ª e parte di quello della 72ª commissione di requisizione. |
| Genova . . | 68 | 70 | Parte del territorio della 70ª e parte di quello della 72ª commissione di requisizione. |
| Genova . . | 69 | 71 | Parte del territorio della 70ª e territorio della 71ª commissione di requisizione. |
| Savona . . | 70 | 73 | Territorio della 73ª commissione di requisizione. |
| Savona . . | 71 | 74 | Id. id. 74ª id. id. |

ELENCO

**delle società di corse legalmente riconosciute nel 1904**

*Corse al galoppo.*

| | | |
|---|---|---|
| Società | Alfea per le corse | Pisa. |
| Id. | per le corse | Palermo. |
| Id. | Lombarda per le corse | Milano. |
| Id. | per le corse | Firenze. |
| Id. | per le corse | Roma. |
| Id. | Napolitana di corse | Napoli. |
| Id. | Torinese per le corse | Torino. |
| Id. | del Lario per le corse | Milano. |
| Id. | Varesina per le corse | Milano. |

*Corse al trotto.*

| | | |
|---|---|---|
| Società | Ippica Veronese | Verona. |
| Associazione | Ippica Bergamasca | Bergamo. |
| Società | del Trotter italiano | Milano. |
| Id. | Modenese per fiere e corse | Modena. |
| Id. | per le corse | Ferrara. |
| Id. | Fiorentina di corse al trotto | Firenze. |
| Id. | Bolognese di corse e fiere | Bologna. |
| Id. | Pro-Parma | Parma. |
| Id. | Reggiana di corse e fiere | Reggio Emilia. |
| Id. | Mantovana per le corse al trotto | Mantova. |
| Id. | del Risveglio | Faenza. |
| Id. | Ippodromo Adriatica | Pesaro. |
| Id. | Ippica | Brescia. |
| Id. | Cremonese per le corse | Cremona. |
| Id. | Ippica del Polesine | Rovigo. |
| Id. | Ippica provinciale | Treviso. |
| Id. | per le corse | Ravenna. |

N. **121**. — **Congedamento di sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 agosto.

Questo Ministero determina che il 10 settembre p. v. tutti i sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola di applicazione di sanità militare dell'anzianità 27 luglio 1903,

attualmente in servizio presso i vari corpi, siano inviati in congedo illimitato, meno quelli che abbiano interruzioni di servizio, i quali, a senso dell'*Atto* 99 del 1900, saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbano compensare.

Tosto effettuato il congedamento, i corpi trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, un esemplare del libretto personale degli ufficiali congedati, completato con la variazione dell'invio in congedo, nel quale saranno inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto del n. 58 della relativa Istruzione, e dovranno inoltre essere annotati, nella prima parte (specchio degli studi compiuti), la classificazione ed il punto riportato negli esami finali sostenuti presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

Per quest'ultime indicazioni, i corpi si rivolgeranno alla scuola medesima.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

---

N. **122**. — **Trasporti di quadrupedi, bardature, veicoli, ecc.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 1° settembre.

Si è sovente rilevato che da parte delle autorità militari che spediscono quadrupedi non si osservano i §§ 70 e 76 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, nonchè i §§ 33, 34 e 35 dell'*Atto* 22 del 1903, col quale furono date le norme per l'applicazione delle principali disposizioni del regolamento stesso

È avvenuto infatti:

*a*) che per spedizioni di non oltre 7 capi si è chiesto *l'uso esclusivo di un vagone*, ciò che ha dato diritto all'amministrazione ferroviaria, o in partenza o in sede di controllo, di esigere il prezzo minimo per vagone anzichè la tariffa a capo sempre minore;

*b*) che si sono caricati solo *sei* cavalli di ufficiali in vagoni da 12 tonnellate, mentre la facoltà accordata dal § 49 — ultimo capoverso — del regolamento sul servizio dei traporti in tempo di pace — parte 1ª — vale esclusivamente pei trasporti di quadrupedi che si eseguiscono con vagoni da 8 o 10 tonnellate (*Atto* 22-903, § 33, 2° capoverso);

*c*) che si è specificato sui documenti di trasporto la portata dei vagoni occorrenti per la spedizione dei quadrupedi, mentre l'amministrazione militare non ha diritto di indicarla e solo l'amministrazione ferroviaria ha la facoltà — in difetto di

carri della portata di 12 tonnellate — di mettere a disposizione di quella militare vagoni da 8 o 10 tonnellate, esigendo però l'apposita tariffa minore per essi stabilita (L. 0,406 per vagone e per km.);

*d*) che non si sono caricati i foraggi e le bardature nei vagoni insieme coi quadrupedi, neppure nel limite di peso stabilito pel trasporto in franchigia (Reg. § 76); il che ha obbligato l'amministrazione militare a chiedere un vagone per allogarvi tali cose ed a pagare, di regola, la *tassa minima* per il vagone stesso (L. 0,928 per km.);

*e*) che per spedizioni miste di cavalli di ufficiali e di truppa si sono chiesti due vagoni: uno pei cavalli degli ufficiali, l'altro per quello della truppa, anche quando, complessivamente, il numero dei capi non eccedeva gli *otto*.

Si è inoltre notato che, in occasione di trasporti collettivi, gli ufficiali di caricamento non utilizzano convenientemente lo spazio disponibile dei vagoni preparati dalle stazioni in base agli *ordini di movimento*; ma, ritenendo di potersi valere senz'altro di tutti i detti vagoni, distribuiscono fra essi quadrupedi bardature, materiali ecc. Ciò è in opposizione al § 134 — ultimo capoverso — del citato regolamento sul servizio dei trasporti, che impone all'ufficiale di caricamento di lasciare liberi a disposizione dell'amministrazione ferroviaria i vagoni che risultino eccedenti. Tale obbligo fu imposto perchè può avvenire che con l'ordine di movimento, compilato in base a dati approssimativi, si chieda all'amministrazione predetta un numero di vagoni maggiore del necessario.

E poichè l'inosservanza di tale prescrizione e delle altre sopra ricordate dà luogo, specialmente in sede di controllo, all'applicazione, da parte delle società ferroviarie, di tasse più elevate di quelle che si pagherebbero in caso di carico normale delle spedizioni, il Ministero si vede costretto di porre a carico dell'ufficiale di caricamento, o di chi gli ordinò l'anormale carico di quadrupedi, delle bardature, ecc. le maggiori spese che ne derivano.

Ad ovviare a ciò il Ministero richiama tutte le autorità militari e gli ufficiali che eseguiscono spedizioni alla stretta osservanza delle norme in vigore sulla materia.

Si raccomanda infine:

1° che quando il foraggio e le bardature sono in quantità tale da non poter essere contenuti nei vagoni in cui sono caricati i quadrupedi, venga sempre indicato sulla richieta mod. *C.* il peso dell'uno e delle altre da spedirsi separatamente e da tassarsi a tariffa militare a termini del § 80 del regolamento;

2° che gli ufficiali di caricamento prendano nota esatta della portata dei vagoni impiegati nel trasporto dei quadrupedi e della ripartizione di questi in ciascun vagone, dovendo tali indicazioni, indispensabili per le operazioni di controllo, essere riportate nel quadro *D* dei fogli di viaggio;

3° che le carrette da battaglione si spediscano col carico eventuale solo quando questo sia costituito da un peso aggirantesi sui kg. 600, dovendosi pagare le tasse di porto in base a tale peso (§ 88, penultimo capoverso del regolamento); in caso diverso le cose costituenti detto carico si spediranno separatamente;

4° che si curi la buona utilizzazione dal materiale ferroviario in tutti indistintamente le spedizioni dei veicoli (§ 94 ultimo capoverso del regolamento); si specifichi sulla richiesta mod. *C.* (parte 3ª) la portata dei vagoni ferroviari occorrenti e si prenda nota, per gli eventuali controlli del Ministero, della portata dei vagoni realmente impiegati e della specie e del numero dei veicoli caricati su ciascun vagone.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

---

N. **123**. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 1° settembre.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella Circolare n. 83 del 1° luglio u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali, che avranno principio il 1° ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 29 settembre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo cui appartengono (§ 1275 del *Regolamento d'amministrazione*).

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

---

**Aspiranti alle armi combattenti.**

Macola Gino, sergente 1° gran.
Mazzoli Carlo, furiere 2° id.
Scarapecchia Giulio, serg. 2° id.
Nicoletti Leonida, id. 1° fant.
Della Sette Giuseppe, furiere 2° fanteria.
D'Alanno Arrigo, serg. 3° id.
Passarelli Emilio, id. 5° id.

Bellucci Ermanno, sergente 5° fanteria.
Campi Angelo, furiere 6° id.
Citarella-Tufano Umberto, id. 6° id.
Piras Michele, sergente 10° id.
Pala Giuseppe, id. 10° id.
Sannia Attilio, id. 10° id
Gesualdi Luigi, id. 11° id.
Caravaglios Byron Giorgio, id. 13° id.
Comparato Paolo, id. 14° id.
Patrono Pietro, id. 14° id.
Chyurlia Gaetano, id. 15° id.
Vizzardelli Placido, fur. 16° id.
Grandi Oreste, id. 17° id.
Grossi Giuseppe, serg. 17° id.
Massirio Angelo, id. 18° id.
Chiolini Luigi, id. 18 id.
Vannucci Luigi, fur. 19° id.
Corsanego Celeste, id. 19° id.
Gneruccì Pietro, serg. 20° id.
Zappelli Alberto, id. 21° id.
Di Raddo Modestino, id. 21° id.
Marenghi Oreste, fur. 22° id.
Celesti Giuseppe, serg. 23° id
Cannovale Eugenio, fur. 24° id.
Mombellardo Attilio, id. 24° id.
Rossi Edmondo, serg 25° id.
Borea Giovanni, id. 25° id.
Tempesti Umberto, fur. 26° id.
Matteucci Italo, sergente 26° id.
Monterosso Angelo, fur 29° id.
Conti Egisto, sergente 29° id.
Gay Giovanni, id. 31° id.
Betti Antonio, id. 32° id.
Bondi Ferruccio, id. 32° id.
Ciampolini Arcangelo, furiere 34° id.
Stirpe Angelo, sergente 35° id.
Esposito Giovanni, id. 36° id.
Medici Rinaldo, id. 37° id.
Fiorelli Ercole, furiere 38° id.
Calderari Virginio, sergente 38° fanteria.
Toti Luigi, furiere 39° id.
Sarpi Pasquale, sergente 39° id.
Fangareggi Giuseppe, id. 40° id.
Capello di S. Franco Marco, id. 41° id.
Tironi Battista, furiere 42° id.
Leonini Roberto, id. 44° id.
Sforza Vincenzo, id. 45° id.
Marotta Pasquale, id. 47° id.
De Salvo Oreste, id. 47° id.
Lama Francesco, serg. 47° id.
De Renzi Alberto, id. 47° id.
Bettinetti Riccardo, fur. 48° id.
Lo Faro Giovanni, sergente 48° id.
Romanelli Giovanni, id. 49° id.
Filardo Francesco, fur. 51° id.
Manciati Tullio, id. 52° id.
Quasimodo Giorgio, sergente 57° id.
Lambelet Alfredo, id. 57° id.
Primiero Olinto, furiere 59° id.
Perata Alfredo, serg. 59° id.
Tavella Mario, id. 59° id.
Franceschini Vincenzo, id. 60° id.
Siddi Ruggero, id. 60° id.
Panozzo Ugo, furiere 62° id.
Sibaud Abdon, sergente 62° id.
Brunetti Francesco, furiere 63° id.
Ranieri Arturo, id. 64° id.
Romeo Luigi, sergente 64° id.
Biancalana Gaetano, id. 66° id.
Viano Emilio, id. 69° id.
Paganuzzi Ferruccio, id. 69° id.
Mellana Giuseppe, id. 71° id.
Speziale Umberto, furiere 72° id.
Pistone Giuseppe, id. 73° id.

Bergamini Amleto, sergente 73° fanteria.
De Grossi Ugo, furiere 74° id.
Balletti Umberto, sergente 74° id.
Dall'Aglio Ferruccio, id. 74° id.
Pozzi Giuseppe, id. 77° id.
Gambardella Domenico, id. 79° id.
Iovene Angelo, furiere 80° id.
Molino Angelo, sergente, 80° id.
Guazzugli Raffaele, furiere, 81° id.
Albino Nicola, sergente 82° id.
Di Scalzi Alessandro, id. 83° id.
Zenone Enrico, furiere 86° id.
Mazza Alfredo, sergente 86° id.
Ognissanti Michele, id. 90° id.
Busnengo Arturo, id. 91° id.
Miglio Guido, id. 91° id.
Raggio Ettore, furiere 92° id.
Galli Gaetano, id. 92° id.
Fiorelli Israele, id. 93° id.
Diana Francesco, sergente 93° id.
Forti Tito, id. 93° id.
Traverso Alfredo, id. 93° id.
Maletti Pietro, furiere, 1° bersaglieri.
Serralunga Silvio, sergente 1° bersaglieri.
Reina Cesare, id. 1° id.
Arnò Paolo, id. 2° id.
Corsini Costantino, furiere 3° id.
Narducci Giulio, id. 5° id.
Gioni Carlo, id. 5° id.
Dosi Adelmo, sergente, 5° id.
Varanini Ivo, furiere 7° id.
Fornari Umberto, serg. 7° id.
Cicu Eraldo, id. 7° id.
Agusta Giovanni, fur. 8° bersaglieri.
Godano Enrico, id. 8° id.
Malta Giuseppe, serg. 8° id.
Nicotra Salvatore, fur. 9° id.
Ferlisi Fausto, id. 9° id.
Garofalo Vincenzo, sergente 10° id.
Tosi Argeo, id. 11° id.
Chiellini Lionello, fur. 12° id.
Pietrobon Erminio, sergente 1° alpini.
Marello Simone, furiere 2° id.
Vignolo Silvio, id. 3° id.
Guidorossi Vittorio, sergente 3° id.
Signora Pietro, furiere 4° id.
Berti Goffredo, sergente 5° id.
Giona Eugenio, furiere 6° id.
Martelletti Emidio, id. 7° id.
Peggion Antonio, id. 7° id.
Ventura Fabio, sergente 7° id.
Falcone Emilio, id. 7° id.
Teruzzi Attilio, id. (fanteria) R. corpo truppe coloniali.
Sagorz Giuseppe, id. 8° compagnia di sanità.
Gianelli Giuseppe, id. regg. Piemonte Reale cavalleria.
Buattini Alessandro, id. id. Savoia cavalleria.
Casciaro Nicola, id. id. cavalleggeri di Padova.
Gadotti Lamberto, id. id. id. Padova.
Mastrostefano Francesco, id. id. id. Catania.
Curti Ettore, id. id. id. Umberto I.
Marfori-Savini Attilio, furiere 2° artiglieria campagna.
Polimante Corrado, sergente 2° id. id.

Stramazzotti Guglielmo, fur. 3° artiglieria campagna.
Ducci Guido, serg. 7° id. id
Zoppi Arturo, id 8° id. id.
La Barbera Antonio, id. 9° id. id.
Dalla Motta Gio. Battista, id. 9° id. id.
Foresi Pietro, id. 9° id. id.
Finelli Alberigo, furiere 14° id. id.
Rufini Nicola, serg. 14° id. id.
Diliberti Carmelo, id. 22° id. id.
Spataro Francesco, id. 22 id. id.
Conte Michele, id. 24° id. id.
Morone Giuseppe, sergente 2° artiglieria costa.
Salerno Matteo, id. 2° id. id.
Marchionni Igino, id. brigata artiglieria da costa della Sardegna.
Ottolenghi Marino, id. 1° artiglieria fortezza.
Chillemi Giovanni, id. 2° id. id.
D'Ormea Ugo, id. 3° id. id.
De Grazia Biasino, id. 1° genio.
Grassi Emilio, id. 2° id.
Bassoli Giuseppe, id. 3° id.
Zanotti Giovanni, id. 4° genio.
Bettica Alberto, id. brigata ferrovieri del genio.

**Aspiranti al corpo contabile.**

Boschetti Giuseppe, furiere 16° fanteria.
Fronti Mario, sergente 24° id.
Levi Ulrico, furiere 31° id.
Pilardi Nello, sergente 37° id.
Strini Mario, furiere 39° id.
Nobili Giuseppe, serg. 48° id.
Aprea Achille, id. 49° id.
Aiello Giuseppe, furiere 51° id.
Palazzo Oscar, sergente 58° id.
Stumpo Salvatore, id. 89° id.
Rezza Filiberto, furiere 90° id.
Cefalo Orazio, id. 93° id.
Tazzioli Florindo, id. 3° reggimento bersaglieri.
Contino Antonio, sergente (sezione sussistenze) R. corpo truppe coloniali.
Cattaneo Carlo, sergente regg. cavalleg. di Alessandria.
Marra Temistocle, id. regg. cavalleggeri di Roma.
Lazzarini Umberto, id. regg. cavalleggeri Umberto I.
Foscarini Giuseppe, serg. 20° reggimento artigl. da camp.
Vitale Oscar, furiere 2° reggimento artiglieria costa.
Giangrandi Averardo, furiere 1° artiglieria fortezza.
Sciomachen Francesco, serg. 1° id. id.
Bramante Francesco, id. 3° id. id.
Saettone Pietro, id. 3° id. id.
Boffuzzi Telemaco, id. 1° genio.
Ferrazzi Antonio, id. 2° id.
Paderni Alfredo, id. 1ª compagnia sussist.
Savina Michele, id. 3ª id. id.
Moccia Roberto, id. 7ª id. id.
Chirico Giuseppe, id. 9ª id. id.
Cavallaro Antonio, id. 12ª id. id.
Lebboroni Carlo, brig. carabinieri reali leg. Ancona.
Cantelli Giuseppe, vice brigadiere id. Milano.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 settembre.

SETTEMBRE 5. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 397.
» 7. — Impieghi d'ordine a cui possono aspirare i sottufficiali, *pag.* 399.
» 10. — Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 400

CIRCOLARE N. **124**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppe). — 5 settembre.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto del § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, quanto pel ritorno alle case loro, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del Regolamento d'amministrazione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### AVVISO.

**per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.**

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da centesimi 50, e trasmetterla per mezzo del sindacò, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicato nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinarî del grado ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato ed al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all' indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al di-

stretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento dell'indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

---

N. **125. — Impieghi d'ordine a cui possono aspirare i sottufficiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 settembre.

A mente del disposto dall'art. 1° della legge 2 giugno 1904 (*Atto* 128), i posti di ufficiale d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato devoluti a quelli delle amministrazioni militari dipendenti sono pure concessi, in mancanza di aspiranti fra questi ultimi, direttamente ai sottufficiali.

Prevedendosi prossima la mancanza di tali aspiranti per gli impieghi di ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza e di 4ª classe nelle intendenze di finanza, retribuiti ambidue con lo stipendio di lire 1200 annue, il Ministero ha determinato di autorizzare i sottufficiali, che acquistano diritto ad impiego o ne sono già in attesa, a domandare anche i due impieghi su mentovati.

Per i sottufficiali già in attesa d'impiego avvertesi che, trattandosi di posti che non erano per essi disponibili precedentemente, i concorrenti saranno presi in nota (art. 12 del regolamento 28 giugno 1888) nell'ordine di anzianità risultante dalla data della prima domanda di impiego da ciascuno fatta, purchè però la nuova, da inoltrarsi ora, sia presentata entro l'ottobre p. v. Trascorso questo termine, le domande che ancora pervenissero saranno prese in nota nei modi normali fissati

per le richieste suppletive e cioè sotto la data della loro presentazione.

In ogni caso, per i prenotati per soli impieghi di 1ª categoria, che chiedessero ora i su citati impieghi di 2ª, occorrerà, per ottenere l'inscrizione tra i concorrenti, che vengano riconosciuti idonei agli impieghi stessi dalle competenti commissioni (art. 17, ivi) dei corpi a cui sono effettivi o da cui provengono.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza sottufficiali in attesa d'impiego tuttora sotto le armi, provvederanno che sia data ai medesimi speciale conoscenza di quanto precede ed i comandi dei distretti militari cureranno altresì che opportune comunicazioni al riguardo vengano fatte — anche per mezzo delle autorità municipali, se del caso — ai sottufficiali interessati che trovansi in congedo.

Avvertesi infine che la nomina ad ufficiale d'ordine nelle amministrazioni di pubblica sicurezza è subordinata al nulla osta da parte del Ministero dell'interno, in conformità del R. Decreto 14 novembre 1901 (*Atto* 11 del 1902).

*Per il Ministro* — P. Spingardi.

---

N. **126. — Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 10 settembre.

È aperto il concorso per titoli e per esame a quattro posti di capomusica nel R. esercito, salvi i diritti, a termini di legge, degli attuali capimusica da richiamarsi dall'aspettativa, con l'annuo stipendio di lire 2000, aumentato ad ogni quinquennio di servizio da computarsi a norma di legge, di lire 300, senza peraltro che lo stipendio accresciuto abbia ad oltrepassare il limite massimo di lire 3200.

Gli aspiranti dovranno entro il 30 ottobre 1904 presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente ha compiuto 19 anni di età e non avrà ancora oltrepassato i 35 al momento in cui potrà avere la nomina;

*b*) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

*c*) documenti atti a comprovare la coltura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi, attestati di studio e simili);

*d*) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

*e*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

*f*) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

*g*) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

*h*) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo nel R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

Pei militari sotto le armi basterà che siano prodotti i documenti di cui al comma *c*) ed *h*) e che sia unita alla domanda per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del foglio caratteristico mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

Nelle domande di ammissione al concorso sarà pure fatta espressa dichiarazione che i candidati accettano, se nominati, qualunque destinazione.

Nelle domande stesse i candidati non militari potranno anche dichiarare se desiderino usufruire, pel trasporto personale a Roma e ritorno, della tariffa differenziale, ed il Ministero, in base ai documenti artistici prodotti, e sentito l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, deciderà su tale concessione, indipendentemente dalla ammissione al concorso stesso.

Gli aspiranti ammogliati o vedovi con prole, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole l'annua rendita di lire 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali.

Gli esami avranno luogo in Roma in epoca da determinarsi, presso l'ufficio tecnico predetto e si svolgeranno secondo le

norme stabilite nel regolamento 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito, modificato il 30 novembre stesso anno e il 10 settembre 1904, e pubblicato sia nel *Giornale militare* del 1902 e 1904 (parte 1ª), sia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Detti esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dall'ufficio tecnico:

*a*) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;
*b*) armonizzare a quattro voci un basso;
*c*) armonizzare per quattro strumenti una melodia.
*d*) ridurre per banda un brano per pianoforte.

La prova orale consisterà nel dare saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

*a*) nozioni di storia della musica;
*b*) organizzazione di bande e fanfare;
*c*) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso ai candidati prescelti, i quali saranno, prima della nomina, fatti sottoporre ad una seconda visita medica presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

Se alcuni fra i prescelti sia ammogliato, o vedovo con prole, dovrà pure prima della nomina aver costituito, nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 surricordata, l'annua rendita di lire 2200 agli effetti della legge stessa.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquisteranno alcun diritto di essere ammessi nelle successive vacanze e riceveranno, in seguito a loro domanda, in restituzione i documenti presentati: il Ministero però si riserva la facoltà di nominare ai posti, che eventualmente si rendessero vacanti entro un anno dall'esito dell'attuale concorso, gli altri concorrenti, oltre i primi quattro, dichiarati idonei.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 settembre.

LUGLIO 21. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, approvato colla legge 30 giugno 1904, n. 277, *pag.* 403.
SETTEMBRE 14. — Ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento, *pag.* 430.
» 14. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 452.
» 14. — Tavolette di chinina zuccherate, *pag.* 456.
» 14 — Note caratteristiche degli ufficiali d'ordine delle amministrazione militari dipendenti e degli assistenti locali, *pag.* 456.
» 14. — Ammissione al corso di maniscalcia militare presso la scuola di cavalleria, *pag.* 457.

CIRCOLARE N. **127**. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, approvato colla legge 30 giugno 1904, n. 277.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 21 luglio.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 30 giugno 1904, n. 277, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa.

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non che l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

*Articolo unico.*

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1904.

*Il Ministro*
E. PEDOTTI.

Visto: *Il Ministro del tesoro*
LUZZATTI.

24 SET

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|---|
| | **TITOLO 1.** | | |
| | **Spesa ordinaria.** | | |
| | CATEGORIA PRIMA. | | |
| | **Spese effettive.** | | |
| | **Spese generali.** | | |
| 1 | Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*): | | |
| | 1. *A*) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 521 e dalle modificazioni nel personale di servizio approvato col R. Decreto 29 giugno 1902, n. 315 . . . . . | | 1,710,650 » |
| | *B*) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria. . . . . | | 1,000 » |
| | *C*) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto . . . . . | | 51,270 » |
| | | | 1,762,920 » |
| | Si deduce: | | |
| | per temporanee vacanze nei gradi . . . . . L. | 85,082 | |
| | l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 32 » | 12,038 | 97,120 » |
| | *A riportarsi* L. | | 1,665,800 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|---|
| | *Riporto* L. | | 1,665,800 » |
| | *D*) Aumenti sessennali . . . . . | | 26,000 » |
| | *E*) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare . . . | | 300 » |
| | | | 1,692,700 » |
| | 2. *A*) Indennità di tramutamento agli impiegati civili dell'amministrazione centrale collocati a riposo ed alle relative famiglie R. D. 1° novembre 1876, n. 3450 (*a calcolo*) . . . . . L. | 5,000 | |
| | *B*) Indennità pei servizi di cassa e di economato . . . . . » | 1,200 | 6,200 » |
| | Totale del capitolo . . . | | 1,698,900 » |
| 2 | Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti . . . . . | | 7,600 » |
| 3 | Gratificazioni e compensi agl'impiegati e al personale inferiore dell'amministrazione centrale . . . . . | | 30,000 » |
| 4 | Ministero — Spese d'ufficio: | | |
| | *A*) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . | | 21,000 » |
| | *B*) Illuminazione e combustibile . . . . | | 26,000 » |
| | *C*) Vestiario uniforme al personale di servizio . . . . . | | 8,200 » |
| | *D*) Spese per la litografia e legatoria del Ministero . . . . . | | 1,500 » |
| | *E*) Acquisto di libri, abbuonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari* . . . . . | | 4,500 » |
| | *F*) Spese di vetture . . . . . | | 9,600 » |
| | *G*) Biancheria, pulizia di locali e spese diverse. . . . . | | 9,800 » |
| | *H*) Mancie di capo d'anno . . . . . | | 300 » |
| | Totale del capitolo . . . | | 80,900 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 5 | Spese postali (*Spesa d'ordine*): | |
| | *A*) Corrispondenza postale . . . . . | 3,000 » |
| | *B*) Pacchi postali . . . . . | 1,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 4,000 » |
| 6 | Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre: | |
| | 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . | 13,300 » |
| | 2. Biblioteche militari: | |
| | Acquisto di libri, giornali, ecc., per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzione a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche. . . . . | 34,300 » |
| | 3. Rivista militare italiana, Rivista di cavalleria, Giornale medico, Giornale di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari: | |
| | Spese diverse per la direzione e redazione dei predetti giornali, dei foglietti sanitari dell'antropometria militare, di opuscoli e di altre pubblicazioni militari . . | 37,800 » |
| | Totale del capitolo . . . | 85,400 » |
| 7 | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . . | 18,000 » |
| 8 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*). . . . . | *per memoria* |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 9 | Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio . . . . . | 15,000 » |
| 10 | Sussidi ad ex militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie (*a*). . . . . | 170,000 » |
| 11 | Spese casuali:<br>Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi. . . . | 16,500 » |
| 12 | Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili dell'amministrazione centrale (*Spesa fissa*) (*b*)<br>(*A*) Indennità di residenza dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . L. 175,000<br>(*B*) Indennità di residenza dovuta per la legge 3 luglio 1902 » 45,000 | 200,000 » |
| | **Debito vitalizio.** | |
| 13 | Pensioni ordinarie (*Spese fisse*). . . . . | 35,070,000 » |
| 14 | Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio, 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*). . . . . | 49,000 » |
| | **Spese per l'esercito.** | |
| 15 | **Stati maggiori ed ispettorati:**<br>***A)*** Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni: | |

(*a*) S'intendono ivi compresi eccezionalmente anche ex impiegati dell'amministrazion della guerra e loro famiglie.

(*b*) Per l'indennità di residenza in Roma agl impiegati delle amministrazioni dipendenti, vedasi art. 2 del capitolo n. 29 « *Indennità eventuali* ».

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | Case militari di S. M. e RR. Principi. Stato maggiore generale. . . . . Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione . . . Ispettorato degli alpini . . . . . Ispettorato di cavalleria . . . . . Comandi di brigata di fanteria . . . Comandi di brigata di cavalleria . . Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione . . . . . Ufficiali in congedo . . . . . | 3,928,000 » |
| | *B*) Aumenti sessennali . . . . . | 71,500 » |
| | Totale del capitolo . . . | 3,999,500 » |
| 16 | Corpi di fanteria: | |
| | 1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati: | |
| | Reggimenti di fanteria di linea . . Reggimenti bersaglieri. . . . . Reggimenti alpini. . . . . Distretti militari. . . . . Scuola magistrale militare di scherma. | 56,684,200 » |
| | Aumenti sessennali . . . . . | 1,086,500 » |
| | | 57,770,700 » |
| | *B*) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione: | |
| | *a*) Ufficiali . . . . . L. 1,277,000 | |
| | *b*) Uomini di truppa. . » 751,500 | 2,002,500 » |
| | *c*) Chiamata della milizia comunale . . . . . » 10,000 | |
| | *A riportarsi* . . . | 59,773,200 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | *Riporto* . . | 59,773,200 » |
| | 2 Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo. (Specchio H, R. D. 7 aprile 1892 - annotazioni). . . . . | 2,450,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 62,223,200 » |
| 17 | Corpi di cavalleria: | |
| | *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati: | |
| | Reggimenti di cavalleria. . . . . / Depositi d'allevamento cavalli . . . . | 11,363,700 » |
| | Aumenti sessennali . . . . . | 117,600 » |
| | | 11,481,300 » |
| | *B*) Ufficiali in congedo . . . . . | 163,500 » |
| | Totale del capitolo . . . | 11,644,800 » |
| 18 | Armi e servizi di artiglieria e genio: | |
| | 1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nella promozione degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati: | |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria . . . . . | |
| | Stato maggiore d'artiglieria . . . . . | |
| | Reggimenti d'artiglieria da campagna . | |
| | Reggimento d'artiglieria a cavallo . . | |
| | Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna nel Veneto . . . . . | 22,443,800 » |
| | Reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna . . . . . | |
| | Compagnie operai d'artiglieria . . . . | |
| | Ispettorati, comandi e direzioni del genio | |
| | Reggimenti del genio e brigata ferrovieri | |
| | Aumenti sessennali . . . . . | 134,500 » |
| | *B*) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni . | 954,000 » |
| | Aumenti sessennali . . . . . | 14,200 » |
| | *C*) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi: | |
| | *a*) Ufficiali . . . . . L. 219,100<br>*b*) Uomini di truppa. . . » 183,300 | 402,400 » |
| | 2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo . . . . . | 330,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 24,278,900 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1901-905 |
|---|---|---|---|
| 19 | Carabinieri reali: | | |
| | 1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.: | | |
| | Comando generale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . | | 28,670,303.54 |
| | Legioni . . . . . | | |
| | *B*) Aumenti sessennali . . . . . | | 89,700 » |
| | | | 28,760,003.54 |
| | 2. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni . . . . . | | 310,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | | 29,070,003.54 |
| 19*bis* | Carabinieri reali « Indennità eventuali »: | | |
| | *A*) Indennità stabilita dagli specchi I e II, esclusa quella di marcia per i servizi di pubblica sicurezza | L. 282,000 | |
| | *B*) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III ai numeri, 10, 13, 16 e 18 . » | 70,500 | 363,000 » |
| | *C*) Indennità di trasportamento alle famiglie di ufficiali ed impiegati (R. D. 1 novembre 1876) » | 10,500 | |
| | Totale del capitolo . . . | | 363,000 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 19ter | Carabinieri reali « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in posizione ausiliaria *(Spese fisse)*: | |
| | 1. *A*) Ufficiali che si calcolano in aspettativa e in di-ponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge (a calcolo) . . . . . | 10,000 » |
| | *B*) Indennità cavalli ai medesimi (a calcolo) . . . . . | 850 » |
| | *C*) Importo delle razioni foraggio n. 1095 a lire una ciascuna . . . . . | 1,095 » |
| | 2. Indennità annua a circa 55 ufficiali in posizione ausiliaria a lire 380 in media per ufficiale . . . . . | 11,945 »<br>20,900 » |
| | Totale del capitolo . . . | 32,845 » |
| 20 | Corpo invalidi e veterani: | |
| | *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie . . . . . | 177,200 » |
| | *B*) Aumenti sessennali . . . . . | 4,300 » |
| | Totale del capitolo . . . | 181,500 » |
| 21 | Corpo e servizio sanitario: | |
| | 1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati: | |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|---|
| | Ispettorato di sanità militare . . . . . | | |
| | Ufficiali medici, farmacisti e ufficiali d'ordine presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità. . . . . | | 4,785,380 » |
| | Farmacia centrale militare. . . . . | | |
| | Aumenti sessennali . . . . . | | 116,600 » |
| | *B*) Ufficiali e truppa in congedo: | | |
| | *a*) Ufficiali. . . . . L. | 20,800 » | 30,300 » |
| | *b*) Truppa . . . . . » | 9,500 » | |
| | | | 4,932,280 » |
| 2. | Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e nel personale farmaceutico e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario . . . . . | | 500 » |
| 3. | *A*) Indennità fissa di lire 10 e di lire 4 50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo . . . . . » | 25,000 | |
| | *B*) Somma a calcolo per onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi, nei quali non si trovano medici militari » | 90,000 | 115,000 » |
| 4. | *A*) Per aumento e completamento del materiale di dotazione degli ospedali militari, e stabilimenti dipendenti, e della | | |
| | *A riportarsi* . . . | | 5,047,780 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | *Riporto* . . | 5,047,780 » |
| | scuola di applicazione di sanità militare . . . . . L. 30,000 | |
| | *B*) Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione . . . . . » 500,000 | 530,000 » |
| | 5. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione . . . . . | 7,700 » |
| | 6. Aumento e completamento del materiale di dotazione della infermeria cavalli dei corpi e rimborso della spesa di gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . | 500 » |
| | Totale del capitolo . . . | 5,585,980 » |
| 22 | Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: | |
| | 1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa ecc.: | |
| | Direzioni e stabilimenti di commissariato militare . . . . . | |
| | Compagnie di sussistenza . . . . . | |
| | Ufficio di amministrazione di personali militari vari . . . . . | 2,723,500 » |
| | Magazzini centrali militari . . . . | |
| | Aumenti sessennali . . . . . | 107,600 » |
| | *B*) Ufficiali e truppa in congedo: | |
| | *a*) Ufficiali . . . . . L. 24,600 » | 34,300 » |
| | *b*) Truppa . . . . . » 9,700 » | |
| | *A riportarsi* . . . | 2,865,400 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1901-905 |
|---|---|---|
| | *Riporto* . . . | 2,865,400 » |
| | 2. Somma a calcolo per la graduale attuazione della soppressione degli ufficiali subalterni commissari in servizio attivo permanente . | 190,000 » |
| | 3. Indennità fissa di L. 10 e di L. 4,50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo . . . . . | 12,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 3,067,400 » |
| 23 | Scuole militari: | |
| | *A*) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa: | |
| | Della scuola di guerra . . . . . | |
| | Dal comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare . . . . . | |
| | Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . | |
| | Dell'accademia militare . . . . . | 2,294,900 » |
| | Della scuola militare . . . . . | |
| | Della scuola di applicazione di sanità militare . . . . . | |
| | Della scuola centrale di tiro di fanteria | |
| | Della scuola di cavalleria . . . . | |
| | Collegi militari . . . . . | |
| | Aumenti sessennali . . . . . | 55,700 » |
| | Somma a disposizione per le spese della campagna topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili ed altre . . . . . | 73,300 » |
| | *A riportarsi* . . . | 2,423,900 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | *Riporto* . . . | 2,423,900 » |
| | Somma a disposizione per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio . . . . . | 39,000 » |
| | Indennità fissa di L. 10 e di L. 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo da avviarsi in congedo o nuovi arruolati . . . . . | 10,000 » |
| | | 2,472,900 » |
| | *B*) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi. . . | 290,000 » |
| | *C*) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai preparatori di fisica, chimica e storia naturale, ecc. addetti alle scuole contemplate nel presente capitolo, esclusi i collegi . | 15,000 » |
| | *D*) Somma a calcolo per spese di esami per nomine e promozioni di ufficiali e per esami agli aspiranti all'ammissione nelle scuole e per esami di nomina alle cattedre vacanti nelle scuole . . . . . | 2,500 » |
| | *E*) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie, ai militari di truppa delle varie armi e dei vari corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime . . . . . | 15,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 2,795,400 » |
| 24 | Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*spesa d'ordine*) . . . . . | (a) 260,000 » |

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 63, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1904-905 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 25 | Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena: | |
| | *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per licenze straordinarie agli uomini di truppa . . . . . | 816,700 » |
| | *B*) Aumenti sessennali . . . . . | 13,200 » |
| | *C*) Indennità fissa di L. 10 per tutti gli uomini compresi in questo capitolo da mandarsi in congedo durante l'anno, ecc. . | 10,000 » |
| | | 839,900 » |
| | Si deduce l'importo dei quadri di due compagnie di disciplina rimborsato dai Ministeri della marina e delle finanze . . | 60,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 779,900 » |
| 26 | Spese per l'istituto geografico militare: | |
| | 1. *A*) Competenze: | |
| | Al personale militare . . L. 44,360 | |
| | Al personale civile . . . » 293,000 | |
| | Agli ufficiali d'ordine ed assistenti locali addetti all'istituto . . . . . » 15,240 | 352,600 » |
| | *B*) Aumenti sessennali . . . . . | 19,400 » |
| | | 372,000 » |
| | Deduzione per vacanze temporanee di posti | 5,100 » |
| | | 366,900 » |
| | 2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare pei lavori di campagna e lavori interni indipendenti dalla costruzione della carta d'Italia, compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III, regio decreto 7 aprile 1892 e per l'allestimento delle carte assegnate ai comandi, corpi ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione e per quelle riservate . . | 110,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 476,900 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 27 | Personale della giustizia militare: | |
| | *A*) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare, degli ufficiali istruttori ed ufficiali di ordine . . . . . | 266,340 » |
| | *B*) Personale di segreteria . . . . . | 103,000 » |
| | *C*) Aumenti sessennali . . . . . | 19,600 » |
| | | 388,940 » |
| | Deducesi: | |
| | Per vacanze di posti . . L. 8,090 | |
| | Per altrettante pagate dal Ministero della marina . » 27,000 | 47,090 » |
| | id. delle finanze . » 12,000 | |
| | | 341,850 » |
| | *D*) Indennità e spese diverse. . . . . | 39,550 » |
| | Totale del capitolo . . . | 381,400 » |
| 28 | Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (*Spese fisse*): | |
| | 1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità e capitani in aspettativa speciale (Legge n. 247 del 3 luglio 1902). | 945,755 » |
| | *B*) Aumenti sessennali . . . . . | 50,400 » |
| | | 996,155 » |
| | 2. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria . . . . . | 359,100 » |
| | Totale del capitolo . . . | 1,355,255 » |
| 29 | Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti: | |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | 1. Indennità stabilita dagli specchi I e II (eccetto l'indennità di marcia corrisposta pei servizi di pubblica sicurezza e l'indennità di missione all'estero dovuta pei servizi di rimonta inscritta nel capitolo n. 35): indennità e soprassoldi stabiliti dai n. 1 (meno la lettera *C*); 6 lettera *B*; 10, 11 lettera *A*, *B* e *D*; 13, 16, 17, 18 e 19 dello specchio III annesso al regio decreto 7 aprile 1902: indennità pei servizi interni di presidio e relative spese di trasporto non imputabili ai capitoli relativi ai servizi delle sussistenze, d'artiglieria e del genio: supplemento vitto di bordo e trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali nei trasferimenti definitivi di sede ed indennità stabilite dal regio decreto 1° novembre 1876 pei trasferimenti degl' impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra; indennità per manovre e manovre coi quadri e spese per la loro esecuzione . . . . . | 4,092,000 » |
| | 2. Indennità di residenza in Roma ai personali delle amministrazioni dipendenti: | |
| | *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . . . L. 60,000 » | |
| | *B*) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . . » 80,000 » | 140,000 » |
| | Totale del capitolo. . . | 4 232,000 » |
| 30 | **Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:** | |
| | 1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa . . . . . | 14,662,961.05 |
| | *A riportarsi* . . . | 14,662,961.05 |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | *Riporto* . . . | 14,662,961.05 |
| | 2. Quota fissa per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi per n. 95 360 uomini incorporati nell'esercito permanente a L. 10 ciascuno . . . . | 953,600 » |
| | 3. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura, non che quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali | 367,000 » |
| | 4. Spese pel corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori. . | 10,000 » |
| | 5. *A*) Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . L. 1,800 »<br>*B*) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria » 7,000 » | 8,800 » |
| | Totale del capitolo . . | 16,002,361.05 |
| 31 | Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa: | |
| | 1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo ad impresa . . . . . | 11,690,814.60 |
| | 2. *A*) Rifornimento carne in conserva che verrà distribuita in luogo di razioni di carne fresca . . . . . L. 906,000<br>*B*) Rifornimento delle dotazioni dei viveri ordinari di riserva » 25,000 | 931,000 » |
| | 3. Trasporti di grano, pane, gallette e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua. . . | 555,000 » |
| | 4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . . | 1,500 » |
| | Totale del capitolo . . | 13,178,314.60 |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1906-905 |
|---|---|---|---|
| 32 | Foraggi ai cavalli dell'esercito: | | |
| | 1. Spese pel foraggio in natura . . . . . | | 18,506,700 » |
| | 2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc. . . . . | | 2,000 » |
| | Totale del capitolo . . | | 18,508,700 » |
| 33 | Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari: | | |
| | 1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio . | | 2,716,780.81 |
| | 2. Spese diverse: | | |
| | *A*) Trasporti di effetti letterecci ed altri trasporti speciali a carico dello Stato . . . . . L. | 100,000 | |
| | *B)* Per retribuzioni ai comuni per alloggi militari . . . » | 190,000 | |
| | *C*) Per somministrazione di legna, carbone, olio, candele, ecc., pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze . . . » | 220,000 | 510,000 » |
| | 3. Mantenimento degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari: | | |
| | *A*) Per mantenimento e rinnovazione delle suppellettili ed arredi degli uffici militari che non ricevono l'indennità fissa in contanti . . . . . L. | 30,000 | |
| | *B*) Per mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali . . . . . » | 1,800 | 31,800 » |
| | 4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini: | | |
| | *A riportarsi* . . . | | 3,258,580.81 |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | *Riporto.* . . . | 3,258,580.81 |
| | *A*) Aumenti e rinnovazioni del materiale di casermaggio. . . . . L. 522,280 | |
| | *B*) Spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario. . . . . L. 104,420 | 626,700 » |
| | Totale del capitolo. . . | 3,885,280.81 |
| 34 | Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione: | |
| | *A*) Riproduzione e spedizione di documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . | 70,000 » |
| | *B*) Manutenzione di materiali di mobilitazione per i servizi delle sussistenze . . | 10,000 » |
| | *C*) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione, acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . | 4,000 » |
| | *D*) Spese varie. . . . . | 1,000 » |
| | Totale del capitolo . . | 85,000 » |
| 35 | Rimonta e spese dei depositi d'allevam. cavalli: | |
| | 1. *A*) Acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria e per rifornimento ai Corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e per rimborso ai corpi di somme pagate ad ufficiali per restituzione di cavalli di agevolezza o cessione di quelli di privata proprietà e per spese di trasporto . . . . . | 2,622,000 » |
| | *B*) Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori . | 10,000 » |
| | *C*) Acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . L. 520,000 | |
| | *D*) Come sopra dell'arma del genio . . . . . » 50,000 | 570,000 » |
| | *A riportarsi* . . . | 3,202,000 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario 1905-906 |
|---|---|---|---|
| | *Riporto* . . . | | 3,202,000 » |
| | 2. Paghe al personale a giornata. Spese di costruzione e manutenzione di fabbricati, abbeveratoi, paracinta i, ponti e strade e spese di coltivazione, raccolta di derrate, affitto di pascoli, fide di puledri ed acquisto di derrate, spese di culto, scuole, libri, mobili, ecc . . . . . | | 1,100,000 » |
| | 3. *A*) Spese per riviste di quadrupedi da requisirsi. . . . . | L. 80,000 | |
| | *B*) Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione. . . . . | » 10,000 | 90,000 » |
| | 4. *A*) Premi per corse militari (*military*) . . . . . | L. 16,000 | |
| | *B*) Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali . | » 19,200 | 51,200 » |
| | *C*) Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio. . . . . | » 16,000 | |
| | Totale del capitolo . . | | 4,443,200 » |
| 36 | Materiale e stabilimenti d'artiglieria: | | |
| | Provviste, mano d'opera e spese diverse per la manutenzione, riparazione e sostituzione del materiale d'artiglieria: | | |
| | *A*) Reggimenti e brigate d'artiglieria . . | | 222,000 » |
| | *B*) Direzioni di artiglieria. . . . . | | 1,669,500 » |
| | *C*) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali del gruppo *C*) . . . . . | | 1,231,000 » |
| | *D*) Stabilimenti militari per produzione di materiali del gruppo *C*) . . . . . | | 2,854,500 » |
| | *E*) Esperienze e spese diverse . . . . | | 270,000 » |
| | *F*) Trasporti . . . . . | | 600,000 » |
| | Totale del capitolo . . | | 6,847,000 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 37 | Materiale e lavori del genio militare:<br>1. Lavori di manutenzione e miglioramento di quartieri, edifici e stabilimenti ad uso militare e spese di provviste, manutenzione e trasporto del materiale mobile dell'arma . . . . . | 5,631,400 » |
| | 2. Spese pel servizio dei trasporti militari lagunari e per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . . . . | 193,000 » |
| | Totale del capitolo . | 5,824,400 » |
| 38 | Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*) . . . . . (Esclusi quelli coi si provvede con fondi appositamente stanziati in altri capitoli). | 989,000 » |
| 39 | Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) . . . . . | 22,000 » |
| 40 | Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):<br>1. Pensioni vitalizie dell'Ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861. | 60,000 » |
| | 2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine | 1,000 » |
| | 3. Provviste di decorazioni di ordini cavallereschi del regno d'Italia che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie e oggetti per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (*a calcolo*) . . . . | 4,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 65,000 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 41 | **Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:** | |
| | 1. Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli, studio di lingue estere; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata . . . . | 43,000 » |
| | 2. Spese per servizio d'informazioni . . . | 80,000 » |
| | **Totale del capitolo . .** | 123,000 » |
| 42 | Spese di liti e per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*): | |
| | 1. Spese di liti . . . . . | 32,200 » |
| | 2. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . . . . . | 20,000 » |
| | Totale del capitolo . . . | 52,200 » |
| 43 | Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*) . . . . . | (a) 1,260 » |
| 44 | Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883). . . . . | 600,000 » |
| 45 | Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . . | 180,000 » |

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 62, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1904-905.

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| | **TITOLO II.** | |
| | **Spesa straordinaria** | |
| | CATEGORIA PRIMA. | |
| | **Spese effettive** | |
| | **Spese generali.** | |
| 46 | Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero (*Spese fisse*) . . . . | *per memoria* |
| | **Spese per l'esercito.** | |
| 47 | Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*): | |
| | 1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi . . . . | *per memoria* |
| | 2. Costruzione di un polverificio . . . . | *per memoria* |
| | Totale del capitolo. . . | . . . . . |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 48 | Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*) : | |
| | 1. Spese pel materiale di artiglieria . . . | *per memoria* |
| | 2. Spese pel materiale del genio . . . . | *per memoria* |
| | 3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore . . . . . | 300,000 » |
| | 4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri . . . . . | *per memoria* |
| | 5. Spese pel materiale d'ambulanza . . | *per memoria* |
| | 6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio . . . | *per memoria* |
| | 7. Acquisto di forni rotabili da campagna | *per memoria* |
| | 8. Provviste di vestiario . . . . . | *per memoria* |
| | Totale del capitolo. . . | 300,000 » |
| | **Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.** | |
| 49 | Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*) . . . . . | *per memoria* |
| 50 | Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*) . . . . . | 100,000 » |
| 51 | Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*). . | *per memoria* |
| 52 | Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*) . . . . . | 300,000 » |

| N. | CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI | Competenza per l'esercizio finanziario 1904-905 |
|---|---|---|
| 53 | Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . . | *per memoria* |
| 54 | Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) . . . . . | 400,000 » |
| 55 | Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) . . . . . | 13.000,000 » |
| 56 | Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*) . . . . | 1,500,000 » |
| 57 | Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*) . . . . . | *per memoria* |
| 58 | Acquisto di cavalli per l'artiglieria da campagna | 400,000 » |
| | CATEGORIA QUARTA. **Partite di giro.** — | |
| 59 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . | (a) 6,948,277.03 |

(a) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 136, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1904-905

*CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1903-904 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.*

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

| CAPITOLI | | N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1903-904 |
|---|---|---|
| N. | Denominazione | |
| 60 | Premi, soprassoldi e l indennità ai raffermati . | 61 |
| 61 | Fortificazioni a difesa dell' arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887) . . . | 62 |
| 62 | Resti passivi del 1870 e precedenti. . . . . | 68 |
| 63 | Spese per le truppe d'Africa . . . . . | 69 |
| 64 | Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze pei traini di assedio e relativo trasporto . | 71 |
| 65 | Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo . . . . . | 73 |
| 66 | Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro) . . . . . | 76 |
| 67 | Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1903-904 e retro) . . . . . | 77 e 49 *quater* |
| 68 | Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina (Legge 6 marzo 1904, n. 75). Esercizio 1903-904 e retro . . . . . | 78 e 49 *bis* |
| 69 | Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso . . . . . | 80 |
| 70 | Carta topografica generale d'Italia . . . . | 48 |
| 71 | Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 . . . . . | 79 |
| 72 | Indennità di entrata in campagna d'Africa . . | 49 *ter* |

N. **128.** — **Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 settembre.

Questo Ministero ha riconosciuto l'opportunità di determinare che l'inizio di tutti i corsi allievi ufficiali di complemento abbia luogo, d'ora in poi, *col giorno 1° febbraio* di ogni anno, eccezione fatta per il corso istituito presso la scuola di applicazione di sanità militare, pel quale rimane fissa la data di inizio al 1° dicembre.

In conseguenza di siffatta innovazione lo specchio riepilogativo dei dati principali riflettenti lo sviluppo dei corsi stessi, il servizio e l'avanzamento degli allievi, che fu annesso alla Circolare n. 166, pubblicata nel *Giornale militare* del 1902, viene sostituito dal seguente:

**CORSI DI 6 MESI**

per le armi di fanteria, artiglieria e genio (escluso il treno) e pei corpi commissario e contabile

| | |
|---|---|
| *Titoli e requisiti* | Quelli sinora richiesti: età minima 18 anni compiuti. |
| *Inizio dei corsi* . | 1° febbraio |
| *Servizio di truppa 10 mesi.* | 3 mesi da soldato<br>3 mesi da caporale.<br>4 mesi da sergente. |
| *Nomina a caporale.* | Esami nella terza decade di aprile; nomina a caporale degli idonei col 1° maggio. |
| *Nomina a sergente.* | Esami nella terza decade di luglio; nomina a sergente degli idonei e promovibili col 1° agosto e loro destinazione ai corpi pel servizio pratico da sergente, durante il quale essi verranno ammaestrati nella scherma di sciabola.<br>Gli allievi dei corsi dell'artiglieria e del genio nei primi due mesi di servizio da sergente continueranno il completamento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica; il 1° ottobre saranno destinati a riparti del rispettivo corpo pel servizio pratico da sergente. |

*Corso teorico complementare.*

Il 1° novembre, gli allievi ufficiali dell'arma di fanteria saranno richiamati alla sede del corpo d'armata e riuniti in un reparto per compiere, sotto la direzione di ufficiali designati dallo stesso comando di corpo d'armata, un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.

Gli allievi dei corsi del corpo commissario e del corpo contabile compiranno tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi e gli uffici cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. Per la scherma verranno destinati ad un corpo del presidio.

*Esami d'idoneità a sottotenente*

Avranno luogo per tutti gli allievi nell'*ultima decade* di novembre. I dichiarati idonei e promovibili, che abbiano compiuto i quattro mesi di anzianità da sergente, saranno col giorno 1° dicembre inviati senz'altro in licenza in attesa della nomina a sottotenente.

I non idonei e non promovibili, e quelli che debbono ultimare il periodo di servizio da sergente, rientreranno ai propri corpi. I non idonei, dopo due mesi, cioè nell'ultima decade del successivo gennaio, saranno sottoposti agli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento. I dichiarati idonei e promovibili saranno col 1° febbraio inviati in licenza in attesa di tale nomina, e i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili rientreranno ai corpi, e, cessando dalla qualità di allievi ufficiali, continueranno il servizio col grado che hanno e secondo i rispettivi obblighi di ferma, salvo beninteso la facoltà fatta dal § 353 della vigente Istruzione complementare.

*Servizio di prima nomina.*

Dal 1° febbraio al 15 settembre quelli con ferma di due anni; dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo quelli con ferma di tre anni.

*Corpo sanitario e veterinario.*

Nulla è innovato per l'andamento dei corsi allievi ufficiali medici e veterinari, che continueranno quindi a svolgersi come in passato; s'intende però che mentre il primo di essi s'inizierà alla data 1° dicembre, il secondo s'inizierà invece, come tutti gli altri, alla data 1° febbraio.

**CORSI DI 9 MESI**

per le armi di fanteria, cavalleria, pel treno d'artiglieria e del genio e pel corpo contabile

| | |
|---|---|
| *Titoli e requisiti* | Quelli sinora richiesti. Età minima 18 anni compiuti. |
| *Inizio dei corsi* . | 1° febbraio |
| *Servizio di truppa 13 mesi.* | 4 mesi da soldato.<br>5 mesi da caporale.<br>4 mesi da sergente. |
| *Nomina a caporale.* | Esami nella terza decade di maggio. Nomina a caporale degli idonei dal 1° giugno |
| *Nomina a sergente.* | Esami nella terza decade di ottobre. Nomina a sergente degli idonei e promovibili, che contano i 5 mesi di anzianità da caporale, dal 1° novembre e destinazione ai corpi pel servizio di sergente, durante il quale essi verranno ammaestrati nella scherma di sciabola. |
| *Corso teorico complementare.* | Il 1° febbraio, gli allievi ufficiali delle armi di fanteria e di cavalleria saranno riuniti in un riparto alla sede del corpo di armata per compiere un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.<br>Gli allievi del treno d'artiglieria e genio e del corpo contabile compiono tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. |
| *Esami d'idoneità a sottotenente.* | Per tutti gli allievi, avranno luogo nella terza decade di febbraio. I dichiarati idonei e promovibili, che contino i 4 mesi di anzianità da sergente, saranno col 1° marzo inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente. I non idonei e non promovibili, e quelli che debbano completare il periodo di servizio da sergente, rientreranno ai corpi di provenienza.<br>I non idonei, dopo due mesi, cioè nella terza decade di aprile, saranno chiamati agli esami di riparazione a sottotenente; gli idonei e promovibili verranno col giorno 1° maggio inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente.<br>I non idonei e i non promovibili definitivamente torneranno ai corpi ove, cessando dalla qualità di allievi ufficiali, proseguiranno il servizio col grado che hanno e secondo la ferma cui sono ascritti, salvo sempre la facoltà consentita dal succitato § 353 dell'Istruzione complementare anzidetta |
| *Servizio di prima nomina.* | Dal 1° maggio al 15 settembre quelli con ferma di due anni; dal 1° maggio al 31 gennaio dell'anno successivo quelli con ferma di tre anni. |

Ad ogni buon fine, poi, e a conferma di quanto si spiegò pure con la citata Circolare 166, si ritiene opportuno di avvertire che le norme da seguirsi per l'ammissione ai corsi sono in tutto e per tutto quelle in vigore, quelle cioè stabilite dall'art. 2 del capo XI della succitata Istruzione complementare, tenuto conto s'intende di quanto in proposito è stabilito dal manifesto che fa seguito alla presente.

A parziale modificazione del § 327 dell'Istruzione medesima, il Ministero determina però che tutti gli aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali, compresi pure i militari alle armi, debbano produrre a corredo della domanda il certificato di nascita legalizzato dal competente tribunale civile, dovendo tale documento servire di base per la compilazione dei decreti di nomina ad ufficiale degli allievi, giusta quanto venne già fatto noto con la Circolare n. 26374 del 12 dicembre 1903, diretta ai comandi di corpo d'armata.

S'intende poi che in conseguenza del ritardato inizio dei corsi allievi ufficiali gli esami di coltura generale, di cui è parola nel § 334 della menzionata Istruzione, dovranno aver luogo negli ultimi giorni del mese di gennaio.

Per lo sviluppo del corso d'istruzione, per gli esami d'idoneità a caporale, a sergente e a sottotenente e per l'avanzamento degli allievi ai gradi stessi verranno anche osservate, in massima, le norme stabilite dal menzionato capo XI, salvo, beninteso, le date in cui dovranno aver luogo gli esami e le nomine anzidette, quali date saranno invece quelle indicate nello specchio di cui sopra.

A raggiungere poi lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi ufficiali di complemento, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, dovranno ripartire fra diversi ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della Istruzione complementare.

Parimenti, per tutto quanto riguarda gli esami di riparazione per la idoneità a caporale e a sergente degli allievi rimandati alla prima prova di esami o che ad essa non siansi presentati, e quindi per la nomina degli allievi medesimi ai gradi di caporale e di sergente, continueranno ad essere seguite le disposizioni all'uopo stabilite dal capo XI precitato, con l'avvertenza soltanto che le date in cui dovranno darsi gli esami di riparazione anzidetti ed effettuarsi le nomine a caporale ed a sergente dovranno, naturalmente, essere messe in relazione con

quelle in cui, secondo le indicazioni dello specchio summenzionato, debbono d'ora innanzi aver luogo i primi esami e saranno effettuate le nomine ai detti gradi degli allievi dichiarati idonei negli esami stessi.

Resta inteso, come venne già avvertito con la ripetuta Circolare 166, che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1893 tenersi anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta; come pure rimane invariata la modificazione apportata dalla Circolare stessa alla facoltà concessa dal § 374 della Istruzione complementare, relativamente alla assegnazione degli allievi promossi al grado di sergente, che dovranno essere sempre destinati solo a reggimenti dipendenti dal rispettivo corpo d'armata.

Il Ministero ha inoltre determinato che, a partire dai corsi che vengono istituiti con la presente Circolare, gli allievi ammessivi, a qualunque arma o specialità appartengano — esclusi solo quelli provenienti dai corsi della scuola di applicazione di sanità militare e della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme fino ad ora adottate — debbano prestare un periodo di servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento, proporzionale alla ferma individuale, nella misura seguente:

a) *quelli provenienti dai corsi di sei mesi*, per un periodo di mesi *sette e mezzo*, se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di mesi *dodici*, se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui compirono il corso;

b) *quelli provenienti dai corsi di nove mesi*, per un periodo di mesi *quattro e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni ovvero di mesi *nove* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal 1° maggio dell'anno in cui compirono il corso.

Gli allievi che abbiano preso parte all'esame di riparazione, o siano stati sottoposti ad ulteriore esperimento col grado di sergente, e non possano quindi imprendere il su accennato servizio alle date anzidette per non essere stata ancora effettuata la loro nomina a sottotenente di complemento, dovranno imprendere il servizio stesso non appena nominati.

Ad ogni buon fine si avverte poi che agli allievi i quali

siano volontari di un anno, per il servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento sarà fatto, come in passato, il trattamento stabilito con l'*Atto* 3 del 1898. come pure, per analogia di caso, lo stesso trattamento verrà applicato agli allievi vincolati alla ferma di un anno per fatto di leva.

Premesse tali disposizioni ed avvertenze, il Ministero determina quanto segue relativamente alle ammissioni ai suddetti corsi allievi ufficiali di *sei* e di *nove* mesi.

1. In relazione al disposto dai §§ 322 e 323 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° febbraio 1905, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio invece col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e i detti corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1) che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto stampare dai comandi dei distretti militari e quindi subito pubblicato nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Fra i corpi presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, due reggimenti di cavalleria. La istituzione di tali corsi è però limitata, come per lo passato, a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria e a quello del reggimento d'artiglieria a cavallo è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza nell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 5 all'Istruzione complementare), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

3. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col 1° febbraio 1905, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio il 1° dicembre prossimo.

Pertanto occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione al corso della scuola ora detta siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede della scuola, dovendo l'arruolamento od incorporazione loro effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

Analogamente, per quanto concerne gli aspiranti dichiarati ammissibili agli altri corsi, le pratiche relative dovranno compiersi entro il mese di gennaio p. v. e negli ultimi giorni del mese stesso dovrà farsi luogo alla chiamata in servizio degli aspiranti medesimi in modo che col 1° del successivo mese di febbraio essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 31 gennaio detto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata Istruzione complementare, e dalla presente Circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi ufficiali dovranno, bene inteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del 1903, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi ufficiali.

A complemento poi del disposto dal § 333 della Istruzione medesima, e allo scopo di porre il Ministero in condizione di prendere subito le decisioni di cui al terzo capoverso del

paragrafo suddetto, si avverte che i comandi di corpo d'armata debbono assumere, se del caso, sia col mezzo dell'arma dei carabinieri reali o anche dell'autorità politica, più precise e dettagliate notizie sulla condotta morale e politica degli aspiranti, ove quelle avute diano luogo a dubbio.

4. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 18° anno di età, ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandi di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comando del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 8 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto *Atto*, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1904 se trattisi di aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e alla data 31 gennaio 1905 se trattisi di aspiranti agli altri corsi. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti di cui al § 293 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio (modello n. 7), ovvero il foglio di congedo illimitato di 3ª categoria.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 20 novembre prossimo per gli aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e col 31 dicembre successivo per gli aspiranti agli altri corsi; per questi ultimi però i comandi dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo il giorno 31 dicembre detto, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 gennaio successivo, dopo il quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

6. Così parimenti potranno essere accettate dopo il giorno 20 novembre, semprechè le ammissioni sieno tuttora aperte,

le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse alla direzione della detta scuola, onde questa possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno dimanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibili colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

Si avverte poi che nell'ammissione al corso che avrà principio col 1° dicembre prossimo, la direzione della scuola di applicazione di sanità militare dovrà, naturalmente, dare la precedenza a quegli aspiranti che, per non aver potuto conseguire l'ammissione al corso testè compiutosi, rimasero in congedo illimitato con l'affidamento di essere ammessi al corso successivo.

A tale scopo, i comandi di distretto militare che abbiano aspiranti nella detta condizione cureranno di far sollecite ed opportune comunicazioni alla direzione della scuola predetta, per sua norma e pei provvedimenti di sua competenza.

7. Si ritiene opportuno di avvertire che i comandi di distretto potranno accogliere, salvo il disposto del n. 7 del manifesto allegato alla presente circolare, anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai presidi o direttori degli istituti d'istruzione nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto per l'ammissione nel corso prescelto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, prima dell'inizio del corso, il titolo di studio originale.

8. I comandi dei distretti militari avranno parimenti cura d'invitare, in tempo utile, tutti coloro che, all'atto della chiamata alle armi della classe 1883 furono lasciati in congedo illimitato per essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento, a dichiarare in quale corso desiderano conseguire l'ammissione ed a presentare i documenti richiesti, ove non li avessero già prodotti, onde i distretti stessi possano compiere le necessarie pratiche coi corpi interessati.

Ove poi taluno degli anzidetti militari non ottenga, per una ragione qualsiasi, la detta ammissione, il distretto lo precetterà a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la di lui attitudine.

9. Per le ammissioni ai corsi pei quali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi in servizio, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

I comandi di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso, ove più non esistano posti disponibili, dovranno subito informarne i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche di ammissione.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ove la loro età lo consenta, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi degli allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti, quali pratiche potranno quindi, anche in questi casi, essere senz'altro compiute, quantunque sia già chiuso il periodo normale per la presentazione delle domande di ammissione.

10. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del § 333 della Istruzione complementare di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comando del distretto

che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

11. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si ricorda che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, nè quelli che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver compiuto a quel tempo il 28° anno (o il 30° anno se trattisi di aspiranti allievi ufficiali medici) limite massimo di età consentito per la nomina anzidetta.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di 10 mesi per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 13 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

12. Come è stabilito al § 329 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata Circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

13. Il supplemento vitto, stabilito dal n. 53 del regolamento per la scuola di applicazione di sanità militare per gli allievi della scuola stessa, e dal n. 84 del regolamento per il servizio interno della scuola di cavalleria per gli allievi ufficiali veterinari di complemento, è stato abolito; pertanto i comandi di distretto avranno cura di avvertire gli aspiranti ai corsi delle dette scuole che, all'atto dell'ammissione, e sempre quando,

beninteso, questa diventi definitiva, essi debbono versare alla cassa della rispettiva scuola la somma di *lire cento* come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale e per la loro istruzione.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 caduna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non soddisfacciano al versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine i comandi di distretto faranno rilasciare agli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda, apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

14. Questo Ministero stima opportuno di ricordare anche in quest'occasione, che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccezione fatta di quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'*Istruzione per le matricole*, eccettuati, beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita i quali dovranno essere trasmessi al Ministero per lo scopo accennato nella prima parte della presente Circolare, insieme agli altri documenti richiesti, a corredo dei mod. 51-D, relativi all'esito dell'esame di idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1

## Distretto militare di . . . . . .

# MANIFESTO

*per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.*

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *20 novembre prossimo* le ammissioni al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di applicazione di sanità militare, che avrà principio col 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *31 dicembre detto*, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, che avranno principio col 1° febbraio 1905.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 20 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola, rimanendone così esclusi quelli che avranno presentato la loro domanda quando le ammissioni erano già state chiuse.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre prossimo sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno

essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria;

Scuola di farmacia;

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, se conseguita negli anni 1896 e seguenti;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari.

Certificato di conseguita ammissione alle Regie scuole superiori di commercio del Regno.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

## Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

### Fanteria di linea.

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona . . . . | 81° | Genova . . . . | 15° | Palermo . . . . | 27° |
| Bari . . . . . | 87° | Milano . . . . | 2° | Roma . . . . . | 47° |
| Bologna . . . . | 40° | Napoli . . . . | 45° | Torino . . . . | 26° |
| Firenze . . . . | 33° | Padova . . . . | 13° | | |

### Bersaglieri.

| | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|
| Bologna . . . . | 5° | Napoli . . . . | 8° |

### Alpini.

| | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|
| Milano . . . . | 5° | Verona . . . . | 6° |

### Artiglieria da campagna *(batterie)*.

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Firenze . . . . | 19° | Napoli . . . . | 24° | Roma . . . . . | 13° |
| | | Novara . . . . | 17° | | |

### Artiglieria da costa e da fortezza.

| | | Regg. | | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa . . . | Messina. . . | 3° | Fortezza . . | Roma . . . . | 3° |
| | Spezia. . . . | 2° | | Torino . . . | 1° |

### Artiglieria a cavallo e da montagna.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Milano . . . . . | Reggimento a cavallo | Torino . . . . . | Reggimento da montagna |

### Genio.

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Firenze. . . . . *(per la specialità telegrafisti).* | 3° | Piacenza . . . . *(per la specialità pontieri).* | 4° | Torino . . . . . *(per la specialità minatori e zappatori).* | 5° |

### Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

### Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

### Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

### Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma che verrà fatta conoscere agli aspiranti all'atto della presentazione della domanda. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

## Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

### Fanteria di linea.

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria . . . | 71° | Messina . . . . | 19° | Ravenna . . . . | 70° |
| Ascoli Piceno . | 5° | Parma . . . . | 43° | Salerno . . . . | 11° |
| Brescia. . . . . | 74° | Perugia . . . . | 21° | Verona . . . . . | 1° |
| | | Pisa . . . . . | 18° | | |

**Bersaglieri.**

| | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|
| Livorno . . . . | 2° | Torino . . . . . | 1° |

**Alpini.**

| | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|
| Cuneo . . . . . | 2° | Ivrea . . . . . | 4° |

**Cavalleria** (*).

| | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|
| Firenze. . . . . | 3° | Roma. . . . . | 23° |

**Treno d'artiglieria** (*).

| | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|
| Bologna . . . . | 3° | Caserta. . . . . | 10° |

**Treno del genio.**

Casale — 2° reggimento.

**Corpo contabile** (**).

Genova — Direzione di commissariato.
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.

(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi ed a quegli aspiranti che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° corso d'istituto tecnico o superino il prescritto esame di coltura.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

*a*) gli inscritti della leva in corso della classe 1884 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

*b*) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università,

*c*) i giovani che al 31 gennaio 1905 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

*d*) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

*e*) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

*f*) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata normale di nove mesi*, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi ammessi nei corsi istituiti con la presente circolare, qualunque sia l'arma o la specialità cui appartengano (eccezione fatta per quelli provenienti dal corso della scuola di applicazione di sanità militare e dal corso della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme adottate in passato), dovranno poi prestare col grado di sottotenente di complemento un servizio di prima nomina della

durata seguente a seconda che provengano dai corsi di 6 o di 9 mesi e che siano vincolati alla ferma di 2 o di 3 anni:

*a*) quelli provenienti dai corsi di sei mesi, per un periodo di *mesi sette e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi dodici* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° febbraio 1906;*

*b*) quelli provenienti dai corsi di nove mesi, per un periodo di *mesi quattro e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi nove* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° maggio 1906.*

Coloro che non possano imprendere il suaccennato servizio alle date anzidette per non essere stata ancora effettuata la loro nomina a sottotenente di complemento, dovranno imprendere il servizio stesso non appena nominati.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

*a*) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

*b*) nei corsi dell'*arma di artiglieria* aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica, d'ingegneria, nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

*c*) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria;

*d*) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*e*) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

*f*) nel corso di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nelle materie stesse, ovvero essere laureati in giurisprudenza;

*g*) nei corsi di allievi ufficiali *contabili* essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di

passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale*; gli aspiranti ai corsi contabili, la *pagella di passaggio* al 2° anno di istituto tecnico, ovvero superare l'*esame di coltura generale* predetto.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria e del reggimento di artiglieria a cavallo, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

*a*) il titolo di studio richiesto ai precedenti n. 5 e 6 pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo e istituto tecnico pareggiato dovrà al relativo titolo unirsi una dichiarazione del provveditore agli studi della provincia, da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

*b*) il certificato di nascita legalizzato, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

*a*) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

*b*) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

*c*) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1884 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

*a*) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

*b*) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

*a*) foglio di congedo illimitato;

*b*) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti, e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIII della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandi di di-

stretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre per gli aspiranti dichiarati ammissibili al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e negli ultimi giorni del venturo mese di gennaio per quelli dichiarati ammissibili negli altri corsi.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

12. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

13. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata Istruzione complementare non che la Circolare n. 128 del 14 settembre 1904, pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali che avranno principio col 1° febbraio 1905 state presentate da giovani che al giorno 31 gennaio precedente non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . settembre 1904.

*Il comandante del distretto.*

N. **129. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale *artiglieria e genio*). — 14 settembre.

1. Durante la prossima stagione invernale avranno luogo al poligono di Nettuno sette corsi d'istruzione, presso la scuola centrale di tiro, per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ognuno della durata di giorni 20 come risulta qui appresso:

1° corso dal 16 ottobre al 4 novembre
2° » dall'8 novembre al 28 novembre
3° » dal 2 dicembre al 22 dicembre
4° » dal 5 gennaio al 25 gennaio
5° » dal 29 gennaio al 17 febbraio
6° » dal 21 febbraio al 12 marzo
7° » dal 15 marzo al 4 aprile.

2. A frequentare tali corsi saranno destinati gli ufficiali qui di seguito designati:

*a*) alcuni comandanti dei reggimenti da campagna;

*b*) una parte dei comandanti di brigata dei vari reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna e degli ufficiali superiori dei comandi di artiglieria da campagna;

*c*) un certo numero di capitani e tenenti delle suddette specialità;

*d*) alcuni capitani, che, pur non appartenendo attualmente ai reggimenti da campagna, hanno in essi prestato antecedentemente servizio;

*e*) i capitani di stato maggiore che dovranno, all'epoca della promozione, far ritorno in artiglieria.

3. Gli ufficiali di cui al numero precedente verranno designati dall'ispettorato d'artiglieria da campagna, ad eccezione di quelli specificati alla lettera *c*) i quali verranno designati dal Ministero, giusta le comunicazioni che farà al riguardo il comando del corpo di stato maggiore.

Gli ufficiali inferiori saranno comandati per ciascun corso e per tutta la durata di esso in numero di 38. Essi dovranno trovarsi in Nettuno, per presentarsi al comando della scuola, il giorno precedente all'inizio del corso.

I comandanti di reggimento interverranno al 2° periodo dei corsi da fissarsi.

I comandanti di brigata ed ufficiali superiori, interverranno anch'essi limitatamente al 2° periodo, in numero di 6 per ogni corso.

A tutti gli ufficiali superiori suddetti verrà in tempo partecipato dall'ispettorato d'artiglieria da campagna il giorno nel quale dovranno presentarsi al comando della scuola.

4. I capitani ed i tenenti di artiglieria, esclusi quelli del 22° reggimento, ed i capitani di stato maggiore, porteranno seco il cavallo di carica ed in difetto di esso un solo cavallo proprio e l'attendente, ovvero un soldato da adibirsi a tali funzioni. Gli altri ufficiali si serviranno all'occorrenza dei cavalli appositamente trasportati dalle batterie.

5. Tutti i capitani e tenenti di artiglieria dei reggimenti porteranno seco anche il telemetro, la relativa misura di nastro, il canocchiale da campagna grande ed il regoletto di direzione.

6. La direzione dei corsi sarà assunta dal comandante della scuola centrale di tiro, il quale per l'insegnamento teorico-pratico disporrà del maggiore addetto alla scuola e del maggiore cav. Pasquale Tozzi del reggimento da montagna: quest'ultimo ufficiale superiore assumerà anche il comando della brigata di servizio.

Il comando del X corpo d'armata destinerà a Nettuno un un ufficiale medico ed un ufficiale veterinario da trarsi dai corpi da esso dipendenti per i servizi di loro spettanza. Uno degli ufficiali subalterni delle batterie comandate alla scuola eserciterà le funzioni di aiutante maggiore per la brigata di servizio.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il 10 ottobre.

7. Per il servizio della scuola sarà costituita in Nettuno una brigata composta di 3 batterie da 87 *B* e di 2 da 75 *A*: ognuna delle quali formata su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto e 1 fucina.

Le batterie da 87 *B* saranno rispettivamente fornite dai reggimenti 15°, 18° e 19°. Le batterie da 75 *A* invece dai reggimenti 12° e 24°.

Esse muoveranno dalle loro sedi coll'organico del tempo di pace e colla forza di 58 uomini e 60 cavalli. Al poligono di Nettuno raggiungeranno l'effettivo di 77 uomini, venendo rinforzate, come è detto al numero seguente, con militari appartenenti ad altri reparti.

A tal uopo ciascuno dei reggimenti da campagna (esclusi il 12°, 15°, 18°, 19° e 24°, che come più sopra è detto, forniscono le batterie di servizio alla scuola centrale) invieranno al poligono di Nettuno, facendoveli giungere il 10 ottobre, 5 serventi, tratti dai puntatori scelti.

Il comandante della scuola assegnerà alle 5 batterie di servizio i suddetti puntatori, in ragione di 19 per batteria, i quali verranno presi in aggregazione dai reparti cui sono destinati.

Le batterie del 15° e 18° avranno ciascuna in più della forza specificata al numero precedente un caporale trombettiere, quelle del 12° e 19 un caporale o soldato scritturale e quella del 24° un furiere maggiore che verrà addetto al comando di brigata ed un caporale o soldato scritturale.

Ogni batteria sarà inoltre provveduta di due bardature complete per cavalli da sella per ufficiali ed avrà in soprannumero 1 cavallo da sella (ad eccezione di quella del 12° che ne trasporterà 2) per servizio degli ufficiali che eventualmente ne fossero sprovvisti e di quelli di cui è cenno al n. 4.

Tutte le batterie dovranno giungere a Nettuno il giorno 10 ottobre e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi, amministrandosi ciascuna per proprio conto.

I movimenti delle batterie si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandanti di corpo d'armata interessati.

8. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

*a*) un drappello treno composto di 1 sergente, 4 caporali e 24 soldati del 10° reggimento artiglieria per provvedere i servizi di guardia al poligono;

*b*) 1 caporale artificiere della 4ª compagnia operai d'artiglieria;

*d*) 2 falegnami ed 1 fabbro fucinatore della 2ª compagnia operai;

*e*) 1 caporal maggiore, o caporale di sanità del 10° reggimento artiglieria;

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 10 ottobre.

Uno dei falegnami ed il fabbro fucinatore saranno lasciati a Nettuno anche per le scuole di tiro reggimentali. L'altro operaio falegname ed il soldato artificiere invece dovranno rimanervi fino a riparazioni ultimate dei materiali della scuola centrale.

9. Il comandante della scuola rivolgerà, volta per volta, direttamente al Comando del IX corpo d'armata, le richieste del personale e materiale che la brigata specialisti del 3° reggimento genio dovrà inviare a Nettuno per le esercitazioni di tiro contro pallone frenato.

10. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi o aggregati alle batterie, saranno amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno (*Atto* 80 del 1898), il quale li prenderà in aggregazione.

11. Al personale comandato, ufficiali e truppa durante la permanenza in Nettuno, sarà corrisposto l'indennità di accantonamento che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo al poligono. Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposto la razione di accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Nettuno. Tutti gli ufficiali che verranno a trovarsi traslocati a Nettuno durante l'esecuzione dei corsi, sono obbligati a frequentare la mensa istituita presso la scuola, fatta eccezione di quelli appartenenti al personale permanente della scuola e delle batterie di servizio, se ammogliati, i quali ne saranno dispensati in seguito a loro richiesta.

12. L'*Atto* 186 del 1890 s'intenderà modificato nel senso che al termine di ogni corso la commissione composta del comandante della scuola e dei due ufficiali superiori addetti all'insegnamento, farà una dichiarazione sul profitto ricavato dai soli ufficiali inferiori sui quali la commissione stessa avrà dati sufficienti per poterli giudicare, e formulata come segue:

« La commissione della scuola centrale di tiro dichiara che il . . . . . (grado nome e cognome dell'ufficiale) ha compiuto il corso della predetta scuola con . . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

Pei rimanenti ufficiali verrà semplicemente formulata la notazione:

« Compì nell'anno . . . . . il corso della scuola centrale di tiro ».

Tali dichiarazioni saranno rimesse al Ministero per il tramite dell'ispettorato d'artiglieria da campagna, ed il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati affinchè le commissioni compilatrici delle note caratteristiche inseriscano nelle caselle « Studi regolari compiuti, Studi militari » della parte 1ª del libretto personale, la notazione seguente:

« Compì nell'anno . . . . . il corso della scuola centrale di tiro da campagna con . . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

13. Per gli ufficiali appartenenti alle batterie di servizio e delle quali al precedente n. 7 sarà inviato al Comando della scuola, per cura dei comandi di reggimento interessati, il libretto personale di ognuno.

14. Il comandante della scuola, prima dell'inizio dei corsi, trasmetterà a questo Ministero, per il tramite dell'ispettorato da campagna, un succinto programma delle istruzioni da svolgersi durante i predetti corsi. L'ispettorato poi aggiungerà l'elenco degli ufficiali che prenderanno parte ai corsi stessi.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **130**. — **Tavolette di chinina zuccherate**. — (Segretariato generale). — 14 settembre.

Presso la farmacia centrale militare e per conto del Ministero delle finanze vengono preparate delle tavolette di cloridrato e di bisolfato di chinina rivestite da un sottile strato di zucchero le quali, nella profilassi della malaria, vengono preferite a quelle non zuccherate.

Queste tavolette di chinina zuccherate non sono comprese nell'Elenco tariffa dei medicinali in vigore; i corpi però che credessero di farne uso per la profilassi della malaria potranno richiederle nella quantità strettamente occorrente per un periodo di due mesi, alla direzione dell'ospedale militare viciniore, il quale le cederà al prezzo stabilito dall'elenco tariffa in vigore per quelle non zuccherate

Le direzioni d'ospedale richiederanno alla farmacia centrale militare le tavolette di cloridrato e di bisolfato di chinina zuccherate nella quantità che presumibilmente può occorrere per uso proprio e dei corpi per un periodo di due mesi.

Le tavolette di chinina zuccherate saranno cedute a pagamento agli ufficiali ed impiegati, solo quando verranno comprese nell'elenco tariffa dei medicinali di prossima pubblicazione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **131**. — **Note caratteristiche degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli assistenti locali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 settembre.

Si avvertono i comandi, corpi ed uffici interessati di soprassedere dalla compilazione delle note caratteristiche per l'anno in corso degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali, dovendo all'uopo osservarsi nuove norme, che saranno fra breve pubblicate.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **132**. — **Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 14 settembre.

A senso dell'*Atto* 500 della *Raccolta* (modificato dagli *Atti* 142 del 1898 ed 81 del 1902) ed in relazione alla Circolare n. 101 del 29 luglio u. s. sono ammessi al corso militare di mascalcia che avrà principio presso la scuola di cavalleria il 25 settembre 1904, i sottonominati soldati:

Rambaldi Ottavio, 1° reggimento alpini.
Gesso Benedetto, 2 id. id.
Romano Carlo, 3 id. id.
Bellotti Francesco, 5 id. id.
De Donà Fedele, 7 id. id.
Zana Amedeo, scuola di cavalleria.
Borfiga Giacomo, id. id.
Del Sordo Giuseppe, reggimento Nizza cavalleria.
Novarese Ilario, id. Savoia id.
Lombardo Giuseppe, id. Genova id.
Cavagnola Giovanni, id. lancieri di Novara.
Consolo Ascenzio, id. id. di Aosta.
Amadessi Eliseo, id. id. di Milano.
Blasco Arcangelo, id. id. di Montebello.
Tamburriello Isidoro, id. id. di Firenze.
Baldissara Oddone, id. id. Vittorio Emanuele II.
Aledda Pasquale, id. cavalleggeri di Foggia.
Attimonelli Ignazio, id. id. di Saluzzo.
Pedaci Luigi, id. id. di Monferrato.
Soave Silvio, id. id. di Alessandria.
De Matteis Alessandro, reggimento cavalleggeri di Lodi.
Leonardo Giuseppe, id. id. di Lucca.
Cardarello Biagio, id. id. di Caserta.
Beretta Giovanni, id. id. di Piacenza.
Iacobini Romolo, id. id. Guide.
Roccati Giovanni, id. id. di Roma.
Sacchi Lorenzo, id. id. di Padova.
Bellavita Carlo, id. id. di Catania.
Fabbri Giuseppe, id. id. Umberto I.
Cifarelli Domenico, id. id. di Vicenza.
Grisafi Francesco, 1° reggimento artiglieria da campagna.
Di Giacinto Guarino, 2 id. id.
Natali Giovanni, 3 id. id.
Fontana Dante, 4 id. id.
Del Piano Bartolomeo, 5. id. id.
Bellucci Riccardo, 6 id. id.
Baroni Virgilio, 7 id. id.
Grazzini Carlo, 8 id. id.
Cassidei Luigi, 9 id. id.
Corucci Giuseppe, 10 id. id.
Pitone Giuseppe, 11 id. id.
Fino Francesco, 12 id. id.
Quadrozzi Pio, 13 id. id.

Zucchi Pietro, 14 reggimento artiglieria da campagna
Amadori Aldovino, 15 id. id.
Moretti Giulio, 16 id. id.
Ferzoco Pelino, 18 id. id.
Sizi Pasquale, 19 id. id.
Bergami Carlo, 20 id. id.
Braccio Domenico, 21 id. id.
Rubera Michele, 22 regg. artiglieria da campagna.
Mariani Giovanni, 23 id. id.
Casale Alberico, 24 id. id.
Marcarini Giovanni, regg. artiglieria a cavallo.
Cavallaro Dionigio, id. id. da montagna.

I comandanti di corpo provvederanno onde i soldati sunnominati giungano alla scuola di cavalleria il 24 corrente.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 settembre.

AGOSTO 22. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 459.
SETTEMBRE 17. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie, *pag.* 460.
» 21. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1895 *pag.* 462.
» 22. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Maggiori contabili), *pag.* 462.
» 22. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 462.
» 23. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1904, *pag.* 464.
Avviso. — Pubblicazione di manualetti per allievi ufficiali di complemento, *pag.* 466.

CIRCOLARE N. **132**. — **Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1904-905**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e gli altri Regi Decreti portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 30 giugno 1904, n. 277, che approva lo stato di previsione pel bilancio della guerra.

DECRETA QUANTO APPRESSO:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1904-905 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente Decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 18 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1904.

*P. il Ministro* — E. PEIROLERI.

26 SET. 1

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni ed alle sottodirezioni autonome del genio durante l'esercizio finanziario 1904-905.*

| DIREZIONI E SOTTODIREZIONI | | ASSEGNO |
|---|---|---|
| Direzioni del genio | Alessandria | 2200 00 |
| | Ancona | 3800 00 |
| | Bari | 1700 00 |
| | Bologna | 3800 00 |
| | Firenze | 1900 00 |
| | Genova | 2600 00 |
| | Messina | 3200 00 |
| | Milano | 4200 00 |
| | Napoli | 3700 00 |
| | Palermo | 2500 00 |
| | Roma | 6000 00 |
| | Spezia | 1900 00 |
| | Torino | 4000 00 |
| | Venezia | 4400 00 |
| | Verona | 4000 00 |
| Sottodirezioni autonome del genio | Cagliari | 2000 00 |
| | Catanzaro | 1700 00 |
| | Cuneo | 1900 00 |
| | Livorno | 1700 00 |
| | Maddalena | 1200 00 |
| | Novara | 2800 00 |
| | Perugia | 1700 00 |
| | Piacenza | 3000 00 |
| | Taranto | 1200 00 |
| Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia | | 800 00 |
| | Totale . . L. | 67700 00 |

N. **134**. — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 settembre.

Il Ministero ha determinato che pel futuro anno scolastico 1904-905 sieno assegnati sei capitani medici alle cliniche universitarie del Regno, per coprire altrettanti posti, che si hanno vacanti, di assistenti onorarî.

I sei posti disponibili sono i seguenti:
1 di anatomia patologica;
1 di clinica medica;
1 di clinica oculistica;
2 di clinica dermosifilopatica;
1 di clinica psichiatrica.

L'assegnazione alle varie cliniche universitarie sarà fatta per un anno solo, salva al Ministero la facoltà di confermare la destinazione per un secondo anno, qualora nel rapporto del direttore della clinica sia esplicitamente dichiarata la speciale attitudine dell'ufficiale medico per la rispettiva materia e risulti che egli abbia tratto lodevole profitto dall'assistenza del primo anno.

I capitani medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno senza indugio inoltrarne regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica, alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

Le domande verranno trasmesse ai direttori di sanità di corpo d'armata, i quali le prenderanno in esame e si pronunzieranno su tutti gli aspiranti, proponendone però uno solo, o al più due, per l'ammissione alle cliniche. Nello esprimere il loro parere essi dovranno tener conto anche del carattere e contegno dell'aspirante, come loro consta, sia dalla conoscenza personale del medesimo, sia dagli specchi caratteristici, affinchè si possa avere maggiore garanzia che l'aspirante sappia mantenere alto nell'ufficio di assistente alle cliniche universitarie il prestigio del corpo cui appartiene.

Per coloro che vengono proposti si dovranno mandare le loro domande al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), per mezzo dei comandi di corpo d'armata, non più tardi del 10 ottobre p. v., indicando in pari tempo se ed in qual modo possano essere sostituiti nel loro servizio attuale; per gli altri aspiranti non proposti si trasmetterà invece una relazione sommaria.

Si avverte che i capitani medici, i quali coprono posti di aiutante maggiore in 1° negli ospedali militari e di direttori delle infermerie presidiarie, come pure quelli addetti all'accademia, alla scuola militare od ai collegi militari, potranno bensì far domanda d'assegnazione alle cliniche universitarie, ma, qualora vi siano ammessi, saranno sostituiti definitivamente nel posto da essi ora occupato.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. Spingardi.

N. **135**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1905**. — (Segretariato generale). — 21 settembre.

A scioglimento della riserva fatta colla Circolare n. 70 del corrente anno, il Ministero determina che gli specchi di proposte d'avanzamento e gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali in congedo gli pervengano al più tardi il 31 dicembre c. a., eccetto gli specchi di proposte d'avanzamento relativi ai colonnelli i quali dovranno pervenirgli pel 20 novembre p. v.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **136**. — **Proposte di avanzamento degli ufficiali per l'anno 1904. (Maggiori contabili)**. — (Segretariato generale). — 22 settembre.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministro determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono trovarsi compresi i maggiori contabili in servizio attivo permanente per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel corrente anno 1904, sia portato dal 5 marzo 1899 (Circolare n. 63 del *Giornale militare* 1903) a tutto l'11 marzo 1904.

Le proposte d'avanzamento per i maggiori contabili compresi fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° novembre p. v.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **137**. — **Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 22 settembre.

In relazione al disposto dell'*Atto* 64 del 1893 i sottufficiali sottonominati sono ammessi al corso di perfezionamento nell'equitazione che avrà principio anche in quest'anno il 15 ottobre p. v. alla scuola di cavalleria.

Savani Giovanni, vice-brigadiere legione Bari.
Milion Arturo, id. id. Bari.
Cavalotti Giacomo, id. id. Firenze.
Partengo Icilio, sergente reggimento Nizza cavalleria.
Finozzi Giovanni, sergente reggimento Piemonte Reale cavalleria.
Bertola Valentino, furiere id. Savoia id.
Ellena Antonio, sergente id. Genova id.

Carocci Fruttuoso, sergente reggimento lancieri di Novara.
Cottone Metello, id. id. id. di Aosta.
Mazzarella Rodolfo, id. id. id. di Milano.
Liberati Germano, id. id. id. di Montebello.
Di Maio Giacinto, id. id. id. di Firenze.
Bonuti Roberto, id. id. id. Vittorio Emanuele II.
Rossi Francesco, id. id. cavalleggeri di Foggia.
Dabizzi Armando, id. id. id. di Monferrato.
Tonelli Ulderico, id. id. id. di Alessandria.
Raganella Leone, id. id. id. di Lodi.
Berardi Alberto, id. id. id. di Lucca.
Da Rin Emanuele, id. id. id. di Caserta.
Pizzuto Florindo, id. id. id. di Piacenza.
Giangolini Ettore, serg. reggimento cavalleggeri Guide.
Loi Salvatore, id. id. id. di Roma.
Jesu Alberto, id. id. id. di Padova.
Pancaldi Edoardo, id. id. id. di Catania.
Pinna Pietro, id. id. id. Umberto I.
Forza Mario, id. id. id. di Vicenza.
Panicali Balbuino, furiere 2° artiglieria campagna.
Folli Emanuele, sergente 4° id. id.
De Flammineis Alberto, id. 12° id. id.
Bergamino Aurelio, id. 14° id. id.
Smirne Davide, id. 16° id. id.
Monda Gaetano, id. 20° id. id.
Marengo Alberto, furiere 24° id. id.
Cifarelli Domenico, sergente reggimento artiglieria a cavallo.

I comandanti dei corpi provvederanno affinchè i sottufficiali giungano alla scuola di cavalleria il 14 detto mese.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## N. 138. — Stato sanitario del R. esercito nel mese

| DIVISIONI | ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione) | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
| Torino | 477 | 485 | 962 |
| Novara | 182 | 282 | 464 |
| Alessandria | 335 | 324 | 659 |
| Cuneo | 214 | 292 | 506 |
| Milano | 376 | 356 | 732 |
| Brescia | 171 | 204 | 375 |
| Genova | 265 | 317 | 582 |
| Piacenza | 319 | 339 | 658 |
| Verona | 298 | 307 | 605 |
| Padova | 278 | 237 | 515 |
| Bologna | 192 | 236 | 428 |
| Ravenna | 152 | 217 | 369 |
| Ancona | 137 | 129 | 266 |
| Chieti | 259 | 166 | 425 |
| Firenze | 237 | 210 | 447 |
| Livorno | 349 | 265 | 614 |
| Roma | 463 | 452 | 915 |
| Perugia | 135 | 93 | 228 |
| Cagliari | 236 | 126 | 362 |
| Napoli | 364 | 409 | 773 |
| Salerno | 91 | 89 | 180 |
| Bari | 378 | 224 | 602 |
| Catanzaro | 221 | 137 | 358 |
| Palermo | 379 | 174 | 553 |
| Messina | 364 | 124 | 488 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 6872 | 6194 | 13066 |

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**rile 1904.** — (Segretariato generale). — 23 settembre.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | Giornate di cura per mille giornate di forza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
| 3 | » | » | 3 | 10039 | 3086 | 13125 | 28.0 | 2.1 |
| 3 | » | » | 3 | 4392 | 2536 | 6928 | 28.2 | 1.9 |
| 2 | » | » | 2 | 6939 | 2877 | 9816 | 24.9 | 1.8 |
| 3 | » | 1 | 4 | 4893 | 2360 | 7253 | 25.0 | 1.7 |
| 2 | » | 1 | 3 | 5899 | 2859 | 8698 | 22.3 | 1.9 |
| 1 | » | » | 1 | 3220 | 1537 | 4757 | 25.8 | 2.0 |
| 4 | » | » | 4 | 5696 | 2477 | 8173 | 30.2 | 2.1 |
| 2 | » | 1 | 3 | 6265 | 2910 | 9175 | 30.9 | 2.2 |
| 4 | » | 1 | 5 | 6250 | 2323 | 8573 | 24.6 | 1.7 |
| 1 | » | 1 | 2 | 6671 | 1690 | 8361 | 22.1 | 1.4 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5499 | 1373 | 6872 | 29.2 | 1.8 |
| » | » | » | » | 3074 | 1596 | 4670 | 32.4 | 2.6 |
| 2 | » | » | 2 | 2702 | 1093 | 3795 | 22.0 | 1.5 |
| 1 | » | » | 1 | 5433 | 1428 | 6861 | 30.2 | 1.9 |
| 3 | » | » | 3 | 4860 | 1624 | 6484 | 29.6 | 2.0 |
| 7 | » | » | 7 | 6281 | 2041 | 8322 | 28.2 | 2.1 |
| 4 | » | 3 | 7 | 10838 | 3640 | 14478 | 26.3 | 1.7 |
| » | » | » | » | 2600 | 746 | 3346 | 25.1 | 1.7 |
| » | » | » | » | 4284 | 925 | 5209 | 30.5 | 2.1 |
| 8 | » | 2 | 10 | 9315 | 3488 | 12803 | 31.2 | 1.9 |
| 3 | » | » | 3 | 3368 | 643 | 4011 | 28.2 | 1.3 |
| 2 | 1 | » | 3 | 5188 | 1583 | 6771 | 28.3 | 2.5 |
| 2 | » | 2 | 4 | 3285 | 1224 | 4509 | 28.3 | 2.3 |
| 1 | » | » | 1 | 6063 | 1388 | 7451 | 28.5 | 2.1 |
| 2 | » | » | 2 | 4033 | 845 | 4878 | 20.2 | 2.0 |
| 62 | 2 | 13 | 77 | 137027 | 48292 | 185319 | 27.0 | 1.9 |

a forza media = 0.34.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

# AVVISO

**Pubblicazione di manualetti per allievi ufficiali di complemento.** — Dal comando del corpo di stato maggiore sono stati pubblicati per uso degli allievi ufficiali di complemento:

*a*) un *manualetto di organica militare* per gli allievi ufficiali di complemento di tutte le armi e corpi;

*b*) un *manualetto per l' ufficiale di complemento d' artiglieria*,

compilati rispettivamente secondo i programmi *D* ed *E* dell' allegato n. 6 dell' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, 31 dicembre 1901.

Il prezzo del manualetto di cui alla lettera *a*) è di L. 1.00, quello di cui alla lettera *b*) di L. 1.80.

Le richieste dovranno essere rivolte, pei militari di truppa dipendenti, dai capi di corpo o di servizio o direttamente dagli ufficiali all'ufficio di contabilità del comando del corpo di stato maggiore, a mezzo di vaglia-cartolina, tenendo all' uopo presenti le norme date con circolare n. 104 del 30 aprile u. s.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 34ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 ottobre.

SETTEMBRE 30. — Sospensione del conferimento dell'impiego di assistente locale del genio militare, *pag.* 467.
OTTOBRE 6. — R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1880, *pag.* 468.
» 7. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1880, *pag.* 468.
» 7. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi, *pag.* 473.

CIRCOLARE N. **139. — Sospensione del conferimento dell'impiego di assistente locale del genio militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 settembre.

La situazione organica del personale degli assistenti locali del genio militare non permettendo di fare nuove ammissioni in esso personale che fra varî anni, il Ministero ha determinato che, fino a nuovo avviso, non siano più accolte domande pel detto impiego.

I sottufficiali già in nota per l'impiego medesimo *esclusivamente* potranno chiederne invece un altro di più facile conseguimento, e per quest'ultimo saranno presi in nota, in considerazione del fatto eccezionale che impedisce l'esaudimento delle loro aspirazioni, dalla data della domanda da essi fatta pel primo, purchè però la nuova domanda, che dovranno all'uopo ora inoltrare, sia presentata non oltre il 31 ottobre prossimo.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza sottufficiali in attesa dell'impiego di assistente locale del genio tuttora sotto le armi, cureranno che sia loro data conoscenza di quanto precede, riservandosi il Ministero di fare in proposito speciali comunicazioni ai comandi di distretto militare pei sottufficiali in congedo interessati.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 136, pag. 462. — Nell'ultima riga del primo periodo, *invece di*: a tutto l'11 marzo 1904, *leggasi*: a tutto l'11 marzo 1900.

N. **140. — R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1880.** — (Segretariato generale). — 6 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con Regio Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1880 attualmente in congedo illimitato in qualunque arma o corpo abbiano prestato servizio ed a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi, e per la durata, che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi 6 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
E. Pedotti.

---

N. **141. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 ottobre.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 6 corrente, ho determinato di chiamare alle armi i militari di truppa di 1ª categoria (compresi i sottufficiali) della classe 1880 in congedo illimitato appartenenti a tutti i distretti del Regno ascritti a tutte le armi e specialità, eccettuati tanto i sottufficiali quanto i militari appartenenti alla cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo (batteria e treno).

2. Una copia del manifesto verde dovrà rimanere affisso alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 della Istruzione complementare.

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno completamente vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

Coloro che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio.

Secondo le disposizioni già date telegraficamente ai comandanti di corpo d'armata, i richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione con le seguenti eccezioni: i richiamati appartenenti a distretti di complemento, ovvero a depositi stanziati in corpi d'armata differenti da quelli in cui hanno sede i reggimenti corrispondenti, saranno assegnati a corpi dell'arma rispettiva esistenti nel corpo d'armata anche se di specialità diversa. Nel caso che nel corpo d'armata, non esistano riparti di qualche arma, i richiamati saranno assegnati al riparto più vicino di altro corpo d'armata, ancorchè di diversa specialità.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, al ricevimento, all'arredamento ed all'amministrazione dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nell'articolo 276 del regolamento di amministrazione e contabilità, nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal Regio Decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata Istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno del 31 dicembre corrente anno.

5. I militari richiamati che invece di presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane, o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perdono il diritto alle indennità di trasferta (§ 2041 del citato regolamento di amministrazione combinato coi successivi paragrafi 2046 e 2047); perciò i corpi

avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti, e qualora si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito agli individui.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, e però i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento o della relativa istruzione complementare relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

8. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci i registri necessari ed i corpi provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi in massima secondo le norme stabilite dall'*Atto* n. 131 del 1899 che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa e che è già in distribuzione ai sindaci.

Si osserveranno inoltre le seguenti norme speciali che i distretti dovranno comunicare subito ai sindaci.

9. Ricevuti gli elenchi dai corpi i sindaci, fatti gli accertamenti prescritti circa la legittimità del matrimonio ed il numero dei figli, convocheranno immediatamente la commissione composta del presidente della locale congregazione di carità e del comandante locale dei carabinieri reali.

Alle famiglie per le quali la commissione si pronunci favorevolmente, sarà subito concesso il soccorso, dandone nota nominativa al distretto il quale potrà, ove lo creda necessario, fare ulteriori accertamenti, e nel caso che la famiglia non risultasse in istato di assoluto bisogno, potrà ordinare che sia sospeso il pagamento del soccorso.

10. A modificazione del disposto dal n. 12 dell'*Atto* n. 131 del 1899, i ricorsi di coloro ai quali la commissione od il comandante del distretto abbiano negato il soccorso dovranno essere diretti ai comandanti di divisione militare.

*Disposizioni amministrative.*

11. Per l'amministrazione dei richiamati sono applicabili le disposizioni dell'art. 276 del regolamento d'amministrazione.

I richiamati, dovendo, a norma del § 275 del regolamento suddetto, essere considerati tanto agli effetti matricolari quanto agli effetti amministrativi, come effettivi ai corpi nei quali sono destinati a prestare servizio, verranno da questi inscritti nel proprio *Ruolo* mod. 71-B, sia che siansi presentati ai corpi medesimi, sia che siano stati ricevuti da depositi di altri corpi e compresi nei *Prospetti della forza* mod. 215 e nel rendiconto generale degli assegni insieme cogli uomini delle altre classi sotto le armi.

Non occorre per contro che vengano inscritti nei *ruolini tascabili*, giusta il § 2058 dello stesso regolamento.

12. I richiamati che, dopo equipaggiati, debbono essere inviati ad un reggimento diverso da quello corrispondente al deposito di presentazione, saranno presi in sussistenza dal deposito anche se il reggimento al quale sono inviati si trovi nella medesima sede.

Essi, pertanto, devono essere tenuti in forza ed amministrati dai depositi di presentazione come individui in sussistenza, a senso della *decisione di massima* n. 13 del 1899, sino a tutto il giorno dell'arrivo al reggimento; dal giorno successivo vanno presi in forza come effettivi dai corpi presso i quali devono prestar servizio.

13. Gli uomini rimasti a prestar servizio nel reggimento, al quale il deposito di presentazione appartiene, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento medesimo come effettivi, anche se erano ascritti ad altro corpo.

14. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in ec-

cedenza agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo (§§ 142 e 2040 del regolamento d'amministrazione).

15. Ai richiamati delle varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del quaderno delle serie di vestiario senza alcuna riduzione nella qualità degli oggetti.

16. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme dell'*Atto* 230 del 1898 riflettenti il caso di mobilitazione.

17. Pei richiamati che debbono essere mandati ad altri corpi, i centri d'affluenza i quali non abbiano in fondo i fregi da copertura del capo e da spalline del corpo cui gli uomini sono destinati, li invieranno a destinazione sprovvisti di tali accessori. Questi verranno poi loro forniti dal corpo medesimo nel quale saranno inquadrati.

18. Le armi e bufetterie e viveri di riserva distribuiti ai richiamati mandati in altri corpi, saranno ceduti e passati in carico al corpo di destinazione, salvo poi quando avvenga il congedamento della classe, a ripassarli, se ne sarà il caso, al corpo che li aveva prima.

19. L'assegno di primo corredo di lire 45 dovuto pei richiamati, secondo la tabella VIII della legge 3 luglio 1904 n. 301 (*Atto* 125), sarà conteggiato dai corpi dai quali verranno equipaggiati, sia che debbano prenderli in forza come effettivi, o come uomini in sussistenza.

Dagli stessi corpi si conteggerà pure l'indennità fissa, spese di viaggio di lire 10 per la venuta alle armi, mentre quella dovuta per l'invio in congedo dovrà poi essere, in ogni caso, conteggiata dai corpi che tennero gli uomini in forza come effettivi.

20. Quando la classe verrà rimandata in congedo, pei richiamati stati equipaggiati da altri corpi, il Ministero determinerà, secondo la durata della permanenza alle armi, la quota che ad essi corpi dovrà essere rimborsata, da quelli presso i quali gli uomini prestarono servizio, a compenso delle spese pel riattamento degli oggetti e pel rinvio degli individui alle loro case (§ 2091 regolamento di amministrazione).

21. Anche gli effetti di vestiario da borghese ritirati ai richiamati presi a sussistenza e inviati poscia ad altri corpi, dovranno essere conservati presso i depositi di presentazione, per essere poi restituiti ai proprietari quando faranno ritorno ai depositi medesimi per la svestizione ed il rinvio alle case loro.

*Situazione sommaria.*

22. Entro il giorno 16 ottobre tutti i corpi, compresi i distretti di complemento, comunicheranno al Ministero (direzione generale leve e truppa) una situazione conforme al presente modello. Essa dovrà essere trasmessa anche se incompleta, salvo a completarla in seguito.

| Numero dei richiamati che devono presentarsi | Numero dei presentatisi | *Osservazioni* |
|---|---|---|
| | | |

*NB.* È inteso che i corpi non devono comprendere nella loro situazione gli uomini provenienti dai distretti di complemento, essendo questi dimostrati dai distretti di complemento stessi.

23. Entro il medesimo giorno 16 ottobre tutti i comandi di distretto comunicheranno al Ministero (direzione generale leve e truppa) il numero di coloro che a mente del manifesto di chiamata hanno diritto alla dispensa.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **142.** — **Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 ottobre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che i giovani, i quali intendono di concorrere all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi, arruolamento che rimarrà aperto non oltre il 15 novembre del corrente anno, possano, analogamente a quanto fu disposto con la circolare n. 162 del 1898, essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare aventi sede in città i cui presidi hanno permanentemente a disposizione un ufficiale medico, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite, quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nella circolare suaccennata.

Le spese di viaggio, per l'andata ai distretti e pel ritorno, degli aspiranti al detto arruolamento, saranno, conformemente a quanto fu stabilito nella detta circolare, ad esclusivo carico degli interessati.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma 1916. — Tip. Enrico Voghera.

Dispensa 35ª **1904** Parte 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 ottobre.

OTTOBRE 9. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag.* 475.
» 9. — Ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1905, *pag.* 481.
» 12. — Ammissione alle cure kinesiterapiche nell'istituto fisico terapico di Torino, *pag.* 492.
» 13. — Note caratteristiche degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli assistenti locali, *pag.* 492.
» 13. — Registro delle ricevute per derrate e materiali pel servizio delle sussistenze in consegna ai corpi, *pag.* 493.
» 13. — Sacchi per calzature, *pag.* 493.
» 14. — Presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, *pag.* 495.

CIRCOLARE N. **142**. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 ottobre.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° novembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1904 presso i reggimenti di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna, e presso la brigata ferrovieri del genio.

Nelle altre armi e corpi del R. esercito e nel treno dei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo nonchè nel treno del genio, detti arruolamenti saranno aperti dal 1° novembre suddetto a tutto il 31 marzo 1905.

Quest'ultima disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 141 — A pag. 469, nella sesta riga del n. 5, *in luogo di:* § 2046 e 2047, *leggasi:* § 2406 e 2407, ed a pag. 472, nella terza riga del n. 15, *invece di:* qualità, *leggasi:* quantità.

l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

2. Come è detto al § 20, lettera *d*) dell'Istruzione relativa al R. corpo di truppe coloniali, (*Atto* 2 del 1904), i cittadini italiani residenti nella Colonia Eritrea possono contrarre l'arruolamento volontario ordinario direttamente nel R. Corpo suddetto e compiere nel corpo medesimo la ferma di tre anni a cui devono vincolarsi a senso dell'art. 124 della legge sul reclutamento.

I giovani arruolati come volontari ordinari in detto corpo devono essere inviati in congedo illimitato con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari, essendo loro applicabili anche le disposizioni che fossero eventualmente emanate pel congedamento anticipato di volontari ordinari nel Regno.

Siffatti arruolamenti volontari ordinari, che possono ammettersi senza limite di numero e senza la preventiva autorizzazione del Ministero, restano aperti durante tutto l'anno.

3. Il numero dei volontari ordinari che nei suindicati periodi di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, di *venticinque* per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, di *dodici* per la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, e di *otto* per la brigata di artiglieria da montagna del Veneto.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nei periodi di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 del 1901.

4. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 31 dicembre 1904. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero, negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero, facendo conoscere se i nuovi ammessi sono idonei pei lancieri o pei cavalleggeri e indicando tre reggimenti di cavalleria della rispettiva specialità in cui essi preferirebbero prestare servizio.

5. Anche in quest'anno i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero illimitato di volontari ordinari, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri.

Laddove poi i prefati comandanti ritengano opportuno in vista del numero dei giovani già arruolati, di sospendere o di chiudere le relative ammissioni anche prima delle date stabilite con la presente circolare, ne informeranno questo Ministero per sua norma.

6. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel capo VIII dell' Istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nel n. 4 dell' *Atto* 272 del 1903 relativo al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare.

A questo proposito accennasi che nel manifesto che fa seguito alla presente circolare si è creduto opportuno avvertire che, prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all'arruolamento volontario deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza per la regolarizzazione di qualcuno di questi ed in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario del quale è parola nell'atto su ricordato.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all' aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso effermativo, al risultato delle visita medica.

Nel caso poi in cui tale dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno stabilito per la chiusura degli arruolamenti, volontari ordinari l'aspirante conserverà il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la sua ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno, semprequando beninteso possegga tutti i voluti requisiti.

7. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero stesso appena completato il numero dei volontari ordinari fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e del successivo § 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Si avverte inoltre che, analogamente al disposto del penultimo capoverso dell'art. 111 della legge sul reclutamento, i consigli di amministrazione dei corpi potranno ammettere all'arruolamento volontario ordinario, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero, anche i giovani riformati in rassegna speciale o di rimando e quelli dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, o in seguito a rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

8. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.*

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglierie da campagna e a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna (compresa la brigata da montagna del Veneto) e nella brigata ferrovieri del genio gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal *1° novembre 1904* al *31 dicembre 1904.*

Nei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio (esclusa la brigata ferrovieri) e nei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza (compresa la brigata da costa della Sardegna) e nel treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo nonchè nel treno del genio gli arruolamenti predetti saranno aperti dal *1° novembre 1904* al *31 marzo 1905.*

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanca di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra

si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

Nella brigata ferrovieri del genio di stanza a Torino il numero dei volontari ordinari che vi possono essere ammessi *è illimitato.* L'ammissione ha luogo a scelta fra i concorrenti; a tal uopo insieme alla domanda ed ai documenti prescritti dovranno essere inviati al comando della brigata stessa anche i titoli comprovanti gli studi fatti e i titoli professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nella brigata ferrovieri devono avere una statura non inferiore a m. 1,65 (fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,55); devono inoltre possedere un'ottima vista tanto da leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 $^1/_2$ alla distanza di cinque metri, e distinguere bene i colori.

Pure illimitato è il numero dei volontari ordinari da ammettersi nel 3° reggimento genio di stanza a Firenze. Però gli aspiranti devono sapere leggere e sapere scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura e con chiara calligrafia. Essi devono inoltre avere vista normale in ambo gli occhi.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui giurisdizione risiedono.

**Si avvertono gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario che la ferma degli allievi sergenti è ridotta** A TRE ANNI **come quella che assumono appunto i volontari ordinari e che gli allievi sergenti dopo** SOLI 12 MESI **possono ottenere il grado di sergente.**

**Ai corsi allievi sergenti che avranno principio il 1° gennaio p. v. possono essere ammessi anche i giovani che abbiano compiuto il** 17° ANNO DI ETÀ.

. . . . addì . . . ottobre 1904.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **144.** — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1905.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 ottobre.

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1905.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 25 ottobre nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati il 1° gennaio dello scorso e del corrente anno, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 dicembre 1905.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 giugno 1906.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nel tempo indicato ai §§ 450 e 451 dell'Istruzione complementare succitata e che nella seconda decade del mese di dicembre 1905 dovrà aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'Istruzione medesima, e che i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di giugno 1906 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 giugno predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modi-

ficato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51 *F* di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1905; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4° dell'*Atto* n. 272 del *Giornale militare*, del 1903 trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

Si rammenta inoltre, a scanso di dubbi mossi in simili occasioni, che a riguardo degli aspiranti allievi sergenti non debbono i corpi assumere informazioni sulla moralità e la posizione sociale dei singoli aspiranti, informazioni prescritte pei soli aspiranti allievi ufficiali, essendo sufficienti nel caso di aspiranti allievi sergenti le notizie risultanti dai documenti che corredano la rispettiva domanda di ammissione.

Tali informazioni saranno però chieste in quei casi in cui sorga qualche dubbio sulla moralità e sulla condotta dell'aspirante.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba

ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 dicembre 1904.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata Circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma

e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, ultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai corsi d'artiglieria da costa e da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 dicembre*, (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. I comandi di distretto avranno poi l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza, secondo l'ordine della data di presentazione, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo potrà rivolgersi, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anziaccennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 gennaio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta come per gli altri sotto la data 31 dicembre 1904.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1884 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi prima della chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti non sono tenuti ad inscrivere sulla loro matricola alcuna variazione, spettando ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . . (*indicare il corpo*) . . . . colla ferma di anni tre li . . . . »

15. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

16. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto del § 447 della succitata Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° febbraio p. v. a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli *allievi per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

17. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire fra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

## Comando del distretto militare di . . . . . .

# MANIFESTO

*per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.*

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° gennaio 1905 nelle città e nei corpi sottoindicati.

**Fanteria di linea.**

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari. . . . . | 88° | Civitavecchia . | 91° | Pistoia . . . . . | 3° |
| Bergamo. . . . | 73° | Girgenti . . . . | 28° | Reggio Emilia. | 55° |
| Cagliari. . . . | 42° | Novara. . . . . | 86° | Salerno. . . . . | 12° |
| Chieti. . . . . | 6° | Novi Ligure. . | 63° | Treviso . . . . . | 67° |

**Bersaglieri.**

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Asti. . . . . | 11° | Palermo. . . . | 9° | Verona . . . . . | 10° |

**Alpini.**

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Conegliano. . . | 7° | Mondovì . . . . | 1° | Torino . . . . | 3° |

**Cavalleria.**

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodi . . . . . | 15° | Lucca . . . . . | 16° | Nola . . . . . | 6° |
| | | | | Padova . . . . . | 4° |

**Artiglieria da campagna** *(batterie e treno).*

| | Regg. | | Regg. | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria . . | 11° | Capua. . . . . | 12° | Foligno. . . . . | 1° |
| Brescia. . . . . | 16° | Ferrara. . . . . | 14° | Palermo . . . . | 22° |

**Artiglieria da costa e da fortezza.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costa: Genova. . . . . | 1° regg. | Fortezza: Alessandria. | 2° regg. |

**Artiglieria a cavallo e da montagna.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano . | Reggimento a cavallo | Torino. . | Reggimento da montagna | Conegliano | Brig. da mont. del Veneto |

**Genio** *(compreso il treno).*

| | Regg. | | Regg | | Regg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Casale . . . . . | 2° | Pavia . . . . . | 1° | Torino . . . . . | 5° |
| Firenze. . . . . | 3° | Piacenza . . . . | 4° | Torino . . . . . | *Brig. ferr.* |

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

50 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
40 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;
30 allievi in ciascun corso di cavalleria;
45 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;
20 allievi nel corso di artiglieria da costa;
40 allievi nel corso di artiglieria da fortezza;
15 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;
23 allievi nel corso del 1° reggimento genio;
15 allievi nel corso del 2° reggimento genio;
20 allievi nel corso del 3° reggimento genio;
29 allievi nel corso del 4° reggimento genio, 14 dei quali per la specialità *treno* dell'arma;
20 allievi pel corso del 5° reggimento genio;
35 allievi pel corso della brigata ferrovieri.

Pei corsi degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato.*

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno subito informati dal comando del distretto militare al quale presentarono la domanda acciocchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

*a*) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

*b*) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1884 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti;

*c*) i militari di 1ª, e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

*d*) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione degli inscritti all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

Per gli aspiranti poi all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.

Pertanto, gli aspiranti che posseggono titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda in carta da bollo di L. 0,50, e con tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

**Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.**

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

*c*) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

*d*) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

**Per i militari in congedo illimitato.**

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

**Per gli iscritti della leva in corso sulla classe 1884 compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.**

*a*) certificato di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva;

*b*) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

*c*) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

**Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 3ª categoria che aspirano all' ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.**

*a*) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

*b*) certificato di nascita;

*c*) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

*d*) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

*Tutti indistintamente,* però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1904.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del

corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . 25 ottobre 1904.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

---

N. **145**. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche nell'istituto fisico terapico di Torino**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 ottobre.

Questo Ministero riferendosi alla precedente Circolare n. 172 del 1903, fa noto che è stata rinnovata per tre anni, dal 1° ottobre 1904 al 30 settembre 1907, la convenzione coll'istituto fisico terapico di Torino per l'ammissione alle cure kinesiterapiche in detto istituto dei militari, degli operai borghesi addetti a stabilimenti militari e degl'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in effettività di servizio.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **146**. — **Note caratteristiche degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli assistenti locali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 ottobre.

Si avvertono i comandi, corpi ed uffici militari interessati che, dovendo essere ritardata la pubblicazione delle nuove norme per la compilazione delle note caratteristiche concernenti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali, preannunciata con la precedente circolare

n. 131, essi rimangono autorizzati a procedere anche per quest'anno alla compilazione e trasmissione di tali note con le norme tuttora vigenti, avvertendo che nessuna modificazione deve intendersi a queste apportata per la diversa denominazione che gli ufficiali di scrittura hanno assunta per effetto del regio decreto 12 giugno 1904 (*Atto* 130) e per le variazioni avvenute nella loro ripartizione in classi.

Occorrerà solo sostituire la nuova alla vecchia denominazione di questi impiegati ed avvertire che la nota relativa alla loro idoneità agl' impieghi d'ordine in altre amministrazioni dello Stato dovrà essere compilata con la maggiore coscienza e ponderazione, dovendo essa — segnatamente dopo l'abolizione del sistema degli esami — servire essenzialmente di base al giudizio della Commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degl'impieghi d'ordine.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **147**. — **Registro delle ricevute per derrate e materiali pel servizio delle sussistenze in consegna ai corpi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 ottobre.

Analogamente a quanto viene praticato dai consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze militari, il Ministero ha determinato che anche i corpi, che, per esigenze militari e di servizio, debbono assumere o già hanno in carico dotazioni di derrate di riserva, d'ora in poi debbano, ad ogni introduzione delle derrate stesse, rilasciare ricevuta, da staccarsi da apposito registro madre e figlia.

Tale registro, distinto col n. 789 *bis* del Catalogo, è in distribuzione presso il 2° reclusorio militare, a cui per tanto i corpi, che debbono esserne provvisti, dovranno rivolgersi con le norme consuete.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI

---

N. **148**. — **Sacchi per calzature**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 ottobre.

Allo scopo di sistemare le dotazioni dei *sacchi per calzature* prescritte per i varî corpi dagli specchi del quaderno II del Tomo II di mobilitazione, questo Ministero ha disposto che dal distretto militare di Napoli siano ceduti con regolari richieste, alle legioni dei carabinieri reali, ai depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria da costa

e da fortezza e del genio, alle brigate d'artiglieria da costa della Sardegna e ferrovieri, agli ospedali militari ed alle direzioni di commissariato, dei sacchi per vestiario da truppe di Africa, al prezzo di L. 0,70.

I corpi anzidetti, nonchè i reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo, cui furono già distribuiti i sacchi per vestiario da truppe d'Africa, procederanno, con la scorta del seguente conto istruzione, alla trasformazione di essi in sacchi per calzature e riceveranno a tal uopo dal magazzino centrale militare di Torino, pure con regolare richiesta, il necessario numero di lucchetti.

La spesa per eseguire siffatta trasformazione, quale risulta dal conto, sarà imputata a carico dello Stato sul rendiconto mod. 357; le amministrazioni procureranno peraltro per ottenere la maggior riduzione possibile sulla spesa stessa.

Eseguito il lavoro, saranno scaricati dal registro 237-*B* i sacchi per vestiario da truppe d'Africa ed i lucchetti ed assunti in carico sul registro stesso i risultanti sacchi per calcalzature (II-169) effettuando i relativi movimenti di scarico e carico, senza interessare i rendiconti a danaro.

---

**Conto di costruzione per la trasformazione del sacco vestiario per le truppe d'Africa in**

SACCO PER CALZATURE.

Continuare la cucitura laterale del sacco fino all'orlo.

Ad otto centimetri circa dall'orlo ed in corrispondenza alla cucitura si applica trasversalmente una coreggiuola di cuoio, lunga cm. 12 e larga 2, avente alle due estremità cucite due campanelle di ferro stagnato mezzo-tonde. Ad una di tali campanelle viene assicurata una funicella del diametro di mm. 3 a 4 e della lunghezza di cm. 50, la quale serve a facilitare la chiusura del sacco ripieno, introducendo il capo libero nell'altra campanella e stringendo fino ad avvicinarle entrambe.

Nelle due campanelle così avvicinate si fa passare un lucchetto per chiudere il sacco.

*Spesa occorrente:*

| | |
|---|---|
| Importo delle campanelle, della funicella, del cuoio, e dello spago . . . . . | L. 0,30 |
| Mano d'opera . . . . . | » 0,20 |
| Totale . . . | L. 0,50 |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **149. — Presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 ottobre.

Nella considerazione che la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1884 avrà luogo probabilmente nel mese di marzo dell'anno prossimo, fatta, beninteso, eccezione di quelle prenotate per l'assegnazione alle armi a cavallo e alla artiglieria da montagna, questo Ministero, analogamente a quanto venne disposto con la circolare n. 176 del 1903, determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal paragrafo 532 del regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano di continuare nel ritardo del servizio, sia prorogato a tutto il giorno precedente a quello che verrà a suo tempo stabilito per la suddetta chiamata generale alle armi.

I comandanti dei distretti militari dovranno conseguentemente ritardare la trasmissione dell'elenco nominativo modello 32 prescritto dal citato paragrafo e quindi lo invieranno al Ministero entro i quindici giorni successivi a quello in cui avrà principio la presentazione alle armi delle reclute della suddetta classe 1884.

Con l'occasione avvertesi, a conferma della massima prima d'ora stabilita, che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio i militari i quali già l'ottennero, quand'anche facciano passaggio ad altra facoltà di studi universitari, sia pure dopo di avere conseguito la laurea, a condizioni che non abbiano compiuto il 26° anno di età.

Avvertesi inoltre che i militari studenti ritardatari che compiranno il 26° anno di età entro il corrente anno 1904, e precisamente tra il 1° novembre e il 31 dicembre, non dovranno, anche se presentino il prescritto certificato di studi nel termine fissato dal regolamento, essere ammessi per un altro anno ancora alla continuazione del ritardo del servizio, dappoichè essi raggiungendo il detto limite massimo di età prima che abbia luogo la chiamata generale alle armi delle reclute della classe 1884, avranno obbligo di rispondere alla chiamata stessa, salvo, beninteso il caso in cui, possedendo i requisiti all'uopo richiesti, facciano domanda di essere lasciati in congedo provvisorio quali aspiranti all'ammissione ai successivi corsi allievi ufficiali di complemento.

Quei militari invece che compiranno il 26° anno di età nei primi mesi del prossimo anno 1905 e cioè prima che abbia

luogo la chiamata generale alle armi delle reclute della classe 1884, non dovranno essere precettati a rispondere alla chiamata stessa, dappoichè essi, giusta una massima adottata all'intento di non usare diversità di trattamento tra militari nati nello stesso anno, dovranno imprendere servizio in occasione della chiamata generale alle armi delle reclute appartenenti alla leva sulla classe 1885, la quale leva si effettuerà appunto nell'anno in cui i detti militari raggiungeranno il 26° di loro età.

*Il Ministro* — E. PEPOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

OTTOBRE 18. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare, 497.
» 18. — Disposizioni e norme circa l'adozione della tela di cotone color bigio per vestiario, *pag.* 510.
» 19. — Decreto Ministeriale che proroga gli esami pel concorso a 15 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 512
» 20. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 513.
» 21. — Tavola colorata della divisa per la truppa del R. esercito, *pag.* 514.
» 21. — Note caratteristiche dell'anno 1904 e proposte d'avanzamento per l'anno 1905, *pag* 515

CIRCOLARE N. **150**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 18 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi, che parteciparono al concorso di cui nella Circolare n. 40 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali pure parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 3 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi d'armata I, IV e V.

Il 4 novembre p. v, gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata II, III, VI, VII e VIII.

Il 5 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata IX, X, XI e XII.

esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 148, pag. 494. — Nella 4ª riga, *invece di* « L. 0,70 » *sostituire*: « L. 0,90 ».

Il 7 novembre p. v., tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria e gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi.

4. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

5. L'ammissione rimane subordinata, per tutti coloro che non siano già sotto le armi o arruolati come allievi di collegio militare, all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro, poi, che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio dopo la sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

6. Per l'arma di cavalleria, si è determinato di ammettere 56 nuovi allievi, invece di 45, quanti erano i posti messi a concorso col manifesto del 7 aprile u. s., per coprire anche i posti rimasti vacanti nel contemporaneo concorso per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della stessa scuola militare.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in Roma, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita (consolidato al 5 %) di lire 110, al portatore, entro il termine che verrà indicato dal comandante della scuola.

Per quanto riguarda l'assegno di primo corredo, si avverte che, essendosi stabilito che tutti gli allievi della scuola militare (corso ordinario) debbano vestire la stessa divisa, fatta soltanto eccezione per alcuni oggetti occorrenti agli aspiranti alla cavalleria per le speciali istruzioni d'equitazione, detto assegno è stato ridotto, per gli aspiranti medesimi, da lire 450 a lire 400. Per gli aspiranti all'arma di fanteria, esso rimane invece di lire 350, come in passato.

8. Si avverte che, a norma del § 17, lettera *f*) del nuovo Regolamento (febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle ferrovie delle grandi Reti e sulle secondarie in detto Regolamento (allegato n. 1) menzionate, pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente

per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 Regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola e, per l'eventuale ritorno, una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

SPECCHIO **A**

## AMMITTENDI *alla scuola militare*

### Arma di fanteria.

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezze pensioni gratuite per titolo di studio | Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Giovani provenienti dai collegi militari.** | | | | |
| 1 | Thunn Augusto . . . | Collegio Roma. . . | 1 | » | Licenz. coll. mil. |
| 2 | Tesi Guido. . . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 3 | Guelpa Ugo . . . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 4 | Cerroti Fernando . . . | Id. Roma. . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 5 | Camuzzi Alberto . . . | Id. Roma. . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 6 | Bardin Eugenio . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 7 | Arrighi Carlo . . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 8 | Zamonaro Giulio . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 9 | Rossi Umberto. . . . | Id. Roma. . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 10 | Dima Pietro. . . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 11 | Caccialupi Emilio . . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 12 | Angeloni Eugenio. . . | Id. Roma. . . | 1 | » | Id. id. |
| 13 | Durelli Annibale . . . | Id. Roma . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 14 | Traina Filippo . . . . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 15 | Cercone Giuseppe. . . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| | **Giovani provenienti da istituti civili.** | | | | |
| | 1) *Già provvisti di licenza liceale* o *d'istituto tecnico all'atto del concorso.* | | | | |
| 16 | Pace Albino . . . . . | Distretto Catanzaro | 1 | 1 | Licenza liceale. |
| 17 | Ramorino Giovanni . . | Id. Alessand. | 1 | » | Id. id. |
| 18 | Roatta Mario. . . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 19 | Lovisolo Augusto. . . | Id. Pavia . . | 1 | » | Id. id. |
| 20 | Gori Mario . . . . . | Id. Livorno . | 1 | » | Id. id. |
| 21 | Montecchi Guido . . . | Id. Parma . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 22 | Monti Claudio . . . . | Id. Lucca . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 23 | Carini Carlo . . . . . | Id. Milano . . | 1 | » | Id. id. |
| 24 | Marcoz Emilio . . . . | Id. Ivrea . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 25 | Ferreri Ubertino . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 26 | Tommasi Mario . . . | Id. Pistoia . . | 1 | » | Id. id. |
| 27 | Pinelli Giovanni . . . | Id. Macerata | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 28 | Furlani Luigi . . . . | Id. Bologna . | 1 | 1 | Id. liceale. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Guassardo Mario . . . | Distretto Genova . | 1 | » | Licenza istituto tecnico. |
| 30 | Gerbaldi Alberto . . . | Id. Salerno . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 31 | Cerica Angelo . . . . | Id. Frosinon. | 1 | » | Id. id. |
| 32 | Lovisolo Paolo . . . . | Id. Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 33 | Porta Emerico . . . . | Id. Cuneo . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 34 | Vanden Heuvel Giulio . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 35 | Ferrero Roberto . . . | Id. Firenze . | 1 | » | Id. liceale. |
| 36 | Ricci Gaetano . . . . | Id. Firenze . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 37 | Perali Pericle . . . . | Id. Orvieto . | 1 | » | Id. liceale. |
| 38 | Gioda Benvenuto . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 39 | Alovisi Mario . . . . | Id Bologna . | 1 | 1 | Id. id. |
| 40 | Odello Domenico . . . | Id. Mondovì. | 1 | » | Id. id. |
| 41 | Bianchi Fausto . . . . | Id. Cremona | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 42 | Navarini Enea . . . . | Id Forlì . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 43 | Hazon Azolino . . . . | Id. Roma . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 44 | Lorenzelli Dante . . . | Id. Massa . . | 1 | » | Id istituto tecnico. |
| 45 | Gramaglia Ermanno. . | Id. Firenze . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 46 | Galeffi Enrico . . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 47 | Tachini Guido . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 48 | Gazzani Cesare. . . . | Id. Bari . . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 49 | Guala Francesco . . . | Id. Vercelli . | 1 | » | Id. id. |
| 50 | Ferrari Pellegrino . . | Id. Modena . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 51 | Paulucci Gaetano . . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 52 | Camardella Nicola. . . | Id. Bari . . . | 1 | » | Id. id. |
| 53 | Bonetti Carlo . . . . | Id. Sassari . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 54 | Carbonera Bonomo . . | Id. Lecco . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 55 | Bontade Vincenzo . . | Id. Siena . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 56 | Civardi Dino. . . . . | Id. Piacenza | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 57 | Pittaluga Edoardo. . . | Id. Messina . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 58 | Calvi Carlo . . . . . | Id. Parma . | 1 | » | Id. id. |
| 59 | Cambellotti Alberto . . | Id. Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 60 | Gelmetti Cesare . . . | Id. Bologna . | 1 | » | Id. id. |
| 61 | Serra Augusto. . . . | Id. Genova . | 1 | 1 | Id. id. |
| 62 | Fiorentino Antonio . . | Id. Caltaniss. | 1 | » | Id. id. |
| 63 | Riva Pietro . . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 64 | Degan Iacopo . . . . | Id. Venezia . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 65 | Della Persia Gino . . | Id. Siena . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 66 | Bucchioni Guido . . . | Id. Massa . . | 1 | 1 | Id. Istituto tecnico. |
| 67 | Quaglia Giovenale. . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 68 | De Luigi Umberto . . | Id. Firenze. . | 1 | » | Id. id. |
| 69 | Zaglio Pietro . . . . | 6° regg. alpini . . | 1 | » | Id. id. |
| 70 | Del Gaudio Angelo . . | Distretto Avellino . | 1 | 1 | Id. id. |
| 71 | Mischi Archimede . . | Id. Forlì . . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 72 | Bergonzoli Annibale. . | Id. Novara . | 1 | » | Id. liceale. |
| 73 | Galassi Pietro . . . . | Id. Bologna . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 74 | Arisio Mario . . . . | Id. Ivrea . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 75 | Degasperis Mario. . . | Id. Aquila . . | 1 | 1 | Id. id. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Arcangeli Armenio . . | Distretto Spoleto . | 1 | » | Licenza liceale. |
| 77 | Quaglia Enrico. . . . | Id Firenze . | 1 | 1 | Id. id. |
| 78 | Catalano Lelio . . . . | Id. Aquila . . | 1 | » | Id. id. |
| 79 | Perona Giulio . . . . | Id. Cuneo . . | 1 | » | Id. id. |
| 80 | Castelfranco Ugo . . . | Id. Modena . | 1 | » | Id. id. |
| 81 | Roissard di Bellet Vittorio. | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 82 | Gallo Angelo . . . . | Id. Mondovì. | 1 | » | id. liceale. |
| 83 | Allegra Adolfo . . . . | Id. Nola . . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 84 | Bigazzi Venanzio . . . | Id. Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 85 | Ioannini Ceva di S. Michele Paolo. | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 86 | Pergolani Mario . . . | Id. Perugia . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 87 | Bersano Enrico . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 88 | Tagliaferri Carmine . . | 8° regg. bersaglieri | 1 | » | Id. id. |
| 89 | Besozzi di Carnisio Gustavo. | Distretto Genova . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 90 | Babini Luigi. . . . . | Id. Ravenna. | 1 | » | Id. id. |
| 91 | Pastorini Costantino. . | Id. Piacenza | 1 | 1 | Id. id. |
| 92 | Musumeci Angelo. . . | Id. Catania . | 1 | » | Id. liceale. |
| 93 | De Cristofano Carlo . . | Id. Avellino . | 1 | » | Id. id. |
| 94 | Ghedini Alessandro . . | Id. Verona . | 1 | » | Id. id. |
| 95 | Scribano Giorgio . . . | Id. Siracusa. | 1 | » | Id. id. |
| 96 | Galliani Ettore . . . . | 8° regg. bersaglieri | 1 | » | Id. id. |
| 97 | Pacchioni Guido . . . | Distretto Firenze . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 98 | Ferrari Giuseppe . . . | Id. Modena . | 1 | » | Id. liceale. |
| 99 | Faconti Simone. . . . | Id. Siracusa. | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 100 | Nosati Giuseppe . . . | 1° regg. fanteria. . | 1 | » | Id. liceale. |
| 101 | Mortara Nino . . . . | Distretto Alessand. | 1 | 1 | Id. id. |
| 102 | Sforsi Gustavo . . . . | Id. Livorno . | 1 | » | Id. id. |
| 103 | Mazzari Pier Domenico. | Id. Firenze . | 1 | 1 | Id. id. |
| 104 | Talmon Luigi . . . . | Id. Pinerolo. | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 105 | Sacchetti Sirto . . . . | Id. Orvieto . | 1 | » | Id. id. |
| 106 | Ponzo Ezio . . . . . | Id. Cuneo . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 107 | Coppo Cesare . . . . | Id. Casale . . | 1 | » | Id. id. |
| 108 | Monti Edoardo . . . . | Id. Voghera. | 1 | 1 | Id. id. |
| 109 | Poso Amleto. . . . . | Id. Lecce . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 110 | Lopez y Royo Luigi. . | Id. Lecce . . | 1 | » | Id. id. |
| 111 | Zavattaro Raffaele . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 112 | Costantino Beniamino . | Id. Pinerolo. | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 113 | Grosso Mario . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 114 | Meccio Vincenzo . . . | Id. Cuneo . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 115 | Cali Giuseppe . . . . | Id. Catania . | 1 | » | Id. id. |
| 116 | Degioannini Leopoldo . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 117 | Molinero Giuseppe . . | Id. Mondovì. | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 118 | Bertone Ugo. . . . . | Id. Alessan. | 1 | » | Id. id. |
| 119 | Vittadini Giuseppe. . . | Id. Livorno . | 1 | » | Id. liceale. |
| 120 | Ariani Roberto. . . . | Id. Cosenza. | 1 | 1 | Id. id. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Durini Federico. . . . | Distretto | Chieti . . | 1 | » | Licenza liceale. |
| 122 | Lambertenghi Italo . . | Id. | Lecco . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 123 | Greco Paolo. . . . . | Id. | Nola . . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 124 | Bisson Emilio . . . . | Id. | Venezia . | 1 | » | Id. id. |
| 125 | Pacchiotti Francesco. . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 126 | Mocchetti Adeodato . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 127 | Arcamone Alberto . . | Id. | Caserta . | 1 | 1 | Id. id. |
| 128 | Caputo Vincenzo . . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 129 | Amati Enrico . . . . | Id. | Napoli . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 130 | Moramarco Gennaro. . | Id. | Barletta . | 1 | 1 | Id. id. |
| 131 | D'Ortensio Giulio . . . | Id. | Teramo . | 1 | » | Id. id. |
| 132 | Basso Gio. Battista . . | Id. | Mondovì. | 1 | » | Id. id. |
| 133 | Franchini Vincenzo . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 134 | De Lilala Giuseppe . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 135 | Rizzi Ettore . . . . . | Id. | Napoli . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 136 | Bernardini Emmanuele. | Id. | Lecce . . | 1 | » | Id. id. |
| 137 | Belgrano Ettore . . . | Id. | Savona . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 138 | Bellardini Luigi . . . | Id. | Brescia . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 139 | Mignone Francesco . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 140 | Pugliese Gioacchino . . | Id. | Barletta . | 1 | » | Id. id. |

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Bonasi Ugo . . . . . | Distretto | Genova . | 1 | » | Licenza istituto tecnico. |
| 142 | Cassone Carlo . . . . | Id. | Modena . | 1 | 1 | Id. id. |
| 143 | Pecoraro Filippo . . . | Id. | Verona . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 144 | Ruggiero Giunio . . . | Id. | Foggia . | 1 | » | Id. id. |
| 145 | Reisoli Gustavo. . . . | Id. | Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 146 | Raggi Carlo. . . . . | Id. | Torino . | 1 | » | Id. id. |
| 147 | Ricciulli Gaetano . . . | Id. | Ancona . | 1 | » | Id. id. |
| 148 | Moleti Pasquale . . . | Id. | Messina . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 149 | Kamp Alberto . . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 150 | Grosso Mario . . . . | Id. | Verona . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 151 | Gallarati Pietro. . . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 152 | Ceccarelli Augusto . . | Id. | Roma . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 153 | Ciofi Armando . . . . | Id. | Arezzo . | 1 | » | Id. id. |
| 154 | Gastone Mario . . . . | Id. | Mondovì. | 1 | 1 | Id. id. |
| 155 | Leonardi Francesco . . | Id. | Livorno . | 1 | » | Id. id. |
| 156 | Stevani Enrico . . . . | Id. | Novara . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 157 | Borghini Luigi . . . . | Id. | Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 158 | Bacci Giuseppe. . . . | Id. | Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 159 | Bini Giorgio. . . . . | Id. | Massa . . | 1 | » | Id. id. |
| 160 | Bisani Pasquale . . . | Id. | Ancona. . | 1 | » | Id. id. |
| 161 | Rota Armando . . . . | Id. | Massa . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 162 | Bassi Giuseppe. . . . | Id. | Treviso . | 1 | » | Id. liceale. |
| 163 | De Franza Severino . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 164 | Delponte Cesare . . . | Id. | Massa . . | 1 | » | Id. id. |
| 165 | Debernardi Bernardo . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Fraltina Francesco . . | Distretto Verona . | 1 | » | Licenza istituto tecnico. |
| 167 | Ambrogi Emilio . . . | Id. Caserta . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 168 | Cordone Leonardo . . | Id. Palermo . | 1 | » | Id. id. |
| 169 | Cigala Fulgosi Antonino . . . . . | Id. Piacenza. | 1 | » | Id. id. |
| 170 | Arnerio Vittorino . . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 171 | De Silva Gaetano . . . | Id. Avellino . | 1 | » | Id. id. |
| 172 | La Greca Carmine . . | Id Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 173 | Calierno Antonio . . . | Id Roma . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 174 | Saini Alfredo . . . . | Id. Pesaro. . | 1 | » | Id. liceale. |
| 175 | Minelli Rodolfo. . . . | Id. Modena . | 1 | » | Id. id. |
| 176 | Bavastro Francesco . . | Id. Livorno . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 177 | Siemoni Carlo . . . . | Id. Forlì . . | 1 | » | Id liceale. |
| 178 | De Sarno Michele. . . | Id. Caserta . | 1 | 1 | Id. id. |
| 179 | Giacone Pietro . . . . | Id. Alessand. | 1 | » | Id. id. |
| 180 | Posi Filippo . . . . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 181 | Rivi Renato . . . . . | Id. Modena . | 1 | 1 | Id. id. |
| 182 | Iengo Luigi . . . . . | 10° regg. artiglieria. | 1 | » | Id. . istituto tecnico. |
| 183 | Bergia Silvio. . . . . | Distretto Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 184 | Müller Giuseppe . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 185 | Dondi Alfonso . . . . | Id. Modena . | 1 | » | Id. id. |
| 186 | Rota Ernesto . . . . | Id. Torino. . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 187 | Cialente Giovanni . . | Id Aquila . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 188 | Piazzoni Alessandro. . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 189 | Della Lunga Aldo . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 190 | Afan de Rivera Rodrigo | Id. Napoli . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 191 | Romanelli Alfonso . . | Id. Modena . | 1 | » | Id. liceale. |
| 192 | Girotti Mario . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 193 | Longobardi Gastone . . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 194 | Bagna Antonio . . . | Id. Cuneo . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 195 | De Bernardi Stefano. . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 196 | Manni Giuseppe . . . | Id. Orvieto . | 1 | » | Id. id. |
| 197 | Gamberini Alberto . . | Id. Roma . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 198 | Macchetti Emilio . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 199 | Civalleri Mario . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 200 | Balsamo Crivelli Cesare. | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 201 | Rosso Basilio . . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 202 | Gambaro Francesco . . | Id. Livorno . | 1 | » | Id. id. |
| 203 | Brunelli Francesco . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 204 | Sanità Ferdinando . . | Id. Chieti . . | 1 | » | Id. id. |
| 205 | Tosi Guido . . . . . | Id. Firenze . | 1 | 1 | Id. id. |
| 206 | Decio Emilio . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 207 | Squillaci Placido . . . | Id. Catania . | 1 | » | Id. id. |
| 208 | De Bernardi Francesco. | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 209 | Marcheselli Ignazio . . | Id. Mondovì. | 1 | 1 | Id. id. |
| 210 | Garelli Enrico . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 211 | De Luca Mariano . . | Id. Caserta . | 1 | » | Id. id. |
| 212 | Grillo Carlo . . . . . | Id. Barletta . | 1 | » | Id. id. |
| 213 | Degiudi Alesssandro. . | Id. Alessand. | 1 | 1 | Id. id. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Ruggiero Ruggiero . . | Distretto | Foggia . . | 1 | » | Licenza liceale. |
| 215 | Pecoraro Ercole . . . | Id. | Catanzaro | 1 | » | Id. id. |
| 216 | Cavarocchi Elvidio . . | Id. | Chieti . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 217 | Piva Luigi . . . . . | Id. | Cremona. | 1 | » | Id. id. |
| 218 | Cerame Giuseppe . . . | Id | Napoli . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 219 | Bufi Sebastiano . . . | Id. | Barletta . | 1 | » | Id. liceale. |
| 220 | Casati Giovanni . . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 221 | Oppizzi Edoardo . . . | Id. | Pavia . . | 1 | » | Id. id. |
| 222 | Di Leo Giovanni . . . | Id. | Barletta . | 1 | » | Id. id. |
| 223 | Donadei Ugo . . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 224 | De Sivo Vincenzo . . | Id. | Caserta . | 1 | 1 | Id. id. |
| 225 | Colla Arnaldo . . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 226 | Licciardi Salvatore . . | Id. | Palermo. | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 227 | Pasqualigo Giuseppe. . | 53° regg. | fanteria . | 1 | » | Id. liceale. |
| 228 | Ronga Armando . . . | Distretto | Alessand. | 1 | » | Id. istituto tecnico |
| 229 | Selecchj Giuseppe . . | Id. | Chieti . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 230 | Assanti Rosario . . . | Id. | Catanzaro | 1 | » | Id. id. |
| 231 | Dondi dall'Orologio Amilcare. | Id. | Padova . | 1 | » | Id. id. |
| 232 | Rinaldi Ghisilieri Filippo | Id. | Lodi . . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 233 | Nasi Mario . . . . . | Id. | Vercelli . | 1 | 1 | Id. id. |
| 234 | Mion Antonio . . . . | Id. | Udine . . | 1 | » | Id. istituto tecnico |
| 235 | Bellinato Ugo . . . . | Id. | Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 236 | Bertolotti Alfredo . . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 237 | Plasso Gastone . . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |

SPECCHIO **B**

## AMMITTENDI *alla scuola militare.*

### Arma di cavalleria.

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezze pensioni gratuite per: Istituto di studio | Mezze pensioni gratuite per: benemerenza di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Giovani provenienti dai collegi militari.** | | | | |
| 1 | Barattieri Massimiliano. | Collegio Roma . . | 1 | » | Licenz. coll. mil. |
| 2 | Mascaretti Giovanni . . | Id. Roma . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 3 | Cacioppo Giuseppe . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 4 | Ventriglia Adolfo . . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 5 | Bitossi Gervasio . . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 6 | Caffaratti Ettore . . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 7 | Ruspoli Napoleone . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 8 | Giuliano Giuseppe . . | Id. Napoli . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 9 | Silvano Michelangelo . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 10 | Inzerilli Nicola . . . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 11 | Oddo Arturo . . . . | Id. Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| | **Giovani provenienti da istituti civili.** | | | | |
| | *1) Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.* | | | | |
| 12 | Campi Cesare . . . . | Distretto Modena . | 1 | » | Licenza liceale. |
| 13 | Siccardi Inigo . . . . | Id. Ancona . | 1 | 1 | Id. id. |
| 14 | Cigala Fulgosi Alfonso. | Id. Piacenza | 1 | » | Id. id. |
| 15 | Zanotti Vittorio . . . | Id. Aquila . . | 1 | » | Id. id. |
| 16 | Villavecchia Mario . . | Id. Alessand. | 1 | » | Id. id. |
| 17 | Barrilis Carlo . . . . | Id. Bologna . | 1 | » | Id. id. |
| 18 | Fianchino Arturo . . . | Id. Lecco . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 19 | Balbo Ferdinando . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 20 | Parenti Ezaldo . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. Istituto tecnico. |
| 21 | Bocca Francesco . . . | Id. Cuneo . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 22 | Berardi Umberto . . . | Id. Bologna . | 1 | » | Id. id. |
| 23 | Gugliotta Giuseppe . . | Id. Messina . | 1 | » | Id. id. |
| 24 | Colongo Giuseppe . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Giriodi di Monastero Marcello. | Distretto | Torino . . | 1 | » | Licenza liceale. |
| 26 | Raffaelli Luigi . . . . | Id. | Lucca . . | 1 | » | Id. id. |
| 27 | Bosio Antonio . . . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 28 | Di Viry Eugenio . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 29 | Perfetti Ferdinando . . | Id. | Massa . . | 1 | » | Id. id. |
| 30 | Vivaldi Pasqua Pietro . | Id. | Genova . | 1 | » | Id. id. |
| 31 | Richeri Attilio . . . . | Id. | Savona | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 32 | Rizzotti Adriano . . . | Id. | Firenze . | 1 | » | Id. liceale. |
| 33 | Sansoldo Eugenio . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 34 | Carrelli Palombi Paolo. | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Voli Enrico . . . . . | Distretto | Torino . . | 1 | » | Licenza liceale. |
| 36 | Brunelli Giulio . . . . | Id. | Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 37 | Semama Carlo . . . . | Id. | Livorno . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 38 | Antonini Luigi . . . . | Id. | Piacenza. | 1 | » | Id. liceale. |
| 39 | Incisa di Camerana Umberto | Id. | Padova. . | 1 | » | Id. id. |
| 40 | Bongi Ubaldo . . . . | Id. | Siena. . . | 1 | » | Id. id |
| 41 | Augusti Umberto . . . | Id. | Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 42 | Attanasio Ernesto. . . | Id. | Avellino . | 1 | » | Id. id. |
| 43 | Svampa Carlo . . . . | Id. | Bologna . | 1 | » | Id. id. |
| 44 | Campanella Antonino . | Id. | Palermo . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 45 | Spada Giovanni. . . . | Id. | Bari . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 46 | Negroni Prati Morosini Antonio. | Id. | Milano . . | 1 | » | Id. id. |
| 47 | Masola Francesco. . . | Id. | Massa . . | 1 | » | Id. id. |
| 48 | Asinari di San Marzano Carlo | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 49 | Di Tocco Luigi. . . . | Id. | Firenze . | 1 | » | Id. id. |
| 50 | Serena Monghini Raimondo. | Id. | Ravenna. | 1 | » | Id. id. |
| 51 | Del Lupo Alfredo . . . | Id. | Livorno . | 1 | » | Id. liceale. |
| 52 | Armellin Angelo . . . | Id. | Treviso . | 1 | » | Id. id. |
| 53 | Giuliani Eros. . . . . | Id. | Caserta . | 1 | » | Id. id. |
| 54 | Arborio Gattinara Mercurino. | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 55 | Cellario Eugenio . . . | Id. | Torino . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 56 | Govoni Curzio . . . . | Id. | Ferrara . | 1 | » | Id. liceale. |

SPECCHIO C

## AMMITTENDI *all'accademia militare.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezze pensioni gratuite per titolo di studio | Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.* | | | | |
| 1 | Prassone Eugenio . . | Distretto Torino . . | 1 | 1 | Licenza liceale. |
| 2 | Pietracaprina Pietro . . | Id. Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 3 | Vox Donato . . . . . | Id. Bari . . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 4 | Zanuccoli Giambattista . | Id. Modena . | 1 | » | Id. id. |
| 5 | Avorio Luigi. . . . . | Collegio Napoli . . | 1 | » | Id. coll.mil. |
| 6 | Vallo Umberto . . . | Distretto Venezia . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 7 | Zanotti Mario . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 8 | Boselli Rodolfo. . . . | Id. Bologna . | 1 | 1 | Id. id. |
| 9 | Fantoni Attilio . . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 10 | Marchiaro Elico . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 11 | Scarienzi Leopoldo . . | Id. Pavia . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 12 | Longo Vito . . . . . | Collegio Napoli . . | » | 2 | Id. coll mil. |
| 13 | Bitossi Enrico . . . . | Distretto Piacenza. | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 14 | Riviera Lauro . . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 15 | Carranza Giulio. . . . | Id. Livorno . | 1 | » | Id. id. |
| 16 | De Bonis Teodosio . . | Collegio Napoli . . | 1 | » | Id. coll.mil. |
| 17 | Forgiero Arnaldo. . . | Distretto Roma . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 18 | Levy Marco . . . . . | Id. Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 19 | Sacenti Oliviero . . . | Id. Bologna . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 20 | Benigni Tullio . . . . | Id. Roma . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 21 | Grassi Enrico . . . . . | Id. Ancona. . | 1 | » | Id. id. |
| 22 | Negro Filosso Tiziano . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 23 | De Tullio Ferruccio . . | Id. Catanzar. | 1 | » | Id. id. |
| 24 | Iacopetti Giuseppe . . | Collegio Napoli . . | 1 | » | Id. coll.mil. |
| 25 | Zeuli Carlo . . . . . | Distretto Napoli . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 26 | Contatore Oreste . . . | Id. Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 27 | Pession Ugo . . . . . | Id. Venezia . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 28 | Castagna Giacomo . . | Id. Cremone. | 1 | » | Id. liceale. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cabella Mario . . . . | Distretto | Casale . . | 1 | » | Licenza istituto tecnico. |
| 30 | Bergonzi Angelo . . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 31 | Bianco Alberto. . . . | Id. | Bergamo | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 32 | Licari Felice . . . . | Collegio | Napoli . . | 1 | » | Id. coll. mil. |
| 33 | Ragoni Alamiro . . . | Distretto | Siena. . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 34 | Vece Eduardo . . . . | Id. | Siracusa. | 1 | 1 | Id. id. |
| 35 | Beccario Giovanni . . | Id. | Vercelli . | 1 | 1 | Id. id. |
| 36 | Molinario Riccardo . . | Id. | Ivrea. . . | 1 | » | Id. id. |
| 37 | Guccione Gio. Battista . | Id. | Trapani . | 1 | » | Id. id. |
| 38 | Mainardi Giuseppe . . | Id. | Padova. . | 1 | 1 | Id. id. |
| 39 | Ariotti Arrigo . . . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 40 | Bevilacqua Giulio . . . | Id. | Bologna . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 41 | Frola Francesco . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 42 | Lotti Pietro . . . . . | Collegio | Napoli . . | 1 | » | Id. coll. mil. |
| 43 | Pascucci Raffaele . . . | Distretto | Ancona . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 44 | Ulivi Gaetano . . . . | Id. | Siena. . . | 1 | » | Id. id. |
| 45 | Tornielli di Crestvolant Federico. | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. id. |
| 46 | Carroccio Alessandro . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 47 | Costanzo Virgilio . . . | Id. | Venezia . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 48 | De Simone Salvatore . | Id | Lecce . . | 1 | » | Id. id. |
| 49 | Dessy Attilio . . . . | Id. | Genova . | 1 | 1 | Id. id. |
| 50 | Sammartino Luigi . . | Id. | Roma . . | 1 | » | Id. id. |
| 51 | Curlo Domenico . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 52 | De Bernardis Vittorio . | Collegio | Napoli . . | 1 | » | Id. coll. mil. |
| 53 | Beverini Andrea . . . | Distretto | Massa . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 54 | Celloni Achille . . . . | Id. | Cuneo . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 55 | Oppizzi Carlo . . . . | Id. | Milano . . | 1 | » | Id. id. |
| 56 | Pentimalli Riccardo . . | Distretto | Reggio C. | 1 | » | Id. liceale. |
| 57 | Verduzio Leone . . . | Collegio | Napoli . . | 1 | 1 | Id. coll. mil. |
| 58 | Alagia Gaetano. . . . | Distretto | Potenza . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 59 | Dana Carlo . . . . . | Id. | Torino . . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 60 | Palazzini Antonio . . . | Id. | Massa . . | 1 | » | Id. id. |
| 61 | Veroi Giacomo . . . . | Collegio | Roma . . | 1 | » | Id. coll. mil. |
| 62 | Carta Angelico . . . . | Distretto | Cagliari . | 1 | » | Id. liceale. |
| 63 | Cherubini Enrico . . . | Id. | Perugia . | 1 | » | Id. id. |
| 64 | Dellacasa Luciano . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 65 | Fier Giulio. . . . . | Id. | Rovigo . | 1 | 1 | Id. id. |
| 66 | Gasca Vincenzo . . . | Id. | Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 67 | Mariotti Adamo. . . . | Id. | Roma . . | 1 | 1 | Id. id. |
| 68 | Nam Cesare . . . . . | Collegio | Roma . . | 1 | » | Id. coll. mil. |
| 69 | Ricchiardi Guido . . . | Distretto | Forlì . . . | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 70 | Vitton Enrico . . . . | Id. | Piacenza. | 1 | » | Id. id. |
| 71 | Balotta Mario . . . . | Id. | Firenze . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 72 | Cirio Delfino . . . . . | Id. | Alessand. | 1 | » | Id. istituto tecnico. |
| 73 | Franciosini Cesare . . | Id. | Firenze . | 1 | 1 | Id. liceale. |
| 74 | Ghelli Francesco . . . | Collegio | Roma . . | 1 | » | Id. coll. mil. |
| 75 | Pastè Mario . . . . . | Distretto | Torino . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 75 | Ritucci Enrico . . . . | Collegio | Napoli . . | » | 2 | Id. coll. mil. |

*Ammittendi che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Vanden Heuvel Mario . | Distretto | Napoli . . | 1 | » | Licenza istituto tecnico. |
| 78 | Cairo Oreste. . . . . | Id. | Alessand. | 1 | » | Id. id. |
| 79 | Gloria Pio . . . . . | Id. | Torino. . | 1 | » | Id. liceale. |
| 80 | Piccoli Francesco . . . | Id. | Caserta . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 81 | Saladino Luigi . . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. liceale. |
| 82 | Lastrico Enrico . . . . | Id. | Massa . . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |
| 83 | Cuomo Vincenzo . . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 84 | De Virgiliis Alfredo . . | Id. | Napoli . . | 1 | » | Id. id. |
| 85 | Di Cocco Alfredo . . . | Id. | Ancona . | 1 | » | Id. liceale. |
| 86 | Di Palma Guido . . . . | Id. | Palermo . | 1 | 1 | Id. istituto tecnico. |

N. **151.** — **Disposizioni e norme circa l'adozione della tela di cotone color bigio per vestiario.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 ottobre.

Adottata con l'*Atto* 194 del corrente anno la nuova tela di cotone color bigio per vestiario, il Ministero ravvisa opportuno impartire le seguenti disposizioni e norme, per quanto riguarda la costruzione e la distribuzione degli oggetti da allestire con detta tela:

1. Il fondo di tela spinata, che è o sarà in seguito disponibile presso i magazzini centrali militari, verrà distribuito a varî corpi che impiegheranno la detta tela nella costruzione delle robe occorrenti, seguendo le norme e prescrizioni per esse in vigore.

2. La nuova tela di cotone color bigio sarà assegnata ai corpi nella quantità necessaria per saldare, insieme con quella spinata, la richiesta fatta per i bisogni del corrente esercizio finanziario.

3. La nuova tela di cotone color bigio dovrà essere posta in lavorazione non appena pervenuti i campioni ed i *patrons* delle parti sostituite. Con essa ciascuna amministrazione costruirà gli oggetti occorrenti per colmare le deficienze che risultassero nelle dotazioni di mobilitazione e per sopperire agli ordinari bisogni del servizio per l'esercizio in corso.

4. I bottoni di frutto di nuovo modello da impiegarsi con la tela color bigio saranno, fino a nuova disposizione, fatti distribuire a cura del Ministero; ciascuna amministrazione pertanto dovrà richiedere al Ministero stesso, non appena ricevuta partecipazione dell'assegnazione di detta tela, la quantità di

bottoni grandi e piccoli occorrenti per la costruzione dei relativi oggetti.

5. Degli oggetti costruiti con la tela bigia una parte dovrà essere messa subito in distribuzione promiscuamente con quelli di tela spinata tanto nelle ordinarie sostituzioni agli uomini sotto le armi quanto nella vestizione della classe di leva 1884.

I corpi dovranno seguire con particolare cura il risultato che, in confronto con quelli di tela spinata, daranno i vestiari di tela di cotone color bigio, più particolarmente per quanto riguarda la durata, le spese per riparazione ed il grado di restringimento in seguito alle ripetute lavature. Terranno conto pertanto di tutti gli inconvenienti o anche semplici rilievi che potessero presentarsi e qualora fra gli inconvenienti ve ne fosse qualcuno di particolare importanza dovrà su di esso essere richiamata subito l'attenzione del Ministero.

Ad ogni modo, un anno dopo l'inizio della distribuzione dei nuovi oggetti ciascuna amministrazione dovrà far pervenire al Ministero, pel tramite delle superiori autorità, una breve relazione per far constare dei pregi o dei difetti che la tela di cotone color bigio presentasse in confronto con quella spinata.

Le autorità superiori, pel cui tramite dovranno pervenire le dette relazioni, esprimeranno esse pure il loro esplicito parere.

6. Insieme coi campioni degli oggetti di tela di cotone color bigio, il magazzino centrale militare di Torino, distribuirà ai corpi anche un campione dei nuovi bottoni di frutto. Tale campione sarà fornito di un semplice piombino e dovrà essere conservato nel campione-tipo della borsa completa per pulizia insieme con l'assortimento di bottoni che vi è ora contenuto, il quale, pel momento, non viene mutato.

Però nelle borse di pulizia da distribuire alle reclute cui vengono somministrate le tenute di tela di cotone color bigio, dovranno essere sostituiti i bottoni di frutto attuali con altrettanti di nuovo modello.

7. Le dotazioni dei distretti e quelle per la milizia territoriale dell'artiglieria e genio saranno fino a nuove disposizioni mantenute, costituite con giubbe, pantaloni e uose di tela spinata; invece i reggimenti alpini e le compagnie di sanità e di sussistenza potranno far concorrere nelle ordinarie distribuzioni anche gli oggetti di tela spinata costituenti la dotazione della milizia territoriale salvo a completare subito le dotazioni stesse con robe di tela color bigio.

Pertanto qualora occorra ai distretti ed ai reggimenti d'ar-

tiglieria da costa e da fortezza e del genio di colmare eventuali deficienze nelle dotazioni summenzionate, ciò sarà fatto mediante prelevamento di oggetti di tela spinata.

Il Ministero si riserva poi di provvedere alla sostituzione delle robe costituenti le dotazioni in discorso a misura che la introduzione degli oggetti di tela color bigio presso i depositi di fanteria e bersaglieri lo consentirà sia per quantità che per riparto in taglie.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **152.** — **Decreto Ministeriale che proroga gli esami pel concorso a 15 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 19 ottobre.

IL MINISTRO

Visto il Decreto ministeriale 14 luglio 1904, con cui sono stabiliti pel 3 novembre p. v. gli esami di concorso al posto di volontario nell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 18 ottobre 1904, col quale vengono fissate pel giorno 6 novembre p. v. le elezioni generali politiche;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

DECRETA:

La data, in cui avranno principio gli esami di concorso al posto di volontario nell'amministrazione centrale della guerra è protratta al 17 novembre 1904.

Roma, addì 19 ottobre 1904.

*Il Ministro*
E. PEDOTTI.

---

N. **153.** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la Circolare n. 37 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano

ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v., (quelli tra essi che trovansi attualmente presso i corpi saranno senz'altro avviati alla scuola).

I comandanti dei corpi, a cui detti sottufficiali appartengono dovranno ottemperare alle norme contenute nell'*Atto* 230 del 1897. *Il Ministro* — E. Pedotti.

**Aspiranti alle armi combattenti.**

Macola Gino, sergente 1° gran.
Mazzoli Carlo, furiere 2° id.
Scarapecchia Giulio, serg. 2° id.
Nicoletti Leonida, id. 1° fant.
Della Sette Giuseppe, furiere 2° fanteria.
D'Alanno Arrigo, serg. 3° id.
Passarelli Emilio, id. 5° id.
Bellucci Ermanno, id. 5° id.
Campi Angelo, furiere 6° id.
Piras Michele, serg. 10° id.
Pala Giuseppe, id. 10° id.
Sannia Attilio, id. 10° id.
Gesualdi Luigi, id. 11° id.
Caravaglios Byron Giorgio, id. 13° id.
Comparato Paolo, id. 14° id.
Patrono Pietro, id. 14° id.
Chyurlia Gaetano, id. 15° id.
Vizzardelli Placido, fur. 16° id.
Grandi Oreste, id. 17° id.
Massirio Angelo, serg. 18° id.
Chiolini Luigi, id. 18° id.
Vannucci Luigi, fur. 19° id.
Corsanego Celeste, id. 19° id.
Zappelli Alberto, serg. 21° id.
Di Raddo Modestino, id. 21° id.
Marenghi Oreste, fur. 22° id.
Cannovale Eugenio, id. 24° id.
Mombellardo Attilio, id. 24° id.
Rossi Edmondo, serg. 25° id.
Matteucci Italo, id. 26° id.
Monterosso Angelo, fur. 29 id.
Conti Egisto, sergente 29° fanteria.
Gay Giovanni, id. 31° id.
Betti Antonio, id. 32° id.
Bondi Ferruccio, id. 32° id.
Ciampolini Arcangelo, furiere 34° id.
Stirpe Angelo, sergente 35° id.
Esposito Giovanni, id. 36° id.
Medici Rinaldo, id. 37° id.
Fiorelli Ercole, furiere 38° id.
Calderari Virginio, sergente 38° id.
Toti Luigi, furiere 39° id.
Sarpi Pasquale, serg. 39° id.
Fangareggi Giuseppe, id. 40° id.
Leonini Roberto, fur. 44° id.
Marotta Pasquale, id. 47° id.
De Salvo Oreste, id. 47° id.
Lama Francesco, serg. 47° id.
Bettinetti Riccardo, fur. 48° id.
Lo Faro Giovanni, serg. 48° id.
Romanelli Giovanni, id. 49° id.
Filardo Francesco, fur. 51° id.
Manciati Tullio, id. 52° id.
Quasimodo Giorgio, sergente 57° id.
Primiero Olinto, fur. 59° id.
Perata Alfredo, serg. 59° id.
Tavella Mario, id. 59° id.
Franceschini Vincenzo, id. 60° fanteria.

Siddi Ruggero, serg. 60° fant.
Panozzo Ugo, furiere 62° id.
Sibaud Abdon, serg. 62° id.
Ranieri Arturo, furiere 64° id.
Romeo Luigi, sergente 64° id.
Biancalana Gaetano, id. 66° id.
Viano Emilio, id. 69° id.
Paganuzzi Ferruccio, id. 69° id.
Mellana Giuseppe, id. 71° id.
Pistone Giuseppe, fur. 73° id.
Berganini Amleto, sergente 73° id.
De Grossi Ugo, furiere 74° id.
Balletti Umberto, serg. 74° id.
Dall'Aglio Ferruccio, id. 74° id.
Pozzi Giuseppe, id. 77° id.
Iovene Angelo, furiere 80° id.
Molino Angelo, serg. 80° id.
Guazzugli Raffaele, furiere, 81° id.
Albino Nicola, sergente 82° id.
Di Scalzi Alessandro, id. 83° id.
Zenone Enrico, furiere 86 id.
Mazza Alfredo, sergente 86° id.
Stumpo Salvatore, id. 89° id.
Ognissanti Michele, id. 90° id.
Miglio Guido, id. 91° id.
Fiorelli Israele, furiere 93° id.
Diana Francesco, serg. 93° id.
Forti Tito, id. 93° id.
Traverso Alfredo, id. 93° id.
Maletti Pietro, furiere 1° bersaglieri.
Serralunga Silvio, sergente 1° bersaglieri.
Reina Cesare, id. 1° id.
Arnò Paolo, id. 2° id.
Corsini Costantino, fur 3° id.
Narducci Giulio, id. 5° id.
Gioni Carlo, id 5° id.
Dosi Adelmo, sergente 5° id.
Varanini Ivo, furiere 7° fant.
Fornari Umberto, serg. 7° id.
Malta Giuseppe, id. 8° id.
Nicotra Salvatore, fur. 9° id.
Ferlisi Fausto, id. 9° id.
Garofalo Vincenzo, serg. 10° id.
Tosi Argeo, id. 11° id.
Chiellini Lionello, fur. 12° id.
Guidorossi Vittorio, serg. 3° alpini.
Berti Goffredo, id. 5° id.
Martelletti Emidio, fur. 7° id.
Falcone Emilio, sergente 7° id.
Teruzzi Attilio, id. (fanteria) R. corpo truppe coloniali.
Sagorz Giuseppe, id. 8° compagnia di sanità.
Buattini Alessandro, id. regg. Savoia cavalleria.
Gadotti Lamberto, id. id. cavalleggeri Padova.
Mastrostefano Francesco, id. id. di Catania.
Curti Gialdino delle Tratte Ettore, id. id. id. Umberto I.
Polimante Corrado, id. 2° artiglieria campagna.
Stramazzotti Guglielmo, fur. 3° id. id.
Ducci Guido, serg. 7° id. id.
Dalla Motta Gio. Battista, id. 9° id. id.
Diliberti Carmelo, id. 22° id. id.
Spataro Francesco, id. 22° id. id.
Marchionni Igino, serg. brigata artiglieria da costa della Sardegna.
D'Ormea Ugo, id. 3° artiglieria fortezza.
Bassoli Giuseppe, id. 3° genio.
Bettica Alberto, id. brigata ferrovieri del genio.

**Aspiranti al corpo contabile.**

Levi Ulrico, furiere 31° bers.
Pilardi Nello, sergente 37 id.
Strini Mario, furiere 39° id.
Nobili Giuseppe, serg. 48° id.
Palazzo Oscar, id. 58 id.
Rezza Filiberto, furiere 90° id.
Cefalo Orazio, id. 93° id.
Tazzioli Florindo, id. 3° reggimento bersaglieri.
Contino Antonio, sergente (sezione sussistenze) R. corpo truppe coloniali.
Cattaneo Carlo, sergente regg. cavalleg. di Alessandria.
Marra Temistocle, id. regg. cavalleggeri di Roma.
Lazzarini Umberto, id. regg. cavalleggeri Umberto I
Zoppi Arturo, id. 8° artiglieria da campagna.
Rufini Nicola, id. 14° id. id.
Foscarini Giuseppe, id 20° id. id.
Conte Michele, sergente 24° artiglieria da campagna.
Vitale Oscar, furiere 2° artiglieria da costa.
Morone Giuseppe, sergente 2° id. id.
Giangrandi Averardo, furiere 1° artiglieria da fortezza.
Sciomachen Francesco, serg. 1° id. id.
Ottolenghi Marino, id. 1° id. id
Chillemi Giovanni, id. 2° id. id.
Saettone Pietro, id. 3° id. id.
Boffuzzi Telemaco, id. 1° genio.
De Grazia Biasimo, id. 1° id.
Grassi Emilio, id. 2° id.
Savina Michele, id. 3° compagnia sussistenze.
Moccia Roberto, id. 7° id. id.
Chirico Giuseppe, id. 9 id. id.
Lebboroni Carlo, brigadiere carabinieri reali legione Ancona.

---

N. **154**. — **Tavola colorata della divisa per la truppa del R. esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 ottobre.

È stata pubblicata una tavola che riproduce a colori i segni distintivi delle varie divise per la truppa del R. esercito.

Detta tavola sarà distribuita ai comandi, corpi, riparti ed uffici per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed il relativo importo sarà posto dai corpi a carico della massa generale (spese di cancelleria e stampati) e dai comandi ed uffici a carico dell'assegno per spese d'ufficio.

Il prezzo di ciascun esemplare è di lire 0,95.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **155.** — **Note caratteristiche dell'anno 1904 e proposte d'avanzamento per l'anno 1905** — (Segretariato generale). — 21 ottobre.

A modificazione di quanto venne stabilito col 2° comma della Circolare n. 95 del corrente anno si determina che gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 novembre.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 ottobre.

OTTOBRE 26. — Congedamento di sottotenenti contabili di complemento, *pag* 517.
• 26. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 517.
• 27. — Militari di 1ª categoria della classe 1880 incorsi nel reato di diserzione per aver ritardato a presentarsi alle armi senza giustificato motivo, *pag.* 518.
• 28. — Restituzione dei libretti di viaggio, *pag.* 519.

CIRCOLARE N. **156**. — **Congedamento di sottotenenti contabili di complemento**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 ottobre.

In relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti contabili di complemento nominati con R. Decreto 23 giugno 1904 siano inviati in congedo illimitato, tosto che abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo o stabilimento cui furono destinati nella attuale loro qualità.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **157**. — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 ottobre.

A modificazione di quanto venne stabilito col n. 1 della Circolare n. 129 del corrente anno si determina che il 2° e 3° corso d'istruzione della scuola centrale di tiro, al poligono

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 153. — Nella prima riga della 2ª colonna della pag. 514, *invece di*: 7° fanteria, *leggasi*: 7° bersaglieri. Viceversa nella prima riga della 1ª colonna della pag. 515, *invece di*: 31° bersaglieri, *leggasi*: 31° fanteria.

di Nettuno, per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna abbiano luogo rispettivamente:

il 2° corso dal 15 novembre al 3 dicembre;

il 3° corso dal 6 dicembre al 23 dicembre.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **158.** — **Militari di 1ª categoria della classe 1880 incorsi nel reato di diserzione per avere ritardato a presentarsi alle armi senza giustificato motivo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 ottobre.

Risulterebbe a questo Ministero che alcuni comandi di centri di mobilitazione, riferendosi al limite di tempo fissato dal n. 7 della Circolare n. 141 del corrente anno per la trasmissione ai distretti di un elenco nominativo dei militari della classe 1880 che, senza giustificato motivo, non risposero in tempo debito alla indetta chiamata, abbiano ritenuto che fosse in loro facoltà di non comprendere in tali elenchi quelli dei detti militari presentatisi fra il sesto e l'ottavo giorno da quello stabilito dal relativo manifesto, quali militari non vennero perciò dai distretti dichiarati disertori e non furono in conseguenza denunciati come tali alla competente autorità giudiziaria militare.

L'operato dei detti comandi non fu regolare e ad evitare, pertanto, una disparità di trattamento, questo Ministero deve richiamare in proposito l'attenzione dei comandi medesimi, avvertendo loro che, a termini del tassativo disposto del n. 10 del relativo manifesto di chiamata, debbono essere dichiarati disertori, conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, coloro dei detti militari che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugiarono la loro presentazione. Tale dichiarazione deve in conseguenza esser fatta per tutti coloro che si presentarono dopo cinque giorni compiuti da quello stabilito, essendo appunto questo il termine di assenza nel quale la diserzione si considera di pien diritto incorsa (art. 139 del codice penale per l'esercito).

Infatti, il limite di otto giorni fissato dal n. 7 della succitata Circolare n. 141 riguarda esclusivamente la trasmissione ai distretti degli elenchi nominativi dei richiamati nelle condizioni ivi indicate, non già il termine di assenza che a senso del codice penale per l'esercito costituisce il reato di diserzione.

I comandanti dei corpi cureranno quindi che sia esattamente verificata la data di presentazione di tutti i militari che, senza giustificato motivo, siansi presentati dopo spirato il quinto giorno

da quello stabilito e, ove alcuno di questi militari non sia stato compreso nell'elenco nominativo inviato al rispettivo distretto a senso del n. 7 della Circolare 141 summenzionata, vorranno provvedere che ciò sia prontamente fatto inviando un elenco supplettivo, onde a cura del distretto stesso, come prescrivono i §§ 758 e 759 della vigente Istruzione complementare, possa farsi luogo pei militari in siffatta condizione alla dichiarazione di diserzione e quindi alla loro denuncia alla competente autorità giudiziaria militare.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **159. — Restituzione dei libretti di viaggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 ottobre.

Il Ministero dei lavori pubblici (R. Ispettorato generale delle strade ferrate) premesso constargli che impiegati a riposo sono tuttora in possesso dei completi libretti di viaggio, richiama all'osservanza dell'articolo 10 delle norme per l'applicazione della Concessione speciale *C* (*Atto* 117-902), secondo il quale gli impiegati che cessano definitivamente dal servizio debbono restituire, per l'annullamento all'ufficio che li ha emessi, i libretti ed i fascicoli scontrini sì propri che delle famiglie.

Poichè l'attenersi rigorosamente a tale prescrizione si impone anche per evitare che le Società ferroviarie applichino le prescritte penalità a coloro che, sia pure in buona fede, continuassero a fruire di una riduzione ammessa soltanto per gli impiegati in attività di servizio, si raccomanda ai comandanti di corpo e capi d'ufficio di ritirare i libretti di cui trattasi all'atto istesso in cui i rispettivi titolari cessano dal servizio e di chiederli prontamente alle famiglie degli impiegati in caso di decesso dei rispettivi capi.

Tali libretti debbono essere subito trasmessi al Ministero (Direzione generale servizî amministrativi - Divisione casermaggio e trasporti).

Si ricorda pure ai capi di corpo e d'ufficio che debbono ritirare, ma trattenerli presso di sè, i libretti di viaggio degli impiegati collocati in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego.

Si richiamano infine alle autorità militari predette le disposizioni del § 111 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) che concernono il ritiro dei libretti degli ufficiali e delle rispettive famiglie.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre.

NOVEMBRE 7. — Decreto Ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a 15 posti di volontario nell' amministrazione centrale della guerra, *pag.* 521.
» 8. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1904, *pag.* 522.
» 10 — Proposte d'avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1905, *pag.* 524.
» 10. — Orario per la distribuzione del vitto di 1ª e 2ª classe sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana, *pag.* 525.
» 11. — Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 525.
» 12. — Proposte d' avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1905, *pag.* 526.

CIRCOLARE N. **160**. — **Decreto Ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a 15 posti di volontario nell' amministrazione centrale della guerra**. — (Segretariato generale). — 7 novembre.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 19 del R. Decreto d'ordinamento 22 aprile 1888, n. 5385, modificato dai Regi Decreti 21 giugno 1896, n. 241, 6 aprile 1889, n. 128 e 6 marzo 1904, n. 127;

Visto l'articolo 4 del Decreto Ministeriale 14 luglio 1904, che indice il concorso per volontario nell' Amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

DECRETA:

*Articolo unico.*

La Commissione esaminatrice per il concorso ai posti di volontario nell'Amministrazione centrale della guerra è costituita nel modo seguente:

Consigliere di Stato comm. Giuseppe CANEVELLI . . Presidente
Referendario della Corte dei conti cav. avv. Enrico MAZZOCCOLO . . . . . } Commissari
Direttore Capo di divisione nel Ministero della guerra comm. dott. Giovanni SANTANERA . . } Commissari
Direttore Capo di divisione nel Ministero della guerra comm. prof. Alessandro CAPELLO . . } Commissari
Professore della R. Università prof. Dante CAPORALI . . . . . } Commissari
Segretario nel Ministero della guerra dott. Alberto AUGÉ. . . . . Segretario

Dato a Roma, addì 7 novembre 1904.

*Il Ministro*
E. PEDOTTI.

**N. 161. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di**

| DIVISIONI | ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione) | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luoghi di cura |
| Torino | 571 | 527 | 1098 |
| Novara | 201 | 314 | 515 |
| Alessandria | 357 | 409 | 766 |
| Cuneo | 299 | 263 | 562 |
| Milano | 284 | 421 | 705 |
| Brescia | 209 | 240 | 449 |
| Genova | 287 | 344 | 631 |
| Piacenza | 376 | 331 | 707 |
| Verona | 433 | 391 | 824 |
| Padova | 311 | 298 | 609 |
| Bologna | 240 | 304 | 544 |
| Ravenna | 171 | 275 | 446 |
| Ancona | 135 | 161 | 296 |
| Chieti | 253 | 192 | 445 |
| Firenze | 288 | 291 | 579 |
| Livorno | 411 | 270 | 681 |
| Roma | 606 | 572 | 1178 |
| Perugia | 143 | 172 | 315 |
| Cagliari | 243 | 120 | 363 |
| Napoli | 600 | 560 | 1160 |
| Salerno | 164 | 108 | 272 |
| Bari | 314 | 192 | 506 |
| Catanzaro | 203 | 146 | 349 |
| Palermo | 417 | 255 | 672 |
| Messina | 355 | 181 | 536 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 7871 | 7337 | 15208 |

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**maggio 1904. — (Segretariato generale). — 8 novembre.**

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di presenza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 12775 | 4192 | 16967 | 37.1 | 2.1 |
| 1 | » | » | 1 | 4562 | 2714 | 7276 | 29.2 | 2.1 |
| 2 | » | 1 | 3 | 7897 | 3471 | 11368 | 27.1 | 1.8 |
| 1 | » | » | 1 | 6614 | 2717 | 9331 | 27.9 | 1.7 |
| 1 | » | 1 | 2 | 5799 | 3252 | 9051 | 26.2 | 2.0 |
| 3 | » | 1 | 4 | 4814 | 1875 | 6689 | 29.2 | 2.0 |
| 1 | » | » | 1 | 7785 | 3291 | 11076 | 35.4 | 2.0 |
| 3 | » | » | 3 | 7975 | 2773 | 10748 | 32.9 | 2.2 |
| 3 | » | » | 3 | 8649 | 2873 | 11522 | 32.2 | 2.3 |
| 3 | » | » | 3 | 7583 | 2581 | 10164 | 27.2 | 1.6 |
| 1 | » | » | 1 | 6710 | 1817 | 8527 | 33.9 | 2.2 |
| » | » | » | » | 3758 | 1914 | 5672 | 34.7 | 2.7 |
| » | » | 1 | 1 | 3057 | 1475 | 4532 | 29.1 | 1.9 |
| 5 | » | 2 | 7 | 6931 | 1784 | 8715 | 36.3 | 1.9 |
| 4 | » | » | 4 | 7270 | 2525 | 9795 | 41.5 | 2.5 |
| 5 | » | » | 5 | 8720 | 2942 | 11662 | 38.0 | 2.2 |
| 2 | » | 2 | 4 | 12309 | 4409 | 16718 | 32.7 | 2.3 |
| » | » | » | » | 3414 | 1306 | 4720 | 34.1 | 2.3 |
| 4 | » | » | 4 | 5335 | 1376 | 6711 | 37.4 | 2.0 |
| 11 | » | » | 11 | 12457 | 5196 | 17653 | 42.4 | 2.8 |
| 2 | » | 1 | 3 | 4051 | 944 | 4995 | 31.5 | 1.7 |
| 1 | » | 2 | 3 | 6624 | 1839 | 8463 | 37.9 | 2.3 |
| » | 1 | » | 1 | 4262 | 1373 | 5635 | 38.7 | 2.4 |
| 4 | » | » | 4 | 9431 | 1990 | 11421 | 40.3 | 2.4 |
| 1 | » | 1 | 2 | 6293 | 1298 | 7591 | 30.7 | 2.2 |
| 62 | 2 | 13 | 77 | 175075 | 61927 | 237002 | 33.2 | 2.1 |

della forza media = 0.33.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

N. **162.** — **Proposte d'avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1905.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 novembre.

A mente dell'art. 5 del R. Decreto 20 ottobre ultimo scorso n. 585 (*Atto* 204 del corrente anno), il Ministero ha stabilito i seguenti limiti d'anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli assistenti locali del genio militare in servizio effettivo per potere essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1905.

**Per l'avanzamento ad anzianità**

| | Con anzianità a tutto il |
|---|---|
| Assistenti locali di 2ª classe . . . . | 24 gennaio 1900. |
| Assistenti locali di 3ª classe . . . . | 8 aprile 1902. |

**Per l'avanzamento a scelta.**

| | |
|---|---|
| Assistenti locali di 2ª classe . . . . | 8 ottobre 1902. |
| Assistenti locali di 3ª classe . . . . | 30 novemb. 1902. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **163.** — **Orario per la distribuzione del vitto di 1ª e 2ª classe sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana.** — (Direzione generale servizi amministrativi. — 10 novembre.

A datare dal 10 novembre corrente, la distribuzione del vitto di 1ª e 2ª classe sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana che fanno servizio sulle linee del Mediterraneo, ha luogo nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| Colazione . . . . | ore 10 ½ |
| Pranzo . . . . . | ore 18 ½ |

Si partecipa tale variazione affinchè si possa tenerne conto nel computo dei pasti per le linee predette, rimanendo con ciò modificato l'articolo 18 della Convenzione 6 dicembre 1899 (*Atto* 219-1899 modificato dall'*Atto* 199-1901).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **164.** — **Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 novembre.

In esecuzione di quanto è disposto negli ultimi due capoversi della *Decisione di massima* n. 7 del 1902, il Ministero ha determinato che nel giorno 5 dell'entrante mese di dicembre abbiano luogo gli esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra.

A tali esami potranno concorrere quegli ufficiali d'ordine delle dipendenti amministrazioni i quali siano già stati riconosciuti idonei ad ufficiale d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato, per turno d'anzianità, dalla Commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888, e siano classificati ottimi negli specchi caratteristici degli ultimi due anni consecutivi, compreso questo in corso.

Potranno anche concorrervi coloro che nel precedente esame del 1902 non riportarono giudizio favorevole; per questi però il nuovo giudizio sarà definitivo ed irrevocabile.

Gli ufficiali d'ordine che intendono concorrere a detti esami rilasceranno analoga dichiarazione scritta in carta libera, da trasmettersi dai corpi direttamente al Ministero in modo che vi pervenga non più tardi del 20 corrente mese.

Il Ministero si riserva di comunicare ai corpi interessati i nomi degli ufficiali d'ordine che saranno ammessi agli esami in parola.

Gli esami avranno luogo presso i comandi di distretto; quindi gli ufficiali d'ordine addetti a corpi od uffici stanziati in residenze ove non havvi distretto si presenteranno nel giorno suindicato al comando del distretto nella cui giurisdizione territoriale si trovano.

Coloro i quali dovranno a tal uopo allontanarsi dalla propria residenza avranno diritto alle indennità di viaggio stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali, avvertendo che dovranno rientrare alle rispettive sedi tosto ultimati gli esami.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

*a*) componimento italiano, che servirà anche di saggio calligrafico;

*b*) quesito d'aritmetica elementare.

Il Ministero invierà per tempo direttamente ai comandanti dei distretti, nei quali vi saranno candidati ammessi agli esami,

i relativi temi in piego suggellato, da aprirsi alla presenza dei candidati medesimi.

Gli esami sulle menzionate materie dovranno essere compiuti nel suddetto giorno 5 dicembre venturo, e saranno divisi nel modo seguente:

Componimento italiano, dalle ore 8 alle 12;
Quesito d'aritmetica, dalle ore 14 alle 18.

Presso ciascun comando di distretto sarà costituita una commissione di sorveglianza, responsabile della piena regolarità e sincerità degli esami e composta di due ufficiali inferiori, membri, di un ufficiale superiore, presidente, ed in mancanza di questo, di un capitano, che verranno designati dai comandi di presidio, scegliendoli fra gli ufficiali del presidio stesso ove ha sede il distretto.

I lavori, firmati dal candidato e da uno dei membri della commissione, che vi dovrà indicare l'ora della consegna, sasanno dalla commissione stessa chiusi e suggellati in busta e consegnati al comandante del distretto, il quale, in piego riservato e raccomandato, dovrà trasmetterli senza indugio direttamente a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), che li sottoporrà al giudizio della già menzionata commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degl'impieghi d'ordine.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **165**. — **Proposte d'avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1905.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 novembre.

A mente dell'art. 6 del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 202 (*Atto* 125 del *Giornale militare* stesso anno) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio effettivo per potere essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1905.

**Per l'avanzamento ad anzianità.**

| | Con anzianità a tutto il |
|---|---|
| Capitecnici principali di 2ª classe. . | 1901 |
| Capitecnici id. di 3ª » . . | 1898 |
| Capitecnici di 1ª classe . . . . . | 1902 |
| Capitecnici di 2ª » . . . . . | 1900 |
| Capitecnici di 3ª » . . . . . | 1896 |

**Per l'avanzamento a scelta.**

Capitecnici di 1ª e 2ª classe. . . 15 settembre 1897.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 novembre.

NOVEMBRE 13. — Decreto Ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a 15 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 527.
» 16. — Richiesta d'anticipazione per assegni ordinari, *pag.* 528.
» 17. — Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1905, *pag.* 528.
» 17. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 538.
» 18. — Impieghi speciali di sottufficiali, *pag.* 550.
» 18. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 550.

CIRCOLARE N. **166**. — **Decreto Ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a 15 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 13 novembre.

## IL MINISTRO

Visto l'art. 19 del R. Decreto d'ordinamento 22 aprile 1888, n. 5385, modificato dai Regi Decreti 21 giugno 1896, n. 241, 6 aprile 1899, n. 128 e 6 marzo 1904, n. 127;

Visto l'art. 4 del Decreto Ministeriale 14 luglio 1904, che indice il concorso per volontario nell'Amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato.

DECRETA

*Articolo unico.*

Il Decreto Ministeriale 7 novembre 1904, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso ai posti di volontario nell'Amministrazione centrale della guerra, è modificato nel senso che, al Consigliere di Stato Comm. Giuseppe CANEVELLI, ammalato, viene sostituito nella presidenza della commissione stessa, il consigliere di Stato comm. avv. Giuseppe PELLECCHI.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1904.

*Il Ministro*
E. PEDOTTI.

N. **167**. — **Richiesta d'anticipazione per assegni ordinari**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 novembre.

Il § 191 del regolamento d'amministrazione prescrive che le *Richieste d'anticipazione dei fondi per assegni ordinari*, modello 218, debbano pervenire al Ministero entro i primi dieci giorni del mese precedente a quello cui si riferiscono, salvo quelle dei corpi che non hanno distaccamenti, le quali devono giungere entro i primi cinque giorni.

Ciononostante, molti corpi fanno abitualmente l'invio dei detti documenti dopo i termini sopraindicati, ciò che è causa di ritardo sia nell'emissione dei relativi mandati da parte del Ministero, sia nelle ulteriori pratiche che agli altri uffici competenti sono demandate dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, di guisa che spesso avviene che i mandati medesimi non possano esser poi riscossi in tempo debito (§ 203 del regolamento citato).

Ad evitare il ripetersi di siffatti inconvenienti il Ministero, mentre richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni dei corpi sull'esatta osservanza delle disposizioni sopra ricordate, prescrive che ogni qualvolta, per cause speciali, non sia possibile trasmettere le *Richieste dei fondi*, mod. 218, nel tempo stabilito dovrà informarsene il Ministero medesimo (*Direzione generale servizi amministrativi — Divisione assegni*), indicando le cause del ritardo.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **168**. — **Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1905**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 novembre.

§ 1. Col 31 dicembre p. v. scadranno i contratti seguenti riguardanti il servizio dei viveri per i caporali e soldati del R. esercito:

1° nel continente, nell'isola di Sicilia e nelle isole minori;

*a*) per la provvista del caffè e dello zucchero in tutti i presidi;

*b*) per la provvista della carne, della pasta, del riso, del lardo e del vino nei presidi non capoluoghi di divisione.

2° nell'isola di Sardegna:

per la provvista dei vari generi componenti la razione viveri (carne, pasta, riso, lardo, vino, caffè e zucchero) in tutti i presidi.

La fornitura di cui alla lett. *a*) del n. 1 sarà come in passato, affidata ad imprese le quali avranno la durata di un anno e comprenderanno uno o più corpi d'armata. Per gli appalti di tali imprese il Ministero si riserva di dare a suo tempo le necessarie disposizioni.

Alle forniture di cui alla lett. *b*) del n. 1 e al n. 2 provvederanno direttamente i corpi mediante contratti, pure della durata di un anno, limitatamente a ciascun presidio.

§ 2. Per le provviste presidiarie indicate nell'ultimo comma del paragrafo precedente, saranno osservate le norme contenute nell'articolo 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni e le avvertenze appresso stabilite. Il deliberamento delle provviste sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata od a trattativa privata secondo l'importanza dei singoli presidi. Sono indicati in fondo a questa Circolare (allegato n. 1) i presidi ove si dovrà tenere l'asta pubblica. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se siano sede di uno o più corpi, oppure di più distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata o, se si crede, la licitazione privata, se siano sede di un solo distaccamento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del § 12.

Le provviste saranno regolate dai capitoli di condizioni modello 373 del catalogo (per la Sardegna mod. 373*bis*) della edizione novembre 1902 colle varianti del novembre 1903. I capitoli suddetti fanno parte integrale dei relativi contratti.

§ 3. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al § 1318 del regolamento d'amministrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei comandanti dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti o di forza superiore e del capo dell'ufficio di commissariato militare, dove esista, o, in loro assenza, di chi ne faccia le veci giusta il regolamento di disciplina.

§ 4. Nei presidi ove è da tenersi l'asta pubblica, se vi abbia sede un ufficio di commissariato, questo pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito alla presente Circolare (allegato n. 3); in caso diverso l'avviso d'asta sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designati dal comandante del presidio a senso del § 1319 del regolamento di amministrazione.

Gli avvisi d'asta dovranno inoltre essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale della Provincia*, seguendo le norme dei §§ 82, 83 e 119 dell'Istruzione

sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901 ed essere pubblicati soltanto nelle città più importanti del corpo di armata. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste alla amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture, ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

§ 5. Le aste si terranno presso gli uffici od i corpi che hanno pubblicato il relativo avviso e saranno ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella prima seduta. I concorrenti potranno presentare le offerte personalmente all'asta oppure farle pervenire all'autorità che la deve presiedere per mezzo della posta o di una terza persona sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta, inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. Nel giorno dell'asta, appena cominciata la lettura delle offerte, non ne sarà accettata più nessun'altra.

Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà fatto la migliore offerta, purchè incondizionata e purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno pari a quello di base fissato nell'avviso di asta. Concorrendo questi estremi, si delibererà la provvista anche in presenza di un solo offerente.

§ 6. Il deliberamento delle provviste della carne, del lardo, del vino, sarà fatto genere per genere, costituendo ogni singola provvista un lotto a parte. La fornitura della pasta sarà invece riunita a quella del riso in un lotto unico; così in Sardegna quella del caffè farà lotto unico con quella dello zucchero.

§ 7. Le commissioni presidiarie indicate al § 1318 del regolamento d'amministrazione dovranno al più presto riunirsi per determinare i prezzi di base d'asta da indicarsi per i singoli generi negli avvisi d'asta. Sopra questi prezzi e tenendo presente la disposizione del § 15 dei citati capitoli di condizioni sarà calcolata l'entità del deposito da farsi per ogni singolo lotto dai concorrenti all'asta e da convertirsi per il deliberatario in cauzione definitiva: la quale entità si dovrà del pari indicare negli avvisi d'asta.

Quindi l'ufficio di commissariato o, nei presidi dove questo non esiste, il corpo o reparto incaricato, provvederà sollecitamente per la pubblicazione e le inserzioni dell'avviso d'asta di sopra accennate avvertendo di regolarsi in modo, che tra la data di pubblicazione d'avviso e dei giornali dove esso è inserito ed il giorno scelto per l'asta, che non dovrà essere festivo, interceda uno spazio di dieci giorni almeno.

§ 8. Delle operazioni dell'asta sarà fatto constare in un processo verbale simile al mod. n. 15 inserto nell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 9. Qualora l'asta o la licitazione privata vada deserta per la totalità o parte dei lotti, le commissioni presidiarie potranno ripetere l'asta ovvero ricercare ed accettare senz'altro offerte private, anche in limiti di prezzo superiori a quelli indicati nell'avviso d'asta. Non trovando offerte convenienti, si applicherà il § 1322 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del 1903).

§ 10. Nei presidi per i quali è prescritta l'asta pubblica, ma in questi soltanto, le cauzioni prestate dai deliberatari, ancorchè per deserzione d'incanto il contratto sia stipulato a trattativa privata, dovranno essere versate nella cassa dei depositi e prestiti come è detto nei capitoli di condizioni. Saranno all'uopo osservate le norme contenute nel § 193 e seguenti dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 11. Nei presidi ove il deliberamento delle provviste seguirà a licitazione privata od a trattativa privata, le commissioni presidiarie, a senso dell'ultimo comma del § 1318 del regolamento d'amministrazione, potranno appaltare le provviste genere per genere, oppure raggrupparne due o più in un solo appalto. Si appalterà però sempre separatamente la provvista del vino, per la quale si inviteranno possibilmente a concorrere i produttori diretti del luogo e dei luoghi circonvicini. In Sardegna si appalterà inoltre separatamente la provvista del caffè e dello zucchero che sarà materia d'un unico contratto.

§ 12. I contratti stipulati ad asta pubblica saranno, in massima, conformi ai modelli che vennero forniti nell'anno 1901 dal già reclusorio militare di Savona per effetto dell'*Atto* 263 del 1901.

Quelli stipulati a licitazione od a trattativa privata saranno in massima conformi ai modelli n. 38 e 39 dell Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti che abbiano un solo ufficiale per i quali l'importo presunto complessivo della fornitura dei viveri non superi lire quattromila, sarà stipulata una semplice scrittura privata sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento, la quale comprenderà tutti i generi componenti la razione viveri.

§ 13. I contratti per i presidi dove il deliberamento delle provviste deve farsi ad asta pubblica, siano essi stipulati in base all'esito dell'incanto od a trattativa privata per deserzione d'incanto, dovranno essere sottoposti alla approvazione del comandante della rispettiva divisione militare.

Per gli altri presidi i contratti saranno approvati dal comandante del presidio e per i reparti isolati dal consiglio di amministrazione permanente, come è detto nel § 1319 del regolamento d'amministrazione.

Ad evitare equivoci verificatisi talvolta in passato si avverte che la facoltà di approvare il contratto non porta con sè quella di autorizzare lo svincolo della cauzione al termine della provvista, essendo tale provvedimento di esclusiva competenza della autorità incaricata di procedere alla stipulazione dei contratti. Aggiungasi poi che, quando dello svincolo debbono occuparsi i consigli d'amministrazione dei corpi, è necessario che l'autorizzazione risulti espressamente da atto deliberativo dei consigli medesimi, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione dei rispettivi presidenti.

§ 14. Gli uffici di commissariato stipulanti ed i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno direttamente al Ministero (Divisione sussistenze) e senza elenco di trasmissione, uno specchietto compilato conformemente al modello che fa seguito a questa Circolare (allegato 2), dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1905.

La Sezione di commissariato di Cagliari ed i comandi di presidio dell' isola di Sardegna invieranno lo specchietto appena i contratti siano stati approvati dalle competenti autorità. Gli altri lo invieranno dopo che il Ministero avrà fatto conoscere, a mezzo dei comandi di corpo d' armata, i prezzi di deliberamento delle imprese per la provvista del caffè e dello zucchero, acciocchè vi possa essere indicato, come è richiesto, il costo della razione col caffè.

Il prezzo dei generi ed il costo delle razioni dovrà essere indicato sullo specchietto con approssimazione di un decimillesimo, cioè fino alla quarta cifra decimale, abbandonando le altre.

§ 15. I corpi, i reparti e i comandi di brigata stanziati in tutti i presidi del regno, all'infuori di quelli della Sardegna, si dovranno provvedere dei capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero (edizione novembre 1904).

Le richieste dei capitoli d'oneri saranno rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,40 per ciascun esemplare.

§ 16. I comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata e le direzioni, sezioni ed uffici di commissariato militare si varranno per uso d'ufficio dei capitoli di condizioni mod. 373 (per la Sardegna mod. 373$^{bis}$) edizione 1902 colle varianti del novembre 1903.

Gli esemplari dei capitoli che occorressero in più agli uffici ed ai corpi per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti saranno richiesti a pagamento all'ufficio d'amministrazione predetto; il prezzo è di L. 0,15 compreso il foglio di varianti.

Gli esemplari impiegati nella stipulazione dei contratti saranno dai corpi ed uffici addebitati ai contraenti.

§ 17. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale Militare* dovranno essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni della presente Circolare che li riguardino ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1.

## PRESIDI

**nei quali dovrà essere seguito il sistema dell'asta pubblica per il deliberamento della provvista dei viveri alle truppe durante l'anno 1905.**

*I corpo d'armata.*

Ivrea — Pinerolo — Venaria Reale — Vercelli.

*II corpo d'armata.*

Alba — Asti — Bra — Casale — Fossano — Novi Ligure — Pavia — Saluzzo — Savigliano — Tortona — Voghera.

*III corpo d'armata.*

Bergamo — Como — Lodi.

*IV corpo d'armata.*

Cremona — Oneglia — Parma — Reggio Emilia — S. Remo — Savona.

*V corpo d'armata.*

Belluno — Mantova — Peschiera — Treviso — Udine — Vicenza.

*VI corpo d'armata.*

Cesena — Ferrara — Forlì — Modena — Rimini.

*VII corpo d'armata.*

Aquila — Foggia — Fano — Pesaro.

*VIII corpo d'armata.*

Lucca — Pisa — Pistoia — Siena — Spezia.

*IX corpo d'armata.*

Cagliari — Civitavecchia — Foligno — Maddalena — Sassari — Spoleto — Viterbo.

*X corpo d'armata.*

Caserta — Capua — Gaeta — Nola — Nocera Inferiore — Santa Maria C. V.

*XI corpo d'armata.*

Lecce — Monteleone — Reggio Calabria — Taranto.

*XII corpo d'armata.*

Catania — Girgenti — Siracusa — Trapani.

ALLEGATO N. 2

. ... DI PROTOCOLLO

*Al Ministero della guerra*
(Divisione sussistenze)
ROMA

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il venturo anno 1905 e costo della razione stessa.*

| GENERI | Prezzo dei generi (*) | Quantità | Costo della razione fondamentale: senza caffè o vino (*) | Costo della razione fondamentale: con vino (*) | Costo della razione fondamentale: con caffè (*) | Data del contratto | Nome e cognome del fornitore o dei fornitori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne . . . . al Kg. | | 0 200 | | | | | |
| Pasta o riso (2) » | | 0 180 | | | | | |
| Lardo . . . . . » | | 0 015 | | | | | |
| Caffè . . . . . » | | 0 010 | | | | | |
| Zucchero . . . » | | 0 015 | | | | | |
| Vino . . . . al litro | | 0 25 | | | | | |
| TOTALE . . . | | | | | | | |

*A . . . . . addì . . . . . 19 . . .*

IL . . . . . .

(1) Presidio, sezione o ufficio locale di commissariato di . . . .

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

(*) Queste indicazioni dovranno calcolarsi fino alla quarta cifra decimale.

ALLEGATO N. 3

Modello dell'avviso d'asta.

**SEZIONE OD UFFICIO DI COMMISSARIATO MILITARE DI.....**

*oppure*

**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL...**

AVVISO D'ASTA

*con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista dei seguenti generi occorrenti alle truppe del presidio di... durante l'intero anno 190...*

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura dei seguenti generi alle truppe del presidio di . . . . durante l'intero anno 190 . . .

| LOTTI | GENERI | PREZZO per chilogramma o litro | Cauzione per ogni lotto |
|---|---|---|---|
| 1° lotto . . . | Carne . . . . . L. | | |
| 2° lotto . . . | Pasta. . . . . » | | |
| | Riso . . . . . » | | |
| 3° lotto . . . | Lardo . . . . . » | | |
| 4° lotto . . . | Vino . . . . . » | | |
| 5° lotto (1) . . | Caffè. . tostato . . » | | |
| | crudo . . » | | |
| | Zucchero . . . . . » | | |

(1) Questo lotto sarà indicato solo negli avvisi d'asta per i presidi della Sardegna.

I capitoli di condizioni dell'appalto (capitoli di condizioni per la provvista di derrate occorrenti al vitto delle truppe — Ristampa 1902, colle varianti del novembre 1903), i quali faranno parte integrante dei contratti, sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa amministrazione e presso tutti gli uffici di commissariato e tutti i corpi e reparti di corpo.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capoluoghi di provincia si aggiungerà*: I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore. . . . . alle ore . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio

appellante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta sarà ricevuta dopo cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, in fogli separati per ogni lotto, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte su carta voluta saranno considerate come valide ma verranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autenticato od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili, saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

---

N. **169. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 17 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 26 novembre corrente, giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali che preleveranno detti cavalli, non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla

somma fissata dal n. 3 dell'*Atto* succitato, salve le eccezioni consentite dal n. 4.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eventualmente eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato in viaggio per ragioni di servizio.

Dopo avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili, affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

In seguito, gli stessi reggimenti, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti i cavalli in parola, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso della autorizzazione ricevuta, dovranno parimenti riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel Capo VIII dell'*Atto* 179, del 1899.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

| N. d'ordine | Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale | Grado | CASATO E NOME | Categoria del cavallo |
|---|---|---|---|---|
| | | *Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).* | | |
| 1 | Comando art. Torino | Capitano | Acquarone cav. Gerolamo | |
| 2 | Corpo di S. M. | Colonn. S. M | Ruelle cav. Carlo . . . | |
| 3 | Cavalleggeri di Lodi (15°) | Maggiore | Piazza cav. Arturo . . | 1ª |
| 4 | 10 artigl. camp. | Id. | Resta cav. Nicola . . . | |
| 5 | 2 id. fort. | Colonnello | De Angelis cav. Giuseppe | |
| 6 | 2 id. id. | Tenente | Merelli Enrico . . . . | |
| 7 | Direzione art. Alessandria | Capitano | Palumbo Domenico . . | |
| 1 | 44 fanteria | Maggiore | Porcelli cav. Alcesle . . | |
| 2 | 66 id. | Id. | Pucci cav. Giulio . . . | |
| 3 | 1 alpini. | Id. | Quaglia cav. Matteo . . | 2ª |
| 4 | 7 bersaglieri | Ten. colonn. | Palopopoli cav. Pasquale | |
| 5 | 7 id. | Capitano | Cestari Rusteghello Carlo | |
| 1 | 49 fanteria | Tenente A. M. | Vairo Francesco . . . | |
| 2 | 71 id. | Capitano | Francesetti di Mezzenile nob. Renato . . . . | 3ª |
| | | *Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).* | | |
| 1 | Comando brigata Re | Capitano A. C | Mazzucco Ettore . . . | |
| 2 | 16 artigl. camp. | Maggiore | Locurcio cav. Antonio . | 1ª |
| 3 | 16 id. id. | Tenente | Alberti Angelo . . . . | |
| 1 | 74 fanteria | Maggiore | Velardi cav. Guglielmo . | |
| 2 | 6 alpini | Capitano | Castelli Riccardo . . . | |
| 3 | 12 bersaglieri | Maggiore | Cassinis cav. Giuseppe . | 2ª |
| 4 | 16 artigl. camp | Capitano med. | Fattori dott cav. Giovanni | |
| 5 | 4 genio | Tenente | Mondo Giuseppe. . . . | |
| 7 | 74 fanteria | Capitano | Manetti Giuseppe . . . | 3ª |
| | | *Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).* | | |
| 1 | Corpo di S. M. | Capitano S. M | Vaccari Giuseppe . . . | |
| 2 | Id. id. | Ten. col. S. M. | Queirolo cav. Giuseppe . | |
| 3 | Id id. | Magg. S. M | Mola cav. Ferruccio . . | 1ª |
| 4 | Id. id. | Capitano S. M. | Pennella cav. Giuseppe . | |
| 5 | Istituto geografico milit. | Id. | Poggi Rosolino . . . . | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 granatieri | Tenente A. M. | Villoresi Lorenzo . . . | |
| 2 | 21 fanteria | Maggiore | Pasquale cav. Francesco | |
| 3 | 33 id. | Id. | De Marchi cav. Stefano. | 2ª |
| 4 | 33 id. | Capitano | Tarugi Stefano . . . . | |
| 5 | 34 id. | Maggiore | Brotti cav. Achille . . . | |
| 6 | 62 id. | Id. | Lazzari cav. Vittorio . . | |
| 7 | 6 bersaglieri | Capitano | Piccirilli Nicola . . . . | |
| 1 | 4 fanteria | Maggiore | Tallarigo cav. Armando. | |
| 2 | 3 genio | Tenente | Martini Oreste . . . . | |
| 3 | 3 id. | Id. | Cintolesi Alberto . . . | 3ª |
| 4 | 3 id. | Sottotenente | De Carolis Ettore . . . | |
| 5 | Direzione genio Firenze | Maggiore | Crociani cav. Tommaso . | |

*Presso il reggimento Genova cavalleria* (4°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comando 5ª brigata cavall. | Capitano A. C. | Manfredini Luigi . . . | |
| 2 | Comando brigata Pinerolo | Id. | Capirone cav. Carlo . . | |
| 3 | Corpo di S. M. | Magg. S. M. | Fabbri cav. Augusto . . | |
| 4 | Genova cavalleria (4°) | Tenente | Vivaldi-Pasqua Vittorio . | 1ª |
| 5 | 20 artigl. camp. | Capitano | Pastoris di S. Marcello Adolfo. . . . . | |
| 6 | 20 id. id. | Id. | Cerutti Antonio . . . . | |
| 7 | 1 id. costa | Maggiore | Candelari cav. Giuseppe. | |
| 1 | 14 fanteria | Maggiore | Basile de Luna cav. Francesco . . . . . | |
| 2 | 64 id. | Id. | Faconti cav. Alfredo . . | 2ª |
| 3 | 79 id. | Colonnello | Arpa cav. Luigi. . . . | |
| 4 | 7 alpini | Maggiore | Marini cav. Gino . . . | |

*Presso il reggimento lancieri di Novara* (5°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 fanteria | Colonnello | Casiraghi cav. Gerolamo | |
| 2 | 85 id. | Id. | Rossi cav. Giustiniano . | |
| 3 | Lancieri di Novara (5) | Maggiore | Paoletti cav. Demetrio . | 1ª |
| 4 | Id. | Id. | Paglianti cav. Alfredo. . | |
| 5 | 17 artigl. camp. | Tenente | Casalino Giacomo . . . | |
| 6 | 1 id. fort. | Capitano | Pizzolato Vittorio . . . | |
| 7 | 1 id. id. | Id. | Beleno Giuseppe. . . . | |
| 1 | 17 fanteria | Maggiore | Merenda cav. Michele . | |
| 2 | 53 id. | Id. | Marchisio cav. Pierangelo | 2ª |
| 3 | 85 id. | Capitano | Colbertaldo Cesare . . . | |
| 1 | 53 fanteria | Colonnello | Simonetti cav. Stefano . | 3ª |
| 2 | 53 id. | Maggiore | Marchisio cav. Pierangelo | |

*Presso il reggimento lancieri di Aosta* (6°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo di S. M. | Magg. S. M. | Ravelli cav. Agostino. | 1ª |
| 2 | 52 fanteria | Colonnello | Ciatti cav. Bartolomeo | |
| 3 | 89 id. | Id. | Ferri cav. Ferruccio | |
| 4 | Lancieri di Aosta (6) | Capitano | D'Antoni Ugo. | |
| 5 | Id. | Id. | Morelli Gregorio | |
| 1 | Comando brigata Cuneo | Capitano A. C. | Pocobelli Gustavo | 2ª |
| 2 | 45 fanteria | Ten. colonn. | Barbetta cav. Raffaele | |
| 3 | 93 id. | Id. | Angeloni cav. Ariosto | |
| 4 | 93 id. | Capitano | Torti Carlo. | |
| 5 | 94 id. | Ten. colonn. | Giardina cav. Antonino | |
| 6 | 94 id. | Maggiore | Cassoli cav. Arturo | |
| 7 | 94 id. | Capitano A. M. | Moriondo Giulio. | |
| 1 | 8 bersaglieri | Capitano | Mangani Ferdinando | 3ª |
| 2 | Cavalleggeri di Monferrato (13) | Capit. medico | Licari dott. Vincenzo | |

*Presso il reggimento lancieri di Milano* (7°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 fanteria | Colonnello | Ciancio cav. Giuseppe. | 1ª |
| 2 | 2 alpini | Id. | Scalfi cav Lorenzo. | |
| 3 | Artig. mo nt. | Tenente | Gandini Luigi. | |
| 4 | Id. id. | Capitano | Sollier Giuseppe. | |
| 5 | 1 artig. fortezza | Maggiore | Catalano cav. Giuseppe | |
| 6 | 1 Id id. | Id. | Nasi cav. Edoardo. | |
| 7 | 1 Id. id. | Tenente | Corte Giovanni | |
| 1 | 32 fanteria | Ten. colonn. | Bassi cav. Ugo | 2ª |
| 2 | 32 id. | Capitano | Roasio cav. Alessandro | |
| 3 | 75 id. | Ten. colonn. | Grassi cav. Giuseppe | |
| 4 | 75 id. | Maggiore | Clarotti cav. Paolo | |
| 5 | 78 id. | Id. | Ghersi cav. Giovanni | |
| 6 | 1 alpini | Capitano | Gazzano Alfonso. | |
| 7 | 3 id. | Maggiore | Porta cav. Ugo | |
| 1 | Comando brigata Toscana | Capitano A. C. | Piselli Pompeo | 3ª |
| 2 | 32 fanteria | Tenente A. M. | Comanducci Giovanni | |
| 3 | 60 id. | Capitano | Catalano Pietro | |
| 4 | 76 id. | Id. | Viganoni Agenore | |
| 5 | 2 alpini | Id. | Marucco Stefano | |

*Presso il reggimento lancieri di Montebello* (8°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 fanteria | Colonnello | Rostagno cav. Giacinto | 1ª |
| 2 | Regg. lancieri di Montebello (8°) | Ten. colonn. | Vercellana cav. Giovanni | |
| 3 | Id. Id. | Capitano A. M. | Gambardella Eugenio | |
| 4 | Brig. artig. mont. del Veneto | Capitano | Baldi cav. Francesco | |
| 1 | 67 fanteria | Capitano A. M. | Temellini Cornelio | 2ª |
| 1 | 2 fanteria | Ten. colonn. | Peyla cav. Annibale | 3ª |
| 2 | 6 alpini | Id. | Cattaneo cav. Ernesto | |

*Presso il reggimento lancieri di Firenze* (9°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo di S. M. | Ten. col. S. M. | Marchi cav. Francesco | 1ª |
| 2 | Id. Id. | Colonn. S. M. | Briccola cav. Cesare | |
| 3 | 10 artig. camp. | Tenente | Massarelli Manfredo | |
| 4 | 3 Id. costa | Id. | Bagnoli Pio | |
| 1 | Ministero guerra | Capit. medico | Tobia dott. cav. Arturo | 2ª |
| 2 | 48 fanteria | Maggiore | Bianchini cav. Ferdinando | |
| 3 | 48 id. | Capitano | Cesarini Guglielmo | |
| 4 | 58 id. | Maggiore | Dogliotti cav. Luigi | |
| 5 | 90 id. | Ten. colonn. | Marghieri cav. Guglielmo | |
| 6 | 7 bersaglieri | Id. | Barbarito cav. Salvatore | |
| 7 | Direzione genio Napoli | Maggiore | Pirro cav. Egidio | |
| 1 | 45 fanteria | Ten. colonn. | Raso cav. Anselmo | 3ª |
| 2 | 45 id. | Maggiore | Carbone cav. Demetrio | |
| 3 | 57 id. | Capitano | Franco Antonio | |
| 4 | 94 id. | Maggiore | Gei cav. Giacomo | |
| 5 | Direz. d'artigl. del polverificio sul Liri | Capitano | Monni Luciano | |

*Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II* (10°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo di S. M. | Colonn. S. M. | Ricci cav. Armano | 1ª |
| 2 | 50 fanteria | Colonnello | Capello cav. Luigi | |
| 3 | 82 id. | Id. | Dalmazzi cav. Giulio | |
| 4 | Regg. lancieri Vitt. Em. II (10°) | Capitano | Picasso Francesco | |
| 5 | 1 artigl. costa | Tenente | Vayra Ugo | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 fanteria | Ten. colonn. | Benassei cav. Gabriele | |
| 2 | 43 id. | Maggiore | Pisani cav. Gaetano | |
| 3 | 43 id. | Id. | Mosella cav. Francesco | |
| 4 | 50 id. | Capitano | Gonella Felice | 2ª |
| 5 | 50 id. | Id. | Tricomi Federico | |
| 6 | 4 genio | Tenente | Montorsi Giuseppe | |
| 7 | Direz. autonoma genio Spezia per la R. Marina | Capitano | Sala Ernesto | |
| 1 | 2 granatieri | Ten. colonn. | Molaioni cav. Agostino | |
| 2 | 43 fanteria | Tenente A. M. | Vernetta Pietro | 3ª |
| 3 | 44 id. | Capitano | Zappetti Luigi | |
| 4 | Scuola centrale di tiro di fanteria | Ten. colonn. | Schenoni cav. Angelo | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia* (11°).

(Distaccamento di Palermo).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comando brigata Brescia | Capitano A.C. | Pescara-Diano Stefano | |
| 2 | Corpo di S. M. | Maggiore vet. | Tison cav. Giovanni | |
| 3 | Id. Id. | Capitano bers. in servizio S. M. | Suarez Eduardo | |
| 4 | 22 artig. camp. | Capitano | Cesaretti Veneziano | 1ª |
| 5 | 22 id. | Id. | Arzani Giuseppe | |
| 6 | 22 id. | Tenente | Magno Alessandro | |
| 7 | 3 artig. costa | Id. | Romano Giacomo | |
| 8 | 3 id. | Id. | Pinto Emilio | |
| 1 | 23 fanteria | Colonnello | Rainaldi nob. di Treia cav. Luigi | |
| 2 | 23 id. | Maggiore | Zurla cav. Alessandro | |
| 3 | 27 id. | Ten. colonn. | Delfino cav. Nicola | 2ª |
| 4 | 27 id. | Id. | Traina cav. Mario | |
| 5 | 27 id. | Maggiore | Melograni cav. Cesare | |
| 6 | 67 id. | Id. | Nigrone cav. Giovanni | |
| 1 | 19 fanteria | Capitano | Forte Antonio | |
| 2 | 23 id. | Id. | Primicerio Giuseppe | 3ª |
| 3 | 23 id. | Tenente A. M. | Locatelli Umberto | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo* (12°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuola di guerra | Colonnello | Sagromoso nobile e conte palatino cav. Ugo | 1ª |
| 1 | 69 fanteria | Capitano A.M. | Duca Giacinto | |
| 2 | 6 bersaglieri | Capitano | Fiorone cav. Vittorio | 2ª |
| 3 | 6 id. | Tenente A. M. | Talenti Pietro | |
| 1 | 39 fanteria | Capitano med. | Leurini dott. Francesco | 3ª |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato* (13°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regg. cavalleggeri Monferrato (13°) | Capitano | Rota Vittorio | 1ª |
| 2 | 3 artigl. costa | Maggiore | Del Bono cav. Giovanni | |
| 3 | 3 id. | Capitano | Ardagna cav. Antonino | |
| 4 | 3 id. | Tenente | Antoci Giuseppe | |
| 5 | 3 id. | Id. | Manti Gaetano | |
| 1 | 7 fanteria | Maggiore | De Nuccio cav. Giovanni | 2ª |
| 2 | 12 id. | Id. | Di Tomaso cav. Felice | |
| 3 | 12 id. | Capitano med. | Izzo dott. Giovanni | |
| 4 | Direz. genio Napoli | Capitano | Scarola cav. Edoardo | |
| 5 | Direz. autonoma genio per la marina Taranto | Id. | Noya Enrico | |
| 6 | Osped. militare Roma | Magg. med. | Gandolfi dott. cav. Giacomo | |
| 7 | Id. Id. | Id. | Cherubini dott. cav. Orlando | |
| 1 | 94 fanteria | Capitano | Lanzara Giovanni | 3ª |
| 2 | 94 id. | Id. | Rosati Tebaldo | |
| 3 | 94 id. | Capitano med. | Castellano dott. Fedele | |
| 4 | 8 bersaglieri | Capitano | Vallese Modestino | |
| 5 | 8 id. | Id. | Vitali Vittorio | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria* (14°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigl. mont. | Tenente | Aprà Giovanni | 1ª |
| 2 | Id. | Maggiore | Fornaseri cav. Roberto | |
| 3 | 1 artig. fortezza | Tenente | Adorni Riccardo | |
| 4 | 1 id. costa | Maggiore | Tartagliozzi cav. Massimo | |
| 5 | 1 id. id. | Sottotenente | Bermond Carlo | |
| 6 | Scuola di guerra | Tenente | Righetti Aurelio | |
| 7 | Officina di costr. artig. Torino | Capitano | Gisla Vittorio | |
| 1 | 16 fanteria | Maggiore | Mazzotti cav. Angelo | 2ª |
| 2 | 31 id. | Capitano | Longagnani Virgilio | |
| 3 | 1 alpini | Ten. colonn. | Ratto cav. Giuseppe | |
| 4 | 2 id. | Id. | Amaretti cav. Enrico | |
| 5 | 4 bersaglieri | Tenente A. M. | Visca Valentino | |
| 1 | 77 fanteria | Capitano | Musso Antonio | 3ª |
| 2 | 2 alpini | Maggiore | Alliana cav. Ernesto | |
| 3 | 2 id. | Capitano | Gattoni Giovanni | |
| 4 | 2 id. | Id. | Conti Pietro | |
| 5 | 2 id. | Tenente A. M. | Cavandoli Edgardo | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi* (15°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 fanteria | Tenente A. M. | Vincenzi Bartolomeo . . | 2ª |
| 2 | 56 id. | Maggiore | Pistoni cav. Giuseppe. . | |
| 3 | Sottodirezione autonoma genio Piacenza | Id. | Cantoni cav. Eugenio. . | |
| 4 | Direz. commiss. IX corpo armata | Magg. comm. | Barbieri cav. Primo . . | |
| 1 | 56 fanteria | Maggiore | Normandia cav. Roberto | 3ª |
| 2 | 4 genio | Id. | Fenolio cav. Ernesto . . | |
| 3 | 4 id. | Tenente | Malcotti Emilio . . . . | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca* (16°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direz. artig. Spezia | Maggiore | Cadoni cav. Antonio . . | 1ª |
| 2 | Deposito allev. cavalli Grosseto | Capitano vice direttore | Nardi Edoardo . . . . | |
| 1 | 9 fanteria | Maggiore | Romanelli cav. Giovanni | 2ª |
| 2 | 9 id. | Capitano | Oberti Vittorio . . . . | |
| 3 | 33 id. | Ten. colonn. | D'Agata cav. Tommaso . | |
| 4 | 1 alpini | Id. | Gigli cav. Attilio. . . . | |
| 5 | 2 bersaglieri | Maggiore | Negri cav. Alfonso . . | |
| 6 | Direzione genio Roma | Ten. colonn. | Di Lorenzo cav. Giovanni | |
| 7 | Sottodirezione autonoma genio Maddalena | Colonnello | Carcasio cav. Salvatore . | |
| 1 | 3 fanteria | Capitano | Becchio Giuseppe . . . | 3ª |
| 2 | 17 id. | Id. | Pezzani Cesare . . . . | |
| 3 | 33 id. | Id. | De Melio Giovanni. . . | |
| 4 | 34 id. | Id. | Mancini Luga . . . . | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta* (17°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigl. mont. | Colonnello | Tettoni cav. Adolfo . . | 1ª |
| 2 | Id. id. | Capitano | Corrado Ettore . . . . | |
| 3 | Id. id. | Tenente | Targa Spartaco . . . . | |
| 4 | Id. id. | Id. | Bergera Carlo . . . . | |
| 5 | Id. id. | Id. | Vercellino Mario . . . | |
| 6 | 1 artigl. fort. | Id. | Oddo Emilio . . . . . | |
| 7 | 1 artigl. fort. | Id. | Ostuni Francesco . . . | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 fanteria | Ten. colonn | Chiappe cav. Giacomo | 2ª |
| 2 | 26 id. | Capitano | Gambone Francesco | |
| 3 | 54 id. | Ten. colonn. | Pozzi cav. Carlo | |
| 4 | 59 id. | Maggiore | Breschi cav. Giuseppe | |
| 5 | 3 alpini | Capitano | Rho Eraldo | |
| 6 | 4 id. | Maggiore | Zanetti cav. Giuseppe. | |
| 7 | 4 id. | Capitano | Solaro Giuseppe. | |
| 1 | 54 fanteria | Capitano | Quaglia Federico | 3ª |
| 2 | 54 id. | Capit. A. M. | Tosoni Davide | |
| 3 | 59 id. | Capitano | Cajani Bonifacio. | |
| 4 | 3 alpini | Id. | Perol Clemente | |
| 5 | 5 genio | Id. | Favale Matteo | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza* (18°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divisione milit. Padova | Capitano S.M. | Del Prà Emmanuele | 1ª |
| 2 | Comando brigata Ravenna | Capitano A.C | Ortolani cav. Raffaele | |
| 3 | 8 artigl. camp. | Tenente | Gregori Antonio. | |
| 1 | 1 fanteria | Maggiore | Tiscornia cav. Luigi | 2ª |
| 2 | 6 id. | Ten. colonn. | Zampieri cav. Giovanni | |
| 3 | 6 id. | Capitano A.M | Pozzi Anselmo | |
| 4 | 6 id. | Capitano | Birocco Giovanni | |
| 5 | 37 id | Maggiore | Gregorio cav. Carlo | |
| 6 | 4 genio | Tenente | Segadelli Paolo | |
| 7 | 4 id. | Id. | Romano Vincenzo. | |
| 1 | 1 fanteria | Capitano | Presti Alfredo | 3ª |
| 2 | 2 id. | Id. | Norcia Michelangeto | |
| 3 | 37 id. | Id. | Mattioli Demetrio | |
| 4 | 3 genio | Tenente | Ventrella Giuseppe. | |

*Presso il reggimento cavalleggeri Guide* (19°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 fanteria | Colonnello | Angelotti cav. Mario | 1ª |
| 2 | 16 artig. camp. | Capitano | De Benedetti Edoardo | |
| 3 | 2 artigl. fort. | Tenente | Fiorantino Oscar | |
| 1 | 29 fanteria | Capitano | Bonini Eugenio | 2ª |
| 2 | 65 id. | Maggiore | Paglionica cav. Luigi | |
| 3 | 74 id. | Tenente A. M. | Dipietro Salvatore | |
| 4 | 85 id. | Capitano | Caffarelli Egisto. | |
| 5 | 86 id. | Tenente col. | Mondaini cav. Bartolom. | |
| 6 | 86 id. | Maggiore | Todaro cav. Francesco | |
| 1 | 30 fanteria | Capitano | Gaja Giuseppe | 3ª |
| 2 | 30 id. | Capit. medico | Lanza dott. Tommaso | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Roma* (20°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divisione milit. Milano | Cap. S. M. | Rocca Francesco | 1ª |
| 2 | Id. id. | Tenente U. O. | Beltrandi Giovanni | |
| 3 | Cavalleggeri Roma (20)° | Tenente | Adami Enrico | |
| 4 | 1 artigl. costa | Maggiore | Di Pietrantonio cav. Gioacchino | |
| 5 | 1 id. id. | Tenente | Daria Francesco | |
| 6 | 1 id. id. | Id. | Ficchi Tullio | |
| 1 | 15 fanteria | Maggiore | Schenardi cav. Raffaele | 2ª |
| 2 | 16 id. | Id. | Mazzotti cav. Angelo | |
| 3 | 64 id. | Capitano | Salomone Giacinto | |
| 4 | 72 id. | Maggiore | Bichi cav. Cesare | |
| 5 | 11 bersaglieri | Id. | Stagni cav. Ulisse | |
| 1 | 63 fanteria | Maggiore | Aveta Eugenio | 3ª |
| 2 | 71 id. | Capitano | Calabria Benedetto | |
| 3 | 75 id. | Id. | Garofalo Antonio | |
| 4 | 75 id. | Capit. med. | Cimino dott. Francesco | |
| 5 | 76 id. | Capitano | Pizzorno Luigi | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Padova* (21ª).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 artig. camp. | Capitano | Baumgartner Edmondo | 1ª |
| 2 | 10 id. id. | Tenente | Autiello Sebastiano | |
| 3 | 10 id. id. | Id. | Gallo Vincenzo | |
| 4 | 12 id. id. | Sottotenente | Ferrero Luigi | |
| 1 | 57 fanteria | Maggiore | Tranfo nob. di Tropea cavalier Antonio | 2ª |
| 2 | 58 id. | Id. | Basile cav. Pasquale | |
| 3 | 62 id. | Ten. colonn. | Richard cav. Luigi | |
| 4 | 87 id. | Tenente A. M. | Vivaldi Domenico | |
| 5 | 90 id. | Capit. med. | de Luca Dott. cav. Costantino | |
| 6 | 8 bersaglieri | Maggiore | Gigliotti cav. Carlo | |
| 7 | Brig. ferr. genio | Capitano | Terracciano Tommaso | |
| 1 | 35 fanteria | Capit. med. | Tonietti dott. Pietro | 3ª |
| 2 | 57 id. | Capitano | Poccia Vincenzo | |
| 3 | 58 id. | Maggiore | Basile cav. Pasquale | |
| 4 | Direz. genio Bari | Capitano | Gesnè Giuseppe | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Catania* (22°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo di S. M. | Capit. S. M. | Mieldu Enrico | 1ª |
| 2 | Regg. cavall. di Catania (22°) | Capitano | De Margherita Carlo | |
| 3 | Id. id. id. | Tenente | Buffi Ugo | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 fanteria | Ten. colonn. | Chinotto cav. Antonio . | |
| 2 | 61 id. | Tenente A. M. | Bucalo Arturo . . . . | |
| 3 | 69 id. | Id. | Prestinari Silvio. . . . | 2ª |
| 4 | 82 id. | Maggiore | Ricciardi cav. Marino . | |
| 5 | 82 id. | Capitano | Ceruti Amedeo . . . . | |
| 6 | 82 id. | Capit. med. | Damiano dott. Nicola. . | |
| 1 | Regg. cavall. di Catania (22°) | Capit. med. | Stefano dott. Umberto . | 3ª |

*Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comando brig. Pistoia | Capit. A. C. | De Luigi Amedeo . . . | |
| 2 | Corpo di S. M. | Magg. S. M. | Croce cav. Giovanni . . | |
| 3 | Id. id. | Capit. S. M. | Taranto Alfredo. . . . | |
| 4 | Id. id. | Capitano art. a disposiz. | Butta Gio. Battista . . . | 1ª |
| 5 | 22 fanteria | Colonnello | Castellani cav. Raffaele . | |
| 6 | 3 bersaglieri | Id. | Butturini cav. Giovanni . | |
| 7 | Cavalleggeri Umberto I (23) | Maggiore | Mele cav. Guglielmo . . | |
| 1 | Minist. guerra | Magg. genio | Sandrelli cav. Alessandro | |
| 2 | 21 fanteria | Capitano | De Angelis Gio. Battista | |
| 3 | 47 id. | Id. | Pescara-Diano cav. Franc. | |
| 4 | 47 id. | Capit. med. | Basili dott. Andrea' . . | 2ª |
| 5 | 47 id. | Capitano A. M. | Vallesi Vincenzo . . . | |
| 6 | 92 id. | Maggiore | Avena cav. Arturo. . . | |
| 7 | 92 id. | Capitano | Venanzi Tito . . . . . | |
| 1 | 2 granatieri | Colonnello | Araldi cav. Gaetano . . | |
| 2 | 22 fanteria | Id. | Castellani cav. Raffaele . | |
| 3 | 3 genio | Capitano | Malingher Arturo . . . | 3ª |
| 4 | Dir. genio milit. di Roma | Colonnello | Bossi cav. Gaetano. . . | |

*Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 fanteria | Ten. colonn. | Bartoli cav. Vincenzo . | 2ª |
| 2 | 68 id. | Capitano | Noferi Salvatore . . . | |

N. **170**. — **Impieghi speciali di sottufficiali**. — (Direzione generale leve e truppa). — 18 novembre.

È intendimento del Ministero di modificare le norme per la concessione dei sottoindicati impieghi speciali occupati ora dai sottufficiali, e mentre si riserva di variare in conseguenza le tabelle graduali e numeriche di formazione determina frattanto che siano sospese le nomine agli impieghi stessi e che le relative vacanze, man mano che si verificano, vengano notificate al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi — Divisione personali amministrativi e sanitari*).

1. Scritturali addetti a comandi di corpo d'armata di divisione e di distretto.

2. Sottufficiale di contabilità addetto alla sezione matricola presso tutti i corpi dell'esercito; e, per ciascuna compagnia di sanità, un sottufficiale di contabilità addetto ad infermerie presidiarie.

3. Sottufficiali di contabilità della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola di cavalleria e dei collegi militari.

4. Guardamagazzino d'arredamento presso tutti i corpi dell'esercito (§ 1, n. 17 dell'*Atto* 288 del 1902); e guardamagazzino di casermaggio per i magazzini principali e succursali.

Per quanto riguarda l'impiego di cui è parola al n. 2 si avverte che i corpi dovranno in ogni modo segnalare al Ministero la prima vacanza che si verifichi nei sottufficiali di contabilità, anche se non sia quella del sottufficiale addetto alla sezione matricola, salvo poi a fare gli spostamenti opportuni all'atto in cui verrà coperto il detto impiego.

La detta modificazione sarà pure estesa all'impiego di scritturale presso gli uffici militari della Capitale (§ 1, n. 1 dell'*Atto* 288 succitato), al quale impiego sarà quindi provveduto con le nuove norme suaccennate, eccezione fatta pel comando del corpo di stato maggiore (Riparto operazioni e riparto intendenza), che continuerà a valersi dell'opera dei sottufficiali scritturali ora per esso stabiliti.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **171**. — **Preavviso per i cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale). — 18 novembre.

Il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1905 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione.

## Fanteria di linea.

| | | |
|---|---|---|
| Comando della brigata Brescia | — da Messina | a Napoli. |
| 19 reggimento | — da Messina C. | a Napoli N. I. |
| 20 » | — da Siracusa | a Napoli A. |
| Comando della brigata Cremona | — da Perugia | a Reggio Cal. |
| 21 reggimento | — da Perugia | a Monteleone. |
| 22 » | — da Spoleto | a Reggio Cal. |
| Comando della brigata Pavia | — da Palermo | a Firenze. |
| 27 reggimento | — da Palermo C. | a Firenze F. I. |
| 28 » | — da Girgenti | a Firenze A. |
| Comando della brigata Pistoia | — da Aquila | a Bologna. |
| 35 reggimento | — da Foggia | a Bologna. |
| 36 » | — da Aquila | a Modena. |
| Comando della brigata Modena | — da Sassari | a Gaeta. |
| 41 reggimento | — da Sassari | a Gaeta. |
| 42 » | — da Cagliari | a Caserta. |
| Comando della brigata Salerno | — da Napoli | a Messina. |
| 89 reggimento | — da Napoli N. I. | a Messina C. |
| 90 » | — da Napoli A. | a Siracusa. |
| Comando della brigata Alpi | — da Reggio Cal. | a Perugia. |
| 51 reggimento | — da Monteleone | a Perugia. |
| 52 » | — da Reggio Cal. | a Spoleto. |
| Comando della brigata Livorno | — da Firenze | a Palermo. |
| 33 reggimento | — da Firenze F. I. | a Girgenti. |
| 34 » | — da Firenze A. | a Palermo C. |
| Comando della brigata Bologna | — da Bologna | ad Aquila. |
| 39 reggimento | — da Modena | ad Aquila. |
| 40 » | — da Bologna | a Foggia. |
| Comando della brigata Abruzzi | — da Gaeta | a Sassari. |
| 57 reggimento | — da Gaeta | a Sassari. |
| 58 » | — da Caserta | a Cagliari. |

## Bersaglieri.

| | | |
|---|---|---|
| 8 reggimento | — da Napoli | a Palermo. |
| 9 reggimento | — da Palermo | a Napoli. |

## Cavalleria.

| | | |
|---|---|---|
| Regg. cavalleg. di Monferrato (13) | — da Aversa | a Lodi. |
| Regg. cavalleg. di Lodi (15) | — da Lodi | ad Aversa. |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª 1904 PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

NOVEMBRE 25 — Decreto Ministeriale che bandisce il concorso per la nomina del geodeta capo nell'istituto geografico militare, *pag.* 553.

» 25. — Applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 302, relativa a provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito, *pag.* 554.

CIRCOLARE N. **172.** — **Decreto Ministeriale che bandisce il concorso per la nomina del geodeta capo nell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 25 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300;

Visto il R. Decreto 3 ottobre 1904, n. 576, che regola con apposita istruzione l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare;

DECRETA:

*Articolo unico.*

È aperto il concorso per la nomina del geodeta capo nell'Istituto geografico militare in Firenze, coll'annuo stipendio di lire 5000.

Possono prendere parte al concorso gli ingegneri geografi dell'Istituto geografico militare, i quali siano abilitati all'insegnamento della geodesia in una Università del Regno ed i professori di geodesia delle Università del Regno.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta da bollo da lire 1,20, direttamente al Ministero della guerra (Segretariato generale, — Divisione stato maggiore) non più tardi del giorno 31 dicembre 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervenissero al Ministero posteriormente al giorno sopraindicato.

La domanda di ciascun candidato dovrà essere corredata:

*a*) da una relazione sulla vita scientifica dell'aspirante, dalla quale risultino tutti i suoi titoli e tutte le sue pubblicazioni;

*b*) da ognuno dei titoli e da ognuna delle pubblicazioni di cui sopra;

*c*) da un elenco su carta libera dei titoli e delle pubblicazioni medesime.

Non sono ammessi lavori manoscritti; non saranno accettate pubblicazioni che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del concorso.

L'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti sarà deferita ad una commissione così composta:

Direttore dell'Istituto geografico militare — Presidente.
Due ufficiali superiori.
Due professori di astronomia o di geodesia membri della R. commissione geodetica italiana. } Membri.

Per ottenere la ammissibilistà alla carica di geodeta capo, gli aspiranti dovranno raggiungere la unanimità dei voti favorevoli.

Per stabilire l'ordine di classificazione, ciascun membro della commissione assegnerà ad ognuno degli ammissibili un punto compreso fra 1 e 5; in base alla somma dei punti così ottenuta da ciascuno dei concorrenti dichiarati unanimamente idonei, la commissione stabilirà l'ordine definitivo di classificazione procedendo, ove occorra, ad una seconda votazione per determinare l'ordine di precedenza fra i candidati che avessero riportato lo stesso numero di punti. Il primo classificato, ed in caso di rinunzia di questo, il secondo, e così via via, sarà nominato geodeta capo.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **173. — Applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 302, relativa a provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 novembre.

Per l'applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 302 (*Atto* 124) agli ufficiali che alla data medesima alla quale è entrata in vi-

gore la legge, cioè al 1° luglio, sono stati promossi di grado — compresi s'intende anche i capitani promossi maggiori — questo Ministero, su conforme parere del Consiglio di Stato, avverte che la ritenuta straordinaria del 25 % sull'aumento di stipendio che son venuti a conseguire complessivamente, pei combinati effetti della legge sovra citata e della conseguita promozione, dovrà essere limitata alla sola quota corrispondente alla differenza fra lo stipendio del grado inferiore nella misura stabilita dalla nuova legge (compresi i quinquenni) e lo stipendio del grado cui sono stati promossi.

Le amministrazioni dei corpi dovranno quindi restituire agli interessati le quote eventualmente trattenute in più, per una diversa applicazione del disposto dell'art. 9 della legge su ricordata.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª 1904 PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

NOVEMBRE 30. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa, *pag.* 557.

» 30. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1880 stati richiamati alle armi, *pag.* 558.

CIRCOLARE N. **174**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa**. — (Direzione generale leve e truppa). — 30 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che col giorno *15 dicembre p. v.* abbiano principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1881 con ferma di 3 anni, compresi beninteso i volontari ordinari, e di quelli della classe 1882 designati per la ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

2. I movimenti relativi al congedamento di detti militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

3. Agli effetti del paragrafo 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo della interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi 1881 e 1882 predetti quella del 15 dicembre p. v.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 6 e seguenti della Circolare n. 104 dell'8 agosto del corrente anno, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

5. In questa occasione, si richiama l'attenzione dei corpi interessati sulla esatta applicazione, ove ne sia il caso, delle disposizioni stabilite nel § 635 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, completato con le norme date al n. 7 della predetta Circolare n. 104 a riguardo dei militari congedandi che domandino di fare ritorno all'estero, essendone rimpatriati per adempiere agli obblighi di leva.

6. Ad evitare poi il ripetersi di inconvenienti che si verificarono in occasione di precedenti congedamenti, i comandanti di corpo impartiranno opportune istruzioni agli ufficiali e graduati incaricati di accompagnare durante il viaggio i congedanti, perchè attentamente sorveglino i congedandi stessi e impediscano loro di commettere l'imprudenza di lasciare i treni ancora in movimento, richiamando in proposito l'attenzione dei singoli militari prima della partenza dal corpo.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **175. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1880 stati richiamati alle armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che col giorno *15 dicembre p. v.* sia iniziato e sia poi compiuto al più presto il rinvio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1880 stati chiamati alle armi per effetto delle disposizioni emanate, in esecuzione del Regio Decreto 6 ottobre u. s., colla Circolare n. 140 del corrente anno.

2. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'articolo 267 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

3. Il movimento per tale congedamento sarà regolato dai comandanti delle divisioni militari e verrà effettuato per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

4. I richiamati stati trasferiti ad altri corpi saranno transitati di nuovo ai depositi cui prima appartenevano. La variazione di congedamento deve essere inscritta sui fogli matricolari dai depositi, siccome quelli che debbono eseguire il congedamento.

5. In relazione poi a quanto venne stabilito nel n. 20 della predetta Circolare n. 140, il Ministero determina che pei richiamati stati equipaggiati da altri corpi la quota che ad essi corpi va rimborsata da quelli presso i quali gli uomini prestarono servizio sia nella misura stabilita dal paragrafo 2091 del regolamento d'amministrazione, cioè di L. 4 per ogni individuo.

6. Si avverte infine che i richiamati già presentatisi a distretti di complemento dovranno dai corpi essere rinviati direttamente alle case loro, senza, cioè, farli transitare pei distretti di provenienza.

Le coperte da campo che fossero state ad essi somministrate all'arrivo sotto le armi, saranno dai distretti medesimi cedute ai corpi in cui i richiamati prestarono servizio, i quali alla loro volta le cederanno al distretto più vicino.

7. Ad evitare poi il ripetersi di inconvenienti verificatisi in occasioni consimili, i comandanti di corpo vorranno far dare opportune istruzioni ai militari congedandi, che debbano viaggiare per ferrovia, affinchè non commettano l'imprudenza di lasciare i treni ancora in movimento, richiamando in proposito l'attenzione dei capi drappello.

8. Con l'occasione si crede opportuno di avvertire, per ogni buon fine, che il disposto dal § 755 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento deve ritenersi applicabile anche alla chiamata dei militari della classe 1880, sebbene non abbia avuto luogo per istruzione, e che quindi i distretti militari dovranno a suo tempo trasmettere al Ministero il resoconto numerico prescritto dal succitato paragrafo.

*Il Ministro* — PEDOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 dicembre.

NOVEMBRE 30. — Rilascio di certificati richiesti da privati, *pag.* 561.
DICEMBRE 1°. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1905, *pag.* 561.
» 1°. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal Corpo reale equipaggi, *pag.* 563.
» 1°. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1905 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro, *pag.* 564.
» 3. — Corso di areostatica, fotografia e foto-elettricità per subalterni del genio presso la brigata specialisti, *pag.* 564.
——— Avviso. — *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1905, *pag.* 565.
——— Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1905, *pag.* 566.
——— Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio* ed *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1905, *pag.* 567.

CIRCOLARE N. **176**. — **Rilascio di certificati richiesti da privati.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 30 novembre.

In analogia alle prescrizioni del § 104 del regolamento di disciplina, deve intendersi vietato alle autorità militari di rilasciare certificati di *ben servito* ai fornitori ed impresari. Risultando che tali prescrizioni non vengono sempre osservate, si avvertono i comandi, le direzioni e gli uffici interessati che dovranno astenersi dal corrispondere a qualsiasi richiesta venga loro fatta in tal senso da privati. E, poichè la regolare esecuzione del servizio altro non è che lo stretto adempimento dei patti contrattuali, i comandi, le direzioni e gli uffici predetti si asterranno pure dal rivolgersi ad autorità superiori per ottenere l'autorizzazione di rilasciare certificati attestanti il modo col quale vennero eseguite le forniture o somministrazioni alle truppe.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **177**. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1905.** — (Direzione generale leve e truppa) — 1° dicembre.

Nel mese di febbraio del prossimo anno sarà pubblicato l'*Annuario* pel 1905 diviso in due volumi contenenti: il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati della amministrazione della guerra, come pure le indicazioni relative al R. esercito; il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e l'elenco dei gene-

rali e colonnelli che conservano il grado con la relativa uniforme, senza essere più ascritti ad alcun ruolo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che siccome l'*Annuario* sarà al corrente fino al 31 dicembre 1904 (ultima dispensa del *Bollettino delle nomine* che sarà pubblicata nel corrente anno), così le verificazioni da farsi dovranno limitarsi fino a quella data.

I comandanti poi di corpo ed i capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riflettenti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo che in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero le differenze che vi riscontrassero.

I comandanti di divisione disporranno perchè siano segnalate le variazioni per i generali e colonnelli non più ascritti ad alcun ruolo.

Le variazioni, differenze, inesattezze ecc. rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Gaeta) nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile 1905. Detto elenco dovrà essere trasmesso anche se negativo, ma in questo caso in unico esemplare.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in lire 7.50, divisibile in lire 4.50 pel 1° volume, e lire 3.00 pel 2° volume che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

I comandi, corpi od uffici militari dovranno acquistare i due volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini ecc.) si potrà acquistare il solo 1° volume.

Per uso degli ufficiali ed impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli d'anzianità (parte 1ª, volume 1°) dei personali raggruppati, come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero ed il prezzo di ogni fascicolo:

| | | |
|---|---|---|
| 1° | Ufficiali generali e corpo di stato maggiore . . | L. 0.20 |
| 2° | Carabinieri reali, cavalleria . . . . . | » 0.30 |
| 3° | Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani | » 0.50 |
| 4. | Artiglieria e genio, personale delle fortezze . . | » 0.35 |
| 5° | Medici, veterinari e farmacisti . . . . . | » 0.25 |
| 6° | Commissari, contabili . . . . . | » 0.25 |

7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante . . . . . L. 0.25

8° Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori . . . . . » 0.20

9° Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale dei deposit iallevamento cavalli . . . . . » 0.20

I fascicoli sono ceduti soltanto agli ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno fare richiesta a mezzo dei rispettivi comandi di corpo o capi di servizio.

Le richieste d'acquisto dei volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo che tale richieste dovranno essere numeriche, indicando le copie che si richiedono.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoli ceduti agli ufficiali ed impiegati; i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenuta sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoli dovranno essere trasmesse con sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari **non più tardi del 25 dicembre corrente**, e ciò per trarne norma nelle relative ordinazioni che dovranno darsi all'editore, evitando par tal modo che se ne verifichi esuberanza o deficienza, come avvenne nei decorsi anni.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **178**. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi**. — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visti gli articoli 1° e 2° della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 corrente, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1872, già inscritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere alle società ferroviarie del regno o alle amministrazioni postali e telegrafiche dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **179.** — **Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1904 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visto l'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 corrente, spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1865 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1865; salvo per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti, sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve essere fatta, pei fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti siano stati parificati in altra precedente occasione.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **180.** — **Corso di areostatica, fotografia e foto-elettricità per subalterni del genio presso la brigata specialisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 dicembre.

Questo Ministero ha determinato che nella corrente stagione invernale abbia luogo, presso la brigata specialisti in Roma, un corso di areostatica, fotografia e foto-elettricità, per ufficiali subalterni del genio.

Tale corso avrà la durata di tre mesi a datare dal 15 andante e vi saranno comandati i sottoindicati ufficiali:

Rodolfo Masera Pompeo, tenente 1° genio.
Dotto Giovanni, id. 1° id.
Arnaud Cesare, id. 2° id.
Giamberini Curzio, id. 2° id.
Signorini Tito, id. 3° id.

Cintolesi Alberto, tenente 3° genio.
Munari Emilio, id. 4° id.
Parmoli Lamberto, id. 4° id.
De Benedetti Gio. Antonio, id. 5° id.
Pacinotti Carlo, id. 5° id.

Detti ufficiali dovranno presentarsi al comando della brigata specialisti il mattino del 15 corrente.

I medesimi potranno condurre seco il proprio attendente; però quelli montati dovranno lasciare il cavallo alle rispettive sedi.

Il 15 marzo p. v. gli ufficiali stessi dovranno rientrare al proprio reggimento.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

# AVVISI

### *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1905.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per l'anno 1905, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 10 dicembre p. v., compilate giusta il modulo *A* di cui all'*Atto* 57 del 1901, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* predetto.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1904-1905 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 57 compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito all'*Atto* stesso.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma si recheranno direttamente alla tipografia editrice per ritirare gli esemplari del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* loro dovuti, ed alla tipografia stessa presenteranno gli eventuali reclami riferentisi alle dette pubblicazioni.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia-cartolina o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

---

### *Rivista militare italiana* per l'anno 1905.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1905, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere mandate pel 12 dicembre corrente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale, i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1904-905, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

Tali domande saranno compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Gli ufficiali potranno però associarsi anche direttamente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia cartolina o con abbonamento postale. Per questi ufficiali i corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio ad essi dovuto.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di associazione è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dal mentovato *Atto* 57. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

---

### *Rivista d'artiglieria e genio* ed *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1905.

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio) continueranno ad essere pubblicati nell'anno 1905: la *Rivista d'artiglieria e genio* e l'*Atlante del materiale d'artiglieria*.

La *Rivista d'artiglieria e genio* pubblicherà, come negli anni precedenti, scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni utili alle armi d'artiglieria e del genio.

L'*Atlante del materiale d'artiglieria* consterà di tavole cromozincografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

| | *Rivista d'artiglieria e genio* | *Atlante del materiale d'artiglieria* |
|---|---|---|
| 1°. Per i comandi, i corpi, gli uffici, le direzioni e per i militari e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina che desiderano ricevere le pubblicazioni per via d'ufficio (1) . . . L. | 12 | 8 |
| 2°. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina che desiderano ricevere le pubblicazioni direttamente . . . . . » | 15 | 11 |
| 3°. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali). . . . . » | 24 | 15 |
| 4°. Per i residenti negli altri Stati . . . . . » | 30 | 15 |

(1) Alle stesse condizioni possono associarsi gli ufficiali in congedo, che desiderano ricevere le pubblicazioni per mezzo del rispettivo distretto di residenza.

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte all'**Ufficio del Laboratorio foto-litografico del Ministero della guerra e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli, 15, Roma*).

Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1° dovranno essere compilate in conformità del mod. A, di cui nell'*Atto* 57 del *Giornale militare* anno 1901. L'importo di questi abbonamenti sarà addebitato ai comandi, corpi ecc. dall'**Ufficio d'amministrazione di personali militari vari,** mediante operazione di conto corrente.

I comandi, i corpi, gli uffici e le direzioni sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione per gli ufficiali ed assimilati, risarcendosene poscia a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai n. 2°, 3° e 4°), l'importo sarà spedito anticipatamente insieme colla richiesta al predetto **Ufficio del Laboratorio foto-litografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli, 15, Roma*) mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Allo stesso ufficio potranno essere richieste le dispense a parte, che saranno pagate in base alla seguente tariffa:

| PUBBLICAZIONI | Pel militari | Pel non militari |
|---|---|---|
| Una dispensa della *Rivista d'artiglieria e genio* L. | 1,50 | 3,00 |
| Testo dell'*Atlante del materiale d'artiglieria* . . » | 0,01 la pag. | 0,03 la pag. |
| Una tavola dell'*Atlante* . . . . . » | 0,40 | 0,50 |

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dovrà essere rivolto all'**Ufficio del Laboratorio foto-litografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli, 15, Roma*), al quale sarà pure dato avviso dai cambiamenti d'indirizzo.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 dicembre.

DICEMBRE 9. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1883, *pag.* 569.

» 9. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1884, *pag.* 570.

» 9. — Stampa di nuovi prospetti dei fondi occorrenti per la mobilitazione mod. 709, *pag.* 601.

» 9. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1904, *pag.* 602.

CIRCOLARE N. **181**. — **Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1884.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 dicembre.

In relazione alla facoltà datagli dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1904, n. 62, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1884, che dovranno assumere la ferma di due anni, sia del 48,17 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti di distretto a senso della circolare del 30 novembre u. s., n. 264, risultarono arruolati in 1ª categoria alla data del 1° dicembre corrente.

Questo Ministero farà conoscere a ciascun distretto la quota precisa di uomini della leva in corso sulla classe 1884 che, giusta la proporzione anzidetta, dovranno, sul totale del distretto stesso, essere designati per la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti ripartiranno tale quota fra i singoli mandamenti e procederanno quindi subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 1° dicembre stesso e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'avviso a pagina 567, ultima linea, in corrispondenza della colonna: *Atlante del materiale d'artiglieria, invece di:* 15, *leggasi*: 20.

N. **182.** — **Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1884.** — (Direzione generale leve e truppa) — 9 dicembre.

1. Questo Ministero ha determinato che tutte le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1884, attualmente in congedo illimitato provvisorio, siano chiamate alle armi dal giorno 27 dicembre corrente al 1° gennaio 1905, fatta eccezione per quelle dei distretti di Bari, Barletta, Caltanissetta, Castrovillari, Cefalù, Cosenza, Forlì, Genova, Lecce, Milano, Roma, Siracusa, Taranto e Varese, le quali saranno chiamate parte dal 29 dicembre al 1° gennaio e parte dall'11 al 14 gennaio 1905.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel secondo periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini, il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

**A tale riguardo si fa noto che gli inscritti di cui al § 63 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva dovranno essere inviati anch'essi subito sotto le armi, semprechè arruolati prima del termine del secondo periodo della corrente leva sulla classe 1884.**

2. Le reclute della classe 1884 state ammesse al volontariato di un anno con l'obbligo d'imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il 27 corrente e la loro ferma decorrerà da tale data.

Coloro che desiderano assumere servizio come volontari di un anno, in occasione della presente chiamata generale, potranno essere ammessi, compatibilmente ai posti disponibili, in tutte le armi e corpi nei quali sono consentiti, giusta il § 278 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, gli arruolamenti volontari di un anno, ad eccezione delle compagnie di sussistenza e della brigata lagunari del genio.

In quei corpi in cui sia stato o verrà completato il numero di volontari di un anno stabilito dal n. 2 della Circolare n. 20 del 1904, potranno ammettersi in *soprannumero* tanti volontari di un anno, quanti sono i volontari che, per aver preso servizio il 24 marzo scorso, in occasione della chiamata generale della classe 1883, dovranno essere congedati entro il prossimo mese di marzo.

3. Per le reclute della classe 1884 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese del loro incorporamento, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare nell'intrapreso servizio in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895 e compiranno le pratiche relative entro il detto mese, la ferma speciale di un anno, qualunque sia il giorno della loro effettiva venuta alle armi, dovrà decorrere dal 27 dicembre, salvo per quelli che si presenteranno dall'11 al 14 gennaio 1905, pei quali la ferma decorrerà dall' 11 stesso mese.

Per l'ammissione al volontariato di un anno delle reclute e dei militari in parola dovranno tenersi presenti le disposizioni di massima stabilite dalla Circolare n. 20 del 1904 e dal manifesto che vi fa seguito.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 19 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 33 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed in relazione al n. 1 della presente Circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

**Su tale proposito ravvisasi opportuno di avvertire che la presente chiamata non deve essere fatta assolutamente per armi speciali, ma solo per comuni, facendo cioè presentare insieme tanto i prenotati per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna quanto tutti gli idonei per le altre armi e specialità di servizio.**

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fronte al comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè, una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si

osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della precitata Istruzione complementare al regolamento stesso, salvo quanto è diversamente disposto dalla presente Circolare.

6. I comandi dei corpi d'armata, nel provvedere alle destinazioni degli ufficiali medici, di cui al § 21 della cennata Istruzione complementare, avvertiranno che per questa chiamata il numero degli ufficiali stessi da comandarsi ai distretti deve essere regolato secondo il numero delle reclute da visitarsi e nella misura seguente:

presso i distretti che hanno da visitare fino a 900 reclute — un capitano medico;

presso i distretti che hanno da visitare da 901 a 1600 reclute — un capitano ed un tenente medico;

presso i distretti che hanno da visitare oltre 1600 reclute — due capitani ed un tenente medico, ovvero un capitano e due tenenti medici, secondo le possibilità del locale servizio sanitario militare.

I comandi dei corpi d'armata, pertanto, avranno cura di richiedere in tempo ai dipendenti distretti i necessari elementi statistici per calcolare il numero degli ufficiali medici da destinare ai distretti stessi, avvertendo che tale calcolo deve esser basato non sul numero degli uomini arruolati in 1ª categoria, ma su quello delle reclute che dovranno effettivamente presentarsi ai distretti ed essere sottoposte a visita in occasione della presente chiamata. Si dovrà tener conto, cioè, almeno approssimativamente, degli uomini che non si presenteranno perchè morti dopo l'arruolamento, incorporati nelle guardie di finanza, dispensati dal servizio per la legge sull'emigrazione, volontari già alle armi, ecc.

Tutti gli ufficiali medici comandati ai distretti saranno dispensati, possibilmente, dai servizi di presidio, affinchè possano dedicare interamente la loro opera alla visita delle reclute.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 17 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere egualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

8. Le reclute, le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università del Regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la regia università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademie di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso* **speciale** *di pittura.*

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta Istruzione provvisoria).

Si avverte infine che per le reclute aspiranti alla concessione stabilita dal § 37 dell'Istruzione complementare e dal n. 16 del manifesto allegato alla presente Circolare, i distretti dovranno applicare le speciali disposizioni del n. 2 del manifesto unito alla Circolare n. 128 del 14 settembre u. s., riflettenti i titoli di studio riconosciuti equipollenti a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

9. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1885, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del Regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d)* del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

10. Le reclute state arruolate all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1884, quelle arruolate per procura nella categoria stessa dai consigli di leva come residenti all'estero e quelle che dopo il loro arruolamento in 1ª categoria presso i consigli di leva espatriarono, munite di regolare passaporto, sono tenute a rispondere alla presente chiamata, qualora, beninteso, non abbiano ottenuto nel frattempo l'ammissione alla dispensa dal servizio a mente dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Nondimeno il Ministero determina che a quelle di esse che non si presentassero alle armi venga accordata dai comandanti dei distretti militari una proroga alla loro presentazione fino al 30 aprile p. v., se le reclute di cui trattasi risiedono in America, in Oceania, in Asia (esclusa la Turchia) ed in Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco); fino al 31 marzo p. v., se risiedono in tutte le altre località.

Ove poi le reclute stesse non si presentassero nemmeno allo scadere della cennata proroga, i comandanti dei distretti procederanno senz'altro alla dichiarazione e conseguente denuncia di diserzione con le norme consuete.

È ovvio notare che, in conseguenza di tale provvedimento, non occorre più che i comandanti dei distretti militari facciano al Ministero le comunicazioni, di cui al § 162 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

11. Le reclute che sono già state ammesse ai corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° febbraio 1905 e quelle per le quali sono in corso le pratiche per l'ammissione nei corsi stessi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi.

*Assegnazione ai corpi.*

12. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le speciali disposizioni date con la presente Circolare.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1884, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente Circolare.

13. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto del § 61 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano fornite al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni, di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura. Si tenga ben

presente, peraltro, che la statura minima stabilita pei cavalleggeri dal § 80 dell'Istruzione stessa non può essere ulteriormente abbassata.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali delle reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime, occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

14. Nel distribuire fra i corpi gli uomini, di cui al § 63 dell'Istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari cureranno in modo speciale che nelle reclute da assegnarsi ai reggimenti del genio venga sempre compreso qualche trombettiere.

Si raccomanda pure di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel paragrafo stesso per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti i mestieri di sarto e calzolaio.

15. Qualora nell'effettuare la destinazione degli uomini ascritti alla ferma di un anno, in base alle tabelle numeriche di assegnazione, di cui al n. 12, i comandanti dei distretti militari si trovassero ad avere disponibile un maggior numero di reclute di quello indicato nelle tabelle stesso, l'eccedenza dovrà essere proporzionalmente ripartita soltanto fra i reggimenti di fanteria cui il distretto fornisce, secondo le dette tabelle, uomini con ferma di un anno. Se il distretto debba dare, sempre secondo le tabelle in parola, tali reclute ad un solo reggimento, l'eccedenza dovrà essere tutta versata in questo.

Per contro, se si verificasse deficienza, la medesima dovrà essere ripartita in equa misura fra i reggimenti riceventi uomini con ferma di un anno, o, quando il reggimento fosse uno solo, riversata tutta nello stesso.

Tali uomini dovranno essere assegnati ai reggimenti di fanteria secondo il distretto di presentazione e non secondo il distretto di leva al quale essi appartenessero. In altri termini il distretto cui i medesimi si presentano dovrà considerarli come uomini propri e non segnalarli al distretto di leva per la loro assegnazione, pure informando quest'ultimo della loro presentazione alle armi per evitare il pericolo che essi vengano denunciati disertori.

È superfluo aggiungere che gli uomini, anche con ferma di un anno, aventi la statura prescritta pei granatieri, dovranno

essere assegnati ai reggimenti di tale specialità di fanteria in base alla relativa tabella di reclutamento.

16. Ravvisasi opportuno ricordare che, giusta l'attuale tabella di reclutamento dei granatieri, i distretti della Sicilia e della Sardegna concorrono, come tutti gli altri distretti, al reclutamento di tale specialità di fanteria di linea.

In conseguenza, i distretti siculi e sardi procederanno all'assegnazione dei granatieri con le stesse norme indicate per tutti gli altri distretti nei §§ 70, secondo capoverso, 71, 72 e 73 dell'Istruzione complementare.

17. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle truppe alpine, i comandanti dei distretti militari, oltre ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 76 e seguenti dell'Istruzione complementare, terranno ben presenti le norme speciali date con la Circolare litografata n. 11338 del 4 marzo 1902.

Inoltre i comandanti stessi dovranno assegnare alle cennate truppe tutti gli uomini che esercitino il mestiere di guida o portatore alpino, quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal citato § 76, offrendo sufficiente garanzia della loro resistenza alle fatiche della vita militare in montagna l'esercizio del mestiere da essi esercitato.

18. Le reclute da assegnarsi alle armi a cavallo (cavalleria; artiglieria a cavallo, meno il treno; artiglieria da campagna, meno il treno) e all'artiglieria da montagna dovranno essere scelte, fin dove sia possibile, fra quelle che nella visita subita avanti ai consigli di leva vennero prenotate come idonee per i corpi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

Le deficienze che venissero a risultare dovranno essere colmate con uomini non prenotati come abili per le cennate armi e specialità, ma aventi i requisiti fisici richiesti per le armi stesse. Per contro, le esuberanze che potessero verificarsi verranno riversate nelle armi e corpi a piedi, tenendo conto della attitudine fisica e professionale degli uomini eccedenti.

19. Essendosi constatato che parte delle reclute assegnate nelle decorse leve alla cavalleria non erano fornite di tutti i requisiti fisici all'uopo richiesti, questo Ministero invita i comandanti di distretto ad aver cura che nelle destinazioni a detta arma siano sempre e strettamente osservate le disposizioni contenute nel § 80 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e specialmente che, allorquando si debbano superare i limiti di statura, non vengano assegnati ai reggimenti di cavalleria uomini di pesante corporatura.

20. Alla cavalleria saranno assegnati anche uomini con ferma

di due anni nel preciso numero indicato nelle tabelle d'assegnazione, dando assoluta preferenza a quelli esercenti il mestiere di buttero, cavallaro od altro affine al servizio dell'arma.

21. Nelle assegnazioni a quest'arma sarà data la precedenza alle reclute che domandino di servirvi volontariamente, avvertendo che quelle di esse che fossero ascritte alla ferma di uno o due anni dovranno assumere quella di tre e rilasciare apposita dichiarazione scritta, come è stabilito nel § 81 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Tali reclute saranno poi dimostrate nel rendiconto delle assegnazioni insieme a quelle vincolate alla ferma triennale.

22. Alla scuola di cavalleria (squadroni palafrenieri) non saranno fatte assegnazioni di reclute.

23. Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'artiglieria da campagna i comandanti di distretto dovranno tenere bene presente di escludere dall'assegnazione stessa gli individui eccessivamente alti e complessi; dovranno invece destinare alle dette batterie le reclute che siano bensì di robusta complessione, ma dotate della sveltezza che si richiede per tale specialità di servizio.

24. Per facilitare il reclutamento delle batterie d'artiglieria da campagna, specialmente in riguardo agli uomini ascritti alla ferma di tre anni, il cui numero dovrà approssimarsi per quanto è possibile a quello fissato nelle tabelle d'assegnazione, i distretti si varranno largamente della facoltà loro accordata dal § 62 dell'Istruzione complementare per ciò che si riferisce alle agevolazioni concernenti la statura.

25. Qualora fra le reclute della classe 1884 che si presentano alle armi nell'attuale chiamata ve ne fossero di quelle esercenti il mestiere di guida o portatore del club alpino siciliano, esse dovranno essere assegnate al 22° reggimento artiglieria (batterie da montagna), quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 86 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, offrendo sufficiente garanzia della loro robustezza il mestiere dalle medesime esercitato.

26. Allo scopo di facilitare il reclutamento dell'artiglieria da fortezza, si dà facoltà ai comandanti di distretto di assegnare a tale specialità d'artiglieria anche uomini di statura alquanto inferiore alla minima fissata dal § 85 dell'Istruzione complementare (oltre la tolleranza già ammessa dal § 62 dell'istruzione stessa), purchè i medesimi siano manifestamente robusti.

27. I telefonisti da assegnarsi all'artiglieria da costa e da

fortezza, a senso dei §§ 84 e 85 dell'Istruzione complementare, dovranno essere dati in più delle quote indicate nelle tabelle numeriche d'assegnazione, di cui al precedente n. 12.

28. Per assicurare il reclutamento delle brigate telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti capiluoghi di divisione (salvo quello di Cagliari, il quale dovrà attenersi alle disposizioni date nel secondo comma del precedente n. 13) avranno cura di tenere a disposizione del comandante di detto reggimento non meno di dieci reclute, metà con ferma di due e metà con ferma di tre anni, e tutti gli altri distretti almeno quattro reclute, di cui due con ferma biennale e due con ferma triennale, aventi i requisiti professionali o di studio di cui al § 90 dell'Istruzione complementare, avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire buoni trasmettitori.

È superfluo aggiungere che tutti i distretti dovranno poi concorrere al reclutamento delle brigate telegrafisti con gli uomini aventi i requisiti indicati nel primo comma del § 89 della cennata Istruzione.

29. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli scorsi anni, avvertesi che le reclute che sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio, a mente dei §§ 95 e 96 della Istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

30. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai, pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento, con tutta sollecitudine, quelli esercenti i mestieri di litografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, incisori in metallo, lattai o staguai, pirotecnici, artificieri, tornitori e modellatori in legno, coloritori o verniciatori, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i polveristi, gli elettricisti ed i meccanici-elettricisti.

Quanto ai sellai avvertesi che saranno segnalati al Ministero soltanto quelli non prenotati come idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna, dovendo questi ultimi essere

senz'altro destinati dai distretti giusta le indicazioni poste nelle avvertenze delle tabelle d'assegnazione che saranno loro inviate.

31. Si ricorda che in seguito all'abolizione della fabbrica d'armi di Torino, alla soppressione della direzione d'artiglieria di Ancona ed al passaggio del laboratorio della sezione staccata d'Ozieri alla direzione d'artiglieria della Maddalena, gli operai che, a senso del § 105 dell'Istruzione complementare, dovrebbero essere ivi diretti per eseguirvi il prescritto esperimento, saranno invece rispettivamente avviati all'officina di costruzione di Torino, alla sezione staccata d'artiglieria di Ancona ed alla direzione d'artiglieria della Maddalena.

32. Nella colonna *annotazioni* degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b*) del § 106 dell'Istruzione complementare, per i meccanici e gli aggiustatori meccanici stati riconosciuti abili nella costruzione o nella riparazione di biciclette, si indicherà se abbiano, oppur no, l'attitudine fisica per servire nei bersaglieri.

Nella medesima colonna inoltre s'indicherà per i meccanici ed aggiustatori meccanici, che si dichiarino conduttori di automobili, tale loro qualità, ed i comandanti dei distretti militari trasmetteranno contemporaneamente al Ministero la patente di conduttore, di cui i medesimi debbono essere provvisti.

33. Gli uomini ascritti alla ferma di un anno, i quali comprovino di essere laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura, ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina, o dell'ultimo anno di chimica pura, o studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su), e che chiedano l'assegnazione alle compagnie di sanità, saranno segnalati al Ministero insieme agli altri, di cui al § 120 dell'Istruzione complementare e trattenuti a sua disposizione.

34. Negli elenchi riguardanti gli uomini disponibili per le compagnie di sanità, di cui al § 120 della precitata Istruzione complementare, si indicherà anche quali siano gli aspiranti all'assegnazione come aiutanti che hanno dichiarato per iscritto, a senso del § 118 dell'Istruzione stessa, di essere disposti ad accettare pure l'assegnazione in qualità di infermieri.

35. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle compagnie di sussistenza, in base alle norme contenute nel § 123 e seguenti dell'Istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari avvertiranno di dare la preferenza agli uomini, che, a parità di abilità professionale dimostrata nell'esperimento subito, siano manifestamente i più robusti.

36. Gli uomini assegnati dai distretti alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti, secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i direttori stessi verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 153 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

37. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui le medesime si riferiscono.

Tali segnalazioni dovranno sempre essere fatte con la massima sollecitudine possibile.

38. La nomina dei *musicanti effettivi* nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea essendo ora regolata dall'*Atto* 116 del 1902, non possono essere più applicate le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'Istruzione complementare circa la destinazione delle reclute nella cennata qualità ai reggimenti stessi.

Per l'assegnazione degli uomini riconosciuti idonei a prestare servizio come *allievi* od *aspiranti allievi musicanti* saranno osservate le norme seguenti, avvertendo innanzi tutto che le reclute prenotate come idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna non possono in alcun modo aspirare alla destinazione nella cennata qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti salvo il caso che non siano confermate abili per i corpi anzidetti o risultino esuberanti alle quote fissate per le armi stesse:

1° Non più tardi del 18 dicembre corrente, i comandanti dei reggimenti di fanteria (compresi i granatieri) segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), usando la precisa terminologia di cui all'*Atto* 216 del 1901 e attenendosi strettamente al bisogno, quali sono gli strumenti che nella musica risultano mancanti del suonatore *allievo* od *aspirante*

*allievo*, non che quelli che risulteranno mancanti in seguito al congedamento della classe anziana;

2° I comandanti dei distretti militari trasmetteranno sollecitamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo delle reclute presentatesi con la presente chiamata, le quali aspirino a prestar servizio in una musica militare come *allievi* od *aspiranti allievi* e siano state giudicate *idonee* nell'esperimento, di cui è cenno qui appresso.

Tale elenco comprenderà inoltre la statura, la ferma alla quale le cennate reclute sono vincolate e l'indicazione, usando la precisa terminologia di cui all'*Allo* 216 del 1901 succitato, dello strumento che ciascuna di esse sa suonare.

L'accertamento dell'idoneità sarà così fatto:

Se nella sede del distretto esista almeno una musica militare, le reclute saranno mandate per l'esperimento al reggimento, o ad uno dei reggimenti se ve ne fossero più, ivi stanziato. Nei presidî ove manca la musica militare, le reclute saranno avviate al reggimento di fanteria più vicino alla sede del distretto.

Il capo musica del reggimento, cui le reclute anzidette si presenteranno, rilascerà per ognuna di esse, in seguito all'avvenuto esperimento, un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti se l'aspirante sappia suonare lo strumento prescelto, o se almeno dia sicuro affidamento di essere in grado di poterlo bene suonare colla ulteriore istruzione che riceverà presso il reggimento, cui sarà assegnato.

Tali dichiarazioni saranno rimesse dai distretti al Ministero insieme all'elenco nominativo del quale è cenno di sopra.

Le reclute dichiarate *idonee* nell'esperimento saranno trattenute a disposizione del Ministero fino a che non sarà indicata ai distretti la destinazione da darsi loro; quelle giudicate *non idonee* affatto, saranno senz'altro assegnate direttamente dai distretti ad un corpo pel quale abbiano maggiore attitudine fisica.

Prima di avviare al cennato esperimento gli uomini che chiedono di essere assegnati in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti, i comandanti dei distretti militari avranno cura di bene accertare che i medesimi posseggano in modo non dubbio la necessaria idoneità fisica pel servizio che debbono disimpegnare e non siano vincolati alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno aspirare all'assegnazione nella cennata qualità.

39. Partito il grosso del contingente pei corpi, i comandanti

dei distretti provvederanno perchè a tutte le reclute rimaste in attesa di destinazione quali operai, aspiranti all'assegnazione alle compagnie di sanità e di sussistenza, allievi musicanti, ecc., vengano impartite preliminari istruzioni militari, prendendo all'uopo opportuni accordi col locale comando di presidio.

*Disposizioni matricolari.*

40. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

41. Per le reclute della leva sulla classe 1884 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiesero *volontariamente* di servire in cavalleria, a mente del § 81 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare.

Per le reclute, di cui al n. 10 della presente Circolare, ammesse a ritardare la presentazione alle armi fino al 31 marzo o 30 aprile, dopo la variazione di « Chiamato alle armi e non giunto perchè all'estero », dovrà inscriversi la seguente: « Prorogata la venuta alle armi fino al (31 marzo o 30 aprile) — n. 10 della circolare n. 182 del 1904 ».

42. Pei giovani lasciati in congedo provvisorio per essere ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° febbraio 1905 dovrà essere apposta sulla loro matricola la seguente variazione: « Lasciato in congedo provvisorio coll'obbligo di presentarsi al corso allievi ufficiali di complemento che si inizierà il 1° febbraio 1905 li .... ».

43. Pei giovani di cui al § 37 dell'Istruzione complementare, che saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi nei giorni che saranno stabiliti per l'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento, le cui ammissioni saranno

fatte nell'autunno del prossimo anno 1905, dovrà sulla loro matricola essere apposta la seguente variazione: « Lasciato in congedo illimitato provvisorio, da non computarsi nella ferma, con l'obbligo di presentarsi all'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento, le cui ammissioni saranno fatte nell'autunno 1905 (§ 37 Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

44. Per avitare inconvenienti segnalati da taluni distretti, ai quali non vennero regolarmente partecipate le variazioni relative alle assegnazioni ed arrivo delle reclute ai corpi, si avverte che le variazioni relative all'avvenuta assegnazione delle reclute debbono, al pari di tutte le altre, essere dai corpi, cui furono destinate le reclute stesse, comunicate in tutti i casi ai distretti di leva nel modo prescritto dal § 88 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito.

*Norme amministrative.*

45. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti), salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

46. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un capitano del presidio appositamente comandato al distretto per tutto il periodo della chiamata della classe.

47. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, a mente del § 22 dell'Istruzione complementare, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

48. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando

degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

49. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

50. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che, giusta il n. 8 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* (edizione 1904), dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto. Faranno anche loro ben presente che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare dovrà essere rilasciata la richiesta mod. *B*.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle *Istruzioni* precitate, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

51. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chia-

mata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche esoluse dalle esenzioni dal vitto. Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che, domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

52. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

53. Per le reclute che non intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

54. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti nell'art. 327 del regolamento d'amministrazione, se non che i *Buoni di prelevamento degli oggetti di corredo* verranno presentati, firmati dai comandanti di plotone, per mezzo del comandante della compagnia, che vi apporrà il suo *visto*, e non saranno compilati i *Fogli di vestizione* mod. 302. I berretti, che sono i soli oggetti per i quali si dovrebbero compilare tali fogli, saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni

drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Per la distribuzione ed il ritiro delle coperte da campo alle reclute si osserveranno le norme contenute nell'*Atto* n. 27 del 1902.

55. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

56. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, quantunque tocchi due mesi di differenti trimestri (secondo e terzo dell'anno finanziario 1904-1905), e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

57. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *Giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione), riportandole però sul *Prospetto* mod. 215 solo al termine del trimestre (§ 263 ivi).

I distretti di 1ª classe avranno presente, pel conteggio degli assegni sul *Rendiconto generale* mod. 220, il disposto del secondo capoverso del § 261 del regolamento stesso.

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

58. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

59. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso anche per la seconda compagnia saranno appositamente comandati un capitano ed un ufficiale subalterno del presidio.

60. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute è dovuta, a norma del § 40 del regolamento sulle indennità eventuali (*Atto* n. 27 del 1904), l'indennità di trasferta di 1ª categoria:

*a*) per il viaggio di andata e ritorno;

*b*) per la permanenza presso i distretti, ma non oltre i quindici giorni; epperò quando tale permanenza si protraesse oltre questo termine, nessuna indennità sarà data per i giorni successivi.

61. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi osserveranno diligentemente le disposizioni contenute nell'*Atto* n. 51 del 1904.

*Invio ai corpi.*

62. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle speciali date con la presente Circolare.

64. Ravvisasi opportuno ricordare che, in seguito all'attuale ordinamento dato all'artiglieria da costa e da fortezza, le reclute assegnate a tali specialità ed alle compagnie operai dovranno essere inviate:

quelle destinate all'artiglieria da costa e da fortezza alla sede dei reggimenti per le reclute assegnate alle brigate dislocate nella sede stessa; alla sede delle brigate distaccate per le reclute assegnate a tali brigate; alla Maddalena per le reclute assegnate alla brigata della Sardegna;

quelle destinate alla 1ª compagnia operai d'artiglieria alla sede del 1° reggimento d'artiglieria da fortezza; quelle della 2ª, al 24° reggimento artiglieria da campagna; quelle della 3ª, alla 5ª brigata del 1° reggimento d'artiglieria da fortezza; quelle della 4ª, al 12° reggimento d'artiglieria da campagna; quelle della 5ª, al 1° reggimento d'artiglieria da campagna. Dette reclute saranno inviate a tali sedi per essere provviste degli oggetti di corredo. Poi saranno mandate alle sedi delle rispettive compagnie operai d'artiglieria.

64. Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli destinati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno dai distretti interessati diretti a Piacenza.

65. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 8 gennaio 1905, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

Pei distretti che devono chiamare la seconda parte delle reclute dall'11 al 14 gennaio, l'invio di esse ai corpi sarà iniziato il 20 gennaio.

66. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Epertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della

partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

Inoltre i comandanti dei distretti avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento delle reclute, ai graduati ed ai capi-drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al Regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

67. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

*Rendiconto delle assegnazioni.*

68. Nella compilazione dei modelli 25 e 25$^{bis}$, da trasmettere al Ministero nel tempo prescritto dai §§ 144 e 145 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si avrà cura di comprendere tutti gli uomini che nella data, alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello 25 e termine del secondo periodo della leva pel modello 25$^{bis}$), risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1884 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione dei documenti in parola, i comandanti dei distretti dovranno prendere per punto di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla Circolare n. 207 del 10 settembre 1901, aumentato del numero degli uomini arruolati

nella categoria stessa nel secondo periodo della corrente leva, e precisamente pel modello 25 fino alla data suaccennata (invio ai corpi delle reclute) e pel modello 25$^{bis}$ fino al giorno che sarà fissato come termine del secondo periodo della leva.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed inviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in ispeciali modelli 25 e 25$^{bis}$.

69. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli anni scorsi, si avverte che, nei cennati modelli, i giovani della classe 1884 ammessi al volontariato di un anno dopo il loro concorso alla leva debbono essere dimostrati soltanto nella prima parte, indicando il reggimento presso cui prestano servizio ed, in parentesi, la loro qualità di volontari di un anno; mentre nella seconda parte debbono essere indicati i giovani della classe stessa che impresero l'arruolamento volontario di un anno prima di concorrere alla leva.

70. Il modello 27, da trasmettere insieme al modello 25$^{bis}$, dovrà essere compilato sul nuovo stampato (edizione 1905), che i distretti avranno cura di richiedere al 2° reclusorio militare di Gaeta non prima del 1° marzo p. v.

71. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi, prescritta dal § 144 dell' Istruzione complementare, i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero degli uomini i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo e nell'artiglieria da montagna, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi e specialità. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° il numero degli uomini ai quali non sarà stata corrisposta l' indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 51 della presente Circolare.

---

Della presente Circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, a mente del n. 7 dell' *Atto* n. 57 del 1901.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1

## Comando del distretto militare di . . . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1884.*

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Tutti gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1884, sia per ragione di età, sia quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1884 chiamati alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1884.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1883 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Gli uomini della classe 1884 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo d'intraprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa e i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il giorno 27 dicembre corrente, dovendo da tale data decorrere la loro speciale ferma di un anno.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

8. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

9. Quando esista ferrovia, le reclute riceveranno dal sindaco del comune di residenza la richiesta mod. *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i n. 7 e 27 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti* (edizione 1904). La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto (2).

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare le reclute saranno provviste della richiesta (mod. *B*) per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto. »

10. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *Istruzioni* sopracitate.

11. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

*a*) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento ;

*b*) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel numero 8 del presente manifesto, si presentano a questo distretto senza il *visto per la partenza.*

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

*Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso la esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.*

12. Gli uomini della classe 1884 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese del loro incorporamento.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 27 dicembre corrente, salvo per gli uomini chiamati dall'11 al 14 gennaio 1905, pei quali la ferma decorrerà dall'11 stesso mese.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni

modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

13. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14 Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la regia università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia *limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso speciale di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso speciale di pittura.*

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

15. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1885 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° febbraio 1905, domandino di essere assegnati ai corsi pei quali le ammissioni saranno aperte nell'autunno del prossimo anno 1905 e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti (passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero studi superiori, o titoli di studio riconosciuti equipollenti) e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi nel giorno che verranno iniziati i corsi suaccennati, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tal senso.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

18. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, sarà a loro riguardo applicabile il disposto del § 680 dell'Istruzione complemen-

tare al regolamento sul reclutamento, giusta il quale uno di essi può essere rinviato in congedo illimitato provvisorio fino a che l'altro abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa esser inviato in congedo per anticipazione.

12. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

| COMUNI (1) | CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2) | GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3) | Giorni d'arrivo al distretto (4) |
|---|---|---|---|
| | | | |

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari (eccettuati quelli della Sardegna, che si atterranno, invece, al disposto del n. 11 delle « Avvertenze »).*

| DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Quantità |
|---|---|
| Asciugatoi | 1 |
| Berretti guarniti (*a*) | 1 |
| Cucchiai | 1 |
| Farsetto a maglia | 1 |
| Gavette (*b*) | 1 |
| Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso | 1 |
| Tasche per pane con coreggia (*c*) | 1 |
| Tazze di latta | 1 |

(a) *Feltz* ai bersaglieri.
(b) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna.
(c) Non saranno distribuite alle reclute assegnate alla cavalleria.

AVVERTENZE.

1. Alle reclute assegnate agli alpini e ai carabinieri non sarà dai distretti distribuito alcun oggetto di corredo, poichè esse verranno arredate interamente presso i corpi (§ *2420 del Regolamento d'amministrazione*). È fatta eccezione pei distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, i quali distribuiranno anche agli uomini assegnati agli alpini gli oggetti descritti nell'elenco (però la gavetta *grande* e il berretto *comune*), ed eventualmente quelli di cui al N. 2.

Inoltre i distretti di reclutamento alpino che abbiano sede comune con un magazzino d'arredamento del reggimento alpini cui devono inviare le reclute o vi siano molto prossimi, in modo che convenga per le spese di trasporto, potranno prelevare dal magazzino stesso le gavette grandi ed i cucchiai per distribuirli in modo definitivo alle reclute di detta specialità, anzichè somministrare loro tali oggetti a solo titolo d'uso durante la permanenza al distretto, come sarebbe stabilito dal § 2431 del citato regolamento.

2. Potranno essere somministrati alle reclute che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia, 1 fazzoletto, 1 pantalone di tela* (da fare indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi, 1 paio scarpe.* Per quelle destinate alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo*.

3. Alle reclute destinate all'artiglieria a cavallo verranno distribuiti berretti comuni.

4. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

*a*) Tutti indistintamente i berretti per l'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità; quelli invece per le altre specialità dell'arma d'artiglieria, per la cavalleria e per il genio dai magazzini dei riparti cui devono essere inviate le reclute, tenendo però conto della eccezione di cui al n. 3 e potranno anche essere consegnati dai riparti medesimi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti anzidetti; in questo caso coi berretti dovranno essere, altresì, consegnati i rispettivi fregi, che saranno, poi, attaccati a spese del distretto. Ove, però, si trattasse di provvedere ad individui assegnati a singoli riparti in numero esiguo, si somministreranno invece berretti comuni;

*b*) I berretti fetz e gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei *berretti da fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e, solo nel caso che questi non fossero provvisti delle gavette grandi, occorrenti per la distribuzione alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna e, pei suindicati distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, a quelle assegnate agli alpini, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

5. I depositi di fanteria e bersaglieri *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno* potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

6. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate

n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

7. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del regolamento di amministrazione.

8. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano a far traversate di mare o passare notti in ferrovia.

9. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 2 e la coperta da campo.

10 I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime per conto diretto del corpo; però, la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario del distretto.

11. **Disposizioni speciali pei distretti di Cagliari e Sassari.** — I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando, però, loro, oltre gli oggetti con detto allegato prescritti, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*, fatta eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto, nè la coreggia per pantaloni.

Per il prelevamento delle robe loro occorrenti i distretti di Cagliari e Sassari dovranno attenersi alle speciali disposizioni impartite con il dispaccio n. 5180 del 24 aprile 1903 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

## AVVERTENZE

### relative al completamento della vestizione presso i corpi.

12. I corpi che si trovassero ad aver quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

13. Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale, i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

14. I corpi provvederanno che le calzature siano accuratamente bagnate ed unte, secondo le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta* e quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, avvertendo di far bagnare ed ungere anche i lacciuoli delle calzature stesse.

15. I corpi che hanno tutt'ora nei loro magazzini *scarpe comuni* dovranno, per quanto sarà possibile, distribuire alle reclute siffatte calzature, modificate ove occorra secondo le norme della circolare litografata n. 250 del 2 novembre corrente anno (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*), fino ad esaurimento del fondo esistente; a quelle reclute cui non si potranno distribuire scarpe comuni, per deficienza di quelle di misure adatte, verranno somministrate *scarpe rinforzate* con chiodatura leggera, o pesante per quei corpi che hanno già in uso quest'ultimo tipo di chiodatura.

I reggimenti staccati dal deposito avvertiranno di prelevare in tempo dal rispettivo deposito le quantità di scarpe occorrenti, in modo da non aver bisogno di intaccare il fondo che devono tenere per le sostituzioni agli uomini sotto le armi, in caso di mobilitazione.

---

N. **183**. — **Stampa di nuovi prospetti dei fondi occorrenti per la mobilitazione mod. 709.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 dicembre.

Si avverte che il 2° reclusorio militare ha provveduto alla stampa dei nuovi *Prospetti dei fondi occorrenti per la mobilitazione* mod. 709-A, 709-B e 709-C, conformi agli esemplari stabiliti dal nuovo tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione.

Tali modelli dovranno incominciare ad esser usati per le prossime richieste di fondi (1° febbraio 1905), epperciò le amministrazioni interessate se ne procureranno in tempo il numero di copie necessario, mettendo fuori servizio i corrispondenti moduli di edizioni precedenti.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**N. 184. — Stato sanitario del R. esercito nel mese**

| DIVISIONI | ENTRATI NEI LUOGHI DI CUR (detratti gli entrati in osserva | | |
|---|---|---|---|
| | negli ospedali (1) | nelle infermerie di corpo (2) | Totale degli entrati nei luogh di cura |
| Torino | 505 | 448 | 953 |
| Novara | 227 | 275 | 502 |
| Alessandria | 352 | 302 | 654 |
| Cuneo | 301 | 260 | 561 |
| Milano | 272 | 346 | 618 |
| Brescia | 182 | 196 | 378 |
| Genova | 276 | 327 | 603 |
| Piacenza | 444 | 594 | 1038 |
| Verona | 397 | 456 | 853 |
| Padova | 374 | 218 | 592 |
| Bologna | 229 | 307 | 536 |
| Ravenna | 209 | 367 | 576 |
| Ancona | 122 | 157 | 279 |
| Chieti | 297 | 203 | 500 |
| Firenze | 269 | 209 | 478 |
| Livorno | 388 | 243 | 631 |
| Roma | 549 | 605 | 1154 |
| Perugia | 147 | 158 | 305 |
| Cagliari | 198 | 86 | 284 |
| Napoli | 603 | 554 | 1157 |
| Salerno | 203 | 74 | 277 |
| Bari | 290 | 182 | 472 |
| Catanzaro | 159 | 146 | 305 |
| Palermo | 441 | 249 | 690 |
| Messina | 317 | 127 | 444 |
| TOTALE DELL'ESERCITO | 7751 | 7089 | 1484 |

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

**giugno 1904**. — (Segretariato generale). — 9 dicembre.

| MORTI | | | | GIORNATE DI CURA | | | Giornate di cura per mille giornate di presenza | Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negli ospedali | nelle infermerie | fuori degli ospedali e delle infermerie | Totale dei morti | negli ospedali | nelle infermerie | Totale | | |
| 2 | » | 1 | 3 | 12198 | 3787 | 15985 | 30.7 | 1.8 |
| 3 | » | 1 | 4 | 5692 | 2127 | 7819 | 30.9 | 2.0 |
| 2 | » | 2 | 4 | 7783 | 2905 | 10688 | 29.6 | 1.8 |
| 1 | » | » | 1 | 7306 | 2611 | 9917 | 27.3 | 1.7 |
| 1 | » | » | 1 | 5915 | 2906 | 8821 | 27.4 | 1.9 |
| » | » | » | » | 4055 | 1757 | 5812 | 28.6 | 1.9 |
| 3 | » | 2 | 5 | 7590 | 3218 | 10808 | 37.1 | 2.1 |
| 4 | » | 3 | 7 | 8434 | 3276 | 11710 | 38.4 | 3.4 |
| 3 | » | 1 | 4 | 7608 | 2956 | 10564 | 31.7 | 2.7 |
| 3 | » | 1 | 4 | 8784 | 2072 | 10853 | 29.4 | 1.6 |
| 1 | » | 2 | 3 | 6806 | 1567 | 8373 | 35.6 | 2.3 |
| 1 | » | » | 1 | 4161 | 2390 | 6851 | 40.0 | 3.4 |
| » | » | 1 | 1 | 2838 | 1440 | 4278 | 30.7 | 2.0 |
| » | » | 1 | 1 | 8088 | 1731 | 9819 | 39.4 | 2.0 |
| 5 | » | 1 | 6 | 7339 | 2275 | 9614 | 43.5 | 2.2 |
| 4 | » | 2 | 6 | 8900 | 2360 | 11260 | 38.6 | 2.2 |
| 1 | » | » | 1 | 13414 | 4512 | 17926 | 36.3 | 2.3 |
| 2 | » | » | 2 | 3612 | 1392 | 5004 | 35.2 | 2.2 |
| » | » | » | » | 5442 | 697 | 6139 | 37.2 | 1.7 |
| 7 | » | » | 7 | 13962 | 4292 | 18254 | 45.4 | 2.9 |
| » | » | » | » | 4652 | 633 | 5285 | 37.9 | 2.0 |
| 1 | » | » | 1 | 6374 | 1855 | 8229 | 39.5 | 2.3 |
| 1 | » | 1 | 2 | 3941 | 1409 | 5350 | 38.0 | 2.2 |
| 4 | » | » | 4 | 10248 | 1782 | 12030 | 43.1 | 2.5 |
| 2 | » | » | 2 | 6419 | 1101 | 7520 | 33.2 | 2.0 |
| 51 | » | 19 | 70 | 181858 | 57051 | 238909 | 35.1 | 2.2 |

della forza media = 0.31.

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1904** PARTE 2ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 dicembre.

DICEMBRE 12. — Cessione di stampati di vecchio modello per la contabilità di compagnia, *pag.* 605.
» 9. — Dispensa dalla chiamata alle armi dei militari della classe 1880 che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il prescritto nulla osta *pag.* 606.
» 14. — Concorso per sottotenenti di complemento, arma di fanteria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, *pag.* 607.
Avviso. — Pubblicazione di manualetti per allievi ufficiali di complemento, *pag.* 610.

CIRCOLARE N. **185**. — **Cessione di stampati di vecchio modello per la contabilità di compagnia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 dicembre.

Allo scopo di evitare una lunga giacenza degli stampati di vecchio modello per la contabilità di compagnia (*Giornale* modello 253 e *Rapporti situazione* mod. 80), compresi quelli delle dotazioni di mobilitazione, il Ministero autorizza tutti i comandi, corpi ed uffici, che non hanno occasione di usarli per gli ordinari bisogni, a cederli gratuitamente ai reggimenti vicini, i quali li distribuiranno ai dipendenti riparti a norma del n. 6 dell'*Atto* 169 del corrente anno.

I moduli compresi nelle dotazioni di mobilitazione, però, saranno ceduti solo dopo che in queste siano stati sostituiti coi corrispondenti stampati di nuovo modello, tenendo presente:

*a*) che ad ogni copia del *Giornale di contabilità* mod. 253 — completo — (vecchia edizione) deve essere sostituita una copia del nuovo *Giornale* mod. 253, una copia dei nuovi *Elenchi* mod. 259 A e 259 B e una copia del nuovo *Quaderno* mod. 248;

*b*) che ad ogni copia del *Giornale di contabilità — Fascicolo I* — (vecchia edizione) deve essere sostituita una copia del nuovo *Giornale* mod. 253;

*c*) che ad ogni copia dei *Rapporti situazione* mod. 80 A e 80 D (vecchia edizione) deve essere sostituita una copia del nuovo *Rapporto situazione* mod. 80 A;

*d*) che ad ogni copia dei *Rapporti situazione* mod. 80 B e 80 C (vecchia edizione) deve essere sostituita una copia del nuovo *Rapporto situazione* mod. 80 B;

*e*) che, nelle dotazioni per i *servizi di sanità* (specchio n. 34), ad ogni copia del *Rapporto situazione* mod. 80 B (vecchia edi

1901C

zione) deve essere sostituita una copia del nuovo *Rapporto situazione* mod. 80 C;

*f*) che a tutti gli stampati suddetti devono unirsi i necessari intermedi, limitatamente, beninteso, ai quadri per i quali si trovano stampati;

*g*) che nei nuovi *Rapporti situazione* mod. 80 A e 80 B sono compresi i *buoni* per le somministrazioni in natura, epperciò i *buoni parziali* mod. 271 devono esser tolti da tutte quelle dotazioni nelle quali ora si introducono i detti *rapporti*.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **186**. — **Dispensa dalla chiamata alle armi dei militari della classe 1880 che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il prescritto nulla osta**. — (Direzione generale leve e truppa). — 9 dicembre.

Secondo quanto venne stabilito nel n. 9 del manifesto annesso alla Circolare 141 del corrente anno per il richiamo sotto le armi dei militari in congedo illimitato della classe 1880, richiamo avvenuto il 12 ottobre ultimo scorso, quelli di essi residenti all'estero senza il prescritto *nulla osta* della competente autorità militare avevano obbligo di rispondere alla chiamata stessa e quindi i mancanti furono dai distretti dichiarati disertori.

Esaminata ora la posizione dei detti militari in relazione alle disposizioni di massima contenute nel R. Decreto 11 giugno 1891 n. 279 (*Atto* 112 del *Giornale militare* 1891), questo Ministero, visto che ancora non è avvenuta la denuncia di diserzione dei militari stessi alla competente autorità giudiziaria, è venuto nella determinazione di autorizzare a riguardo di essi l'applicazione delle disposizioni di cui nel menzionato Decreto Reale.

Ciò stante, i militari in congedo illimitato della classe 1880 compresi nella predetta chiamata alle armi, i quali alla data della pubblicazione del R. Decreto 6 ottobre 1904 che ordinò la chiamata stessa trovavansi all'estero senza il prescritto *nulla osta* dell'autorità militare e non risposero a tale chiamata rimanendo all'estero, potranno essere ammessi a regolare la loro posizione a senso ed agli effetti del citato Decreto Reale 11 giugno 1891, n. 279, e nei modi stabiliti ai numeri 24 e seguenti delle norme speciali per l'esecuzione dell'altro Decreto Reale del 31 gennaio 1901 riguardante il rilascio dei passaporti per l'estero (*Atto* 39 del 1901).

I comandanti dei distretti militari, appena avranno accordato il permesso perchè i militari suddetti restino regolarmente all'estero, provvederanno a che i medesimi siano considerati quali dispensati dalla chiamata alle armi cui avevano obbligo di rispondere.

Quelli dei militari stessi che alla data del 31 marzo 1905 non avessero ancora regolarizzata la loro posizione a mente del citato Decreto Reale, saranno senz'altro denunziati disertori alla competente autorità giudiziaria.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **187. — Concorso pei sottotenenti di complemento, arma di fanteria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 14 dicembre.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento e allo scopo di compensare la minore affluenza di aspiranti alla scuola militare rivelatasi nel corrente anno e di coprire in parte le deficienze esistenti nel numero dei subalterni dell'arma di fanteria, il Ministero ha determinato che nel mese di settembre 1905 abbia luogo un esame di concorso per 50 posti di sottotenenti in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria, provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che al 30 giugno 1905 abbiano compiuto un servizio effettivo, di sei mesi almeno, come ufficiali di complemento.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti, oltre a riunire le due condizioni suaccennate, dovranno:

*a*) non oltrepassare l'età di anni 25 al 1° giugno 1905;

*b*) essere celibi ovvero, se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso riuniscano le due condizioni oradette, i sottotenenti di complemento i quali abbiano compiuto con successo il corso regolare degli studi della scuola militare, ancorchè non forniti della licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami presenteranno, non più tardi del 1° giugno 1905, apposita domanda su carta da bollo da lira una:

*a*) al rispettivo comandante di corpo se trovansi in servizio;

*b*) al comandante del distretto militare, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente alle domande unendovi lo stato di servizio in copia. Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui inoltreranno la domanda, i comandanti di corpo invieranno inoltre il libretto personale ovvero lo specchio delle modificazioni alle note esistenti (mod. *B*) se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

È fatto assoluto divieto ai comandanti suddetti di accettare tali domande dopo il 1° giugno 1905.

Le autorità militari superiori inoltreranno le domande con sollecitudine al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) e, nel trasmetterle, dovranno esprimere il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

*b*) licenza originale di liceo o d'istituto tecnico, regio o pareggiato, (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

*c*) certificato di stato libero, oppure, per gli ammogliati, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. I nomi degli ufficiali ammessi al concorso verranno a tempo debito pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi al comando della divisione militare del territorio nel quale sono domiciliati, per sottoporvisi agli esami scritti.

Agli esami orali, che avranno luogo presso la scuola militare, a cominciare dal giorno che verrà in tempo debito segnalato nel *Bollettino delle nomine*, saranno ammessi soltanto i concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta.

6. I concorrenti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non hanno diritto a indennità e soltanto questi ultimi possono essere provvisti di scontrini pel viaggio.

7. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, dovranno frequentare il corso complementare d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria e saranno poi classificati, dopo il termine di questo corso, colle norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

8. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

Tale commissione si dividerà in un certo numero di sotto commissioni, che saranno quelle stesse incaricate degli esami di riparazione degli allievi della scuola militare.

9. Gli esami saranno scritti e orali e verseranno sulle seguenti materie, alle quali è annesso il coefficiente d'importanza per ciascuno indicato:

Letteratura militare (esame scritto durata 5 ore, orale durata 15', coefficiente 8);

Lingua francese (esame scritto durata 4 ore, orale durata 15', coefficiente 7);

Lingua tedesca (facoltativa) esame scritto durata 4 ore, orale durata 15', coefficiente 0,10);

Arte militare (esame orale durata 30', coefficiente 10);

Storia dell'arte militare (esame orale durata 30', coefficiente 9);

Armi portatili ed artiglierie (esame orale durata 20', coefficiente 9);

Fortificazione (esame orale durata 20', coefficiente 9);

Topografia (esame orale durata 20', coefficiente 9)

Scienze fisiche e naturali (esame orale durata 20', coefficiente 8);

Geografia descrittiva (esame orale durata 20', coefficiente 8);

Nozioni di diritto (esame orale durata 15', coefficiente 8);

Amministrazione e contabilità militare (esame orale durata 15', coefficiente 7).

I programmi delle singole materie sono quelli indicati nella Circolare n. 55 del 1900.

10. Per ciascuna materia di esami si faranno due distinte votazioni, l'una segreta, per sì e per no, onde determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; il prodotto della parte di essi che superi il 10 per il coefficiente 0,10 verrà aggiunto al punto di merito complessivo.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

# AVVISO

**Pubblicazione di manualetti per allievi ufficiali di complemento.** — Dal comando del corpo di stato maggiore sono stati pubblicati per uso degli allievi ufficiali di complemento:

*a*) Un *manualetto di topografia*, di 106 pagine in-16°, compilato secondo il programma *C* dell'allegato n. 6 all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e del costo di L. 0,80;

*b*) Un *manualetto di fortificazione*, di 88 pagine in-16°, compilato secondo il programma *B* dell'allegato sopracitato e del costo di L. 0,50.

Le richieste dovranno essere rivolte, pei militari di truppa dipendenti, dai capi di corpo e di servizio, o direttamente dagli ufficiali all'ufficio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore a mezzo di vaglia-cartolina.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 21. — Certificati d'istruzione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1884, *pag.* 611.
» 28. — Brevetto dei sottufficiali maestri di scherma, *pag.* 611.
» 29. — Soprassoldi e indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze, *pag.* 612.
» 29. — Trattamento dei sottufficiali incaricati delle funzioni di impieghi speciali nei corpi, *pag.* 613.

CIRCOLARE N. **188**. — **Certificati d'iscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1884**. — (Direzione generale leve e truppa). — 21 dicembre.

Il Ministero della marina ha disposto che il giorno 1° gennaio 1905 sia pubblicato il manifesto per la chiamata della leva marittima sui nati nel 1884.

Si avvertono di ciò i comandanti dei corpi e dei distretti militari per norma nel rilascio ai sindaci od ai capitani di porto dei certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1884.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare, al 1° gennaio 1905, in cui doveva essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **189**. — **Brevetto dei sottufficiali maestri di scherma**. — (Segretariato generale). — 28 dicembre.

Per effetto del terzultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, la denominazione di sottufficiale *istruttore* di scherma venne cambiata in quella di sottufficiale *maestro* di scherma.

Per dar modo ai molti sottufficiali o già sottufficiali, i quali compirono i corsi presso la scuola magistrale militare di scherma

prima del 1903, epperò ne vennero licenziati con brevetto di *istruttore*, di comprovare che hanno essi pure diritto al titolo di maestro come quelli licenziati posteriormente, questo Ministero autorizza la direzione della scuola predetta a rilasciare agli istruttori in effettivo servizio, in congedo illimitato o in congedo assoluto, che ne faranno domanda, un nuovo brevetto così compilato:

SCUOLA MAGISTRALE MILITARE DI SCHERMA.

*Al* .... (indicazioni relative al titolare del brevetto), *che compì il corso d'istruzione presso questa Scuola magistrale nel* .... (indicazione dell'anno), *riportando negli esami finali punti* ....., *è conferito il titolo di* **Maestro** *di scherma (legge 3 luglio 1902, n. 266).*

*Roma, li* ..... *19* ..

*Il Direttore tecnico* — *Il Maggiore generale Direttore superiore della scuola.*

Le domande, in carta bollata da cent. 50, dovranno dagli interessati essere presentate per mezzo del comando del rispettivo corpo o distretto militare, unendovi l'importo del nuovo brevetto (centesimi 30) e della relativa marca da bollo (L. 1,20), nonchè il brevetto di cui già sono in possesso, che verrà conservato dalla direzione della stessa Scuola magistrale.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **190.** — **Soprassoldi e indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 dicembre.

Al § 1° delle *Norme generali* del Decreto Ministeriale 11 giugno 1904 riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze è apposta la seguente annotazione:

« Si considerano adiacenze del presidio le località comprese nel raggio di 12 km. dal punto di partenza stabilito pel computo delle distanze in ciascuna piazza ».

In applicazione di questo principio, il compenso speciale di una lira oltre l'indennità chilometrica, di cui al n. 2 lettera *b)* dell'allegato 1 al Decreto sovra indicato, cesserà, dal 1° gennaio 1905, di essere corrisposto pei percorsi eccedenti i 24 km., oltre i quali saranno dovute le indennità comuni.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **191.** — **Trattamento dei sottufficiali incaricati delle funzioni di impieghi speciali nei corpi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 dicembre.

Il Ministero determina che dal 1° gennaio 1905, il soprassoldo di centesimi 25 stabilito dal n. 19 dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali venga anche corrisposto, nei modi consueti, ai sottufficiali aventi meno di dodici anni di servizio, quando per mancanza di sottufficiali anziani o per altre eccezionali circostanze, non sia stato possibile provvedere alla nomina del titolare e siano stati quindi incaricati essi di esercitare le funzioni di guarda-batteria nei reggimenti d'artiglieria, guarda-selleria reggimentali, guarda-magazzino di arredamento dei corpi, guarda-parchi e guarda-colombaia aggiunti.

*Il Ministro* — E. Pedotti.



Roma, 1904 — Tip. E. Voghera